



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale

in

Storia dal Medioevo all'età contemporanea

Tesi di Laurea

**Le restituzioni dei *male ablata* nei testamenti
veneziani del XIII secolo**

Relatrice

Ch.ma Prof.ssa Anna Maria Rapetti

Prima Correlatrice

Ch.ma Prof.ssa Alessandra Rizzi

Secondo Correlatore

Ch. Prof. Marco Pozza

Laureando

Matteo Rossetti

Matricola 859179

Anno Accademico

2019 / 2020

Ringraziamenti

Per quanto concerne la stesura di questo elaborato, un sentito e sincero ringraziamento va alla Professoressa Anna Maria Rapetti, per la sua costante disponibilità e per la sua gentilezza, grazie ai cui consigli è stato possibile apportare correzioni e modifiche alla stesura di questo elaborato. Un ringraziamento speciale va ai cari amici, nonché compagni di corso, Lorenzo De Marchi, Gian Luca Gonzato e Giovanni Filippo Donà per la loro amicizia, per i bei momenti passati insieme in questi anni di studio universitario e, anche in questa occasione, per aver reso i mesi di ricerca e di stesura della tesi meno gravosi e meno grigi, nonostante il distanziamento dovuto alla pandemia e la chiusura dell'ateneo. *Dulcis in fundo*, ringrazio con tutto il cuore la mia famiglia e la mia fidanzata, per il loro sostegno e per aver sempre creduto nelle mie capacità: questo lavoro è a loro dedicato.

Indice

Introduzione	p. 6
Avvertenze	p. 10
Parte prima: l'usura e gli usurai nella società europea bassomedievale	
I. La nuova ricchezza nell'Europa bassomedievale	p. 11
I.1. Il denaro nella rivoluzione commerciale tra XII e XIII secolo	p. 11
I.2. Il denaro, la società e la religione	p. 21
II. L'usura e gli usurai	p. 29
II.1. L'usura nel dibattito storiografico	p. 29
II.2. L'usura nei primi secoli del Cristianesimo	p. 34
II.3. L'usura nei trattati e nei canoni tra i secoli XII e XIII	p. 41
II.4. Le eccezioni dell'usura	p. 53
II.5. L'usuraio	p. 56
II.6. Scampare alla dannazione: la restituzione delle usure	p. 65
Parte seconda: I <i>male ablata</i> nei testamenti veneziani del secolo XIII	
III. Usura e usurai a Venezia nel secolo XIII	p. 77
III.1. Leggi, provvedimenti e magistrature antiusura nella Venezia del secolo XIII	p. 77
III.2. Non solo mercanti: generi ed estrazione sociale dei testatori	p. 94
III.2.1. I testamenti maschili	p. 95
III.2.2. I testamenti femminili	p. 118
IV. Le restituzioni dei <i>male ablata</i>	p. 125
IV.1. Il formulario e le caratteristiche delle restituzioni	p. 125
IV.2. Voglia di riconciliazione: i legati per la salvezza dell'anima e per il bene comune nei testamenti degli usurai veneziani	p. 139
Conclusione	p. 154
Fonti	p. 160

Bibliografia	p. 164
Sitografia	p. 175
Appendice documentaria	p. 176

Introduzione

«Mutuum date, nihil inde sperantes». A partire dall'età patristica e per tutto il Medioevo, questo passo del Vangelo di Luca (Lc 6, 34-35) venne letto come la proibizione della richiesta di un interesse a fronte di un mutuo, cioè un'usura. Infatti, tanto nel Tardoantico quanto nel Medioevo, l'usura rappresentò per i cristiani un comportamento economico e sociale profondamente anticristiano, contrario all'amore e alla carità perché dettato dall'avidità, i cui effetti più dirompenti sono l'oppressione e l'impoverimento delle sue vittime, nonché il prosciugamento della ricchezza e della prosperità dell'*ecclesia fidelium*. A seguito della ripresa dei commerci a lunga distanza e della ritrovata centralità del denaro all'interno della vita degli uomini e delle donne dei secoli XI-XIII, l'usura venne percepita maggiormente come un problema rispetto al passato e preoccupò le autorità e gli intellettuali ecclesiastici, impegnati tanto nella costituzione della nuova Chiesa romana, uscita dalla Riforma Gregoriana, quanto nella definizione della buona condotta dei suoi membri, entro la quale era compresa anche la corretta amministrazione delle ricchezze ecclesiastiche. Una prima importante condanna dell'usura da parte della Chiesa di questi secoli fu quella emanata con il canone XXV del Concilio Lateranense III (1179)¹, ripresa a distanza di quasi un secolo dai canoni XXVI e XXVII del Concilio di Lione II (1274)². In questi canoni le autorità conciliari condannarono con la scomunica gli usurai manifesti e chi desse loro ospitalità e protezione, proibendo anche la sepoltura in luogo consacrato. Il canone XXVII del Concilio di Lione II, in particolare, stabilì il divieto della sepoltura ecclesiastica anche per l'usuraio che nel proprio testamento avesse disposto la restituzione dei *male ablata*, fintantoché egli non avesse dato garanzie sulla loro restituzione³. L'atto di restituire le usure, infatti, costituiva per l'usuraio il solo mezzo per potersi redimere dal proprio peccato e per intraprendere un percorso di purificazione e pentimento che, nel caso in cui fosse stato sincero, avrebbe potuto permettere alla sua anima di scampare alla dannazione infernale e di intraprendere un percorso di purificazione nel purgatorio. Nelle *summae* e nei trattati teologici del secolo XIII, così come negli *exempla* contenuti nei sermoni dei predicatori, l'usuraio è rappresentato come figlio del diavolo, ladro del tempo, subdolo come la volpe e vorace come il lupo, intento ad arricchirsi alle spalle dei poveri e dei più deboli facendo lavorare incessantemente il denaro giorno e notte e rendendolo prolifico, cosa di per sé contro natura: per tutti questi aspetti

¹ Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. bilingue, Bologna, EDB, 1991, p. 223, Concilio Lateranense III, c. XXV.

² Ivi, pp. 328-330, Concilio di Lione II, cc. XXVI-XXVII.

³ Ivi, pp. 329-330, Concilio di Lione II, c. XXVII.

egli è definito *alienigena* o *vilis persona*, la cui anima è condannata alle fiamme dell'inferno. Lungo tutta la seconda metà del Duecento, teologi mendicanti come Manfredi da Tortona, Pietro di Giovanni Olivi ed Egidio di Lessines si occuparono nei propri trattati della questione della restituzione e tutti concordarono sulla sua centralità come primo e fondamentale passo per la salvezza dell'anima dell'usuraio, dopo il quale intraprendere un percorso di penitenza per ottenere l'assoluzione⁴. Anche nelle raccolte di *exempla* di predicatori duecenteschi come Cesario di Heisterbach, Stefano di Borbone o Jacques de Vitry, la restituzione dei *male ablata* e il pentimento sono centrali per la salvezza dell'anima dell'usuraio, specialmente nei momenti finali della sua vita, che i predicatori non mancano di descrivere come particolarmente tormentati dall'angoscia per il destino della propria anima e anche travagliati dall'intervento di figure o di elementi soprannaturali come diavoli, angeli e fiamme infernali⁵.

Pertanto, vista l'importanza che gli uomini del Basso Medioevo attribuirono alla restituzione dei *male ablata*, il presente lavoro di ricerca si pone come obiettivo quello di studiare il fenomeno delle restituzioni delle usure nei testamenti veneziani del secolo XIII, cercando di rispondere alla seguente domanda: oltre alla salvezza della propria anima, queste restituzioni avevano anche una finalità e un significato sociali per chi ne diede disposizione nelle proprie ultime volontà? La storiografia contemporanea sulla storia di Venezia in età medievale non sembra essersi molto interessata al tema dell'usura – e, di conseguenza, al tema delle restituzioni: l'usura è stata trattata poco, sempre all'interno della prospettiva della storia economica e di solito in studi di più ampio respiro, concernenti le attività commerciali o finanziarie degli uomini d'affari veneziani tra Medioevo ed Età Moderna. Se già la volontà di affrontare un tema specifico come quello delle restituzioni dei *male ablata* è un elemento che differenzia questo lavoro da quelli di importanti storici che hanno studiato l'usura nella

⁴ Ceccarelli G., «L'usura nella trattatistica teologica sulle restituzioni dei *male ablata* (XIII-XIV secolo)» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005, pp. 3-23; Ceccarelli G. et Frigeni R., «Un inedito sulle restituzioni di metà duecento: l'Opusculum di Manfredi da Tortona» in Gaulin J.L. e Todeschini G. (a cura di) *Male ablata: la restitution des biens mal acquis (XIIe-XVe siècle)*, Roma, École Française de Rome, 2019, pp. 25-50.

⁵ Le Goff J., *La borsa e la vita: dall'usuraio al banchiere*, Cles (TN), A. Mondadori, 1992.

Venezia medievale – come Gino Luzzatto⁶, Frederic C. Lane⁷ o Reinhold C. Mueller⁸ - il fatto di volersi concentrare maggiormente sugli aspetti legati al significato religioso e civile di queste restituzioni è un ulteriore elemento di diversità rispetto alla prospettiva storiografica tradizionale. Oltre a non essere molti, la maggior parte di questi lavori è stata scritta più di cinquant'anni fa, tra la metà degli anni Cinquanta e la fine degli anni Settanta del secolo scorso. Di fronte a questo stato dell'arte, si è scelto di integrare questi contributi storiografici sull'usura con lo studio diretto di altre fonti d'archivio, come alcune deliberazioni contenute nei registri duecenteschi del Maggior Consiglio, consultabili alla pagina web del Progetto Divenire nel sito dell'Archivio di Stato di Venezia⁹, al fine di definire nel modo più completo possibile un iniziale contesto storico dentro il quale inserire lo studio dei testamenti selezionati per questo lavoro. La scelta di studiare i testamenti è stata dettata dal fatto che questa particolare fonte storica è spesso molto ricca di informazioni, utili sia per uno studio delle memorie, delle speranze, della fede e della devozione, sia per un'analisi della coscienza degli uomini e delle donne del passato verso la vita e verso la morte, verso i rapporti sociali, familiari, economici e patrimoniali¹⁰, anche se – è bene ricordarlo – neanche il testamento, come le altre fonti per lo studio della storia, può essere considerato privo di criticità: esso è una dichiarazione di intenzioni e non è detto che queste venissero poi applicate, così come

⁶ Luzzatto G., *Tasso d'interesse e usura a Venezia nei secoli XIII-XV* in «Miscellanea in onore di Roberto Cessi», I, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1958, pp. 191-202; Idem, «*Les activités économiques du Patriciat vénitien (Xe-XIVe siècles)*» in Luzzatto G., *Studi di storia economica veneziana*, Padova, CEDAM – Casa editrice dott. Antonio Milani, 1954, pp. 125-165 (pubblicato inizialmente in «*Annales d'histoire économiques et sociale*», vol. 9 (1937), pp. 25-57).

⁷ Lane F. C., «*Investment and Usury*» in *Venice and history: the collected papers of Frederic C. Lane*, edited by a committee of colleagues and former students, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1966, pp. 56-68.

⁸ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco and the Venetian credit market*, New York, Arno Press, 1977, pp. 228-280; Idem, *The Venetian money market: banks, panics, and the public debt, 1200-1500*, vol. 2, Baltimore e Londra, Johns Hopkins University Press, 1997, pp. 419-424; pp. 483-487; Idem, «*Banchi ebraici tra Mestre e Venezia nel tardo medioevo*» in Israel U., Jütte R. e Mueller R. C. (a cura di) «*Isterizjò: culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal Medioevo all'Età Moderna*», Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, pp. 103-132, ora ripubblicato in Mueller R. C., *Venezia nel tardo medioevo*, Roma, Viella, 2021.

⁹ <<http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=215>>.

¹⁰ Brentano R., «*Considerazioni di un lettore di testamenti*» in *Nolens intestatus decedere: il testamento come fonte per la storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione Umbria e editrice Umbra cooperativa, 1985, p. 9; scrive Bonnini a tal proposito: «il testamento rappresenta la posizione assunta da uomini e donne in merito alle loro ricchezze e in considerazione ai legami familiari. Quindi questo documento sembra essere il “*momento biografico più alto della socialità di cui partecipa l'individuo*”. Era il mezzo con cui unire i beni materiali alla salvezza spirituale nel futuro. E non solo, l'atto stesso di testare andava oltre le problematiche patrimoniali e religiose, poiché veniva percepito come caratteristico della natura umana» (Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»: uomini e testamenti nella Venezia dei sec. IX-XII* in «*Studi Veneziani*», N.S. XLIX (2005), Pisa; Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2005, p. 15).

non è possibile quantificare con esattezza il patrimonio personale di un testatore o di una testatrice basandosi soltanto su quanto contenuto nelle sue disposizioni testamentarie¹¹.

Detto questo, la ricerca è stata svolta consultando un campione di trecentocinquanta testamenti, una quantità che è stata considerata più che sufficiente per condurre questo studio. Si tratta di testamenti rogati prevalentemente a Venezia lungo tutto il secolo XIII, di cui duecentosessanta, conservati nel fondo archivistico *Cancellaria Inferiore, Notai*, sono stati consultati in originale inedito presso l'Archivio di Stato di Venezia, nella sede principale dei Frari, mentre gli altri novanta sono stati consultati in edizione nel volume curato da Fernanda Sorelli *“Ego Quirina”: testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261)*¹². Da questo insieme di documenti sono stati selezionati venticinque testamenti che nel loro testo contenessero legati per la restituzione di *male ablata*, di cui quindici sono testamenti maschili e dieci sono femminili, e coprono un arco cronologico che si estende dagli anni Venti del secolo XIII fino al 1300, anno riportato nella datazione cronica di due testamenti che, nonostante fuoriescano di poco dai nostri estremi cronologici, abbiamo ritenuto di dover inserire comunque per via del loro contenuto particolarmente interessante ai fini della nostra ricerca. La scelta di consultare il fondo archivistico *Cancellaria Inferiore, Notai* è stata dettata dal fatto che la documentazione più antica del fondo *Notarile. Testamenti*, conservato anch'esso presso l'Archivio di Stato di Venezia, risale al secolo XIV¹³, mentre il fondo *Cancellaria Inferiore, Notai*, sebbene non sia costituito soltanto da testamenti, conserva documentazione notarile che risale al secolo XI¹⁴. È stato scelto il secolo XIII come arco cronologico entro cui condurre la ricerca perché in questo secolo a Venezia – come anche in altre realtà statuali italiane – la produzione di documentazione notarile è molto più copiosa rispetto ai secoli precedenti¹⁵ e perché, come si è detto in apertura, proprio nel secolo XIII l'usura fu oggetto di numerose riflessioni e condanne, oltre al fatto che per la prima volta nella documentazione pubblica

¹¹ Ivi, p. 16.

¹² Sorelli F. (a cura di), *“Ego Quirina”: testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261). Documenti trascritti da Zamboni L. e Levantino L.*, Roma, Viella, 2015.

¹³ Da Mosto A., *Indice generale, storico, descrittivo ed analitico dell'Archivio di Stato di Venezia*, tomo I, Roma, Biblioteca d'arte Editrice, 1937, p. 228.

¹⁴ Con documenti in copia risalenti al secolo X (Ivi, p. 245).

¹⁵ A partire dal secolo XIII aumentano le persone che fanno mettere per iscritto le loro ultime volontà e, anche per questo motivo, sono proprio i testamenti successivi al secolo XII ad essere stati oggetto di numerosi studi più o meno recenti (Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., pp. 16-17); per avere anche solo un esempio della differenza quantitativa tra la documentazione duecentesca e quella dei secoli precedenti, invito a prendere visione della descrizione archivistica del noto *Codice Diplomatico Veneziano (secc. XI-XIII)* curato da Luigi Lanfranchi <<http://213.136.75.178/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Chiave=14539&ChiaveAlbero=14541&ApriNodo=1&Tipo=fondo>>.

veneziana è conservata traccia dell'approvazione di contromisure per arginare e controllare il fenomeno usurario in città e nel dogado.

Avvertenze

Tutte le date dei documenti, espresse secondo lo stile del *more veneto*¹⁶, sono state riportate al calendario moderno.

Dal momento che le carte del fondo *Cancelleria Inferiore, Notai* attualmente versano in uno stato di disordine e, pertanto, non tutti i documenti possiedono un numero progressivo di cartulazione, i riferimenti archivistici di alcuni testamenti che verranno citati non riportano il numero della carta nella propria segnatura. A fronte di questa situazione, tanto nei documenti numerati quanto in quelli non numerati, si è deciso di indicare comunque anche la data – cronica e topica – e il nome del testatore per l'individuazione del documento. Infine, il testo delle citazioni dirette dei documenti inediti è stato riportato secondo i criteri della trascrizione e dell'edizione delle fonti documentarie medievali¹⁷.

¹⁶ Cioè con l'anno che inizia l'1 marzo.

¹⁷ Pratesi A., *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, Jouvence, 1999, pp. 99-109; Idem, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie* in «Rassegna degli Archivi di Stato», vol. 17 (1957), pp. 312-333; *Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», vol. 91 (1984), pp. 491-503; *Diplomatica et sigillographica : travaux preliminaires de la Commission internationale de diplomatique et de la Commission internationale de sigillographie : pur une normalisation internationale des editions de documents et un vocabulaire international de la diplomatique et de la sigillographie*, Zaragoza, Institucion Fernando el Catolico, Catedra Zurita, 1984, pp. 15-64; Bartoli Langeli A., *L'edizione dei testi documentari. Riflessioni sulla filologia diplomatica* in «Schede medievali», vol. 20/21 (1991), pp. 116-131.

Parte prima: l'usura e gli usurai nella società europea bassomedievale

Questa prima parte ha l'obiettivo di inquadrare l'usura e la figura dell'usuraio all'interno della compagine sociale ed economica dell'Europa dei secoli XII e XIII, ovvero quel periodo storico che è stato definito da Roberto S. Lopez come l'epoca della *rivoluzione commerciale*. Questi due secoli furono caratterizzati da importanti trasformazioni. Alcune di queste, imprescindibili – anche in funzione del nostro lavoro –, crearono il contesto economico e culturale in cui si inserisce l'analisi che si intende condurre in questi primi capitoli: la crescita demografica, lo sviluppo dei centri urbani, la riscoperta del diritto romano-giustiniano, la nascita delle università per gli studi giuridici e teologici, il compimento di quella riforma ecclesiastica, iniziata nell'XI secolo, i cui risultati furono la progressiva gerarchizzazione della Chiesa cattolica sotto la guida del Pontefice romano (la cosiddetta *riforma gregoriana* dei secoli XI-XII) e la codificazione del diritto ecclesiastico, e, infine, le trasformazioni della sensibilità religiosa e morale dei cristiani rispetto alla vita ultraterrena, alla remissione dei peccati e alla povertà come modello di vita virtuoso. Questo fu, quindi, il vivace e variopinto contesto in cui si collocarono i protagonisti del nostro studio, ovvero l'usura e gli usurai.

I. La nuova ricchezza nell'Europa bassomedievale

I.1. *Il denaro nella rivoluzione commerciale tra XII e XIII secolo*

A partire dalla seconda metà del secolo XII, e poi per tutto il secolo successivo, raggiunsero il pieno compimento quei fenomeni di ripresa economica e di sviluppo commerciale che avevano cominciato a prendere forma nei secoli X e XI grazie a numerose innovazioni apportate in diversi campi, dalla manifattura alla produzione agricola, dalla contabilità alla codifica di *corpora* normativi specifici per quella che potremmo chiamare *economia*¹⁸. Questo fenomeno si sviluppò parallelamente ad una più generale stabilità politica che coinvolse molte regioni europee e che portò al ristabilirsi di una certa sicurezza lungo le

¹⁸ Duby G., *Le origini dell'economia europea: guerrieri e contadini nel Medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 337-338.

vie di comunicazione nel continente e nel Mediterraneo, dovuta soprattutto alla fine dell'economia della guerra e del saccheggio, tipica del mondo feudale¹⁹. Le autorità statali, fossero esse sovrani, principi o città – come i comuni in Italia – investirono molte risorse nel riadattare le vecchie strade romane e nell'aprirne di nuove, curandone la manutenzione e la sicurezza per il trasporto di uomini e merci²⁰. Tutto ciò favorì, di conseguenza, lo sviluppo di un commercio ad ampio raggio, che coinvolse una macroarea estesa dalle isole britanniche alla Terra Santa. Nel corso del Duecento tale tendenza raggiunse il suo apice, portando alla nascita di importanti fiere internazionali come quelle della Champagne, vero luogo d'incontro tra il nord e il sud del continente europeo²¹. Tra i protagonisti di questa ripresa economico-commerciale vanno senza ombra di dubbio inclusi i mercanti "italiani", veri e propri artefici del collegamento tra il Levante e l'Europa continentale. Furono i *mercatores* provenienti dall'Italia centro-settentrionale – che in Francia e in Inghilterra vennero genericamente chiamati "lombardi" – a dare un grande impulso a questo fenomeno di ripresa dei contatti tra le regioni affacciate sul Mediterraneo e l'Europa settentrionale: i mercanti della penisola italiana, data la posizione strategica in cui vennero a ritrovarsi, beneficiarono enormemente del vuoto lasciato da arabi e bizantini nel controllo del mare e, sull'onda della crescita economica e demografica, colmarono questo vuoto proponendosi come mediatori tra l'Occidente cristiano e l'Oriente musulmano in termini di scambi di conoscenze e di beni, soprattutto di lusso, come spezie, tessuti e metalli preziosi²². A partire dall'ultimo quarto del secolo XI, i mercanti italiani superarono le Alpi sempre più spesso, venendo in contatto con un mondo in cui introdussero una nuova mentalità economica e un nuovo atteggiamento verso il denaro, il valore e il profitto: costoro introdussero le tecniche e le scritture contabili, diedero maggiore dinamismo alla circolazione della moneta e importarono la pratica dei contratti di associazione mercantile che era in voga nel Mediterraneo²³. La presenza italiana oltralpe e oltremare nel secolo XIII fu maggiore rispetto ai due secoli precedenti e molti uomini d'affari e artigiani italiani vennero sempre più richiesti presso le corti dei principi e dei sovrani europei, sia in qualità di amministratori, tesorieri, giudici e notai, sia in qualità di medici, artigiani, maestri d'ascia, speziali e orefici – come fecero gli Angioini, signori di Napoli e della Provenza, i quali furono responsabili dell'emigrazione di un gran numero di

¹⁹ Ivi, p. 341.

²⁰ Saporì A., *Il mercante italiano nel Medioevo: quattro conferenze tenute all'Ecole Pratique des Hautes-Etudes*, Milano, Jaca Book, 1983, p. 50.

²¹ Montanari M. (in collaborazione con Giuseppe Albertoni, Tiziana Lazzari, Giuliano Milani), *Storia Medievale*, Roma, GLF Laterza, 2002, pp. 235-236.

²² Pezzolo L., «*The via italiana to capitalism*», in L. Neal and J. Williamson *History of Capitalism*, I, Cambridge, 2013, pp. 269-271. <https://www.academia.edu/25360237/Via_Italian_to_capitalism>

²³ Duby G., *Le origini dell'economia europea* cit., p. 332.

italiani nei propri domini transalpini²⁴. Gli uomini d'affari italiani vennero ingaggiati anche dalla Chiesa per raccogliere all'estero le decime per le crociate e gli altri tributi dovuti a vario titolo al papato, i quali dovevano essere trasferiti a Roma: costoro erano chiamati *campsores domini papae* e disponevano temporaneamente di somme ingenti che potevano destinare ai propri affari godendo della protezione del papa²⁵. In sostanza, il contributo italiano alla ripresa economica europea fu molto importante, sia come motore per il rilancio della circolazione della ricchezza attraverso il commercio, sia in termini di condivisione di nuove conoscenze e di innovazioni in campo amministrativo e gestionale, che permisero ai mercanti italiani di entrare al servizio di re e di principi come tesorieri, amministratori o pubblici rappresentanti²⁶.

In questi secoli di rinnovato dinamismo economico, i metalli preziosi – nella fattispecie l'argento e l'oro – si rivelarono fondamentali per la coniazione di nuove monete, stabili e dall'alto valore nel titolo, la cui importanza risiedette nel sostenere e nell'incrementare la vitalità non solo degli scambi commerciali a lunga distanza ma anche degli scambi a livello locale e nella quotidianità degli uomini e delle donne dell'Europa del secolo XIII. La domanda di moneta coniate non proveniva solo dai mercanti attivi nelle fiere di Lagny, Bar-sur-Aube, Provins e Troyes – definite da Jacques Le Goff come delle «embrionali *clearing-houses*» importanti per l'arricchimento dei mercanti e per la circolazione del denaro contante²⁷ - ma era sostenuta anche dalle nuove esigenze dettate dalla crescita demografica e dalla conseguente espansione dei centri urbani. Dopo la crisi della circolazione dell'argento tra XI e XII secolo, causata dall'esaurimento delle miniere degli altipiani del Pamir e dell'Afganistan, che aveva portato in circolazione moneta di cattiva qualità, nell'Italia centro-settentrionale, così come nel resto d'Europa, la domanda di metallo prezioso – sotto forma di monete coniate o lingotti – venne in parte sanata dalla scoperta di nuove vene d'argento in Inghilterra, Germania, Sardegna, Toscana e Lombardia a partire dagli anni Venti del secolo XII, le quali dettero slancio alla circolazione di moneta argentea di buon fino²⁸. Se è vero che alla fine del XII secolo il numero delle zecche nell'Italia settentrionale era

²⁴ Saporì A., *Il mercante italiano nel Medioevo* cit., p. 68.

²⁵ Ivi, pp. 70-71.

²⁶ Ivi, p. 71.

²⁷ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo: il denaro nel Medioevo*, Roma; Bari, GLF editori Laterza, 2012, pp. 14-15.

²⁸ Mainoni P., «Credito e usura fra norma e prassi: alcuni esempi lombardi (sec. XII-prima metà XIV)» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005, p. 131.

quintuplicato rispetto agli inizi del secolo XI²⁹, è vero anche che queste zecche furono promotrici di nuove monete argentee, le cui caratteristiche in peso e titolo andassero incontro alle nuove esigenze del commercio – soprattutto quello con il mondo arabo-islamico – che ora veniva ad interessare una base sociale sempre più ampia: è proprio tra XII e XIII secolo che venne coniato l'*imperiale* in Lombardia e il *grosso* a Venezia³⁰. Come ha puntualmente sottolineato Franco Rossi, la nuova lira di grossi veneziana – che conta una quantità di argento puro (504,72 grammi) ben superiore alla precedente lira di denari piccoli – venne probabilmente coniata per la prima volta a Venezia in un torno di anni che va dal 1192 al 1202: nonostante la coincidenza temporale con la IV Crociata, sembra tuttavia improbabile che la nuova moneta sia stata coniata per finanziare i preparativi della flotta crociata diretta in Oriente; al contrario, è verosimile che il nuovo conio veneziano, forte dell'approvvigionamento delle miniere di recente scoperta, sia stato introdotto per ragioni di ordine commerciale: «Venezia [...] molto probabilmente solo tra il 1202 e il 1204, alla vigilia della IV Crociata, avverte per la prima volta l'esigenza – o per meglio dire, l'opportunità – di poter disporre di una moneta di più elevato potere d'acquisto, e di bontà tale da ottenere un generale riconoscimento anche in ambito internazionale»³¹. Un'esigenza che divenne comune anche per molti altri centri della penisola. Di lì a pochi anni anche altre città concorrenti di Venezia, come Genova, Milano, Pisa, Cremona, Verona, Siena e Firenze si prodigarono nella coniazione di un grosso locale che però non sembra aver avuto la stessa capacità di penetrazione nel mercato, sia locale che internazionale, di quello veneziano, il quale era favorito non tanto per motivi intrinseci alla qualità della moneta, quanto probabilmente dall'affidabilità dell'istituzione che lo emetteva e ne garantiva il valore: non sembra casuale che il grosso veneziano, oltre ad aver soppiantato il denaro piccolo dai circuiti del commercio internazionale, abbia preso il posto del *miliarense* bizantino e del *dirhem* arabo, e questo trova nel «severo controllo del peso e dell'intrinseco assicurato dalle autorità veneziane» la sua ragione³². Allargando lo sguardo al di fuori dal contesto italiano, tra la fine del secolo XII e la metà del XIII le zecche si moltiplicarono in tutta Europa e promossero la circolazione di nuova moneta argentea. In Germania, lo sviluppo dell'attività estrattiva nella regione mineraria di Freiberg – nell'attuale stato tedesco della Sassonia – portò al moltiplicarsi delle zecche e ad un nuovo impulso alla circolazione di monete come il *pfennig* di Colonia in area renana. Questo nuovo impulso coinvolse anche le Fiandre, l'Inghilterra, l'Artois e la

²⁹ Ivi, p. 132.

³⁰ Ibidem.

³¹ Rossi F., «*Melior ut est florenus*»: note di storia monetaria veneziana, Roma, Viella, 2012, pp. 31-35.

³² Ivi, pp. 35-36.

Linguadoca in Francia e anche la Boemia. Il moltiplicarsi delle zecche e della loro importanza portò presto i sovrani o i signori locali a porre un maggior controllo sulle maestranze coinvolte nel processo di coniazione – e quindi sul loro funzionamento generale – e sulla qualità della moneta coniata³³. Il Duecento, inoltre, rappresentò per l'Europa il ritorno al bimetallismo. Proprio per far fronte alle nuove richieste di scambio con il Levante, la polvere d'oro del Marocco meridionale, che veniva lavorata in importanti zecche dell'Africa settentrionale come quelle di Marrakech, Tunisi e Alessandria, venne impiegata per la coniazione di nuove monete auree proprio presso quei comuni e quei regni che più erano in contatto con il mondo islamico e bizantino: il primo fu l'*augustale* di Federico II, coniato in Sicilia nel 1231. Quest'ultimo, tuttavia, non ebbe la diffusione e il successo che raggiunsero le monete auree coniate successivamente in altre città. Nel 1252, Genova e Firenze coniarono per la prima volta la propria moneta aurea, il *genovino d'oro* e il *fiorino*, ai quali fece eco – ma solo dal 1284 – il ducato veneziano, destinato ad imporsi e a non avere rivali nel Mediterraneo orientale³⁴. La nuova moneta veneziana, dal peso di grammi 3,559 e dal titolo di 997/1000 – praticamente oro a 24 carati – venne coniato per volere delle autorità in risposta al successo che il fiorino di Firenze stava avendo in tutto l'Occidente: nella deliberazione della Quarantia del 31 ottobre 1284 compare espressamente la volontà del legislatore di far coniare una moneta pari – se non migliore – al fiorino per titolo e peso. Come rilevato da Rossi, e prima di lui da studiosi come Gino Luzzatto e Roberto Cessi, la motivazione del passaggio di Venezia dal monometallismo al bimetallismo non andrebbe ricercata solo nel prestigio procurato dalla moneta aurea ma, più concretamente, nelle necessità di mantenersi competitiva sui mercati internazionali per salvaguardare i propri interessi economici³⁵.

La città si presenta come l'ambito privilegiato del denaro, sia in termini di coniazione sia in termini di circolazione e scambio, anche se, è bene ricordarlo, il mondo rurale non rimase totalmente estraneo al fenomeno della circolazione della moneta ma, questo è certo, non ne venne coinvolto in egual misura: dalla fine del secolo XII e, soprattutto, nella prima metà del XIII «in numerose regioni europee la gran parte dei tributi derivanti dalla produzione agricola sono ormai calcolati e pagati in contanti», senza dimenticare che i prodotti della terra cominciarono ad essere pagati sempre di più con quel genere di moneta di basso valore – detta anche “moneta nera” – tipica delle minute transazioni di ogni giorno³⁶.

³³ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., pp. 49-52

³⁴ Ivi, pp. 54-55.

³⁵ Rossi F., “*Melior ut est florenus*” cit., pp. 66-73; diversamente, la monetazione aurea coniata dai sovrani inglesi e francesi negli anni Sessanta dello stesso secolo non ebbe la stessa fortuna (Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 55.)

³⁶ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., pp. 55-56.

In particolar modo, il conseguimento di privilegi fiscali rappresentò un vantaggio non indifferente per la città rispetto alla campagna: questi privilegi avrebbero provocato una riduzione d'importanza delle rendite signorili che, secondo Jacques Le Goff, avrebbero costituito un ostacolo alla circolazione della moneta e al conseguente dinamismo economico³⁷. La posizione di Le Goff non si allontana molto da quella di Georges Duby, il quale considera d'intralcio allo sviluppo economico medievale tutta una serie di atteggiamenti mentali e culturali propri dell'aristocrazia feudale, per la quale l'approccio dell'uomo verso la ricchezza non sarebbe stato produrre ma distruggere, vivere del possesso della terra e del potere sugli uomini – vere fonti di reddito onorevoli – signoreggiando e spendendo la ricchezza in banchetti e feste senza badare a spese³⁸. Questo sentimento si sarebbe infine radicalizzato ancora di più, diventando quasi la colonna portante di una coscienza di classe, quando nella seconda metà del secolo XII gran parte dell'aristocrazia laica si ritrovò indebitata con i borghesi e i sovrani avrebbero fatto sempre più affidamento sul denaro per governare, servendosi di mercanti per l'amministrazione delle proprie casse e di truppe mercenarie per la conduzione delle proprie guerre: man mano che i borghesi si arricchivano attraverso l'economia monetaria, la morale aristocratica condannava sempre di più lo spirito del profitto³⁹.

Il denaro, inoltre, fu essenziale per l'unione e il dialogo tra le diverse associazioni interne alla città, dette anche *gilde* o *arti*, e tra diverse città dello stesso bacino geografico. In area lombarda, ad esempio, le necessità di denaro per la fiscalità comunale e imperiale, oltre che per il finanziamento della guerra contro Federico I Barbarossa, portarono alla stesura di accordi volti a stimolare i commerci nei trattati di alleanza tra le città della Lega Lombarda: un dato sicuramente parziale, ma pur sempre eloquente, sulla dimensione del traffico di denaro tra le città lombarde dopo la distruzione di Milano può essere offerto dalla richiesta che l'imperatore fece alle città della Lega per una somma che doveva aggirarsi intorno alle 84.000 lire di imperiali, ovvero 50.000 marche d'argento⁴⁰. Uscendo dal contesto regionale italiano, altri esempi si possono ritrovare nelle città anseatiche del Baltico e del Mare del Nord. Il commercio dei tessuti portò grandi ricchezze in città come Arras, Ypres, Gand, Bruges, coinvolgendo ben presto anche centri come Londra, Amburgo, Lubeca, Stoccolma

³⁷ Ivi, p. 16.

³⁸ Duby G., *Le origini dell'economia europea* cit., p. 325.

³⁹ In una certa letteratura per cavalieri della fine del XII secolo, il *topos* letterario del villano arricchito è ricorrente: avendo elevato la sua condizione sociale grazie al denaro, egli si sarebbe reso odioso e ridicolo, atteggiandosi come gli aristocratici di buona nascita. Costui, tuttavia, è diverso dagli aristocratici di nascita perché non è disinteressato, né generoso, né tantomeno sommerso dai debiti come i "veri" aristocratici ma sarebbe guidato dall'avidità e dalla logica del profitto (Ivi, pp. 325-326).

⁴⁰ Mainoni P., «*Credito e usura fra norma e prassi*» cit., pp. 132-133.

e Riga⁴¹. Oltre a questi due poli di propulsione alla circolazione di denaro, è possibile rintracciarne un terzo. Sulla costa atlantica francese, in particolare nei centri di Bordeaux e di La Rochelle, si sviluppò la produzione e il commercio di sale e di vino, il cui mercato principale per la vendita fu l'Inghilterra⁴².

Come si è visto, l'ambiente urbano fu uno dei motori fondamentali dell'espansione della moneta grazie alle attività manifatturiere che in esso avevano luogo. La manifattura aumentò la quantità e la qualità dei prodotti vendibili sia sul mercato urbano locale sia su quello internazionale grazie a nuovi investimenti: se la metallurgia, la conceria e la produzione di birra e vino beneficiarono grandemente dei progressi tecnologici nel campo dell'energia ottenuta grazie ai mulini cittadini, furono il tessile e l'edilizia a rappresentare i settori trainanti della circolazione del denaro. Il mercato dei tessuti si estese anche al di fuori del mondo cristiano, raggiungendo livelli di produzione molto elevati nelle Fiandre e nella provincia dell'Hainaut, anche se una parte della produzione rimase individuale e in parte localizzata anche nelle campagne; allo stesso modo, il graduale sopravvento della pietra e del metallo in campo edilizio stimolarono l'economia monetaria molto di più del legname⁴³. Ed anche in questo caso, la razionalità degli uomini d'affari fu determinante nello sviluppo della manifattura, soprattutto in Italia, dove la tipica compagnia mercantile prevedeva l'esercizio di attività sia manifatturiere sia commerciali sia bancarie, al fine di diversificare gli investimenti e correre meno rischi. Queste attività potevano facilmente interconnettersi con reciproco vantaggio, permettendo al mercante di essere iscritto contemporaneamente in molte arti o corporazioni di mestiere⁴⁴.

Altro aspetto importante da sottolineare sono i canali verso i quali questa circolazione monetaria venne indirizzata e quale uso ne venne fatto.

Per sostenere le necessità della comunità – prime fra tutte la buona salute delle manifatture e il finanziamento delle guerre – le città dovettero ricorrere a sistemi efficaci per il prelievo fiscale, le cui entrate vennero variamente impiegate non solo in opere pubbliche, come fortificazioni, acquedotti, pozzi, ponti, forni, mulini e fontane ma anche in spese correnti della municipalità, come il pagamento delle indennità ai membri del consiglio cittadino o degli stipendi di alcuni funzionari, tra i quali sono compresi anche i compensi per tutti coloro che erano impegnati nelle funzioni di polizia⁴⁵. La storia della costruzione

⁴¹ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 17.

⁴² Duby G., *Le origini dell'economia europea* cit., p. 337.

⁴³ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., pp. 18-19.

⁴⁴ Saporì A., *Il mercante italiano nel Medioevo* cit., p. 42.

⁴⁵ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., pp. 24-27.

dell'acquedotto di Perugia è un ottimo esempio della solerzia con cui le autorità statali duecentesche cercarono di reperire fondi per le proprie necessità. Fin dall'inizio della sua progettazione nel 1254, la costruzione dell'acquedotto perugino dovette scontrarsi con problematiche legate al suo finanziamento, le quali vennero in parte risolte con la vendita dei raccolti del contado di Chiugi, con la richiesta di mutui a banchieri stranieri e, nel maggio 1277, con la devoluzione a favore dell'Opera dell'acquedotto dei proventi della tassa del focatico e di ogni altra risorsa destinata agli altri cantieri della città⁴⁶. Nell'agosto del 1277, però, il Comune di Perugia fu costretto ad imporre una tassazione diretta per tutti gli abitanti della città e del contado ma con la promessa di restituire il denaro mutuato: a dicembre dello stesso anno l'opera era conclusa ed era costata più di 46000 lire, un costo enorme che era pesato su tutti, tanto in città e quanto nel contado⁴⁷. Un altro esempio – ma che non fu il solo – di attuazione di pratiche fiscali che nacquero tra XII e XIII secolo, e che avrà discreta fortuna per molti secoli a venire, fu il sistema degli *imprestiti*, avviato dal *Commune Venetiarum* fin dal 1187 in occasione dell'assedio di Zara, che ricalcava un sistema precedente basato sul prestito volontario: questi prestiti sarebbero stati rimborsati grazie ai proventi derivati dal commercio del sale sotto la supervisione di camerlenghi, cioè dei tesoriere predisposti ad hoc⁴⁸. Nel caso veneziano il prelievo era definito *forzoso*, nel senso che questo tipo di prestito, richiesto dalle autorità cittadine solo nelle situazioni di necessità – come una guerra – era obbligatorio per tutti i cittadini il cui *estimo*, ovvero una valutazione dei beni e delle ricchezze possedute, raggiungesse una soglia minima accettabile sulla quale calcolare il prelievo ad esso proporzionale⁴⁹. Se i casi di Perugia e Venezia, brevemente riassunti qui nei loro minimi termini, possono essere presi come esempi di una generale realtà statale alla ricerca di denaro, è vero anche che, come si può vedere dalla menzione sugli introiti del sale, Venezia fu una tra poche altre grandi realtà statuali che nel Duecento riuscì a far fronte alle necessità monetarie basandosi quasi esclusivamente sulle entrate provenienti dall'industria e dal commercio: è evidente – come sottolinea Le Goff stesso – che «solo le città inserite in grandi reti commerciali riuscivano a disporre di una liquidità adeguata»⁵⁰, mentre le altre

⁴⁶ Silvestrelli M. R., «Sistemi di finanziamento dei grandi cantieri della piazza di Perugia» in *Finanziare cattedrali e grandi opere pubbliche nel Medioevo. Nord e media Italia (secoli XII-XV)*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 2003, pp. 121-122.

⁴⁷ Ivi, pp. 123-124.

⁴⁸ Hocquet J. C., *Denaro, navi e mercanti a Venezia (1200-1600)*, Roma, Il Veltrò, 1999, pp. 38-39; Luzzatto G., «*Les activités*» cit., p. 128.

⁴⁹ Lane F. C., «*The funded debt of the Venetian Republic, 1262-1482*» in *Venice and history: the collected papers of Frederic C. Lane*, edited by a committee of colleagues and former students, Baltimora, The Johns Hopkins Press, 1966, p. 87; il minimo imponibile era di 50 lire annue (Cracco G., «*Venezia nel Medioevo: un "altro mondo"*», in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. VII, Torino, UTET, 1987, pp. 106-107).

⁵⁰ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 34.

necessitavano di imporre tasse sul reddito – imposte dirette – e imposte indirette sulle attività economiche, le cui entrate erano gestite da un tesoriere (nel caso veneziano erano i camerlenghi)⁵¹.

Un altro canale verso cui venne convogliato molto del denaro circolante nell'Europa del Duecento fu la costruzione delle grandi cattedrali, il cui costo – in termini non solo di denaro – è stato considerato da Jacques Le Goff, sulla base del testo *Gold Was the Mortar. The Economics of Cathedral Building* dello storico nordamericano Henry Kraus, come «una delle ragioni del mancato decollo dell'economia europea nel pieno Medioevo, insieme alle crociate e alla frammentazione delle valute»⁵². Vorremmo soffermarci un attimo su questa considerazione, poiché riteniamo che una piccola precisazione su questo aspetto sia importante per la successiva questione relativa al denaro, ovvero sia gli effetti sulla società e sulla sensibilità etico-religiosa. Lo storico francese concorda con la teoria economica di Karol Polanyi⁵³, secondo la quale l'economia non raggiungerebbe una propria autonomia epistemologica se non alle soglie dell'età contemporanea, nel secolo XVIII. Quella che i moderni chiamano *economia* – continua Le Goff – sarebbe incorporata nella società medievale, la quale non la concepisce se non all'interno delle relazioni tra gli individui⁵⁴. Si tratta di una posizione condivisa anche da altri storici, tra cui Giacomo Todeschini, il quale sottolinea come la storiografia contemporanea sul pensiero economico medievale non abbia correttamente percepito la portata della teoria di Polanyi; durante il Novecento gli studi sull'economia medievale hanno sempre cercato una sorta di «rassicurante preistoria di una razionalità commerciale e finanziaria determinata in ogni caso, e secondo un'ottica perfettamente funzionalista, della ricerca di utile identico all'ottimizzazione dei profitti e delle rendite», facendo dei secoli basso e tardo medievali un'anticipazione di quel fenomeno che avrebbe portato al capitalismo otto-novecentesco⁵⁵. In particolar modo, questa lettura storiografica riversava nella letteratura “economica” degli Scolastici e dei canonisti una rappresentazione del pensiero economico del Medioevo, caratterizzato da «una sorta di titanica obiezione intellettuale allo sviluppo dei mercati elaborata da una élite ecclesiastica

⁵¹ Ivi, pp. 32-33.

⁵² Ivi, pp. 27-28.

⁵³ Le Goff fa riferimento all'opera *Il ruolo delle economie nelle società antiche* di Karol Polanyi.

⁵⁴ Ivi, p. 189.

⁵⁵ Todeschini G., «*Morale economica ed esclusione sociale nelle città di mercato europee alla fine del Medioevo (XIII-XV secolo)*» in Sabaté Curull F. e Pedrol M. (a cura di) *El mercat: un món de contactes i intercanvis*, Reunió científica: XVI Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, celebrat a Balaguer els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2011, Lleida, 2014, pp. 45-46

<https://www.academia.edu/7743231/Morale_economica_ed_esclusione_sociale_nelle_citt%C3%A0_di_mercato_europee_alla_fine_del_Medioevo_xiii_xv_secolo>.

rinchiusa nella propria aristocratica torre d'avorio, e abitualmente indicata in modo a dir poco sbrigativo dagli storici con la parola "Chiesa"⁵⁶. Tra gli storici colpiti dalla critica di Todeschini compare anche lo stesso Le Goff, il quale viene da lui accomunato ad altri studiosi (come De Roover e Noonan) secondo i quali i divieti ecclesiastici – tra cui quelli relativi al prestito feneratizio – sarebbero stati indirettamente un incentivo per i mercanti medievali a cercare dei metodi per poterli aggirare, stimolando in loro un ingegno sottile che avrebbe permesso di arricchirsi e di proseguire il processo di crescita economica che sarebbe sfociato nel capitalismo⁵⁷. Sulla questione del pensiero economico nel Medioevo e della sua eventuale lettura in relazione con il capitalismo avremo modo di parlare in modo più approfondito nel prossimo capitolo nel paragrafo relativo all'usura nel dibattito storiografico. Nel frattempo, alla luce di queste considerazioni, riteniamo che l'affermazione di Le Goff sui cantieri delle cattedrali nel XIII secolo andrebbe letta semplicemente come constatazione che la costruzione di questi edifici drenò un gran numero di risorse materiali, umane ed economiche, ma senza sottintendere l'idea che gli uomini del Duecento fossero consapevoli che essa rappresentasse la causa del loro "mancato decollo economico". Un dato, tuttavia, è innegabile: a partire dal Duecento vennero istituzionalizzati organi di gestione e razionalizzazione dei proventi per la costruzione delle cattedrali, definiti *fabrique* in Francia e *opera* o *fabbrica* in Italia, il cui compito era anche quello di incamerare le risorse destinate al corretto funzionamento del cantiere e di finanziarlo costantemente⁵⁸. La Fabbrica per la costruzione del duomo di Milano, ad esempio, fu un ente del tutto autonomo dal Comune e dal duca⁵⁹ e, come testimonia il suo vastissimo archivio, fu un vero e proprio catalizzatore di ricchezze e risorse: il finanziamento del cantiere poteva avvenire attraverso le oblazioni dei fedeli per l'indulgenza del giubileo (come accadde per il giubileo del 1390, in cui metà del valore delle oblazioni – 35000 lire – venne incamerato dalla Fabbrica⁶⁰), oppure attraverso donazioni, elemosine, legati testamentari ed eredità, che non consistevano solo in monete ma anche in terreni, case, mulini, prodotti agricoli e suppellettili – nei primi cinque anni di attività, le entrate del cantiere si aggiravano intorno alle 140000 lire e le uscite intorno alle 120000⁶¹. L'*officium* della tesoreria, inoltre, fu importante anche per la circolazione del denaro e per la sua coniazione, poiché i tesoreri vi attinsero per praticare operazioni di cambio e per fornire

⁵⁶ Ivi, p. 43.

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 30.

⁵⁹ Soldi Rondinini G., «In Fabrica artis: *il duomo di Milano partecipazione di popolo (e favore di principi?)*» in *Finanziare cattedrali e grandi opere pubbliche nel Medioevo. Nord e media Italia (secoli XII-XV)*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 2003, p. 118.

⁶⁰ Ivi, p. 112.

⁶¹ Ivi, pp. 112-115.

argento alla zecca milanese: alla luce del gran numero di giacenze monetarie, agli inizi del XV secolo la Fabbrica svolse anche la funzione di un vero e proprio istituto di credito al pari di una banca⁶². È indubbio, quindi, che queste opere prosciugarono molta ricchezza che avrebbe potuto circolare diversamente ma, se è vero che l'economia era «*embedded*» nel tessuto sociale⁶³, leggere questo prosciugamento in una logica di pura crescita o mancata crescita economica potrebbe far perdere di vista, nell'analisi dei fenomeni, un elemento fondamentale – come si è visto, la Fabbrica del duomo a Milano ebbe anche un ruolo propulsivo nella circolazione della moneta. Va ricordato, infine, che la costruzione della casa di Dio rappresentava un dovere per la coscienza dell'uomo medievale, per cui, come si avrà modo di vedere a proposito dei testamenti degli usurai, devolvere somme, anche ingenti, nella costruzione o riparazione di luoghi di culto non costituisce un'anomalia ma una forma di glorificazione di Dio e, ovviamente, un modo per acquisire meriti in vista della salvezza eterna.

I.2. *Il denaro, la società e la religione*

Un aspetto collegato alla circolazione del denaro tra XII e XIII secolo è quello della sua ricaduta nella società e, di conseguenza, nella riflessione teologica. Data la forte connessione con la dimensione urbana, nel corso del Duecento il denaro modellò le società cittadine: la ricchezza monetaria divenne sempre di più uno strumento di potere, nonché uno status symbol, dei nuovi *potentes*, i quali ora non facevano più derivare il loro prestigio solo dalla proprietà di beni immobili in campagna e in città ma dai privilegi fiscali, dal commercio e dalle manifatture⁶⁴. Per citare almeno un esempio, che fa al nostro caso, durante l'ultimo quindicennio del secolo XIII a Venezia si mise in moto quel processo di restrizione – definito poi *serrata* – del potere nelle mani di quelle famiglie che potevano vantare un passato di membri del Maggior Consiglio e che, fatalità, coincidevano con le casate che erano ancora in grado di resistere alla crisi dei traffici e potevano ancora vantare agiatezza per la ricchezza ottenuta con i commerci: con la Serrata del Maggior Consiglio, venne tracciata una linea di demarcazione tra i popolani – non per forza indigenti ma che non potevano vantare lo stesso prestigio storico ed economico – e il nuovo ceto di nobili patrizi che avrebbe goduto di tutta una serie di privilegi da allora fino alla caduta della Repubblica⁶⁵. Come nel contesto

⁶² Ivi, pp. 118-119.

⁶³ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 189.

⁶⁴ Ivi, p. 36.

⁶⁵ Cracco G., «*Venezia nel Medioevo*», pp. 109-114; emblematico è l'esempio della casata dei Dalle Boccole, la quale divenne parte integrante della nobiltà veneziana proprio negli anni della Serrata

veneziano, anche in molte altre realtà, soprattutto italiane, i nuovi *potentes* coincisero sempre di più con coloro che basavano la propria ricchezza sul denaro. Non è un caso che le nuove élite in città come Firenze, Bologna o Venezia comprendessero al loro interno anche mercanti, banchieri o cambiavalute, ovverosia i professionisti del denaro⁶⁶. Questa esclusione, tuttavia, aveva alle sue spalle anche un fondamento giuridico. Il diritto romano-giustiniano considerava i *pauperes*, tra cui gli schiavi, come corruttibili e ricattabili da parte dei ricchi: in modo analogo tale dinamica si rinnovò anche tra XII e XIII secolo, concretandosi nella graduale esclusione dai vertici della società di coloro che erano economicamente meno facoltosi. I poveri non volontari, quindi, erano considerati pericolosi e collocati ai margini della *civitas* proprio per la loro inaffidabilità, in quanto facilmente ricattabili e sottoposti alle violenze fisiche e sociali perpetrabili da parte dei magnati. Indicativa è la riflessione del domenicano Tancredi di Bologna, il quale fece una netta distinzione tra i poveri la cui inaffidabilità era pubblica e quelli la cui *fidelitas* pubblica era provata, altrimenti – afferma il domenicano – sia santi che apostoli, in quanto poveri, non andrebbero considerati come uomini pii e santi⁶⁷.

Se da un lato, dunque, la nuova ricchezza, che ora trova nel denaro il suo principale fondamento, portò con sé importanti cambiamenti sociali e politici, favorendo l'ascesa di nuovi ricchi che presero il posto delle antiche famiglie di origine feudale, dall'altro il denaro e il suo uso divennero oggetto di sempre maggior interesse per teologi e canonisti, soprattutto in relazione al suo contraltare: la povertà. Nei due secoli in questione, la percezione della povertà mutò agli occhi degli uomini, i quali videro in essa un nuovo valore religioso, connesso all'enfatizzazione, nella figura di Cristo, della dimensione umana dell'umiltà e della povertà. Già nel XII secolo si fece strada fra i laici la volontà di dare concretezza visibile e attiva, nella vita quotidiana e nella società, a quel concetto che, nel Duecento, i francescani cristallizzarono nel celebre motto «*nudus nudum Christum sequi*», che riassumeva e raccoglieva molte di quelle tendenze e aspirazioni. Si trattava di una scelta di radicale povertà,

grazie alla sua ricchezza e ai legami che instaurò attraverso il commercio e le alleanze matrimoniali con casate molto più antiche e prestigiose, come i Morosini, i Venier e i Da Molin, tanto che alla metà del secolo XIV i suoi membri potevano vantare il titolo di *nobiles viri* (Chojnacki S., «*La formazione della nobiltà dopo la Serrata*» in Arnaldi G., Cracco G. e Tenenti A. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, <https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>).

⁶⁶ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 56.

⁶⁷ Todeschini G., «*Il denaro come fattore di inclusione o di esclusione: da Graziano a Cusano*» in Lambertini R. e Sileo L. (a cura di) *I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell'Europa medievale*, Atti del convegno della Società italiana per lo studio del pensiero medievale (S.I.S.P.M.): Roma, 19-21 settembre 2005, Porto, Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, 2010, p. 25.

di una volontaria spoliazione di ogni bene – san Francesco infatti sceglie di spogliarsi di tutte le sue ricchezze – per poter seguire Cristo e il suo esempio di umiltà e povertà, considerato come il vero modello di vita cristiana⁶⁸. L'intento dell'Assisiense è un rovesciamento dei valori che governavano il mondo della sua epoca, riassumibili nella ricorrente locuzione *pecunia aut denarii* presente nella *Regola non bollata* del 1221: essi sono «segni materiali di ricchezza e simboli di disvalori terreni che i frati Minori hanno definitivamente e irreversibilmente abbandonato nel momento in cui sono diventati tali»⁶⁹ e con i quali non devono avere assolutamente nulla a che fare.

Gli ordini mendicanti, quindi, soprattutto i Frati Minori, furono gli artefici dell'inedito legame che si creò tra nuove ricchezze e povertà, intorno alla quale misero in opera, partendo dal modello del loro fondatore Francesco, un vero e proprio rovesciamento dei valori sociali. Almeno per i primi francescani, il valore della povertà si tradusse concretamente nella scelta di condividere una vita umile tra gli umili, rifiutando ogni tipo di proprietà e privilegio, mantenendosi ai margini della società, vivendo di lavoro manuale o di elemosina e dimorando presso privati, laici o ecclesiastici, o presso gli ospizi per i poveri⁷⁰. Le privazioni e le sofferenze che Cristo avrebbe provato a causa della sua condizione di povertà divennero anche motivo di rinnovata attenzione per la sofferenza del corpo, che si tradusse in un vero boom di fondazioni di ospizi per i poveri e di ospedali per gli infermi, per gli ammalati, per gli orfani, per i bambini abbandonati e per le donne partorienti. Queste nuove fondazioni, grazie alla loro autonomia giuridica, poterono godere di numerose donazioni e di lasciti testamentari sia in denaro sia in natura⁷¹. È proprio a partire dal Duecento, infatti, che l'assistenza ai poveri e ai malati coinvolse strati sempre più ampi della popolazione, poiché i profitti ottenuti grazie alla nuova economia monetaria permisero rapide ascese sociali ma altrettanto veloci e rovinosi fallimenti economici: l'elemento laico, espressione di carità civile, si affiancò alle attività assistenziali fino ad allora in mano alla Chiesa, segno tangibile di una nuova coscienza verso il problema della povertà, che ora riguardava tutta la società⁷². È interessante notare, infine, che sia gli ordini religiosi di

⁶⁸ Merlo G. G., *Frate Francesco*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 48.

⁶⁹ Ivi, p. 98.

⁷⁰ Azzara C., Rapetti A. M., *La Chiesa nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 178.

⁷¹ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., pp. 97-98.

⁷² Albini G., «*Ospedali e società urbana: Italia centro-settentrionale, secoli XIII-XVI*» in Ammannati F. (a cura di) *Assistenza e solidarietà in Europa secc. XIII-XVIII*, Atti della “Quarantesima Settimana di Studi” 22-26 aprile 2012, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Firenze University Press, 2013, pp. 391-392

<https://www.academia.edu/35475074/Ospedali_e_societ%C3%A0_urbana_Italia_centro_settentriale_secoli_XIII_XVI_in_Social_Assistance_and_Solidarity_in_Europe_from_the_13th_to_the_18th_Centuries_a_cura_di_F_Ammannati_Firenze_2013_pp_384_398?email_work_card=title>.

vocazione ospedaliera sia i mendicanti agirono prevalentemente in contesti urbani, rivoluzionando e superando la tradizione monastica che confinava il monaco, e l'assistenza offerta dai monaci a viandanti e pellegrini, al chiostro del monastero. Il contesto urbano e l'elemosina sono due aspetti importanti per il nostro discorso, dato che in essi il denaro ricopre una posizione centrale: la mendicizia permise ai frati di interagire con la società cittadina e di integrarsi con l'ambiente urbano che viveva della disponibilità e della circolazione del denaro⁷³.

Tra XII e XIII secolo, tuttavia, il denaro e coloro che ne facevano uso per la propria attività – ovvero i mercanti – divennero osservati speciali di molti teologi e canonisti. Il vero problema risiedeva nella natura che le sacre scritture, i Vangeli in primis, attribuivano al denaro. In modo particolare, l'episodio evangelico della cacciata dei mercanti dal Tempio (Mr 11, 15-19; Mt 21, 12-17; Lc 19, 45-48) rappresentò un passaggio critico per comprendere il corretto utilizzo del denaro e per accettare i mercanti nell'*ecclesia fidelium*. Tra XI e XII secolo, fino al *Decretum* di Graziano, la riflessione in ambiente ecclesiastico sul denaro si sviluppò in una duplice direzione: venne inteso sia come metafora dell'unità dei fedeli attraverso l'immagine del cumulo sia come strumento simoniacco, ovverosia «un'arma connotante la perversa aggressività di coloro che, non riconoscendo il primato romano, per ciò stesso si pongono fuori degli ambiti della consacrazione»⁷⁴. Da Graziano, poi, la riflessione si spostò sugli ecclesiastici quali amministratori di beni, destinatari di prescrizioni per l'adozione di un modello cristiano di buon amministratore del denaro⁷⁵. La *palea* del 1180 del *Decretum Gratiani* può essere presa come primo esempio di riflessione sul denaro e sull'attività del mercante: sebbene sia stata letta spesso dalla storiografia come una condanna della mercatura e dell'uso del denaro, studi più recenti, tra cui quelli di Giacomo Todeschini, hanno invece dimostrato come l'analisi contenuta nella *palea* sia molto più profonda e attenta alle dinamiche economiche e al significato della moneta rispetto alle sue caratteristiche fondamentali, cioè la stabilità e l'affidabilità, necessarie per garantire il suo valore intrinseco e legale in quanto mezzo di misurazione di merci e valori⁷⁶. L'episodio biblico andrebbe letto in questo modo:

⁷³ Azzara C., Rapetti A. M., *La Chiesa* cit., p. 175; questa relazione che si instaurò con il denaro avrebbe convinto una parte della storiografia contemporanea a considerare l'economia monetaria come la causa della nascita e della diffusione degli ordini mendicanti, poiché l'elemosina in denaro avrebbe costituito la primaria fonte di sostentamento dei frati – nonostante le raccomandazioni in senso opposto dettate da frate Francesco (Merlo G. G., *Frate Francesco* cit., pp. 96-98).

⁷⁴ Todeschini G., «*Il denaro come fattore di inclusione o di esclusione*» cit., p. 22.

⁷⁵ Ivi, pp. 22-23.

⁷⁶ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo: ricchezza, povertà, mercato e moneta*, Roma, Carocci, 2016, pp. 88-90.

Pecunia spiritualiter homines intelliguntur, quia sicut nummus habet caragma Cesaris, sic homo habet caragma Dei. Et quemadmodum solidus, qui non habet caragma Cesaris, reprobus est, ita et homo, qui non ostendit in se imaginem Dei, reprobus estimatur. Unde Ysaïas dicebat ad Ierusalem: “Pecunia tua reproba est, caupones tui miscent uinum cum aqua, etc.”. Ideo ergo mensas nummulariorum euertit, significans, quia in templo Dei non debent esse nummi, nisi spirituales, id est, qui Dei imaginem, non diaboli, portant. Aut certe mensas nummulariorum sacerdotum dicit scripturas. Nouo enim testamento succedente priori, euersæ sunt scripturæ illorum⁷⁷.

La moneta, così come chi ne fa uso per affari, non è condannata di per sé ma sono il suo utilizzo e la sua amministrazione a determinare se e quando fuoriesca dal perimetro del “Tempio”, ovvero dall’ambito di ciò che è lecito e moralmente accettato dalla comunità:

Se il cristiano, il buon cristiano era la senziente e cosciente moneta di Dio, come aveva scritto Agostino, se il cristiano scopriva nel profondo della propria cultura la possibilità e il dovere di pagare per acquistare beni la cui utilità oltrepassava i limiti dell’utilità individuale o immediata, ne risultava che la moneta e il denaro, ovvero l’uso che se ne faceva o se ne poteva fare, contrassegnavano gli spazi sociali e le persone che operavano all’interno di essi in termini di valore e di appartenenza. Vi erano dunque spazi sociali ed economici riconoscibili come cristiani e persone a buon diritto incluse in essi, mentre al contrario la mancata consapevolezza del conio divino ossia la difettosa conoscenza dei valori cristiani e l’incapacità di manovrare i beni mondani, e le monete in particolare, secondo logiche leggibili in termini di sacralità, collocavano spazi e soggetti agenti all’esterno della legittimità, li escludevano, cioè, nello stesso tempo dalla comunità dei fedeli e dal mercato⁷⁸.

Nella trattatistica del secolo XIII, soprattutto quella di matrice mendicante, il legame tra denaro e mercato/mercanti venne ripreso ed elaborato ulteriormente – come avremo modo di vedere più da vicino parlando dell’usura – ma per il momento ci basti ricordare che anche in un testo come la *Summa theologiae* del francescano Alessandro di Hales, composta intorno al 1240, si dice che il commercio possa essere condotto sia *licite* sia *illicite* e che le transazioni escluse dall’ambito del lecito dipendano in massima parte dalla presenza o meno di *auaritia*

⁷⁷ *Decretum Magistri Gratiani, seu concordia discordantium canonum*, pars I, Dist. LXXXVIII, palea XI, §. 5. “Et mensas nummulariorum subuertit” in Aemilius Friedberg (a cura di) *Corpus Iuris Canonici*, Pars Prior, ed. Lipsiensis secunda, 1879, pp. 251-252
<<http://www.internetsv.info/Archive/DecretumGr.pdf>>.

⁷⁸ Todeschini G., «*Il denaro come fattore di inclusione o di esclusione*» cit., pp.21-22; il riferimento è al sermone 9 di Agostino, in cui l’uomo è metafora della moneta divina all’interno di una riflessione sui diversi modi in cui un significato – in questo caso un’immagine – possa essere trasmessa (Ivi, pp. 19-20).

nelle finalità del mercante⁷⁹. La riscoperta dell'*Etica* e della *Politica* di Aristotele, inoltre, contribuì in modo significativo alla riflessione sul denaro e sui profitti in ambito teologico-filosofico. Alberto Magno, infatti, seguendo lo schema proposto dallo Stagirita nell'*Etica*, definì la moneta come *medium*, ovvero come mezzo per lo scambio tra le necessità di due produttori-consumatori, scambio che si verifica solo nel momento in cui venga raggiunto un equilibrio proporzionale tra i prodotti scambiati, la cui misurazione avviene attraverso il *medium* del denaro. La moneta, in questo caso specifico, racchiude in sé il concetto di unità di misura «che rende divisibili e scambiabili tutte le cose senza necessariamente scambiarle fisicamente tra di loro seguendo in questo calcolo un principio di reciprocità proporzionale»⁸⁰. Sempre sulle orme di Aristotele, Alberto Magno prosegue la sua analisi evidenziando la connessione che, grazie alla moneta, esiste tra il concetto di *commutatio* e di *communicatio*: senza il denaro non vi sarebbe relazione e comunicazione tra gli uomini, perché verrebbe a mancare lo scambio, il quale è reso possibile solo se alla base sussista un mezzo che possa garantirne l'eguaglianza, la quale necessariamente deve avere come fondamento la commensurabilità garantita dalla moneta⁸¹. Se da un lato Tommaso d'Aquino, allievo di Alberto, concorda sostanzialmente con il suo maestro sia sulla definizione del denaro sia sulla sua *inventio* – ovvero la riserva di valore che serve a garantirne l'utilizzo per il futuro –, dall'altro propone una semplificazione rispetto al valore civile della moneta: per Alberto Magno, che segue sempre il ragionamento di Aristotele, la *commutatio* è fondamentale per la vita e per la libertà politica della *civitas*, nel senso che l'equità dello scambio si costituisce come garanzia del vivere politico, mentre in Tommaso essa permette l'unità della *civitas*, dal momento che «è questo che tiene gli uomini legati tra loro cioè il fatto che uno retribuisca l'altro per quanto ha ricevuto da lui»⁸². In Tommaso d'Aquino, tuttavia, sembra che la formulazione del principio di equità abbia tratto origine più dagli sviluppi legislativi del Duecento, in particolare dal diritto canonico, che dal testo aristotelico. Come vedremo più specificamente, Joel Kaye ha dimostrato che la riflessione dell'Aquinate sullo strumento del *mutuum* in un'ottica di condanna all'usura non tiene conto delle implicazioni che Aristotele fece partendo dal concetto di denaro come *medium*: il teologo avrebbe omissso il concetto di scomponibilità che il denaro possiede per equilibrare perdite e guadagni nello scambio, così come la sua valenza di connettore sociale. In sostanza, le più profonde implicazioni della moneta per Aristotele, per il quale il denaro ha un suo valore relativo, che può variare in base al tempo, al luogo e

⁷⁹ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., pp. 109-111.

⁸⁰ Ivi, p. 136.

⁸¹ Ibidem.

⁸² Ivi, p. 139.

alle circostanze, avrebbero minato alle fondamenta tutto il discorso anti-usuraio basato sull'equità numerica nel contratto di prestito: «in order to continue to make a natural law case against usury, St. Thomas had literally to eliminate the profound insights into the nature of money and equality contained in the *Ethics* – insights that, from the evidence of his *Ethics* commentary, he clearly comprehended and accepted»⁸³. Non solo. Sembra anche, sempre secondo Kaye, che Tommaso non sia nemmeno rimasto al passo con gli sviluppi che durante il secolo XIII portarono i canonisti al sostanziale superamento dell'impraticabilità della cosiddetta equità aritmetica – o *iustitia directiva* per Aristotele – che Tommaso stesso sottintendeva nella citazione del *Commento all'Etica Nicomachea* citata poc'anzi: al tempo in cui il teologo domenicano scrisse, i concetti di approssimazione, probabilità e dubbio erano stati ormai accettati all'interno delle dinamiche del *mutuum* alla luce della realtà commerciale ed economica del Duecento, per cui anche in sede canonistica era chiaro che la restituzione di un credito stipulato con un contratto di mutuo non avrebbe mai potuto essere esattamente uguale alla somma prestata⁸⁴.

In ambito francescano, invece, la riflessione sul denaro si muove tra la moneta monetata e il denaro in quanto sistema per definire il valore dei beni. In merito alla moneta concreta, infatti, la condanna del francescanesimo è totale: il denaro monetato, per le sue caratteristiche fisiche, non può essere assunto come mezzo per determinare il valore degli oggetti, ovvero il loro valore d'uso e di scambio⁸⁵. Già nel capitolo VIII della *Regola non bollata* del 1221 la considerazione dell'utilità delle monete è pari a quella delle pietre o di qualsiasi altro oggetto, con la differenza che rispetto alle pietre *pecunia* e *denarius* sono in stretta relazione con la disonestà e l'avidità⁸⁶. Diversamente, il denaro ha valore quando viene inteso come unità di misura astratta della ricchezza, maneggiato e pensato da coloro che siano in grado di valutare e di leggere i movimenti del denaro e delle ricchezze che essi mediano: in quest'ottica il denaro può essere utilizzato perché produce benefici alla comunità dei cristiani, i cui gruppi sociali ne riconoscono il valore per la comunità. Il denaro, perciò, se viene posseduto e utilizzato da coloro che socialmente sono accreditati al loro utilizzo, può produrre ricchezza che, proprio in virtù della buona fede di chi lo gestisce, è destinata all'accrescimento del *bonum commune*⁸⁷. In definitiva, «se il denaro dell'usuraio o dell'infedele

⁸³ Kaye J., «*Changing definitions of money, nature, and equality c. 1140-1270, reflected in Thomas Aquinas' questions on usury*» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005, p. 50.

⁸⁴ Ivi, p. 51.

⁸⁵ Todeschini G., «*Il denaro come fattore di inclusione o di esclusione*» cit., p. 27.

⁸⁶ Merlo G. G., *Frate Francesco* cit., pp. 93-94.

⁸⁷ Todeschini G., «*Il denaro come fattore di inclusione o di esclusione*» cit., pp. 28-29.

li esclude dalla città, e il denaro dell'artigiano o del mercante considerati credibilmente onesti fa di loro dei cittadini accettati, il denaro reso fertile dai più economicamente esperti e *probat*i fra i *cives*, i poveri volontari e gli esperti della finanza, segna costoro come centrali alla *civitas*»⁸⁸. Di particolare interesse è la posizione del francescano Pietro di Giovanni Olivi verso la fine del secolo. Nel suo commento agli Atti degli Apostoli e nella sua *Nona questione sulla perfezione evangelica*, il teologo francescano intende il denaro come una tra le tante cose che sono in cielo e in terra e che, quindi, non sono proprietà di nessuno. Questa concezione, squisitamente francescana, ha come suo fondamento l'utilizzo che Cristo e gli apostoli avrebbero fatto del denaro: dopo averlo ricevuto, costoro si sarebbero impegnati a distribuirlo in elemosina ai bisognosi, facendo sì che il denaro risultasse effettivamente privo di un padrone. In sostanza, «secondo l'esegesi di Olivi è proprio qui, in questa modalità di gestione immediata e fluidificante della moneta, che Cristo torna ad essere il paradigma della povertà volontaria e perfetta, dimostrando la sua capacità di non attribuire alcun valore reificato al denaro e a ogni ricchezza, considerandoli invece – entrambi – alla stregua dello sterco»⁸⁹. Quello che, quindi, è interessante nella trattazione di Olivi è il concetto di denaro come mezzo per la misurazione e la valutazione di bisogni e necessità – senza doverlo possedere necessariamente – la cui utilità risiede proprio nella possibilità di stimare il valore delle cose che altrimenti non si potrebbero conseguire. Altra caratteristica è la duttilità, ovvero la capacità che il denaro possiede di rappresentare e trasportare valori in modo astratto⁹⁰. La posizione di Pietro di Giovanni Olivi racchiude in sé molti degli ideali francescani sul denaro e il suo uso. Nella *Regula bullata* del 1223 l'invito alla cura e alla sollecitudine dei beni materiali (capitolo IV) farebbe intendere un loro uso che non sia legittimato solo dalla necessità e dall'assenza di proprietà ma anche dalla diligenza, ovvero sulla capacità di valutare il bene per le sue potenzialità individuali e comunitarie. Ecco che il denaro, in quanto oggetto fisico, è portatore di un significato negativo non tanto in sé ma per non essere in grado di rappresentare i valori mutevoli dei beni, in particolare – il più importante – quello della perfezione evangelica dei poveri volontari⁹¹.

Il denaro, quindi, può a buon diritto definirsi come protagonista dei secoli bassomedievali poiché permea tutta la società e influenza moltissimi aspetti della vita degli uomini e delle donne dei secoli successivi all'Anno Mille: dal commercio alla riflessione teologico-canonistica, dalla fiscalità pubblica alle attività manifatturiere, dalle infrastrutture

⁸⁸ Ivi, p. 30.

⁸⁹ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 142.

⁹⁰ Ivi, pp. 143-144.

⁹¹ Ivi, pp. 133-134.

pubbliche ai canoni agrari nelle campagne, il denaro rappresentò un comune denominatore. Ed è proprio in un panorama socioeconomico così fortemente influenzato dal denaro e dalla ricchezza che da esso proviene che si inseriscono i protagonisti del nostro discorso: l'usura e gli usurai.

II. L'usura e gli usurai

II.1. *L'usura nel dibattito storiografico*

Direttamente collegato al fenomeno della circolazione del denaro e alla crescita dell'economia nell'Europa bassomedievale, lo studio dell'usura è stato oggetto di un intenso dibattito storiografico, soprattutto all'interno della riflessione sullo sviluppo dell'economia occidentale. L'approccio con cui la storiografia contemporanea ha letto i fenomeni economici del Medioevo sarebbe stato talvolta condizionato dai parametri epistemologici e dottrinari dell'economia moderna, intesa come scienza autonoma. Secondo Giacomo Todeschini, infatti, la storiografia otto-novecentesca avrebbe letto la condanna dell'usura come il cuore della "dottrina economica medievale", concetto di per sé anacronistico per il periodo storico che stiamo considerando. Tipica degli storici economici degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, questa visione avrebbe rappresentato un presupposto a loro confacente per spiegare la transazione da un sistema di produzione feudale a quello capitalistico⁹². Ciò che starebbe alla base di questa visione e dei suoi sviluppi logici avrebbe origine proprio dal profondo fraintendimento del concetto di usura nel Medioevo⁹³. Attraverso uno sguardo più attento dei testi che sono stati utilizzati per lo studio dell'usura in età medievale, come *summae, trattati, consilia* o *quodlibeta*, appare evidente come non esistesse un "modello economico" coerente e che, soprattutto, vietasse in modo assoluto ogni forma di interazione economica, tra le quali va annoverato anche il prestito a interesse⁹⁴. Inoltre, l'idea dell'usura – invalsa anche dalla storiografia della prima metà del Novecento – come sinonimo di teoria sul credito fu il frutto di uno stereotipo storiografico ottocentesco, che

⁹² Todeschini G., «*Usury in Christian Middle Ages. A Reconsideration of the Historiographical Tradition (1949-2010)*» in Ammannati F. (a cura di) *Religione e istituzioni religiose nell'economia europea 1000-1800*, Atti della "Quarantesima Settimana di Studi" (8-12 maggio 2011), Firenze, Firenze University Press, 2012, p. 119.

⁹³ Ivi, p. 120.

⁹⁴ Ibidem.

vedeva ebrei e cristiani come attori economici tipizzati: i primi sarebbero stati i fondatori di una arcaica fratellanza economica, mentre i secondi sarebbero stati i fondatori di un modello di mercato moderno e universale, sorto dalla crisi dei modelli proposti dalla Scolastica. Le conseguenze di questa visione storiografica sarebbero state la convinzione che esistesse una secolare e indiscutibile proibizione per i cristiani di prestare ad interesse – il cui effetto più evidente sarebbe stato il rallentamento del processo produttivo lineare del capitale – e l'esclusione degli ebrei dalla società a causa dei frutti del denaro prestato a usura⁹⁵.

In merito alla crisi della Scolastica, Todeschini attacca soprattutto la posizione di storici come Armando Saporì e Raymond De Roover. Secondo quest'ultimo, infatti, il discorso sull'usura portato avanti dalla Scolastica avrebbe permesso agli uomini d'affari del Medioevo di eludere le proibizioni sul prestito ad interesse, aggrappandosi a tecnicismi legali generati dalle contraddizioni interne al discorso scolastico⁹⁶. La debolezza della posizione degli Scolastici sull'usura troverebbe le sue fondamenta nella contraddizione presente in Tommaso d'Aquino e Bernardino da Siena intorno al loro concetto di denaro – sterile ma allo stesso tempo anche capace di generare ricchezza –; a questo si aggiunge il fatto che per gli Scolastici il vero ambito dell'usura sarebbe stato soltanto il mutuo, escludendo tutti gli altri tipi di obbligazioni, grazie ai quali era possibile nascondere un prestito ad interesse⁹⁷.

Pertanto, l'usura rappresenterebbe – per questi studiosi – l'incapacità degli uomini del Medioevo di accettare una delle più elementari regole dell'economia, ossia la capacità del denaro di fruttificare⁹⁸. Il fondamento di questa incapacità andrebbe ricercata, secondo gli storici otto-novecenteschi, in una coerente e impenetrabile dottrina della sterilità del denaro e in una quasi totale assenza di contatto tra il mondo degli affari e la teologia morale⁹⁹. L'esempio rappresentato dalle tesi sull'usura del sociologo Benjamin N. Nelson consente a Todeschini di spiegare un altro fraintendimento della storiografia contemporanea tra XIX e XX secolo. Secondo il sociologo americano l'attenuazione delle proibizioni dell'usura sarebbe stata la diretta conseguenza della nozione, basata sul *dictum* ambrosiano *ubi ius belli ibi*

⁹⁵ Ivi, p. 121.

⁹⁶ De Roover R., *The Scholastics, Usury, and Foreign Exchange* in «The Business History Review», Autumn, 1967, vol. 41, n. 3 (Autumn, 1967), published by The President and Fellows of Harvard College, p. 264 <<https://www.jstor.org/stable/3112192>>.

⁹⁷ Ivi, pp. 259-260; Cfr. Violante C., *Les prêts sur gage foncier dans la vie économique et sociale de Milan au XIe siècle (fin)*. In : Cahiers de civilisation médiévale, 5e année (n°20), Octobre-décembre 1962. pp. 437-459 <https://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_1962_num_5_20_1245>.

⁹⁸ Todeschini G., *Eccezioni e usura nel Duecento: osservazioni sulla cultura economica medievale come realtà non dottrinarie* in «Quaderni storici», agosto 2009, nuova serie, vol. 44, no. 131 (2), Sistemi di eccezione (AGOSTO 2009), p. 444. <<https://www.jstor.org/stable/43779647>>

⁹⁹ Todeschini G., «*Morale economica ed esclusione sociale*» cit., p. 44.

ius usurae – contenuto nel *De Tobia* e ampiamente conosciuto già all'epoca del *Decretum Gratiani* – per la quale il prestito ad interesse sarebbe stato considerato lecito se attuato contro i nemici¹⁰⁰. Questa lettura, tuttavia, presupporrebbe – senza però fornire elementi a supporto – una discontinuità di significato del termine usura tra l'età patristica e il Duecento e un'omogeneità semantica di questo concetto in ogni testo, fosse esso di contenuto teologico, giuridico o penitenziale. Diversamente, Todeschini riporta l'attenzione sull'ampia e articolata trattazione sull'usura proposta dai testi medievali, cosa che rende l'argomento molto più complesso rispetto a un semplice rapporto continuità-discontinuità nel corso del tempo. L'usura nel Medioevo, infatti, secondo Todeschini mutava di significato secondo il contesto, non era sempre sinonimo di attività creditizia e il rapporto che si instaurava tra creditore e debitore sarebbe potuto cambiare in base allo status sociale o istituzionale delle parti in causa¹⁰¹. Il rapporto creditizio con un istituto ecclesiastico o con un ente pubblico laico, come un comune, non avrebbe avuto lo stesso significato etico e sociale se al loro posto ci fosse stato un anonimo faccendiere o un uomo di religione ebraica. Agli occhi dei *magistri* medievali, quindi, questa variabilità avrebbe impedito di formulare una teoria o una dottrina unitaria sull'attività creditizia, cosa che invece una parte della storiografia contemporanea avrebbe voluto vedere leggendo il lessico economico medievale attraverso gli occhiali della teoria economica moderna¹⁰². La buona fama pubblica dei contraenti – in particolare del prestatore – nelle riflessioni in sede conciliare e teologica fu importante per definire i contratti leciti o illeciti, e questo fa pensare ad una consapevole differenza per gli uomini del Medioevo tra attività creditizia lecita e usuraria – l'argomento delle eccezioni all'usura, di cui si parlerà più approfonditamente in seguito, rappresenta un'eloquente conferma di quanto è stato appena affermato. Todeschini, inoltre, aggiunge un'ulteriore considerazione: solo attraverso un'analisi dell'usura, priva di un'impostazione neoliberista o neopositivista del mercato libero moderno, sarebbe stato – e sarebbe tutt'ora – possibile fondare un discorso sull'economia tardo medievale e moderna¹⁰³. Il problema dell'approccio neopositivista, che avrebbe costituito l'impianto di tutta l'analisi economica medievale nel secolo XX, è a suo parere la ricostruzione di una storia del mercato europeo lineare e senza contraddizioni, in cui le dinamiche economiche medievali sarebbero per forza dovute entrare in rotta di collisione con l'etica e con la religione – ovvero con quegli elementi considerati di ostacolo alla

¹⁰⁰ Todeschini G., «*Usury in Christian Middle Ages*» cit., p. 122.

¹⁰¹ Ibidem.

¹⁰² Todeschini G., *Eccezioni e usura nel Duecento* cit., p. 445.

¹⁰³ Todeschini G., «*Usury in Christian Middle Ages*» cit., p. 124.

prosperità dei mercati ma che, al contrario, fecero vistosamente parte delle regole degli scambi nel Medioevo¹⁰⁴.

Interessante, a tal proposito, ci sembra la posizione di Jacques Le Goff, il quale, mediante le argomentazioni contenute nel suo libro *Lo sterco del diavolo: il denaro nel Medioevo*, cerca di dimostrare come non si possa parlare di capitalismo nel Medioevo. La sua posizione tende a seguire quella di Karl Marx e Max Weber, i quali, sebbene avessero avanzato motivazioni diverse, sostennero entrambi che il capitalismo avrebbe fatto la sua prima comparsa solo nel Cinque e nel Seicento:

Sono convinto che gli elementi costitutivi del capitalismo non esistono ancora nell'Europa medievale. Il primo di questi elementi è un rifornimento adeguato e regolare sia di metallo prezioso, necessario alla fabbricazione della moneta, sia di valuta cartacea, sul modello di quanto già realizzato dai cinesi. Come abbiamo visto, il Medioevo si è trovato a più riprese al limite della “carestia monetaria”, e lo era ancora alla fine del XV secolo. È noto che Cristoforo Colombo [...] cercava tra le altre cose, e forse più di tutto, una terra tanto ricca di oro da saziare gli appetiti della cristianità. In effetti, questa ineludibile esigenza del capitalismo venne soddisfatta solamente dopo la scoperta dell'America e l'arrivo regolare in Europa di grandi quantità di oro e argento [...]. Una seconda condizione necessaria al capitalismo è la sostituzione della pluralità dei mercati, che avevano frammentato l'uso delle valute malamente regolato dalle fiere e dai lombardi, con un mercato in qualche modo unificato; questo evento non si verificherà prima del XVI secolo e da allora, nel susseguirsi di una serie di mondializzazioni, non si è ancora interamente compiuto. Il terzo fattore decisivo, a mio parere, è la presenza di un organismo che non era riuscito ad imporsi ad Anversa nel XV secolo e che invece si costituì con successo nel 1609 ad Amsterdam: la Borsa¹⁰⁵.

Per quanto la posizione di Le Goff sia più economica che socioeconomica come quella di Todeschini, essa tuttavia si allinea contro quella tendenza storiografica che aveva cercato di leggere le “economie” del passato, soprattutto quella medievale, in modo teleologico, cioè in funzione di un unico traguardo: il capitalismo. Al contrario, se è vero che gli uomini del Medioevo usarono parole usate ancora oggi per descrivere quello che noi chiamiamo economia – come *usura*, *nummi*, *pecunia* o *mercatum* – e che queste ricorrevano spesso, ciò non significa né che esse abbiano il significato che noi diamo loro oggi né che abbiano mantenuto lo stesso significato tra Alto e Basso Medioevo¹⁰⁶. Pertanto, Todeschini invita lo storico a

¹⁰⁴ Todeschini G., «*Morale economica ed esclusione sociale*» cit., p. 45.

¹⁰⁵ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., pp. 182-183.

¹⁰⁶ Todeschini G., «*Morale economica ed esclusione sociale*» cit., pp. 47-48.

non indagare il Medioevo economico come una primitiva premessa di una razionalità futura ma come un «laboratorio concettuale» che produce «categorie e vocabolari» che la futura scienza economica avrà dentro di sé ma che all'epoca avevano una loro diversa logica e anche molta ambiguità¹⁰⁷.

Le Goff, da parte sua, propone non tanto un concetto di economia medievale ma un modello religioso e valoriale comune che avrebbe pervaso tutta la sfera dell'economico: la *caritas*. Essendo la società medievale permeata di religione e influenzata dalla visione del mondo proposta dalla Chiesa, il denaro non avrebbe rappresentato – come al giorno d'oggi – uno strumento economico proprio, perché il suo utilizzo dipendeva da una diversa visione sulla realtà¹⁰⁸. Dal momento che la carità non fu solo una delle tre virtù teologali ma anche il valore cristiano più importante – dato il legame che essa instaura tra gli uomini e tra gli uomini e Dio grazie ai valori dell'amore e dell'amicizia che in essa sono contenuti – una condotta antinomica a questa virtù, dettata da egoismo o avarizia, era considerata una tra le più riprovevoli, se non la peggiore in assoluto¹⁰⁹. Infatti, secondo la *Summa Theologica* di Tommaso d'Aquino, la perfezione della vita cristiana consisterebbe proprio nella carità, poiché essa significa amare ed essere uniti con Dio sopra ogni cosa¹¹⁰: in quanto virtù teologale, l'oggetto della carità sarebbe Dio, il quale la infonderebbe negli uomini, e proprio per questo essa costituirebbe l'anima di tutte le altre virtù, teologali e cardinali, poiché grazie ad essa tutte tendono verso Dio¹¹¹. In una prospettiva come questa avrebbero assunto importanza i concetti di dono e di elemosina, importanti tanto per la sfera morale degli individui quanto per l'uso del denaro. Osserva Le Goff: «Dal momento che è di norma la Chiesa a gestire e a distribuire le elemosine, anche rispetto al denaro ritroviamo la centralità della Chiesa nel funzionamento della società medievale. La diffusione della moneta nel Medioevo è dunque da considerare innanzitutto come un'estensione del dono»¹¹². Proprio perché la carità è un atto d'amore verso Dio e verso il prossimo e si manifesta attraverso azioni e opere¹¹³, i suoi effetti più importanti sull'uomo sarebbero la misericordia e la beneficenza, ovverosia la compassione per le disgrazie del prossimo e il suo tradursi nel fare del bene verso chi ne ha

¹⁰⁷ Ivi, p. 48.

¹⁰⁸ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 184.

¹⁰⁹ Ivi, pp. 184-185.

¹¹⁰ Clark M. J., *Love of God and Neighbor: Living Charity in Aquinas' Ethics* in «New Blackfriars», July 2011, vol. 92, n. 1040 (July 2011), published by Wiley, p. 415
<<https://www.jstor.org/stable/43251536>>.

¹¹¹ Ivi, p. 416; secondo Tommaso, inoltre, la carità può scemare in un uomo, non perché Dio non la faccia più crescere in lui ma perché costui si è macchiato di peccato mortale, antinomico all'amicizia e all'unione verso Dio e il prossimo che sono racchiusi nel concetto di *caritas* (Ivi, p. 418.).

¹¹² Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 185.

¹¹³ Clark M. J., *Love of God and Neighbor* cit., p. 421.

bisogno¹¹⁴. Data la definizione di carità e la sua pervasività in ogni altra virtù, essa rientrerebbe, dunque, anche nella giustizia, virtù cardinale alla base della teoria duecentesca del *giusto prezzo* – di cui parleremo meglio in seguito – confermando ancora una volta, secondo Le Goff, l'impossibilità di poter parlare di "teoria economica" per il Medioevo e, soprattutto, di capitalismo¹¹⁵.

II.2. *L'usura nei primi secoli del Cristianesimo*

Vediamo ora quale definizione sia stata data dell'usura nei primi secoli del Cristianesimo.

È bene ricordare, innanzitutto, che i primi scrittori e teologi cristiani, così come gli uomini del Medioevo, cercarono sempre di spiegare la realtà attraverso gli insegnamenti biblici. La Bibbia, infatti, rappresentava il testo per eccellenza nel quale ricercare spiegazioni ai fenomeni del mondo¹¹⁶. In merito all'usura, tuttavia, non fu tanto il Nuovo quanto l'Antico Testamento a rappresentare la fonte primaria per gli intellettuali cristiani dei primi secoli. La frase contenuta nel celebre passo di Lc 6, 34-35 «*mutuum date, nihil inde sperantes*», che in età medievale venne interpretata come la condanna degli interessi sul prestito, andrebbe riletta, in realtà, all'interno del suo contesto e con maggiore attenzione alla traduzione dal greco. Il passo, infatti, è inserito all'interno di un insieme di passi concernenti il tema dell'amore disinteressato e non quello dell'usura, e la traduzione della locuzione «*μηδὲν ἀπελπίζοντες*» è oltretutto ambigua, poiché può essere tradotta sia "sperando nulla in cambio" sia "mai disperare"¹¹⁷. Questo passo del Vangelo di Luca costituisce l'unico passo contenuto nel Nuovo Testamento che potrebbe riferirsi all'usura e, secondo Robert Maloney, non avrebbe ricoperto un ruolo così centrale nelle trattazioni antiusuraie dei primi intellettuali cristiani, i quali avrebbero fatto maggiore affidamento su passi più espliciti contenuti nell'Antico Testamento (Es 22, 24; Lv 25, 35-37; Dt 23, 20)¹¹⁸. In materia di usura, la Bibbia non sembra avere cedimenti o incertezze nel condannarla: sono molti i passi in cui il testo

¹¹⁴ Ivi, pp. 422-423.

¹¹⁵ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 186.

¹¹⁶ La Bibbia era il testo principale sul quale venivano educati i futuri chierici, poiché sulla Bibbia costoro imparavano a leggere, a scrivere e apprendevano le arti liberali. Inoltre, lo studio del testo sacro doveva portare lo studioso alla conoscenza della scienza e alla sapienza (Smalley B., *Lo studio della Bibbia nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 11-13).

¹¹⁷ Maloney R. P., *The teaching of the Fathers on usury: an historical study on the development of Christian thinking* in «*Vigiliae Christianae*», dicembre, 1973, vol. 27, n. 4 (Dic., 1973), published by Brill, pp. 241-242 <<http://www.jstor.com/stable/1582909>>.

¹¹⁸ Ivi, p. 242.

sacro invita a non prestare denaro per ottenere un profitto se il debitore appartiene alla comunità del creditore (Es 22, 24 e Lv 25, 35-37); diversamente, è consentito il prestito fenerazio agli stranieri (Dt 23, 20)¹¹⁹.

Ma oltre a fare affidamento sull'Antico Testamento, i Padri della Chiesa apportarono una nuova sfumatura al concetto di usura e al motivo della sua condanna, una sfumatura che è profondamente legata al Cristianesimo e non all'Ebraismo. Nelle loro omelie, infatti, l'usura è condannata anche perché incompatibile con l'amore cristiano: Commodiano, nella *instructio* “*Qui de malo donant*”, condanna gli usurai per essere come ladri che derubano i poveri e per il loro donare agli altri con la sola finalità di impoverirli, mentre Lattanzio dichiara apertamente nelle *Institutiones divinae* che l'uomo onesto dona ai poveri e non riceve nulla da costoro, poiché il suo donare è disinteressato¹²⁰.

Le argomentazioni antiusuraie di Basilio di Cesarea¹²¹, invece, sono contenute all'interno di un discorso molto più ampio, relativo alle cattive abitudini dei ricchi nel gestire la ricchezza. La sua predicazione è principalmente indirizzata contro gli usurpatori e i sequestratori di beni e contiene numerose raccomandazioni a proposito dell'utilizzo della ricchezza. Quest'ultimo, infatti, deve essere onesto e utile per la comunità. Non c'è quindi una condanna della ricchezza in quanto tale ma del modo in cui gli uomini la gestiscono e ne fruiscono¹²². Basilio di Cesarea, così come Giovanni Crisostomo, denuncia coloro che pur avendo ricchezza non la mettono in circolazione per il bene di tutti, specie nei momenti di difficoltà – come durante la carestia in Anatolia centrale del 369, occasione in cui vennero composte le due omelie di Basilio di Cesarea sugli accaparratori. La condanna ha per obiettivo l'irrazionalità della condotta di certi ricchi:

essi, distruggendo quanto avevano messo da parte, impediscono alla ricchezza di circolare come invece dovrebbe fare, seguendo l'esempio dell'acqua di un fiume che naturalmente non si ferma mai. E questo impedimento rischia di provocare un'esondazione che può travolgere gli stessi granai. La *pleonexia*, cioè la cupidigia

¹¹⁹ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., pp. 14-15; il passo contenuto in Dt 23, 20 fu studiato da Ambrogio, il quale però, concependo il Nuovo Testamento come il superamento dell'Antico, modificò il suo significato, intendendo “stranieri” come “i nemici” – da qui deriverebbe il dictum ambrosiano *ubi ius belli, ibi etiam ius usurae*, secondo il quale sarebbe lecito combattere il nemico con gli interessi sui prestiti (Maloney R. P., *The teaching of the Fathers* cit., p. 254).

¹²⁰ Maloney R. P., *The teaching of the Fathers* cit., pp. 245-246.

¹²¹ Le condanne di Basilio contro l'usura e la *pleonexia* sono contenute nelle omelie *Destruam*, IV e V, *Homilia II in Psalmum XIV* e *Homilia II* 1-4.

¹²² Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 32.

accaparratrice, è l'elemento decisivo di questo approccio errato alla ricchezza, è l'asse della condanna pronunciata da Basilio¹²³.

Sulla base di questa considerazione, Basilio condanna l'usuraio in quanto guidato dal solo desiderio dell'interesse, che lo renderebbe freddo e insensibile di fronte alle sofferenze dei debitori. Egli, inoltre, fingerebbe di prestare denaro a tassi più bassi per amicizia, mentre in realtà il suo obiettivo sarebbe quello di togliere la libertà al debitore – è il caso della schiavitù per debiti. Secondo Basilio è preferibile perdere tutto piuttosto che perdere la libertà prendendo soldi in prestito da un usuraio¹²⁴. In definitiva, per Basilio la ricchezza è utile se distribuita e ciò non significa condannare colui che ne dispone in grande quantità. In questa prospettiva, il *mercante* non assume una connotazione negativa, poiché la sua competenza e il suo ruolo sono indispensabili per il benessere della comunità e si contrappongono alla «*stultitia*» e all'irrazionalità dell'avarico o dell'usuraio¹²⁵. Sulla stessa linea si colloca Giovanni Crisostomo, il quale considera follia quel comportamento di certi ricchi nei quali prevale un ragionamento individualista ed egoista, che porta ad interessarsi alla sola materialità dei beni e all'accumulazione per se stessi¹²⁶. Nella tredicesima omelia della sua prima epistola, Crisostomo dice che il denaro non è peccaminoso perché Dio non ha creato nulla di cattivo ma, al contrario, è peccato non darlo ai poveri: il denaro è buono fintantoché non domina chi lo possiede e solo se è impiegato per combattere la povertà¹²⁷. Riguardo all'usura, Giovanni Crisostomo è categorico nella condanna di tale pratica poiché essa è dannosa tanto per chi presta quanto per chi riceve il prestito, dato che mette in pericolo la salvezza eterna essendo contro la sacra scrittura. L'arcivescovo di Costantinopoli, infine, è consapevole che le leggi imperiali permettono un certo tasso di interesse sui mutui (la centesima) ma, nonostante questo, chi presta ad interesse è sempre meritevole di punizione, a meno che non smetta di opprimere i poveri traendone profitto e cominci a lavorare per la vita eterna e non per la centesima¹²⁸.

Le posizioni dei Padri della Chiesa fin qui esposte sono un ottimo esempio della riflessione cristiana dei primi secoli sulla ricchezza e sui comportamenti da condannare nel rapporto con essa. È interessante notare come proprio tra IV e V secolo l'usura fosse strettamente connessa con l'*avaritia*, cioè un comportamento anticristiano ed

¹²³ Ibidem.

¹²⁴ Maloney R. P., *The teaching of the Fathers* cit., pp. 247-248.

¹²⁵ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 34.

¹²⁶ Ivi, pp. 32-33.

¹²⁷ Maloney R. P., *The teaching of the Fathers* cit., p. 258.

¹²⁸ Ivi, pp. 256-257.

economicamente dannoso per tutti. L'usura, ovvero il pagamento di un interesse su un mutuo a titolo non gratuito – detto *fenus* – era ampiamente utilizzata nel Basso Impero, soprattutto per i commerci marittimi, ed era considerata lecita dalle autorità civili. Tuttavia, in ambiente cristiano essa assunse un nuovo significato, legato all'esecrabilità di alcuni comportamenti economici da condannare. La legislazione dei concili ecumenici tra IV e V secolo (ad esempio, il canone XVII del Concilio di Nicea e il canone III del Concilio di Calcedonia)¹²⁹ scelse di interdire ai soli chierici il prestito feneratizio – anche se lecito per le leggi imperiali. Questo fece sì che tale pratica rappresentasse un contraltare in opposizione al quale fondare l'autorevolezza e il prestigio degli uomini consacrati, fossero essi regolari o secolari, «proprio perché immuni da pratiche feneratizie che lo stesso discorso antiusuraio cristiano inquadra come comportamenti anticomunitari, anticaritativi, avari, insensati»¹³⁰.

Se da un lato l'obiettivo delle disposizioni conciliari sull'usura fu quello di definire il modello del buon vescovo o del buon monaco, dall'altro le omelie ed i trattati dei Padri della Chiesa ebbero soprattutto l'obiettivo di stabilire i precetti e i comportamenti del buon cristiano. Riteniamo particolarmente interessante la posizione di Ambrogio, il quale scrisse un intero trattato sull'usura: il *De Tobia*. In questo trattato Ambrogio sviluppa il suo discorso analizzando modelli virtuosi e deprecabili di utilizzo del denaro e della ricchezza, esaltando la ricaduta che essi hanno sul tessuto sociale. L'esempio ambrosiano dei *divites* che infieriscono contro i poveri, costretti a pagare gli interessi anziché vedersi concedere un prestito gratuito, permette al vescovo milanese di concentrarsi sugli aspetti dell'iniquità sociale dovuti all'usura più che sul discorso sui tassi d'interesse leciti o illeciti¹³¹. Ambrogio non è originale rispetto ad altri Padri della Chiesa, poiché anche per il vescovo milanese l'usura è una pratica contraria alla legge divina e gli usurai oppressori dei poveri¹³². La vicenda del pio Tobia e del suo prestito ad un certo Gabelo serve ad Ambrogio per invitare il suo uditorio a praticare il prestito gratuito e per condannare quello usurario, in cui la vittima diviene schiava a causa dell'obbligazione scritta che vincola il debitore a saldare il debito e,

¹²⁹ Il canone XVII del Concilio di Nicea del 325, per fronteggiare il problema dei molti chierici prestatori ad usura, stabiliva che chi tra gli uomini consacrati avesse d'ora in poi prestato ad usura sarebbe stato radiato dal clero ed escluso dalla regola; in modo analogo, il canone III del Concilio di Calcedonia del 451 stabiliva il divieto per qualsiasi ecclesiastico di esercitare professioni con l'obiettivo del turpe guadagno, come quelle di prestatore, locatario o amministratore dei beni altrui (Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliarum* cit., p. 14, Concilio Niceno I, c. XVII; pp. 88-89, Concilio di Calcedonia, c. III).

¹³⁰ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., pp. 35-36.

¹³¹ Ivi, p. 38.

¹³² Maloney R. P., *The teaching of the Fathers* cit., p. 252.

in caso di inadempienza, al rinnovo del chirografo con annessa crescita degli interessi¹³³. L'oppressione esercitata sui poveri dall'usuraio porta le sue vittime alla disperazione, al suicidio e alla vendita dei propri figli come schiavi per poter pagare i debiti¹³⁴. Ambrogio conclude, infine, dicendo che l'usuraio per eccellenza è il diavolo, il cui prestito usurario più celebre è il peccato originale, contratto da Eva, grazie alla quale è stato trasmesso in eredità a tutta l'umanità¹³⁵. Inoltre, attraverso l'associazione degli usurai a Giuda, il celebre vescovo di Milano propone anche una nuova definizione del tradimento contro Cristo, che viene ora descritto con tutti i termini propri dell'usura: la natura del tradimento di Giuda consiste nel non saper commisurare il valore di Cristo rispetto al prezzo pagato per la sua consegna e la sua condanna a morte. Di conseguenza gli ebrei, colpevoli della morte del Salvatore, sono considerati da Ambrogio come usurai e, perciò, giustamente condannabili per aver ricevuto denaro in cambio della morte del Figlio di Dio¹³⁶. Il discorso ambrosiano, tuttavia, non si limita a condannare gli attori protagonisti di comportamenti antisociali e fraudolenti, ma dedica parte della sua attenzione anche all'individuazione di comportamenti leciti ed equi. Il denaro, infatti, può essere investito per ottenere *gratia* e *misericordia*, ovvero due entità non commensurabili, dalle quali è possibile trarre numerosi vantaggi, sia economici che morali, specie se il denaro investito è ricchezza superflua: colui che investe per ottenere *gratia* e *misericordia* non solo non avrà la possibilità di incappare in operazioni o ambiti economici illeciti ma riceverà anche un accrescimento della fama e della reputazione grazie al suo investimento per il bene della comunità. L'investimento, quindi, trova ricompensa in vantaggi derivanti da una buona condotta prima sul piano materiale, all'interno della rete di relazioni del gruppo sociale di appartenenza, e poi, successivamente, sul piano ultraterreno¹³⁷.

Il *De Tobia* è la riflessione di un Padre della Chiesa la cui visione risente del clima culturale e religioso cristiano della tarda antichità: l'usura è oggetto di condanne non tanto in funzione di una distinzione tra tassi d'interesse leciti o illeciti ma in quanto simbolo di comportamenti e pratiche economiche ingiuste ed antisociali, i cui risvolti danneggiano la

¹³³ Mueller R. C., «*Eva a dyabolo peccatum mutuavit: peccato originale, prestito usurario e redemptio come metafore teologico-economiche*» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005, pp. 237-238, ora ripubblicato in Mueller R. C., *Venezia nel tardo medioevo*, Roma, Viella, 2021.

¹³⁴ Maloney R. P., *The teaching of the Fathers* cit., p. 253.

¹³⁵ Mueller R. C., «*Eva a dyabolo peccatum mutuavit*» cit., p. 239.

¹³⁶ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., pp. 39-40.

¹³⁷ Todeschini G., «*Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam gratiam (Ambrogio, De Tobia, 16, 56)*» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005, pp. 61-62.

comunità nel suo insieme. In consonanza con Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e Giovanni Crisostomo, il testo ambrosiano ha l'esplicita finalità di costruire un modello di società cristiana¹³⁸.

I temi presenti in Ambrogio furono oggetto di riflessione anche nei successivi trattati cristiani sulla ricchezza e sul suo utilizzo. Un primo esempio è offerto da Salviano di Marsiglia, vissuto nel V secolo¹³⁹. Nelle sue opere che sono giunte fino a noi, l'attenzione non si concentra solo sul tema dell'avarizia ma anche sul ruolo e sul corretto uso dei beni posseduti dai cristiani facoltosi, in un'ottica di utilità e prosperità per la comunità. È soprattutto la dispersione delle ricchezze che preoccupa lo scrittore e, in modo particolare, la prassi testamentaria, in occasione della quale i cristiani parcellizzano i propri beni tra i destinatari dei legati testamentari. Nel suo trattato *Contro l'avarizia*, Salviano costruisce un parallelo tra il sacrificio di Cristo e il testamento utile: così come il Cristo innocente avrebbe saldato il debito dell'umanità attraverso la sua passione, ogni buon cristiano deve intestare i propri beni alle chiese, non solo perché ne venga garantita una corretta messa a frutto per la comunità ma anche per ripagare gli interessi a Cristo per il suo sacrificio. Quanto viene elargito a favore delle chiese, quindi, non rappresenta tanto una donazione quanto un vero e proprio saldo di un debito¹⁴⁰. Una visione del ruolo di Cristo abbastanza simile è contenuta anche nel *Sermo* 130, 2 di Agostino. Considerata come fondamentale per la *civitas*, il vescovo d'Ipbona associa l'attività del mercante a Cristo, definito infatti *Christus mercator*: proprio come un mercante nella sua attività di vendere ciò che ha in abbondanza e comprare ciò che manca, il Salvatore sarebbe venuto a prendere ciò abbonda sulla terra – i mali dell'uomo – e a portare ciò che manca – la redenzione¹⁴¹. Queste metafore economiche attribuite al contesto del sacro vennero riprese anche nel Duecento nella *Legenda aurea* di Jacopo da Varazze e – come avremo modo di vedere in seguito – declinate proprio nei termini di un contratto usurario tra fedeli e Cristo. In Agostino, tuttavia, la figura di Cristo è anche personificazione dei poveri, quegli stessi poveri che sono oppressi dagli usurai: il vescovo d'Ipbona condanna l'usura e gli usurai – tanto laici quanto ecclesiastici – dal momento che sono più interessati a ricevere

¹³⁸ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 40.

¹³⁹ Non si sa molto sulla biografia di Salviano. Nacque probabilmente a Treviri nel V secolo e ricevette probabilmente un'educazione classica, come si evince dai suoi scritti. Si convertì al cristianesimo insieme alla moglie Palladia e decise di rifugiarsi nella vita ascetica a Lérins e poi a Marsiglia, dove probabilmente morì in età molto avanzata (*Salviano* in *Enciclopedia Italiana* (1936) <https://www.treccani.it/enciclopedia/salviano_%28Enciclopedia-Italiana%29/>>).

¹⁴⁰ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., pp. 42-45.

¹⁴¹ Mueller R. C., «*Eva a dyabolo peccatum mutuavit*» cit., p. 230.

che a dare e chiedono l'usura a Cristo stesso, in quanto personificazione della povertà. Il loro destino, quindi, non può essere il regno dei Cieli¹⁴².

Ultimo importante protagonista di questa teorizzazione della dottrina cristiana è Gregorio Magno, per il quale l'usura è un comportamento antisociale caratterizzato da una gestione della ricchezza non virtuosa e dettata dalla cupidigia. La riflessione di Gregorio è incentrata su ciò che è antinomico all'usura, ovvero la corretta amministrazione delle ricchezze, in particolare quelle del clero. In questa sede, la riflessione di Gregorio ci interessa nella misura per cui egli vede il corretto uso del denaro e della ricchezza non nella conservazione né nella semplice distribuzione, ma in una razionale e consapevole messa a frutto per la loro moltiplicazione. L'invito di Gregorio Magno ai vescovi è quello di avere un approccio attento alle ricchezze, di attuare una gestione vigile ai modi in cui le risorse entrano ed escono dal patrimonio ecclesiastico¹⁴³. Altro aspetto interessante è l'invito ad una gestione non proprietaria delle risorse, che ne esalti l'aspetto strumentale rispetto a quello del possesso, esito dell'idea gregoriana per cui le ricchezze vanno fatte fruttificare e non vanno lasciate inutilizzate¹⁴⁴. Mettere in circolazione i beni non è un'operazione immediata: bisogna valutare l'entità della somma acquisita o distribuita e la tempistica della sua elargizione, bisogna stimare l'affidabilità del beneficiario e il rapporto tra la somma da erogare e lo status socioeconomico di quest'ultimo. Pertanto, l'amministratore capace potrà benissimo negare aiuto economico a persone in stato di totale indigenza ma dalla dubbia affidabilità in termini di capacità di usufruire positivamente dell'elargizione¹⁴⁵. In Gregorio Magno, quindi, la *paupertas* di Cristo diviene la categoria di tutti coloro che sono meritevoli delle elargizioni del buon amministratore. Nel discorso del pontefice questa indigenza viene personificata nei cosiddetti *pauperes Christi*, ovvero quei poveri la cui idoneità era riconosciuta. Da questo momento, i *pauperes Christi* non furono più i mendicanti, gli orfani o gli infermi ma il clero stesso, modificandosi così sia il significato di povertà sia il significato di ricchezza¹⁴⁶. Ed è proprio così, infatti, che tra IX e X secolo il vescovo di Verona Raterio, nella sua *Regula pastoralis*, definì il vero ricco come colui che fosse capace di condividere almeno parzialmente le proprie ricchezze con i *pauperes Christi*: «Raterio sostiene che quel buon *dives*, condividendone una parte con i *pauperes* di Cristo, in realtà presta con usura a Dio [...] e nel contempo nutre Cristo stesso, veste il Signore [...]». La vera ricchezza consisterebbe nel fatto

¹⁴² Maloney R. P., *The teaching of the Fathers* cit., p. 260.

¹⁴³ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., pp. 49-50.

¹⁴⁴ Ivi, p. 51.

¹⁴⁵ Ivi, p. 52.

¹⁴⁶ Ivi, pp. 53-54.

che colui che è ricco sceglie di intestare il suo patrimonio ai poveri di Cristo con il fine ultimo di migliorarne il valore¹⁴⁷.

II.3. *L'usura nei trattati e nei canoni tra i secoli XII e XIII*

Già durante la riforma gregoriana e nel bel mezzo della cosiddetta “lotta per le investiture” tra XI e XII secolo, il problema dell’uso delle ricchezze nel lessico cristiano, soprattutto quello riformatore, era tornato con nuova forza un seno alla Chiesa. In Pier Damiani, ad esempio, la riflessione sul buon utilizzo dei beni è fondata sull’importanza del sacerdozio come ruolo fondamentale per la produttività sociale, alla pari del mercante. Entrambe le figure, infatti, rappresenterebbero due ambiti nei quali, secondo Damiani, l’uso appropriato delle ricchezze dovrebbe avere come obiettivo la moltiplicazione delle stesse e non l’accumulo, per cui il verbo *usare* deve intendersi come forma di efficacia e di *fidelitas* agli occhi della comunità¹⁴⁸. Nell’epistola 110, il monaco ravennate precisa che i beni della Chiesa non appartengono ai canonici ma a loro sono solo affidati: ogni cosa erogata in elemosina da una singola chiesa deve essere interpretata come una restituzione ai poveri¹⁴⁹.

Nel XII secolo, sulla stessa onda riformatrice, nella sua opera *Commentarius in Psalmos* il teologo Gerhoh di Reichersberg¹⁵⁰, espresse una posizione ancora più radicale e il buon uso dei beni divenne uno specifico attributo dei *fideles* di obbedienza romana. L’uso è legittimo e buono se operato da cristiani cattolici ma, precisa Gerhoh, con numerose sfumature, secondo il grado di perfezione del fedele. Todeschini asserisce, in merito a quanto espresso da Gerhoh, che

se dunque “usare” è produttivo per i fedeli imperfetti, ossia per i laici, disprezzare le cose del mondo ossia usarle in modo molto limitato diventa segno di una perfezione superiore, di ambito evidentemente monastico o ecclesiastico, mentre, infine, sapere

¹⁴⁷ Ivi, p. 54.

¹⁴⁸ Todeschini G., *I mercanti e il tempio: la società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 90-92.

¹⁴⁹ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 85.

¹⁵⁰ Gerhoh di Reichersberg nacque a Polling tra il 1092 e il 1093 e morì a Reichersberg dopo 1167. Fu un teologo e un riformatore molto rigoroso, visse a Ratisbona dal 1126 al 1132 avviando un duro scontro con il clero feudale e corrotto. Egli fu particolarmente attivo nel condannare come eretici i chierici che non conducevano una vita regolare e nel 1163 si schierò con Alessandro III nello scisma scoppiato nel 1159. Nei suoi scritti, poco noti all’epoca tranne che a Reichersberg, dimostra di essere un teologo e un canonico particolarmente sensibile all’aspetto della sacralità del sacerdozio (Parisse M., *Gerhoh di Reichersberg* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol 2, F-O, Roma, Città Nuova; Parigi, Éditions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1998, p. 790.)

usarle e disprezzarle insieme è tratto distintivo dei “perfettissimi” ossia di coloro che, nella condizione ecclesiastica e monastica eccellono¹⁵¹.

In Gerhoh la questione del buon uso è tale da farne quasi un tratto identitario tra chi appartiene all'*ecclesia fidelium* e chi invece può essere associato al modello dell'*infedele*: fare un buon uso delle ricchezze – il cui massimo grado è l'utilizzo totalmente disinteressato tipico dei perfetti tra i fedeli – è caratteristico dei cattolici perché solo costoro saranno capaci di proporre un loro uso utile e produttivo in un'ottica di salvezza, mentre tutti gli altri non possono che farne un cattivo uso. *Usare* bene diventa quindi la cifra significativa e discriminante tra chi può essere considerato in seno alla Chiesa e chi invece ne rimane fuori. Infine, solo a coloro che possono essere definiti esperti in tal senso – ovvero gli ecclesiastici – spetta valutare quali siano i buoni usi e quale il grado di perfezione raggiunto dai fedeli¹⁵².

Questa è, quindi, la temperie culturale nella quale, dal secondo quarto del XII secolo fino al concilio di Vienne (1312-1313), il termine usura ricompare con forza, nei canoni, nei concili e nelle *summae* teologiche. L'obiettivo della Chiesa fu quello di fare fronte a un problema che, data la ripresa dei commerci e la nuova centralità del denaro nella vita dei cristiani, non poteva più essere sottovalutato e, soprattutto, era necessario definire per marcare il confine tra ciò che poteva essere definito lecito o illecito.

Come si è visto nel paragrafo sui Padri della Chiesa, l'usura prese in un primo momento le sembianze di un abuso di potere all'interno di qualsiasi transazione di tipo economico. Anche nel capitolare carolingio di Nimega (806) essa venne associata tanto al prestito ad interesse quanto alle imposizioni dei signori locali volte ad abbassare i prezzi delle derrate alimentari che i contadini vendevano nei mercati. Il profilo dell'usura poteva essere definito non solo in termini di *infidelitas* economica ma anche politica¹⁵³. In modo analogo, il *Decretum Gratiani* interpreta l'usura come «una disparità ingiustificata fra quello che si dà e quello che si riceve» e l'usuraio sarebbe chi usa *male* o per fini eticamente e socialmente non accettati le ricchezze che dovrebbero essere investite per il bene dell'*ecclesia fidelium*¹⁵⁴. Anche in Graziano l'usura è una rapina e un'oppressione nei confronti dei poveri (C. 14, q. 4, cc. 10-11), nonché un comportamento antinomico a quello che i chierici dovrebbero adottare

¹⁵¹ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., pp. 92-93.

¹⁵² Ivi, p. 93.

¹⁵³ Ivi, pp. 95-96.

¹⁵⁴ Ivi, p. 96;

(C. 14, q. 4, cc. 1-7) e, allo stesso modo, inconciliabile e vergognoso per qualsiasi laico che voglia definirsi cristiano (C. 14, q. 4, c. 8)¹⁵⁵.

Tra XII e XIII secolo lo studio e la condanna dell'usura in ambito ecclesiastico riceve nuovo impulso. È a partire dal Concilio Lateranense III del 1179 che il significato dell'usura fu oggetto di indagine più approfondita e attenta, con l'obiettivo di definirne i contorni in modo più netto. Il canone XXV di tale concilio, infatti, costituisce un'importante testimonianza della preoccupazione della Chiesa riguardo l'ampia diffusione dell'usura, in contrasto alla quale il concilio stabilì – tra le altre cose – la scomunica e la privazione del diritto di sepoltura in suolo consacrato per gli usurai manifesti, fossero essi laici o ecclesiastici¹⁵⁶. L'espressione *usurarii manifesti*, che qui compare per la prima volta, faceva riferimento a coloro che prestassero ad usura pubblicamente e fossero ben noti alla comunità per la loro attività. L'obiettivo della Chiesa, quindi, fu quello di colpire l'usura nella sua pubblica manifestazione¹⁵⁷. Il concilio, inoltre, descrive gli usurai come dei dissidenti che, arrogandosi la facoltà di valutare l'uso di beni come il denaro – diritto che invece sarebbe spettato agli uomini consacrati – deviano o si dissociano dal sistema di valori che dovrebbe regolare una società e il suo mercato¹⁵⁸.

Questa rinnovata attenzione all'usura ha uno stretto legame, oltre che con la crescita economica generale, anche con la situazione patrimoniale della Chiesa dell'epoca, sempre più ricca e sempre più potente. Le principali entrate degli enti ecclesiastici derivavano infatti dal pagamento periodico di canoni da parte di contadini, artigiani o mercanti che risiedessero nei possedimenti di un monastero o di una chiesa, in qualità di abitatori o fruitori di diritti¹⁵⁹. Questi canoni potevano essere ceduti a terzi, laici o ecclesiastici, incamerando una somma in denaro. Tuttavia, qualora la rendita avesse superato la somma convenuta, questo sistema si sarebbe trasformato in un vero e proprio sistema creditizio, con tanto di capitale ed interessi ripagati attraverso l'accumulo delle rendite¹⁶⁰. La questione venne affrontata dai canonisti lungo tutta la prima metà del Duecento, preoccupati di stabilire se questo tipo di contratto,

¹⁵⁵ *Decretum Magistri Gratiani* cit., C. 14, q. 4, cc. 1-11, pp. 599-601.

¹⁵⁶ «25. *Quia in omnibus fere locis crimen usurarum ita inolevit, ut multi aliis negotiis praetermissis quasi licite usuras exerceant, et qualiter utriusque Testamenti pagina condemnentur nequaquam attendant, ideo constituimus, ut usurarii manifesti nec ad communionem admittantur altaris nec christianam, si in hoc peccato decesserint, accipiant sepulturam, sed nec eorum oblationem quisquam accipiat. Qui autem acceperit aut eos christianae tradiderit sepulturae, et ea quae acceperit reddere compellatur et, donec ad arbitrium sui episcopi satisfaciat, ab officii sui maneat exsecutione suspensus»* (Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliorum* cit., p. 223, Concilio Lateranense III, c. XXV).

¹⁵⁷ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 96.

¹⁵⁸ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., p. 102.

¹⁵⁹ Ivi, p. 97.

¹⁶⁰ Ivi, pp. 97-98.

definito *census*, dovesse considerarsi come usurario oppure no, dato che questa tipologia contrattuale poteva essere *ad vitam* o *imperpetuum*¹⁶¹. Secondo il giurista domenicano Raymond di Peñafort, originario della Catalogna e studente, poi docente, di diritto a Bologna nei primi anni Venti del secolo XIII¹⁶², tale contratto non sarebbe stato usurario fintantoché fosse rispettata l'eguaglianza numerica tra la somma incamerata e il censo: secondo il frate domenicano il canone annuale doveva essere calcolato in base all'aspettativa di vita e di salute del censuario e doveva essere approssimato il più possibile per il raggiungimento della somma originale¹⁶³. Fu papa Innocenzo IV, tuttavia, a tentare una soluzione della questione, sostenendo che il contratto di censo formalmente non è usuraio, per il fatto che la sostanza di tale tipologia contrattuale sarebbe stata la *venditio* e non il *mutuum*, vero ambito dell'usura. Pertanto, il censuante e il censuario non sarebbero legati al concetto di perfetta equità che dovrebbe governare il discorso sull'usura quanto, piuttosto, ai limiti della *laesio enormis*¹⁶⁴ di origine romanistica sulla compravendita¹⁶⁵. Appare evidente che l'usura, oltre ad essere un comportamento antisociale, rappresentò sempre di più «un peccato economico per eccellenza» legato ad un «contratto specifico» che aveva alla base una violazione dell'uso corretto dei beni¹⁶⁶.

Tra XII e XIII secolo la riflessione sull'usura si riversò anche nei trattati dei teologi. Un primo esempio è l'opera *Verbum abbreviatum* di Pietro Cantore, teologo e celebre predicatore francese morto alla fine del XII secolo¹⁶⁷. In quest'opera l'usura viene condannata all'interno di una trattazione sulla riforma del clero e dei suoi costumi. Il teologo francese considera l'usura uno dei metodi con il quale alcuni membri del clero sperpererebbero la ricchezza, tesaurizzandola e quindi non distribuendola per le necessità dei fedeli. È interessante notare che i destinatari della sua opera sono proprio quei fedeli perfetti che, come sosteneva Gerhoh di Reichersberg, sarebbero stati gli unici in grado di valutare il corretto utilizzo dei beni¹⁶⁸. Come in Ambrogio (paragrafo II.2.), infine, anche in Pietro

¹⁶¹ Kaye J., «*Changing definitions of money, nature, and equality*» cit., p. 38.

¹⁶² Petruzzello M (2021), *Saint Raymond of Peñafort*, in Encyclopaedia Britannica <<https://www.britannica.com/biography/Saint-Raymond-of-Penafort>>.

¹⁶³ Kaye J., «*Changing definitions of money, nature, and equality*» cit., p. 38.

¹⁶⁴ Nel diritto romano-giustiniano, nei casi di compravendita di immobili la determinazione del prezzo doveva rispettare l'istituto della *laesio enormis*, vale a dire l'annullamento della vendita se il bene fosse stato venduto ad un prezzo inferiore alla metà di quello offerto sul mercato (Talamanca M., *Elementi di diritto privato romano*, Milano, Giuffrè Editore, 2001, p. 302.)

¹⁶⁵ Kaye J., «*Changing definitions of money, nature, and equality*» cit., p. 39.

¹⁶⁶ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., p. 99.

¹⁶⁷ *Pietro Cantore*, in Enciclopedia Treccani on line <<https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-cantore/>>.

¹⁶⁸ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 97.

Cantore l'associazione della figura degli usurai a Giuda produce quell'identificazione spontanea per la quale sono usurai tutti i membri delle comunità ebraiche, alla pari di tutti quei cristiani incapaci di gestire correttamente le ricchezze, considerati indifferentemente come persone pericolose e uguali agli eretici, perché capaci di mettere in pericolo non solo i beni ecclesiastici ma anche quelli dei signori laici¹⁶⁹. Vale la pena di notare come questa rinnovata attenzione all'usura tra XII e XIII secolo non avesse dimenticato il linguaggio e gli studi precedenti intorno alla corretta gestione e amministrazione dei beni, né tantomeno la definizione delle pratiche economiche lecite ed utili¹⁷⁰.

Un altro importante testo composto intorno al 1208 è la *Summa* penitenziale di Roberto di Courçon, cancelliere dell'Università di Parigi e poi cardinale inglese¹⁷¹, nella quale la riflessione sull'usura si lega al concetto di *debitum pretium*. Il teologo inglese, partendo dall'assunto che vendere un bene ad un prezzo maggiorato è peccato perché danneggia il prossimo, sostiene che il prezzo dovuto dovrebbe tenere conto sia del valore della merce in sé sia della quantità di lavoro che il mercante o l'artigiano ha impiegato per la realizzazione di quel bene¹⁷². Già a partire dal XII secolo, il lavoro aveva cominciato a cambiare significato rispetto ai secoli precedenti, nei quali rappresentava sostanzialmente la punizione di Dio nei confronti dell'uomo in conseguenza del peccato originale¹⁷³. Ora, invece, l'uomo torna ad essere l'immagine di Dio e, dunque, come Dio avrebbe lavorato per la creazione del mondo, così l'uomo lavoratore diventa un «collaboratore di Dio nella costruzione di un mondo che si sforzava di corrispondere alle aspettative del Creatore»¹⁷⁴. In Roberto di Courçon, inoltre, compare anche la nozione di *cursus venditionis* come terza caratteristica nella definizione del buon prezzo, ossia considerare il prezzo con cui comunemente e in un quel momento quel determinato bene viene venduto sul mercato¹⁷⁵. Pertanto, Roberto non condanna qualsiasi tipo di surplus al valore di un bene. Egli stesso scrive:

Noi distinguiamo tra una locazione, un affitto, ed un mutuo, in quanto nel caso dell'affitto l'oggetto non passa di proprietà al locatario ma rimane nelle mani del locatore. L'intero rischio connesso all'oggetto locato deve rimanere a carico del locatore, in quanto il bene rimane interamente suo. Dunque egli può ricevere un surplus per un danno e per l'uso di quel bene. Non è così nel caso di un mutuo, cioè di un prestito. Infatti il prestito è chiamato mutuum perché ciò che è mio diviene tuo [...] o viceversa.

¹⁶⁹ Ivi, p. 98.

¹⁷⁰ Ivi, p. 99.

¹⁷¹ De Gregori G. (1936), *Roberto di Courçon*, in Enciclopedia italiana Treccani <[https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-di-courcon_\(Enciclopedia-Italiana\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-di-courcon_(Enciclopedia-Italiana)/>).

¹⁷² Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., pp. 100-101.

¹⁷³ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., pp. 89-90.

¹⁷⁴ Ivi, p. 90.

¹⁷⁵ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., pp. 101.

Così se tu mi presti cinque scellini quelli divengono miei a tutti gli effetti, la proprietà passa da te a me. Sarebbe quindi un'iniquità se tu dovessi ricevere qualcosa [in più] per una cosa che è mia, perché nulla è dovuto a te per ciò che è un mio bene (Summa, XI, 4)¹⁷⁶.

In questo passaggio della Summa di Courçon, oltre ad emergere la conoscenza di alcuni negozi giuridici di origine romanistica – come locazione e mutuo – compare anche la definizione di usura, ovvero un comportamento che non ha nulla a che fare con qualsiasi maggiorazione di prezzo o con la richiesta di leciti sovrapprezzi¹⁷⁷. Il rischio, in questo passaggio, costituisce un ulteriore elemento lecito che può far lievitare il prezzo. La posizione di Roberto di Courçon, quindi, è perfettamente inserita all'interno della riflessione teologica duecentesca che legittimò il rischio come fattore determinante la richiesta di un interesse, che compensasse l'alto livello di rischio all'interno di un affare, fosse esso una partita di merce o un investimento di denaro¹⁷⁸.

L'usura, quindi, fu definita come tutto quello che l'autorità ecclesiastica considerava antinomico o deviante dalla corretta prassi e dalla giustizia economica. Pertanto, colui che violasse la giustizia in modo manifesto prestando ad usura doveva necessariamente essere considerato un escluso dalla comunità¹⁷⁹. In un mondo in cui la società identifica se stessa nella Chiesa – per cui un danno ai patrimoni ecclesiastici equivaleva ad un danno per tutta la Cristianità – e nell'uso di pratiche economiche lecite e vantaggiose per tutti, l'usuraio è un outsider e un infedele, perché viola il principio della buona e fruttuosa circolazione delle ricchezze e dei beni, promuovendo al contrario una circolazione sregolata: papa Innocenzo IV definì efficacemente l'usuraio nei termini di «responsabile di una disgregazione economica della società dei “fedeli” sostanzialmente derivante dalla disaffezione per il lavoro e la produttività indotte, appunto, da *usura*»¹⁸⁰.

Nel 1216, il canonico inglese Tommaso di Chobham scrisse la *Summa confessorum*, un'opera in cui sono studiati molti aspetti dell'economia del suo tempo. Nella sua analisi, il teologo inglese definisce il commercio come l'acquisto di beni ad un prezzo più basso per rivenderli a uno più alto, in ragione dell'eventuale lavoro di trasporto o miglioramento da parte del mercante o dell'artigiano¹⁸¹. In Chobham, quindi, riemergono in modo più definito

¹⁷⁶ Ivi, pp. 101-102.

¹⁷⁷ Ivi, p. 102.

¹⁷⁸ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., pp. 90-91.

¹⁷⁹ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., pp. 100-101.

¹⁸⁰ Ivi, pp. 103-104.

¹⁸¹ Chobham dimostra, inoltre, di conoscere il principio romanistico secondo il quale un bene può essere venduto ad un prezzo più alto ma non superiore al 50% del prezzo solitamente fissato per

elementi come il lavoro e il *cursus venditionis* già proposti da Courçon. Questi aspetti, soprattutto il primo, diventano centrali nel discorso del teologo inglese, per il quale la *sollicitudo* e la *cura* professionali apportate per la realizzazione di un bene da un artigiano o da un mercante devono rientrare nella quantificazione del suo prezzo finale, poiché questa componente professionale permette di dare valore e affidabilità al prodotto in termini di bontà ed integrità¹⁸². Il valore del lavoro rientra anche nell'analisi dell'usura, il cui ambito principale è il mutuo. Dato che quest'ultimo, dice il teologo, consiste nello spostamento della proprietà di un bene da un uomo ad un altro, ricevere un surplus da quello che è stato prestato significherebbe approfittarsi di un qualcosa che non ci appartiene più:

gli usurai vendono al debitore non ciò che è loro, ma soltanto il tempo che appartiene a Dio. Non è infatti possibile trarre alcun guadagno da ciò che non ci appartiene. Inoltre l'usuraio pretende di guadagnare senza compiere alcun lavoro neanche quello di stare sveglio, e tutto ciò è contro il precetto divino che dice: "nel lavoro e con il sudore del tuo volto mangerai il pane" (Summa confessorum, 7, 6, 11, 1)¹⁸³.

Tuttavia, lo stesso teologo inglese, argomentando in merito alla restituzione dei proventi ottenuti con l'usura, introduce una precisazione. Prendendo in considerazione l'esempio dell'acquisto di una vigna grazie ai proventi di un prestito usurario, Tommaso specifica che quanto l'usuraio è tenuto a restituire sono la somma iniziale e i proventi della vendita dei prodotti della vigna ma non il "prezzo" del lavoro dell'usuraio per la coltivazione della vigna stessa. Il valore del lavoro, inteso sia come buona amministrazione sia come valorizzazione del bene, rappresenta un valore assoluto che va remunerato in ogni caso, anche se ad esserne beneficiato è quell'individuo che lui stesso definisce come il "peggiore tra i mercanti", ovvero l'usuraio¹⁸⁴.

Il Duecento, in definitiva, può essere considerato a buon diritto un secolo centrale nella riflessione sull'usura e sui suoi molteplici significati. Vorremmo qui proporre, come ulteriore prova della sua diffusione, tanto in ambito teologico quanto negli altri aspetti nella vita degli uomini del Duecento, ciò che Reinhold C. Mueller ha analizzato nella *Legenda aurea* di Jacopo da Varazze. Analogamente a quanto emerso parlando di Salviano di Marsiglia e Agostino, anche il capitolo 51 dell'opera del teologo domenicano Jacopo da Varazze presenta la figura di Cristo come creditore verso l'umanità, poiché avrebbe saldato il debito del peccato

quella determinata tipologia di prodotto (Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., pp. 104-106).

¹⁸² Ivi, p. 106.

¹⁸³ Ivi, pp. 106-107.

¹⁸⁴ Ivi, pp. 107-108.

che Eva, attraverso la figura di Adamo come fideiussore, aveva contratto con il diavolo senza rendersi conto di aver stipulato un contratto usurario, i cui interessi sarebbero stati pagati dai figli della sua prole¹⁸⁵. Quello fin qui descritto da Jacopo da Varazze è una pratica economica reale molto diffusa nel Medioevo, ovvero la compravendita di obbligazioni tra terzi, la quale riguardava soprattutto le obbligazioni pubbliche piuttosto che quelle private. L'aderenza alla realtà è data anche dalla descrizione del ruolo delle figure protagoniste della narrazione del peccato originale: c'è il prestatore/usuraio (il diavolo), l'obbligazione scritta (quella che lo stesso autore chiama *chirografo*)¹⁸⁶, il capitale (il peccato), il garante (Adamo) e infine gli interessi, destinati a crescere sempre di più e a gravare sulle spalle dell'umanità¹⁸⁷. Cristo non solo si sostituisce agli uomini come debitore ma estingue il debito con il diavolo grazie al suo sacrificio, attraverso il quale però instaura un nuovo credito con l'umanità. Riprendendo un passo impropriamente attribuito a Bernardo di Clairvaux, Jacopo ripropone una dinamica analoga nei confronti di tutti coloro che, disprezzando la Sua redenzione, non servissero il Signore in modo appropriato. Il nuovo rapporto che si instaura tra Cristo e i fedeli è quello di un contratto usurario: attraverso l'espressione «*col mio sangue vi ho riscattati [...] se neppure volete riconoscere un debito così molteplice per servirmi, riconoscetemi almeno un denaro al giorno*», Cristo redentore si trasforma in un usuraio che richiede gli interessi per la mancata ricompensa del suo sacrificio¹⁸⁸. Attraverso una lettura attenta, appare chiaro che le fonti di Jacopo da Varazze furono Agostino e Ambrogio: mentre nel primo la responsabilità della trasmissione del peccato originale è attribuibile principalmente a Adamo, il secondo invece attribuisce quasi esclusivamente ad Eva tale responsabilità. Ma è soprattutto dal vescovo d'Ippona che il domenicano prende ispirazione per un altro tema, quello dell'ereditarietà del vincolo usurario, la quale viene spiegata teologicamente come eredità che passa di padre in figlio e sulla quale l'umanità stessa ha fatto crescere gli interessi a causa dei suoi peccati¹⁸⁹. È chiaro, dunque, quanto l'usura fosse pervasiva e presente in tanti aspetti della vita cristiana del secolo XIII e quanto influenzasse le stesse riflessioni teologiche, a tal punto da venire utilizzata come modello – evidentemente noto a tutti – attraverso il quale spiegare il peccato originale e la redenzione operata da Cristo verso l'umanità.

¹⁸⁵ Mueller R. C., «*Eva a dyabolo peccatum mutuavit*» cit., p. 231.

¹⁸⁶ Il chirografo è un riconoscimento scritto di un debito, redatto dal debitore stesso, e nel diritto romano è usato solo nei documenti di mutuo (*Novissimo Digesto italiano*, vol. III (CAT-COND), Milano, UTET, 1959, p. 211).

¹⁸⁷ Mueller R. C., «*Eva a dyabolo peccatum mutuavit*» cit., p. 232.

¹⁸⁸ Ivi, p. 233.

¹⁸⁹ Ivi, pp. 234-235.

Tommaso d'Aquino fu sicuramente una figura centrale nello studio universitario duecentesco sul *giusto prezzo* e sull'usura, come si è già brevemente accennato nel paragrafo I.2. Fondamentali nella riflessione di Tommaso sono i concetti di natura e di giusto prezzo, i quali entrano nella riflessione sull'usura grazie alla lettura dei testi di Aristotele, in particolare l'*Etica Nicomachea*. In Tommaso la natura è un flusso in continuo movimento, nel quale non si individuano dei momenti fissi ma continui ed interconnessi che permettono all'Aquinate di formulare l'idea di una relatività dei luoghi e degli oggetti. All'interno di questo concetto di natura, il valore stesso delle cose non può essere definito o precisamente quantificato ma solo approssimato¹⁹⁰. Il contributo aristotelico non fu il solo. La posizione di Tommaso d'Aquino, infatti, risente enormemente degli insegnamenti del suo maestro, Alberto Magno, in relazione al concetto di *iustum pretium*. Secondo Alberto, un prezzo è definito giusto se rispetta la stima media del mercato nel momento della vendita del bene: la *iustitia* è rispettata se il prezzo è fissato tenendo conto dell'equità e del consenso tra le parti, senza dimenticare quanto può essere eventualmente stabilito da un'autorità, come un sovrano o un signore¹⁹¹. Egli però, riflettendo sullo schema aristotelico della compravendita tra un architetto costruttore di case e un calzolaio produttore di scarpe, osserva come il giusto prezzo non possa concretarsi in una equazione aritmetica per entrambi i prodotti, perché essi hanno alle spalle un lavoro – che ne determina il valore – assai diverso (il prodotto del lavoro di un architetto non può avere valore uguale a quello di un calzolaio). Tuttavia, nel suo *Secondo commento all'Etica* di Aristotele, il teologo domenicano sostituisce il lavoro con il concetto di necessità o bisogno, il quale – alla pari del lavoro – concorre alla determinazione del prezzo. In sostanza, secondo Alberto Magno deve esistere proporzionalità tra i numerosi fattori che concorrono alla determinazione del prezzo¹⁹². Sulle orme del suo maestro, Tommaso d'Aquino afferma che la giustizia nel prezzo – e quindi nello scambio – contiene già in sé il concetto di eguaglianza: secondo l'Aquinate la giustizia è rispettata se vengono tenuti in considerazione gli aspetti dell'eguaglianza tra le cose scambiate e il ruolo di chi può stabilire e misurare tale eguaglianza. Essa, tuttavia, è intesa come valore assoluto solo a livello teorico, perché anche per Tommaso il valore del lavoro e delle spese per la realizzazione dei beni influisce sul prezzo finale, facendo sì che l'*aequalitas* non possa in alcun modo concretarsi come un rapporto aritmetico 1:1¹⁹³. Anche in Tommaso d'Aquino, infine, come per il suo

¹⁹⁰ Nel secolo precedente, al contrario, il *Decretum Gratiani* collocava l'usura all'interno di una natura assoluta e statica, dentro la quale lo stesso concetto di valore è immobile ed assoluto (Kaye J., «*Changing definitions of money, nature, and equality*» cit., p. 31).

¹⁹¹ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 119.

¹⁹² Ivi, pp. 120-121.

¹⁹³ Ivi, pp. 121-122.

maestro Alberto, la necessità (*indigentia*) esprime ancora una volta una componente centrale nella determinazione del prezzo. Non si tratta di indigenza nel senso di agiatezza o povertà economica delle parti ma della condizione soggettiva di ognuna delle due parti all'interno della singola transazione. Lo stesso Tommaso afferma, infatti, che

si può in effetti parlare delle compere e delle vendite considerando anche l'accidentalità del vantaggio che può riguardare una sola delle parti e il conseguente vantaggio arrecato all'altra. In questi casi il giusto prezzo dipenderà non solo dalla cosa venduta, ma dalla perdita che essa comporta per il venditore che cede la propria merce. [...] Se un uomo consegue un grande vantaggio divenendo possessore della proprietà di un altro e il venditore non subisce da questa vendita una perdita conseguente alla privazione di quel bene, quest'uomo non dovrà aumentare il prezzo. Ciò in quanto il vantaggio conseguito dall'acquirente non è attribuibile al venditore ma alle circostanze in cui si trova l'acquirente. Ora nessuno deve vendere ciò che non è suo, ma ciascuno può aumentare il prezzo della vendita in ragione della perdita che egli patisce (Summa theologiae, XIa-XIae, 77, 1)¹⁹⁴.

Va sottolineato che il concetto di *aequalitas* espresso in Tommaso non rappresenta una caratteristica propria del teologo domenicano ma è tipica della riflessione ecclesiastica del secolo XIII: per i canonisti e i teologi essa non era un concetto astratto e ideologizzato ma concreto, misurabile, conoscibile ed applicabile, risultato di una volontà divina immanente che, proprio attraverso l'eguaglianza, poteva essere conosciuta ed indagata¹⁹⁵. Allo stesso tempo, però, l'idea di una *aequalitas* numerica negli scambi economici che avvenivano nel mondo reale era improponibile, specie nell'ambito del mutuo. Joel Kaye nota che

everyone who wrote on the problem of usury from the practical and legal side recognized that finding an equation between benefit and loss was extraordinarily complex in the loan contract, and even more so in the matter of restitution. Concrete solutions offered by lawyers to the judgement of usury and restitution from the thirteenth century on were necessarily latitudinarian in order to do justice to the actual complexities of the exchange and to provide equitable solutions to real problems¹⁹⁶.

La difficoltà per canonisti e teologi fu proprio quella di inserire all'interno di un mondo come quello del mercato e del commercio – caratterizzato da incertezza, instabilità e rischio – dei parametri che fossero certi e sicuri con cui regolare la condotta e gli affari dei cristiani per mantenerli all'interno della legalità cristiana imperniata intorno al concetto di giustizia. In tal senso, la *venditio ad tempus*, ossia la maggiorazione del prezzo dovuta al lasso di tempo che intercorre tra la consegna di un bene e il pagamento, era fermamente condannata ma era

¹⁹⁴ Ivi, pp. 122-123.

¹⁹⁵ Kaye J., «*Changing definitions of money, nature, and equality*» cit., p. 34.

¹⁹⁶ Ibidem.

accettato l'aumento del prezzo di un bene se nell'affare rientrasse la componente del dubbio o del rischio sul futuro valore della mercanzia¹⁹⁷. La posizione di Tommaso sull'*aequalitas* risente sia delle riflessioni teologico-canonistiche sia della riscoperta dell'*Etica* di Aristotele, avvenuta insieme agli altri testi dello Stagirita tra la metà del XII secolo e il XIII: per l'Aquinate allo scambio numericamente esatto è preferibile quello proporzionale, che Aristotele definisce come *iustitia distributiva*, ovvero uno scambio numericamente ineguale che però renda giustizia dell'eventuale lavoro o di necessità che non possono essere ignorati, altrimenti si cadrebbe nella sfera dell'ingiustizia¹⁹⁸. Questa idea di proporzionalità, tuttavia, non fu completamente applicata alla riflessione sull'usura in Tommaso, perché ne sarebbe conseguita una vera e propria legittimazione del pagamento di interessi anche molto alti sui prestiti¹⁹⁹. Secondo Joel Kaye la mancata comprensione del significato aristotelico del denaro da parte di Tommaso dovrebbe essere intesa come una consapevole omissione piuttosto che una vera incomprensione del concetto: per lo Stagirita il denaro è metro di misurazione della necessità umana e solo in secondo momento è misurazione del valore dei beni. Ma una concezione del denaro come questa, agli occhi di Tommaso e dei suoi contemporanei, avrebbe minato alle fondamenta il concetto di *iustitia directiva* che avrebbe dovuto regolare la logica dei contratti di mutuo: una volta che l'*indigentia* fosse entrata dentro le logiche del prestito, a fronte delle necessità più disparate del creditore e del debitore l'equità aritmetica si sarebbe senz'altro rivelata profondamente ingiusta²⁰⁰. Ecco quindi che, nonostante Tommaso avesse accolto gran parte dell'insegnamento aristotelico e canonistico in merito alla *iustitia distributiva*, al valore del lavoro e alla necessità nel determinare il *iustum pretium*, di fronte all'usura sembra che il teologo domenicano faccia un passo indietro rispetto alle sue posizioni, sostenendo l'*aequalitas* di tipo aritmetico proprio per il significato che *mutuum* ha a livello giuridico, ossia il passaggio della proprietà di un bene da un soggetto ad un altro (*meum, tuum*)²⁰¹.

Ultima personalità che trattiamo sinteticamente è il francescano Pietro di Giovanni Olivi, vissuto nella seconda metà del secolo XIII. I suoi trattati in materia economica sono stati oggetto di dibattito tra gli storici contemporanei, perché sono stati interpretati come paradigmatici del pensiero economico francescano²⁰². Polemico, in tal senso, è proprio

¹⁹⁷ Ivi, p. 36.

¹⁹⁸ Nel suo commento all'*Etica*, Tommaso ripropone l'esempio aristotelico secondo il quale se Socrate lavora due giorni e Platone uno, un compenso numericamente uguale tra i due risulterebbe, in ragione della disparità di lavoro impiegato, non equo (Ivi, pp. 42-43).

¹⁹⁹ Ivi, p. 44.

²⁰⁰ Ivi, p. 47.

²⁰¹ Ivi, p. 48.

²⁰² Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 164.

Jacques Le Goff, il quale – in opposizione a Giacomo Todeschini – considera i trattati economici dell’Olivi del tutto marginali e di poca importanza per l’epoca, in particolare il trattato relativo alle compere e alle vendite²⁰³. Al di là di questo aspetto, su cui non riteniamo di doverci soffermare ulteriormente perché usciremmo dal tracciato del nostro discorso, vogliamo precisare che in questa sede accenneremo solo ad alcuni dei numerosi aspetti che caratterizzano il “pensiero economico” del frate provenzale, ovvero quelli che meglio rientrano nel discorso sull’usura. In prima istanza, va sottolineato che Pietro dà grande importanza alla funzione del valore e del prezzo dei manufatti dentro un’ottica di bene comune, che per Olivi non andrebbe inteso come concetto teoretico ma come il bene per una particolare comunità collocata in un determinato luogo. È infatti all’interno di un preciso contesto che un prodotto trova il suo valore, poiché è la comunità stessa a definirlo sulla base della sua natura, della sua penuria o abbondanza, del lavoro o del rischio che lo riguardano e, infine, dell’importanza sociale che il singolo soggetto che lo gestisce possiede all’interno della comunità²⁰⁴. In questa prospettiva il denaro, oltre a quanto già detto nel paragrafo I.2., rappresenta una risorsa da investire in merci e in profitti che vanno a vantaggio di tutta la comunità: in esso, osserva il francescano, esiste una sorta di *ratio* seminale, ovvero un potenziale aggiuntivo che – solo nel caso di denaro investito – va oltre il valore in sé del denaro monetato e genera profitto per tutti²⁰⁵. Il significato di *lucrum* in Pietro non è solo la conseguenza evidente e misurabile di un investimento ma anche il frutto dell’attività professionale e socialmente riconosciuta come idonea del *mercator pecuniosus*, ovvero il mercante competente ed affidabile²⁰⁶. Costui, oltre ad essere un professionista proprio alla luce delle sue competenze tecniche, ricopre una posizione sociale elevata e gode di stima pubblica all’interno della comunità – aspetti che si influenzano reciprocamente e che possono accrescersi – proprio grazie alla sua condotta non antisociale ma proiettata verso il *bonum commune*. Un’ulteriore caratteristica è quella di essere finanziariamente dotato, dal momento che l’essere povero di mezzi non gli avrebbe conferito la medesima credibilità, non potendo essere attivo in tutta una serie di transazioni che necessariamente richiedono una buona disponibilità di risorse e una buona reputazione²⁰⁷. Nel trattato *De contractibus usurariis*, l’usura è descritta come *mater illegalitatis*, i cui principali effetti sono «improduttività» e «antisocialità», a cui fanno seguito la messa in pericolo dell’integrità sociale e la rottura dei rapporti che

²⁰³ Ivi, pp. 164-165.

²⁰⁴ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., pp. 149-150.

²⁰⁵ Ivi, p. 151.

²⁰⁶ Ivi, p. 154; p. 156.

²⁰⁷ Ivi, p. 156.

costituiscono la base del mercato, ossia le relazioni di amicizia e di fiducia²⁰⁸. L'usura, pertanto, è un arresto alla circolazione virtuosa della ricchezza e una sottrazione indebita a spese del prossimo di beni e risorse che avrebbero potuto essere investiti più utilmente all'interno della logica del bene comune: «il soggetto usuraio priva dell'operosità, dunque sottrae la possibilità produttiva a ogni soggetto “*impegnato a conseguire guadagni leciti e salvifici*” (*De contractibus usurariis, q. 8*)»²⁰⁹.

II.4. *Le eccezioni dell'usura*

Per meglio comprendere il significato di usura nel Basso Medioevo è necessario, a nostro avviso, soffermarci su un aspetto che Giacomo Todeschini ha voluto evidenziare nel suo articolo “*Eccezioni e usura nel Duecento: osservazioni sulla cultura economica medievale come realtà non dottrinarie*” pubblicato nel 2009²¹⁰, ovvero – appunto – quello delle eccezioni dell'usura. Nel suo articolo, Todeschini riesamina la *Summa* canonica di Enrico di Susa, cardinale di Ostia, composta tra il 1239 e il 1253, in un periodo storico in cui il fervore normativo in merito alla vita economica dei cristiani era particolarmente intenso in ambiente ecclesiastico. Todeschini osserva che questo testo – insieme a molti altri – è stato letto da alcuni storici del secolo XX come prova di un'idea storiografica che interpreta lo sviluppo del pensiero economico medievale come un progressivo distacco dall'etica e dalla morale²¹¹. In questa sede affronteremo solo alcune eccezioni contenute nella *Summa* di Enrico di Susa che consideriamo maggiormente significative per indagare più a fondo il significato che il termine usura aveva per gli uomini del Basso Medioevo.

Un primo gruppo di eccezioni è quello relativo ai beni della Chiesa e al diritto di quest'ultima di trattenere presso di sé degli “interessi”, intesi come riparazione per la privazione dei frutti di beni dati in gestione a privati. Un primo caso di eccezione è quello che va sotto il nome di *feuda*. Si tratta di un contratto in conseguenza del quale un ente ecclesiastico, dopo aver ricevuto come garanzia di un prestito un bene fondiario da un laico, poteva trattenere per sé i frutti di quel bene dato in garanzia per il tempo del prestito, dal momento che l'ente stesso era stato privato di quanto il laico avrebbe dovuto pagare in base

²⁰⁸ Ivi, pp. 154-155.

²⁰⁹ Ivi, p. 155.

²¹⁰ Todeschini G., *Eccezioni e usura nel Duecento* cit., pp. 443-460.

²¹¹ Todeschini fa riferimento, in particolare, agli studi di Terence P. McLaughlin (*The Teaching of the Canonist on Usury (XII, XIII and XIV Centuries)*, 1939-1940) e di John Noonan (*The Scholastic Analysis of Usury*, 1957) (Ivi, p. 446.)

agli obblighi del contratto²¹². Dinamica sostanzialmente analoga è quell'eccezione che va sotto il nome di *stipendia cleri*, mentre con l'espressione *venditio fructus* si intende la facoltà per l'ente ecclesiastico di commerciare le rendite di un bene fondiario dato in garanzia anche a fronte di un eventuale accumulo di tali rendite²¹³. Simili alla *stipendia cleri* e alla *feuda* sono le eccezioni che vanno sotto il nome di *pretium post tempora solvens* e di *poena nec in fraudem*, le quali non riguardavano precipuamente gli enti ecclesiastici: la prima consentiva al prestatore di esigere un interesse su una restituzione ritardata mentre la seconda prevedeva la legittima pretesa del pagamento di una penale per la mancata restituzione di un mutuo²¹⁴. Diversa è, invece, l'eccezione definita *pro dote*, per la quale il marito aveva il diritto di imporre al suocero il pagamento di un interesse compensativo nel caso in cui quest'ultimo non avesse versato tutta la dote al genero²¹⁵. Molto più curiose ed interessanti, infine, sono le eccezioni che vanno sotto il nome di *socii pompa*, *gratis dans* e *cui velles iure nocere*. La prima non era altro che il pagamento per aver ottenuto una somma di denaro al puro fine di ostentarla (una sorta di affitto di ricchezza da mostrare in pubblico), la seconda invece era un pagamento spontaneo e gratuito che un debitore poteva offrire come ringraziamento per un prestito ricevuto o per un favore, mentre la terza, infine, era il diritto di imporre e riscuotere un interesse su un mutuo erogato a nemici, a infedeli e a tutti coloro a cui fosse lecito recare offesa²¹⁶.

Le eccezioni contenute nel testo del cardinale di Ostia e analizzate da Giacomo Todeschini – alcune delle quali abbiamo brevemente descritto nei loro termini essenziali – sono importanti proprio per comprendere in modo più profondo ed analitico il concetto di usura in età medievale e per rendere noto che l'usura non era la condanna di qualsiasi tipo di surplus all'interno di qualsiasi obbligazione né tantomeno rappresentava una visione bigotta dell'economia da parte di un clero arroccato su una dimensione completamente distaccata dalla realtà economico-sociale del tempo, ignaro del lessico e delle dinamiche del mercato. Al contrario, sembra proprio che questo elenco di eccezioni voglia essere un'ulteriore perimetrazione e definizione di ciò che fosse da considerarsi lecito al fine di determinare per contrasto cosa dovesse considerarsi come usura, ovvero sia un comportamento fraudolento verso il prossimo, antisociale e agli antipodi rispetto ai valori della giustizia e della carità che dovevano caratterizzare la società e che, nella visione dei teologi, dovevano governare il mondo creato da Dio.

²¹² Ivi, p. 447.

²¹³ Ibidem.

²¹⁴ Ivi, pp. 447-448.

²¹⁵ Ivi, p. 448.

²¹⁶ Ibidem.

Un ulteriore ambito di “eccezione” può essere quello della riflessione civilistica sull’usura, una riflessione che Diego Quagliani propone in un suo saggio pubblicato nel 2005²¹⁷. Nonostante l’autore si concentri sull’analisi della riflessione del giurista Bartolo da Sassoferrato²¹⁸, vissuto nel XIV secolo, è interessante al nostro scopo il fatto che Bartolo riprenda gli insegnamenti e le idee del suo maestro Jacopo Bottrigari, vissuto tra XIII e XIV secolo, e li integri con alcuni casi di eccezioni tra quelli esposti poc’anzi e contemplati dal diritto canonico. La posizione di partenza di Bartolo da Sassoferrato è quella di un diritto civile che in materia di usura si subordina sempre di più al diritto canonico²¹⁹, non solo per via della maggiore robustezza nelle argomentazioni di quest’ultimo ma anche perché il diritto civile – sulla base di quanto sostenuto dal Bottrigari – non deve derogare al diritto canonico²²⁰. È bene ricordare che il diritto romano-giustiniano consentiva il prestito ad interesse per un valore massimo dell’1% al mese (è il principio della *centesima*), mentre per i prestiti non monetati già Costantino aveva fissato il tetto massimo dell’interesse al 50%²²¹. Bartolo cerca di “salvare” le usure senza entrare in contrasto con il diritto canonico: egli ripropone come leciti quei pagamenti di interessi – come quello sulle doti o sui depositi – che sono considerati legittimi anche dal diritto canonico, leggendoli però sotto la luce della dottrina civilistica di origine romanistica e spiegando la loro legittimità nei termini di una strategia per il controllo sociale, senza la quale si sarebbero verificati mali peggiori come furti e rapine²²². L’intento di Bartolo – nota Quagliani – sarebbe stato quello di un superamento della contrapposizione tra secolare e spirituale che fino a quel momento aveva costituito un problema per la dottrina civilistica²²³.

Si potrebbe dire, per concludere, che non sarebbe propriamente corretto parlare di “eccezioni”, perché questo termine rinvia ad una legge o ad un precetto generalmente omogeneo, rispetto al quale possono essere definite delle casistiche particolari, nelle quali il

²¹⁷ Quagliani D., «*Standum canonistis? Le usure nella dottrina civilistica medievale*» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005, pp. 247-264.

²¹⁸ Bartolo nacque a Sassoferrato tra il 1313 e il 1314. Studiò diritto a Perugia e Bologna, divenendo prima giudice a Todi e a Pisa e successivamente professore a Pisa e a Perugia tra la fine degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaranta del Trecento. Venne nominato consigliere dell’imperatore Carlo IV e divenne uno dei giuristi più famosi della sua epoca mentre era ancora in vita, sia in Italia sia in Europa. Morì a Perugia nel 1357 (*Bartolo da Sassoferrato* in *Enciclopedia Treccani* on line <<https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolo-da-sassoferrato/>>).

²¹⁹ Giansante M., *Male ablata. La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi fra XIII e XIV secolo* in «*Rivista internazionale di diritto comune*», vol. 22, 2011, p. 186 <<http://www.rmoa.unina.it/635/>>.

²²⁰ Quagliani D., «*Standum canonistis?*» cit., p. 256.

²²¹ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 35.

²²² Quagliani D., «*Standum canonistis?*» cit., pp. 256-257.

²²³ Ivi, p. 258.

precetto o la finalità dello stesso vengono meno. Diversamente, riteniamo che la prospettiva con cui guardare le eccezioni dell'usura vada rovesciata, considerando queste casistiche particolari non come eccezioni ad una legge morale o ad un particolare precetto (la condanna dell'usura) ma come precisazioni di pratiche che si collocano entro i confini della sfera di ciò che è lecito e legittimo e di cui, inevitabilmente, fanno parte a pieno diritto. È chiaro che l'intento dei legislatori, dei teologi e dei canonisti fu quello di regolare la condotta economica dei cristiani rispetto al contesto sociale di appartenenza nel rispetto dei dogmi della Fede, affrontando e spiegando analiticamente ogni situazione a cui il *fidelis* avrebbe dovuto prestare *cura* e *sollicitudo* per evitare di cadere nel peccato più vergognoso e riprovevole della vita economica del suo tempo: l'usura.

II.5. L'usuraio

In questo paragrafo vorremmo approfondire il modo in cui l'usuraio venne percepito dalla società medievale e quale tipo di modello sociale rappresentò.

Così come l'usura non era una qualsiasi forma di interesse, allo stesso tempo è importante evidenziare che anche l'usuraio non era qualsiasi tipo di mercante. Se è vero che le due figure si confondono un po', è vero anche che il nome *usuraio* possiede un'accezione disonorevole, mentre con *mercante* si intende un mestiere onorevole ed utile per la comunità. Pertanto, non tutti i mercanti sono usurai, così come molti usurai sono soltanto usurai²²⁴. A testimonianza di questo fatto ci viene in aiuto un *exemplum* del predicatore e cardinale Jacques de Vitry²²⁵, nel quale viene raccontata la morte di un usuraio il cui corpo, per essere sollevato, necessariamente abbisognava della forza e delle braccia di altri usurai come lui e non di persone di altri mestieri: «*In questa città*²²⁶ è costume che quando un uomo muore, sono coloro che fanno il suo stesso mestiere a portarlo a seppellire: preti e chierici portano i preti e i chierici morti, i mercanti portano il mercante, e così via. Vengono chiamati uomini della stessa condizione o che fanno lo stesso mestiere del

²²⁴ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 49.

²²⁵ Jacques de Vitry nacque in Francia, nella diocesi di Parigi, tra il 1160 e il 1170 e morì nel 1240. Fu prima parroco di Argenteuil nella diocesi parigina e poi si trasferì a Oignies entrando nell'abbazia dei canonici regolari a Saint-Nicolas nel 1211. Fu un fervente predicatore contro gli eretici albigesi e partecipò alla V Crociata diventando poi vescovo di S. Giovanni d'Acri. Tornò in Europa tra il 1222 e il 1223 e nel 1229 venne proclamato vescovo di Frascati. Scrisse numerose vite di santi, una *Historia hierosolimitana abbreviata* e una raccolta di circa quattrocento sermoni che provenivano dalla sua esperienza personale come predicatore, composta alla fine della sua vita (Longère J., *Giacomo di Vitry* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol 2, F-O, Roma, Città Nuova; Parigi, Editions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1998, pp. 804-805.)

²²⁶ Jacques de Vitry riporta questo *exemplum* per sentito dire e non dice di quale città si stia parlando.

morto»²²⁷. Se questo è vero, va però ricordato che il protagonista dell'*exemplum* – così come si è visto in Tommaso di Chobham – era comunemente considerato il più disprezzato tra i mercanti. Ecco quindi che le due categorie non si escludono ma non sono nemmeno sovrapponibili in senso stretto²²⁸. L'*exemplum* del cardinale Vitry, inoltre, è interessante proprio per soffermarci su un tipo di fonti in cui l'usuraio è spesso protagonista, ossia gli *exempla*²²⁹. Abbondantemente utilizzati nelle predicazioni, gli *exempla* sono delle vere e proprie miniere di informazioni per capire in che modo l'usuraio venisse considerato agli occhi degli uomini del Medioevo²³⁰. La nuova temperie religiosa del secolo XIII, inoltre, favorì molto il proliferare dello strumento degli *exempla* grazie alla centralità della predicazione nel dialogo tra la Chiesa e i fedeli²³¹.

Si può dire che, essendo l'usura un peccato contro la giustizia nei termini di un vero e proprio furto, di conseguenza l'usuraio è a tutti gli effetti un ladro. In modo particolare poi, egli venne a più riprese figurativamente rappresentato come un ricco ozioso e obeso per tutti i guadagni illeciti ottenuti attraverso la sua ripugnante attività: ozioso perché non compie alcun lavoro ed obeso perché ingrassato dalla cupidigia (o *avaritia*), tipico vizio attribuibile agli usurai²³². È sempre Jacques de Vitry, attraverso i suoi *exempla*, a darci una descrizione di entrambe le caratteristiche fisiche dell'usuraio: generato direttamente dal diavolo, l'usuraio rappresenta una quarta tipologia di uomini che si aggiunge alle altre tre categorie degli *oratores*, *bellatores* e *laboratores*, con la differenza che egli non lavora e per questo subirà il castigo infernale²³³. Il tema dell'obesità, inoltre, è proposto dallo stesso Vitry in un altro *exemplum* nel quale viene raccontata la sepoltura di un usuraio il cui cadavere venne seppellito con una

²²⁷ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 48.

²²⁸ Ivi, pp. 48-49.

²²⁹ Nel Medioevo, *exemplum* poteva essere un esempio di virtù da seguire, un espediente retorico oppure – come in questo e negli altri casi riportati in questo lavoro – un racconto breve che veniva inserito in un sermone o in un'esposizione dottrinale per convincere l'uditorio. Quest'ultima tipologia conobbe una notevole diffusione con la predicazione degli ordini mendicanti, che arricchirono i loro sermoni di *exempla*: erano pronunciati in volgare e le fonti dei loro contenuti erano la Bibbia, le vite dei santi, i racconti storici, le favole, le leggende, le tradizioni folcloriche o le esperienze personali del predicatore, tutti aspetti che dovevano essere comprensibili al pubblico e basati su una cultura e su un patrimonio di credenze condivise e note all'uditorio. Per facilitare il lavoro ai predicatori, nacquero ad hoc delle raccolte di *exempla*, scritte in latino, le più famose delle quali sono quelle di Stefano di Bourbon, di Jacques de Vitry e di Cesario di Heisterbach. Lo studio degli *exempla* è utile per conoscere le credenze imposte ai fedeli e conoscere i modelli che dovevano seguire, dando involontariamente anche delle indicazioni sulla vita e sulla quotidianità dei laici (Berlioz J., *Exemplum, exempla* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol 1, A-E, Roma, Città Nuova; Parigi, Editions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1998, pp. 688-689.)

²³⁰ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 7.

²³¹ Ivi, p. 8.

²³² Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 84.

²³³ Ibidem.

borsa appesa al collo piena di denari, i quali si trasformarono in carboni ardenti e successivamente gli vennero fatti ingoiare da alcuni demoni²³⁴. L'immagine della borsa appesa al collo – questa volta vuota e raffigurante lo stemma della famiglia di origine – compare anche nel canto XVII dell'Inferno di Dante, nel quale gli usurai sono tormentati da una pioggia infuocata che li costringe – per contrappasso – a far “lavorare” le mani per proteggersi dal fuoco²³⁵. Ma di cosa è ladro questo usuraio, se non lavora ma ingrassa inverosimilmente? Il suo furto è il tempo. Egli, infatti, vende il tempo che intercorre tra prestito e il suo rimborso attraverso la richiesta dell'interesse, ma il tempo non gli appartiene perché l'unico proprietario del tempo è Dio. Gli usurai, dunque, derubano Dio del tempo per “rivenderlo” ottenendone un guadagno²³⁶. Oltretutto, vendendo il tempo, vendono anche il giorno e la notte, cioè la luce e il riposo. E se questo non bastasse, il loro peccato principale contro natura è la capacità di far generare denaro dal denaro²³⁷. Nella *Homilia IV in Ecclesiasten* Gregorio di Nissa considera diabolica l'attività dell'usuraio poiché essa ha la capacità di far fruttare cose sterili²³⁸, concetto che verrà ribadito anche da Tommaso d'Aquino, per il quale “*nummus non parit nummos*”, ergo la diabolicità dell'usuraio consiste proprio nel far generare denaro dal denaro prestato, andando contro l'ordine della natura che prevede la sterilità stessa del denaro²³⁹.

Fino al XII secolo, i prestiti ad interesse di modeste dimensioni erano pressoché totalmente esercitati dagli ebrei²⁴⁰. La questione degli usurai ebrei e, più in generale, del contributo ebraico allo sviluppo economico occidentale è stato oggetto di numerosi studi, tanto nella storiografia economica ottocentesca quanto in quella novecentesca²⁴¹. In questa sede non intendiamo trattare approfonditamente una materia tanto vasta e complessa perché usciremmo dal tracciato del nostro discorso, ma ci limiteremo a presentare i principali approcci che hanno influenzato lo studio del ruolo economico degli ebrei in età

²³⁴ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 28.

²³⁵ Gli usurai sono condannati alla dannazione eterna nel cerchio VII dell'inferno, quello dei fraudolenti, sorvegliato dall'allegoria della frode e della falsità, Gerione, un demone dal volto umano, dalle zampe pelose e artigliate, con il corpo di serpente e la coda di scorpione (canto XVII, vv. 1-18) (Alighieri D., *La Divina Commedia*, canto XVII, vv. 46-66, Milano, Bietti, 1966, p. 123).

²³⁶ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 33; da un punto di vista strettamente sociale, invece, Gregorio di Nissa considera l'usuraio leggermente meglio del ladro che ruba nelle case anche se il suo rubare si chiama interesse, mentre per Giovanni Crisostomo egli è il peggiore tra i ladri poiché è una sorta di ladro-tiranno che pratica usura davanti a tutti sulla piazza del mercato (Maloney R. P., *The teaching of the Fathers* cit., p. 250; p. 258).

²³⁷ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., pp. 34-35.

²³⁸ Maloney R. P., *The teaching of the Fathers* cit., p. 249.

²³⁹ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 23.

²⁴⁰ Ivi, p. 29.

²⁴¹ Todeschini G., *La ricchezza degli ebrei: merci e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1989, p. 29.

bassomedievale. Secondo Henri Sée (1926), l'emarginazione ebraica nel Medioevo sarebbe spiegabile con un sentimento di invidia commerciale per via dell'accumulazione di capitale che gli ebrei operavano, essendo costoro una potenza economica internazionale a tutti gli effetti: questa tesi – che troverebbe conferma nella progressiva sostituzione della finanza cristiana con quella ebraica fra Tre e Cinquecento – venne accolta anche da storici del secondo dopoguerra come Pirenne, Luzzatto, Saporì, De Roover e Poliakov²⁴². Gli ebrei, quindi, sarebbero i protagonisti di quelle attività finanziarie condannate dalla Chiesa – come il prestito ad interesse – ma che erano fondamentali per le necessità dell'economia²⁴³. Il problema di questo approccio e degli studi che da esso sono stati partoriti sarebbe la mancata presa in considerazione della documentazione interna alle comunità ebraiche, nelle quali è possibile riscontrare un ruolo economico minore rispetto a quello cristiano²⁴⁴. Tuttavia, nota Todeschini, la componente storica dell'economia ebraica fu sempre poco presente negli studi di storia economica medievale, essendo in questi prevalente una visione cristianocentrica, che non renderebbe giustizia dei rapporti economici che esistevano tra il mondo cristiano e il mondo ebraico e che definirebbe la sfera economica ebraica come complementare e dipendente da quella cristiana²⁴⁵. Va detto che, comunque, in quanto esclusi dalla comunità cristiana, la possibilità per costoro di sopravvivere doveva quasi sicuramente concentrarsi anche su quelle attività ripudiate dai cristiani, come la medicina o il prestito ad interesse²⁴⁶, il quale, nella fattispecie, non andava contro le prescrizioni bibliche, dal momento che il prestito usurario veniva spesso effettuato a istituzioni o individui non appartenenti alla comunità ebraica²⁴⁷. Tuttavia, Soloveitchik nota come queste attività non furono un ripiego vero e proprio, dal momento che le fonti ebraiche più antiche testimoniano pratiche feneratorie verso i *gentiles* molto precedenti alla loro successiva esclusione dall'ambito economico²⁴⁸. Ma a differenza del Cristianesimo, l'usura non era oggetto di una condanna

²⁴² Ivi, pp. 29-30.

²⁴³ Ivi, p. 30.

²⁴⁴ Todeschini fa riferimento soprattutto agli studi ottocenteschi di Loeb, Cohn e Bernfels, i quali però hanno un carattere prevalentemente apologetico, ovverosia sono maggiormente attenti a dire ciò che gli ebrei non fanno e non pensano. Il loro obiettivo, infatti, era quello di respingere le ipotesi storiografiche antisemite elaborate in Francia e in Germania tra Otto e Novecento, secondo le quali gli ebrei avrebbero creato l'economia capitalista, cedendola successivamente al mondo cristiano (Ivi, pp. 30-32).

²⁴⁵ Ivi, pp. 41-42.

²⁴⁶ Le Goff J., «*Mestieri leciti e mestieri illeciti nell'Occidente medievale*» in Le Goff J., *Tempo della Chiesa e tempo del mercante e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Torino Einaudi, 1977, pp. 55-56.

²⁴⁷ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 29.

²⁴⁸ Soloveitchik H., «*The Jewish attitude in the High and Late Middle Ages (1000-1500)*» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005, p. 117.

morale da parte delle autorità rabbiniche²⁴⁹ e la sua esistenza era giustificata come tutte le altre attività volte al sostentamento di ognuno²⁵⁰. A partire dall'XI secolo la situazione dei prestatori ebrei peggiorò a causa dell'insorgenza di un nuovo sentimento antisemitico, il quale si acuì proprio tra XII e XIII secolo, quando il grande sviluppo dell'economia fece moltiplicare gli usurai cristiani che, percependo ben presto la concorrenza degli omologhi ebrei, cominciarono a nutrire una forte ostilità nei loro confronti²⁵¹. Infatti, come dimostra il canone XXV del Concilio Lateranense III, l'usura era sempre più diffusa anche tra gli strati inferiori della popolazione²⁵², e questo è spiegabile con il fatto che l'usura rappresentava un buon mezzo per una rapida ascesa sociale e di benessere, tenuta a bada soltanto dalla condanna dell'inferno²⁵³. È interessante, a tal proposito, un *exemplum* proposto dal domenicano Stefano di Borbone²⁵⁴, vissuto nel Duecento e autore di una copiosa raccolta di *exempla*, nel quale si fa esplicito riferimento alla rapidità di guadagno ottenuta tramite usura:

*In una città giunse un fanciullo assai povero e rognoso, che venne perciò soprannominato 'il rognoso' [le galeux]. Essendo un po' cresciuto divenne, per guadagnarsi il pane, garzone di un macellaio, e accumulò una assai piccola somma di denaro con la quale si mise a praticare l'usura. Poiché il suo denaro si era moltiplicato, comprò degli abiti un po' più dignitosi. Poi stipulò un contratto con un tale, e cominciò, grazie alle usure, a crescere in fama e in ricchezza. Cominciarono a chiamarlo Martino Ilrognoso [Legaleux], trasformandosi il precedente soprannome in cognome; poi, divenuto più ricco, fu il signor Martino; e quando fu diventato uno dei più ricchi della città, messer Martino. Infine, gonfiato dalle usure, divenne il primo per ricchezza, fu chiamato da tutti monsignor Martino e tutti lo riverivano come loro signore [...]*²⁵⁵.

L'*exemplum* di Stefano di Borbone racchiude in sé proprio quell'aspetto pericoloso e dirimpiente dell'usura rispetto alla morfologia e alla composizione dell'ordine naturale della società, in cui l'ascesa ai vertici attraverso una ricchezza ottenuta illegalmente rappresentava

²⁴⁹ Ivi, pp. 122-123.

²⁵⁰ Ivi, pp. 126-127.

²⁵¹ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., pp. 30-31.

²⁵² Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliarum* cit., p. 223, Concilio Lateranense III, c. XXV.

²⁵³ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 32.

²⁵⁴ Stefano di Bourbon o di Borbone fu un predicatore domenicano e inquisitore, nato intorno al 1190/1195 a Belleville-sur-Saône e morto a Lione nel 1261ca. Fu attivo in Borgogna, Champagne, Forez, Massiccio Centrale e Savoia ma si ritirò a Lione nel 1250 per comporre il *Tractatus de diversis materiis predicabilibus*, una raccolta di exempla contenuti in circa tremila racconti, citazioni bibliche e patristiche. La maggior parte degli exempla sono di origine dotta e un buon numero deriva dall'esperienza personale di Stefano (Berlioz J., *Stefano di Bourbon* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol. 3, P-Z, Roma, Città Nuova; Parigi, Éditions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1999, p. 1845.)

²⁵⁵ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., pp. 32-33.

un pericolo per la società stessa. L'usuraio, quindi, è un corruttore della società fino ai suoi vertici e vive in una sorta di schizofrenia sociale che lo porta ad essere rispettato, temuto e corteggiato ma anche maledetto e disprezzato, alla pari dei giocolieri o delle cortigiane²⁵⁶: esattamente come costoro, gli usurai manifesti – il vero target delle condanne della Chiesa – risiedevano in specifici quartieri e pubblicamente potevano esercitare la loro professione²⁵⁷. Un uomo pubblico è usuraio se la sua notorietà e visibilità lo dipingono come tale, alla pari della sua accessibilità da parte di tutti così come per le prostitute²⁵⁸. Egli, insomma, deve nascondere la sua ricchezza e la sua potenza per poter sfuggire alle accuse di usura, operando nell'ombra²⁵⁹. La Chiesa, infatti, consapevole dei rischi impliciti in questa circostanza, distinse gli usurai non manifesti in due categorie: l'*usuraio occulto*, il quale ricorreva occasionalmente all'usura clandestina, e l'*usuraio mentale*, il quale sperava e si procurava compensi usurari su un contratto che era apparentemente legittimo e che non specificava un interesse²⁶⁰.

A livello iconografico e di immaginario collettivo l'usuraio è stato spesso raffigurato in molti modi ed è stato associato a figure note della tradizione cristiana. Una di queste è proprio quella di Giuda, che avevamo già ritrovato in Ambrogio e Pietro Cantore. Già i Padri della Chiesa, infatti, avevano visto nel tradimento di Giuda un modello di comportamento malvagio rispetto alla ricchezza e, per discendenza e analogia, tale comportamento era proprio anche degli usurai contemporanei di san Francesco²⁶¹. Il peccato di Giuda sarebbe stato l'incapacità di distinguere il valore della ricchezza materiale da quella immateriale, il cui valore è esprimibile solo in termini spirituali e, pertanto, è misterioso e incommensurabile. Oltretutto, autori altomedievali come Girolamo o Isidoro di Siviglia cercarono di spiegare con la toponomastica e con l'identità etnica di Giuda questa sua attitudine economica: il

²⁵⁶ Ivi, pp. 44-45.

²⁵⁷ Nel caso delle città cretesi o della Corfù sotto il dominio veneziano in età tardomedievale, i prestatori ebrei abitavano e operavano nelle cosiddette *ebraiché* o *indaiche* o *giudecche* insieme al resto della comunità ebraica di cui erano parte – l'attuale isola della Giudecca a Venezia, tuttavia, che fino agli inizi del Duecento era chiamata *Spinalunga*, non prende il nome dalla residenza di una comunità ebraica sull'isola ma dal rapporto stretto che nel mondo bizantino intercorreva tra ebrei e industria conciaria, «dopodiché il termine ha subito una biforcazione in termini filologici» (Mueller R. C., «*Banchi ebraici*» cit., p. 112).

²⁵⁸ Nelson B. N., *Religion: the Usurer and the Merchant Prince – Italian businessmen and the Ecclesiastical law of restitution, 1100-1500* in «The journal of Economic History», 1947, vol. 7, supplement: Economic growth: a symposium (1947), published by Cambridge University Press on behalf of the Economic History Association, p. 108 <<https://www.jstor.org/stable/2113271>>.

²⁵⁹ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 45.

²⁶⁰ Nelson B. N., *Religion: the Usurer and the Merchant Prince* cit., pp. 108-109.

²⁶¹ Todeschini G., «*The incivility of Judas. "Manifest" usury as a metaphor for the "infamy of fact" (infamia facti)*» in Vitullo J. & Wolfthal D. edd., *Money, Morality, and Culture in Late Medieval and Early Modern Europe*, Ashgate, Aldershot, 2010, pp. 3-4 <https://www.academia.edu/2376304/The_incivility_of_Judas_Manifest_usury_as_a_metaphor_for_the_infamy_of_fact_infamia_facti_>.

nome di Iscariota deriverebbe – secondo le *Etymologiae* di Isidoro – da *Issachar*, ovvero il nome della tribù o del villaggio di Giuda, il cui vero significato sarebbe *merces*²⁶². Nel XII secolo il *Decretum Gratiani* riprende Giuda come anti-modello da proporre ai sacerdoti in relazione alla sacralità e all'impegno che la loro consacrazione comporta. Giuda, infatti, rappresenta in Graziano l'inidoneità al sacerdozio e all'episcopato per chi abbia peccato di simonia acquistando tale consacrazione, che è un dono di Dio e non può essere comprato: «questo comportamento venale è interamente assimilato e codificato nella lingua canonica come *turpe lucrum*, cioè esattamente con il medesimo sintagma che definiva e condannava il guadagno esecrabile, usurario, conseguito da colui che ricavava un interesse illecito da un bene prestato»²⁶³. Non solo. Giuda è il modello tradizionale di un uomo che cade in rovina da una posizione di straordinario prestigio e valore diventando un criminale. Due esempi interessanti sono dati dalla metafora del sale in Beda il Venerabile e dal paragone tra il ladro buono e Giuda in Lupus de Olmeto. Come il sale che perde le sue proprietà e diventa inutile per ogni suo utilizzo, così in Beda chi si macchia dei crimini di Giuda deve essere espulso dall'*ecclesia fidelium*²⁶⁴. In modo opposto, la figura del ladro buono crocifisso insieme a Cristo sul Golgota ritorna utile in Lupus de Olmeto²⁶⁵ nel XV secolo per proporre un anti-modello rispetto a Giuda, il cui significato sarebbe quello per cui, nonostante le apparenze, ci sia sempre la possibilità di passare da una condizione di apparente disonestà ad una più onorevole e santa²⁶⁶. In sostanza, il modello paradossale di Giuda, ovvero quello di amministratore ma anche di ladro e traditore, rappresentò per gli uomini del Medioevo l'infedele per eccellenza, nonché la metafora di ogni avido amministratore²⁶⁷. L'episodio più significativo è quello dell'unzione dei piedi di Gesù da parte di Maria di Betania, raccontata nel vangelo di Giovanni (Gv 12, 1-8). Questo episodio venne letto, tanto dai Padri della Chiesa quanto dagli Scolastici, come un confronto tra due concezioni di ricchezza e di virtù differenti: da un lato il valore e l'uso dell'unzione religiosa come un modello di ricchezza sacra da distribuire senza lucro e

²⁶² Ivi, p. 5.

²⁶³ Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo* cit., p. 86.

²⁶⁴ Todeschini G., «*The incivility of Judas*» cit., pp. 7-8.

²⁶⁵ Lupo di Olmedo proveniva dalla diocesi di Avila e nell'ultimo quarto del XIV secolo aveva studiato a Perugia, dove conobbe Oddone Colonna, futuro papa Martino V. Ritornato in Spagna, entrò nell'Ordine di S. Girolamo a Guadalupe ma, non identificandosi nella Regola dell'Ordine, si recò a Roma nel 1424 presso papa Martino V per esporre il suo progetto di regola geronimiana. Nel 1428 l'Ordine venne riformato secondo questa nuova osservanza della regola di s. Girolamo, che divenne poi nota come Osservanza Lombarda perché Lupo si trasferì a Milano. Morì intorno alla metà degli anni Trenta del secolo XV (Kollewijn R., *Alcune osservazioni di ordine iconografico a proposito del "Girolamo penitente" di Princeton* in «*Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz*», 1990, 34. Bd., H. 3 (1990), published by Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, p. 414 <<https://www.jstor.org/stable/27653291>>).

²⁶⁶ Todeschini G., «*The incivility of Judas*» cit., p. 9.

²⁶⁷ Ivi, p. 10.

dall'altro un valore e un uso dell'unzione come ricchezza sacra monetizzabile e lucrabile (incarnata da Giuda)²⁶⁸. Ecco quindi che l'avarizia costituisce il perno del passaggio di Giuda da apostolo a criminale, un vizio sinonimo della non conversione del deicida al Cristianesimo e ragione di fondo della natura stessa dell'usuraio, nonché dell'infamia di fatto che, dopo il secolo XII, divenne una caratteristica tipica di ebrei, di simoniaci, di eretici e di tutti gli esclusi dalla comunità dei cristiani per la loro dubbia morale²⁶⁹. Alla fine del secolo XII, *giudaizzare* o essere simili a Giuda divenne sinonimo di usurai, di individui che si muovevano in un contesto di incertezza tra lo spazio sacro della Chiesa e l'illegalità. Nel secolo XIII il significato si radicalizzò nella figura di una persona infingarda e inaffidabile, incapace di mantenere la sua condizione e manchevole di spiritualità o incapace di comprendere i valori cristiani²⁷⁰.

Passando a tutt'altro ambito, è interessante notare quanto l'usuraio sia stato presente anche nei bestiari medievali e di quante raffigurazioni sia stato protagonista. Molte, infatti, sono le rappresentazioni di leoni feroci, perfide volpi o lupi ladri e famelici associate a costui, ossia animali che in punto di morte perdono la loro pelliccia, metafora delle ricchezze sottratte in modo illecito. Molto più suggestiva è la rappresentazione dell'usuraio-ragno, il cui significato metaforico è quello della trasmissione della professione di padre in figlio attraverso l'eredità della tela, che ha origine proprio dal ventre del ragno²⁷¹. Un altro animale associato all'usuraio è il bue che non smette mai di lavorare, così come l'usuraio non smette mai di far lavorare il denaro²⁷².

Ma l'aspetto più interessante è forse quello legato alla morte dell'usuraio, tema sul quale vennero scritti racconti evocativi che predicazioni ed *exempla* proposero. Figlio del diavolo e del tutto simile a Giuda, la sorte dell'anima dell'usuraio dopo la morte può essere solo una: l'inferno. I cristiani avevano già visto nel Salmo XV un'esplicita conferma dell'impossibilità che l'usuraio potesse entrare in paradiso e, allo stesso tempo, il brano di Ezechiele 18, 13 dice che chi pratica usura suscita l'ira di Jahvè e muore per colpa delle proprie azioni²⁷³. L'avvicinarsi della morte per l'usuraio è interessante per il fatto che i predicatori duecenteschi trovarono spesso soluzioni diverse alla sua narrazione. In alcuni casi i predicatori raccontano di usurai che sono talmente tanto "in amicizia" con Satana che, sul

²⁶⁸ Ivi, pp. 10-11.

²⁶⁹ Ivi, pp. 13-15.

²⁷⁰ Ivi, p. 19.

²⁷¹ Le Goff J., *Lo sterco del diavolo* cit., p. 83.

²⁷² Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 46.

²⁷³ Ivi, p. 16.

punto di morire, il diavolo toglie loro la capacità di parlare per confessarsi e per sperare in un destino ultraterreno migliore oppure, tra le ipotesi peggiori, raccontano della pazzia che colpisce l'usuraio morente o della morte improvvisa, che per il cristiano medievale è il peggior destino possibile poiché è colto dalla morte in uno stato di peccato²⁷⁴. La morte porta con sé altri aspetti che interessano i predicatori, come l'agonia, gli incubi e le lotte tra angeli e demoni che hanno luogo negli attimi finali della vita degli usurai. L'abate scrittore Cesario di Heisterbach²⁷⁵ racconta infatti di un vero e proprio viaggio dantesco che un contadino usuraio di Utrecht, essendosi fatto beffa della crociata che si stava predicando nella sua diocesi, avrebbe fatto una notte, in groppa ad un cavallo nero per tutto l'inferno e accompagnato dal diavolo in persona, il quale gli avrebbe mostrato il seggio infuocato che lo avrebbe accolto dopo la morte²⁷⁶.

Il destino dell'anima dell'usuraio è anche strettamente legato alla sorte del suo corpo. È proprio Jacques de Vitry a raccontarci la sorte del cadavere di un usuraio:

Un buon prete ebbe la santa ispirazione di negare la sepoltura ad uno dei suoi parrocchiani, che era stato usuraio e, alla sua morte, non aveva restituito nulla. [...] Ma poiché gli amici dell'usuraio morto insistettero a lungo, per sfuggire alle loro pressioni il prete fece una preghiera e disse: 'Mettiamo il suo corpo su un asino, e vediamo qual è la volontà di Dio e cosa ne farà: dovunque l'asino lo porti, che sia in una chiesa, in un cimitero o altrove, io lo seppellirò'. Il cadavere fu messo sull'asino che, senza deviare né a destra né a sinistra, lo condusse diritto fuori della città, sino al luogo ove venivano impiccati i ladri, e impennandosi con forza scaraventò il cadavere sotto i patiboli, nel letamaio. Il prete lo abbandonò lì insieme ai ladri²⁷⁷.

Al di là del riferimento ai ladri, compare qui per la prima volta nel nostro discorso il tema delle restituzioni delle usure, che sarà oggetto di analisi del prossimo paragrafo. Per il momento, ci basti tenere a mente che restituire è l'unico atto che permette all'usuraio di redimersi veramente e di cercare di evitare la dannazione eterna. La Chiesa, tuttavia, non poteva permettere che un usuraio pentito andasse direttamente in paradiso. Ecco che il purgatorio divenne la meta ultraterrena più auspicabile per l'usuraio, ovvero un luogo a metà

²⁷⁴ Ivi, pp. 51-54.

²⁷⁵ Cesario di Heisterbach fu maestro dei novizi e poi priore del monastero cistercense di Heisterbach vicino a Bonn. Nacque intorno al 1180ca e morì nel 1240. Scrisse omelie e vite dei santi in latino, ma la sua opera più importante è il *Dialogus miraculorum*, composto tra il 1219 e il 1233, ovverosia un trattato spirituale in forma di dialogo tra un novizio e un monaco. In quest'opera sono contenuti circa ottocento *exempla*, tratti dall'esperienza diretta di Cesario o dei suoi fratelli cistercensi (Berlioz J., *Cesario di Heisterbach in Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol 1, A-E, Roma, Città Nuova; Parigi, Éditions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1998, p. 380.)

²⁷⁶ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., pp. 55-56.

²⁷⁷ Si tratta di uno dei settantaquattro sermoni che costituiscono il gruppo dei cosiddetti *sermones vulgares* della raccolta di Jacques de Vitry (Ivi, p. 57.)

strada tra paradiso e inferno, in cui le anime potevano purificarsi attraverso un penoso soggiorno la cui durata dipendeva dalla quantità dei peccati commessi in vita²⁷⁸. Questo soggiorno poteva essere però accorciato grazie alle preghiere o alle offerte di parenti, amici, confraternite e ordini religiosi legati al defunto per amicizia o per opere di bene²⁷⁹. Per l'usuraio è il luogo dell'Aldilà desiderabile per eccellenza, perché l'unica via d'uscita è il paradiso, anche se, proprio per evitare una sorta di svuotamento dell'inferno, la Chiesa in quell'epoca ci tenne a specificare che le pene purificatrici del purgatorio erano esattamente le stesse dell'inferno²⁸⁰.

Con il purgatorio, la morte diventa angosciata e drammatica per i cristiani, ma soprattutto per l'usuraio: un'angoscia causata soprattutto dall'incertezza del giudizio finale che avrebbe destinato la sua anima all'inferno o al purgatorio, alla dannazione eterna o alla possibilità di accedere al paradiso attraverso un percorso di purificazione²⁸¹. Ma il primo passo per poter sperare nella salvezza era il pentimento e la restituzione di tutte le usure prima della morte o *post mortem* attraverso i legati testamentari.

II.6. *Scampare alla dannazione: la restituzione delle usure*

Nel paragrafo precedente si è accennato brevemente al significato della restituzione del maltolto da parte dell'usuraio per ottenere una sorte migliore per la propria anima nell'Aldilà. A livello storiografico, il tema delle restituzioni sembra che non abbia suscitato un grande interesse, specie in quegli studiosi del pensiero economico medievale – come Noonan, De Roover o Saporì – che hanno spesso ritenuto la restituzione dei cosiddetti *male ablata* come una semplice appendice della più ampia teoria relativa all'usura e al giusto prezzo, scaturita dalla volontà ecclesiastica di moralizzare un'economia sulla quale non avrebbe avuto alcun controllo e la quale, al contrario, sarebbe stata dominata dalla logica del profitto²⁸². Contro questo filone storiografico si è scagliato Giacomo Todeschini, il quale ha invitato a riflettere sulla portata che, anche da un punto di vista quantitativo, questo fenomeno ebbe sia sugli aspetti strettamente economici sia su quelli etico-sociali²⁸³. A partire dalla metà del secolo XIII, infatti, si assiste ad una vera e propria moltiplicazione di testamenti di usurai pentiti, sia in Italia sia in Europa, al cui interno sono contenuti legati per la restituzione di

²⁷⁸ Ivi, p. 71.

²⁷⁹ Le Goff J., *La nascita del Purgatorio*, Torino, Einaudi, 1982, p. 16; pp. 371-373.

²⁸⁰ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., pp. 71-72; Idem, *La nascita* cit., pp. 11-12.

²⁸¹ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 71.

²⁸² Ceccarelli G., «*L'usura nella trattatistica teologica*» cit., pp. 3-4.

²⁸³ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., p. 134.

male ablata. Allo stesso modo, si assiste ad un aumento dell'attenzione riguardo al tema delle restituzioni tanto nei canoni quanto nei trattati di stampo etico-economico, soprattutto di matrice mendicante²⁸⁴. Tra le maggiori personalità, infatti, si annoverano il domenicano Egidio di Lessines e i francescani Pietro di Giovanni Olivi, Geraldo Odone e Alessandro d'Alessandria, nelle cui opere²⁸⁵ è dedicato ampio spazio alla materia della restituzione e le dottrine sull'usura e sul giusto prezzo sono funzionali a tale materia, cosa che è dimostrata anche dallo spazio dedicato alla restituzione nella struttura di queste opere²⁸⁶. Secondo Giovanni Ceccarelli e Roberta Frigeni, tuttavia, tutti questi autori sarebbero grandemente debitori dell'*Opusculum de restitutione male ablatorum* del francescano Manfredi da Tortona, composto presumibilmente tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo XIII – sicuramente prima del Concilio di Lione II del 1274 – considerato da questi due storici come il primo vero trattato organico sulle restituzioni²⁸⁷. In modo particolare, tra gli autori menzionati poc'anzi spicca proprio Alessandro d'Alessandria, il quale, oltre a riprendere lo schema strutturale dell'opera di Manfredi alla pari degli altri autori, riporta nel suo trattato intere porzioni dell'*Opusculum* ma senza citarne la fonte, probabilmente – secondo Ceccarelli e Frigeni – perché il frate francescano doveva aver letto una copia manoscritta dell'opuscolo priva di attribuzione²⁸⁸.

In una realtà in cui il contesto degli scambi economici è sempre più caratterizzato dall'importanza delle relazioni e dei rapporti interpersonali di tipo fiduciario, restituire la ricchezza mal acquisita rappresenta un comportamento di grande significato da un punto di vista tanto economico quanto sociale, proprio per il fatto che il privarsi di tale ricchezza permette di sanare quella che all'epoca era ritenuta una vera e propria «lacerazione del tessuto economico, sociale e religioso»²⁸⁹. In Tommaso d'Aquino, ad esempio, la restituzione è la compensazione di un danno attraverso un'operazione esattamente opposta rispetto a quella della sottrazione, per cui non vi è spazio per l'approssimazione della giustizia di tipo distributivo²⁹⁰ ma, semmai, dovrebbe vigere una giustizia di tipo commutativo, in cui la sostanza del bene restituito è uguale a quella del bene indebitamente sottratto. Nell'ottica

²⁸⁴ Ivi, p. 133.

²⁸⁵ Si tratta del *De usuris* di Egidio di Lessines, del *Tractatus de contractibus* di Pietro di Giovanni Olivi, del *De contractibus, de restitutionibus, de excommunicationibus et de casibus reservatis* di Geraldo Odone e del *Tractatus de usuris* di Alessandro d'Alessandria: tutte queste opere vennero composte tra la seconda metà del secolo XIII e il primo quarto del secolo successivo.

²⁸⁶ Ceccarelli G., «*L'usura nella trattatistica teologica*» cit., p. 4.

²⁸⁷ Ceccarelli G. et Frigeni R., «*Un inedito sulle restituzioni di metà duecento*» cit., p. 27.

²⁸⁸ Ivi, p. 28.

²⁸⁹ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., p. 136.

²⁹⁰ Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 198.

dell'Aquinate, la restituzione non è solo il ristabilire un'equità secondo il principio della giustizia, ma anche il riconoscere una propria colpa che, attraverso l'atto del restituire, può essere espiata²⁹¹. La visione di Tommaso e degli Scolastici risente particolarmente del significato che i testi canonici avevano dato al termine *restitutio*. Esso, infatti, richiama il concetto di *invasio*, ovvero sia una sottrazione ma anche una vera e propria alienazione di beni che solitamente appartengono all'ambito del sacro. Ecco che il patrimonio semantico che arriva alla Scolastica è quello di un indennizzo della profanazione della Sacralità e la restituzione, quindi, è la ricomposizione di una giustizia violata sia sul piano economico sia, soprattutto, sul piano sociale²⁹². Questo concetto è ben visibile anche nella lettura di Manfredi da Tortona. Egli prende le mosse dal presupposto che ogni sottrazione illecita di beni, in quanto azione peccaminosa, debba necessariamente prevedere una restituzione come riparazione: usura, simonia e furto sono in Manfredi tutti peccati che compongono *male ablata*²⁹³. Pertanto, «ogni sottrazione arbitraria, sia essa di beni, di reputazione, di onore o di diritti legittimi, ne determina una lacerazione intesa dagli Scolastici come analoga a quella che le chiese subivano o si riteneva avessero subito ad opera di *invasores*, di coloro che, esterni all'area della fede stabilita dai sacerdoti, si erano venuti impossessando di beni sacri e per ciò stesso inalienabili»²⁹⁴. Non solo. La restituzione deve avvenire anche per il tramite di una figura socialmente adatta a valutare l'entità del danno da riparare. È proprio nel secolo XIII che, in merito alle restituzioni, teologi e canonisti suggeriscono l'intervento di un *probus vir* o di una *fidelis persona* capace di valutare, indirizzare o mediare le dinamiche della *restitutio*. Il fenomeno della restituzione, quindi, si inserì perfettamente all'interno della visione della Chiesa sul mercato, nella quale gli uomini esperti e *probat*i – gli ecclesiastici – erano i soli degni di figurare come veri mediatori e controllori dell'equilibrio degli scambi, cioè quei rapporti economici che, per poter funzionare, presupponevano necessariamente relazioni credibili ed affidabili²⁹⁵.

I *probi viri* non sono soltanto un modo per le autorità ecclesiastiche di controllare il mercato e i cristiani che in esso operavano, ma sono anche una soluzione all'intricato discernimento di ciò che deve essere effettivamente restituito e una garanzia della concreta fattibilità della restituzione. Per i teologi duecenteschi esiste differenza tra contratti coincidenti con il peccato e pratiche che potenzialmente potrebbero coincidere con esso ma

²⁹¹ Ceccarelli G., «L'usura nella trattatistica teologica» cit., pp. 5-6.

²⁹² Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., p. 138.

²⁹³ Ceccarelli G. et Frigeni R., «Un inedito sulle restituzioni di metà duecento» cit., p. 30.

²⁹⁴ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., pp. 138-139.

²⁹⁵ Ivi, p. 145.

formalmente non lo sono: secondo Pietro Olivi, essere guidati dal desiderio di arricchirsi non produce di per sé un peccato – e quindi non dà luogo all’obbligo della restituzione – se incanalato attraverso attività economiche legali; in modo più radicale, Alessandro d’Alessandria considera usuraia – e quindi soggetta all’obbligo di restituzione – ogni distorsione di un contratto²⁹⁶. Nonostante fossero considerati riprovevoli e amorali, i guadagni ottenuti con il meretricio, il gioco d’azzardo o il commercio non erano considerati soggetti a restituzione, anche se il loro movente era comunque il *peccatum cupiditatis*²⁹⁷. Ecco quindi che una figura di comprovata competenza, come un ecclesiastico, era necessaria per dirimere ciò che veramente dovesse essere restituito come maltolto oppure soltanto dato in offerta per riparare ad un peccato diverso da quello usurario. Egli, inoltre, era necessario per determinare quanto e quando un bene sottratto avrebbe dovuto essere restituito. Va detto, innanzitutto, che la restituzione aritmetica proposta da Tommaso d’Aquino venne considerata anche dagli Scolastici stessi più come un modello ideale che reale, dato che la realtà del mondo degli affari era caratterizzata dalla variabilità e un’equivalenza esatta sarebbe diventata davvero difficile da calcolare: i valori dei beni e delle ricchezze circolanti sul mercato non sono sempre stimabili in modo stabile, proprio perché il valore di ognuno di essi può cambiare secondo numerosissimi fattori. Il *probus vir*, quindi, è importante e necessario proprio perché riconosciuto come capace di individuare e valutare che cosa deve essere restituito e quale possa essere il prezzo più appropriato di una restituzione²⁹⁸. A tal proposito, la posizione del francescano Pietro Olivi permette di scorgere la complessità dell’argomento e lo stretto legame con la comunità: secondo il francescano la restituzione deve considerare la quantità, la qualità e il valore delle merci, del lavoro e dell’importanza che ogni singolo bene sottratto aveva per il suo possessore. Pertanto, ciò che viene restituito non sarebbe una somma di denaro astratta ma ciò che socialmente poteva essere richiesto alla luce di questi parametri che Olivi considera imprescindibili per un’equa riparazione²⁹⁹.

Per stabilire che cosa dovesse essere restituito, il *probus vir* doveva innanzitutto capire se si trattasse di un’usura *certa* o *incerta*. La prima consisteva nella situazione in cui si conoscesse la vittima (o gli eredi) del maltolto e fosse concretamente possibile effettuare la restituzione in qualsiasi momento, mentre la seconda era la circostanza nella quale non fosse più possibile risalire alla vittima dell’usura per svariati motivi (dimenticanza da parte dell’usuraio, decesso della vittima, irreperibilità degli eventuali discendenti del malcapitato

²⁹⁶ Ceccarelli G., «L’usura nella trattatistica teologica» cit., p. 10.

²⁹⁷ Ivi, pp. 10-11.

²⁹⁸ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., pp. 150-151.

²⁹⁹ Ivi, pp. 152-153.

oppure impossibilità di effettuare la restituzione per colpa della distanza o per i rischi che l'operazione avrebbe comportato)³⁰⁰. Fino alla fine del Medioevo, era prassi che le *incertae* venissero trasformate in lasciti pii a favore dei poveri (solitamente enti ecclesiastici) mentre le *certae* non potevano essere oggetto di nessuna conversione. Nel caso in cui non fosse possibile risalire con esattezza alla vittima o ai suoi eredi, un'operazione molto diffusa era quella di distribuire questi beni in favore delle anime di coloro che in vita erano stati vittime della condotta avara e scellerata degli usurai oppure attraverso la celebrazione di messe o l'offerta di opere di carità a nome delle stesse vittime, in modo tale che la restituzione potesse almeno costituirsi come una compensazione spirituale³⁰¹. La donazione del maltolto a un istituto religioso rappresentava un comportamento economico virtuoso ed eticamente accettato, specie se era funzionale alla riparazione di un peccato: si trattava, a tutti gli effetti, di un nuovo legittimo investimento di ricchezza altrimenti delegittimata agli occhi della società, che ora poteva andare a moltiplicare e ad incrementare la ricchezza comune, rivelandosi quindi un'operazione virtuosa per il bene comune della Cristianità³⁰². Tra il secolo XII e i primi anni del secolo XIV si assiste ad un vero e proprio boom di restituzioni nei testamenti, che raggiunge il suo apice soprattutto nella seconda metà del secolo XIII. I legati per la restituzione dei *male ablata* riguardano principalmente usure *certae* e, per quanto riguarda il contesto italiano, i testatori sono prevalentemente mercanti-usurai, le cui vittime non erano solo italiane ma anche straniere, tra le quali si annoveravano persone appartenenti a tutti i ceti della società dell'epoca e monasteri, chiese e comuni non ne erano esclusi³⁰³. Tuttavia, già nei secoli XII e XIII il formulario delle usure *certae* sembra virare verso quello delle *incertae* e, quindi, i beneficiari più ricorrenti ora sono quei *pauperes* che nella teoria dovevano beneficiare solo delle usure *incertae*. È infatti in questi secoli che nei testamenti le *certae* si riducono al minimo mentre le *incertae* sono sempre di più costituite da grosse somme. Va detto, inoltre, che il riferimento all'usura viene spesso omissivo a favore di formule più generiche come *male ablata*, *iniuste acquisita* o *maltolto*, accompagnate anche da somme non specificate e dall'ordine per gli esecutori testamentari di fare le riparazioni e di saldare tutti i debiti³⁰⁴. L'elargizione in elemosina, inoltre, è considerata anche dai francescani Riccardo di Mediavilla e Geraldo Odone, alla fine del Duecento, come l'indennizzo migliore in caso di impossibilità a compiere una restituzione verso una o più vittime specifiche. Infatti, se le spese ed il rischio della restituzione sono superiori all'importo dovuto, è chiaro che la

³⁰⁰ Nelson B. N., *Religion: the Usurer and the Merchant Prince* cit., pp. 109-110.

³⁰¹ Ivi, p. 110.

³⁰² Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., pp. 160-161.

³⁰³ Nelson B. N., *Religion: the Usurer and the Merchant Prince* cit., pp. 113-114.

³⁰⁴ Ivi, p. 115.

restituzione non è effettuabile perché si verrebbe a causare un'ingiustizia nei confronti di chi restituisce³⁰⁵. Una volta che il *probus vir* avesse effettivamente determinato di quale tipologia di usura si stesse trattando, si doveva procedere alla restituzione, anche dilazionata. In una circostanza simile, sia Alessandro d'Alessandria sia Pietro Olivi sottolineano l'importanza di dover calcolare anche il danno e l'interesse che potevano derivare dalla dilazione³⁰⁶.

Bisogna ricordare che non tutti gli usurai erano sottoposti alla stessa giurisdizione. In quanto peccatori, gli usurai cristiani dipendevano dai tribunali ecclesiastici, mentre stranieri ed ebrei dipendevano dai tribunali laici che solitamente erano molto meno indulgenti rispetto ai propri omologhi ecclesiastici³⁰⁷. Nella teoria, poi, l'organo giudicante poteva variare, a seconda che l'usuraio fosse considerato manifesto oppure "occulto": nel primo caso era la corte vescovile ad avere voce in capitolo mentre nel secondo caso era solitamente il confessore – una corte, per così dire, "interna" – che doveva giudicare l'usuraio e, allo stesso tempo, guidarlo ed indirizzarlo verso una restituzione delle usure che potesse permettergli di riparare veramente al proprio peccato³⁰⁸. Nel corso dei secoli XIII e XIV, tuttavia, non mancarono le polemiche nei confronti tanto di vescovi quanto di frati o sacerdoti per il loro ruolo di confessori. Numerose, infatti, furono le denunce – presenti anche in opere di importanti intellettuali come Roberto di Courçon, Dante Alighieri e Giovanni Boccaccio – verso confessori poco indulgenti con i propri penitenti e che utilizzarono la segretezza della confessione e il loro ruolo di mediatori per arricchire la Chiesa, così come non mancarono le polemiche e le denunce nei confronti di vescovi o abati intenzionati più ad ammassare i proventi delle restituzioni per finanziare i patrimoni ecclesiastici, piuttosto che a risarcire le vittime dell'usura³⁰⁹.

Agli occhi dei teologi duecenteschi sorse presto un ulteriore problema relativo alla restituzione, ovvero sia come comportarsi di fronte ad attività legittime il cui capitale originario fosse però illegittimo. Come si è già visto parlando di Tommaso di Chobham nel paragrafo II.3., anche dagli Scolastici e dai teologi è rifiutata la logica "radice-ramo", secondo la quale andrebbero restituiti anche i guadagni leciti di un'attività che fosse stata finanziata da un capitale ottenuto con l'usura³¹⁰. Quindi, se l'*industria* è un fattore che non obbliga l'usuraio a restituire i frutti di un'attività condotta onestamente, tuttavia il domenicano Egidio di

³⁰⁵ Ceccarelli G., «*L'usura nella trattatistica teologica*» cit., p. 15.

³⁰⁶ Ibidem.

³⁰⁷ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 31.

³⁰⁸ Nelson B. N., *Religion: the Usurer and the Merchant Prince* cit., pp. 106-107.

³⁰⁹ Ivi, pp. 109-112.

³¹⁰ Ceccarelli G., «*L'usura nella trattatistica teologica*» cit., p. 11; cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 184.

Lessines precisa che tale lucro non può comunque rimanere nelle mani dell'usuraio, il quale è invitato a donarlo in elemosina³¹¹. In definitiva, è evidente che la materia delle restituzioni fu talmente tanto articolata e complessa che gli stessi Scolastici sembrarono contraddire se stessi, dato che le variabili che potevano entrare in gioco non permettevano effettivamente di applicare una compensazione strettamente aritmetica come quella proposta da Tommaso d'Aquino³¹².

Il possesso di oggetti o di ricchezze ottenute in modo illecito è il principale ostacolo al pentimento dell'usuraio, non solo perché l'esigere una remunerazione da un mutuo è peccato ma anche perché tenere per sé il maltolto è ugualmente considerato peccato, in quanto violazione di un diritto di proprietà. Secondo Riccardo di Mediavilla, la restituzione non è altro che il primo passo per l'usuraio per potersi redimere, poiché alla *restitutio* devono seguire altri passaggi che puntino alla vera e propria «soddisfazione sacramentale», cioè la confessione, il pentimento, la penitenza e l'elemosina³¹³. Secondo Manfredi da Tortona, le fasi attraverso le quali gli usurai devono passare sono l'ammissione pubblica della colpa con la promessa di restituire tutto il maltolto, la stesura di un atto notarile di restituzione (come la restituzione *inter vivos* o il testamento) e l'annullamento di ogni contratto da cui l'usuraio potesse ancora trarre guadagni illeciti³¹⁴. Tuttavia, questo pentimento avveniva spesso in punto di morte e quindi dopo molti anni di attività feneratizia, la qual cosa poteva rendere difficili non solo il rintracciamento delle vittime ma anche l'individuazione di eventuali ulteriori responsabili che in passato avessero collaborato con l'usuraio³¹⁵. L'*Opusculum* di Manfredi da Tortona, in tal senso, condanna la prassi delle restituzioni in punto di morte e, al contrario, predilige e sostiene l'immediatezza del risarcimento, il quale può essere posticipato soltanto qualora comporti un grave danno economico per chi restituisce³¹⁶. Al contrario, la casistica delineata dagli altri mendicanti è articolata e non sempre coerente³¹⁷. Nel suo *Trattato sulle restituzioni*, ad esempio, Pietro Olivi precisa come gli intermediari che agiscono nell'interesse di coloro che vogliono ricevere un prestito ad usura non sono costretti alla restituzione; diversamente «*quelli invece che stanno dalla parte dell'usuraio e operano per garantirgli un guadagno devono restituire, ma solo se hanno agito in questo affare in modo che senza la loro cooperazione*

³¹¹ Ivi, p. 13.

³¹² Ibidem.

³¹³ Ivi, p. 9.

³¹⁴ Ceccarelli G. et Frigeni R., «*Un inedito sulle restituzioni di metà duecento*» cit., p. 32.

³¹⁵ Ceccarelli G., «*L'usura nella trattatistica teologica*» cit., p. 16.

³¹⁶ Ceccarelli G. et Frigeni R., «*Un inedito sulle restituzioni di metà duecento*» cit., p. 32.

³¹⁷ Ceccarelli G., «*L'usura nella trattatistica teologica*» cit., p. 16.

*il prestito usurario non si sarebbe realizzato»³¹⁸. Olivi poi approfondisce la materia, dicendo che tra coloro che maggiormente dovrebbero restituire, in quanto operatori, ci sono i principi e i sovrani, a causa della protezione che essi danno agli usurai manifesti per esercitare la loro professione e dai quali percepiscono dei tributi³¹⁹. Più articolata è, invece, la questione sui notai e sui collaboratori del banco dell'usuraio. Riguardo ai primi, Olivi asserisce che se costoro rogano contratti usurari mascherati sotto la veste di un'altra forma di contratto, essi dovranno necessariamente restituire una percentuale di lucro, in quanto senza di loro non si sarebbero potuti effettuare i pagamenti delle usure; diversamente, se il documento riporta esplicitamente le clausole del pagamento di un *fenus*, il notaio non è obbligato alla restituzione poiché non coopera alla frode³²⁰. Successivamente, il frate provenzale si sofferma sul ruolo giocato dagli impiegati dell'usuraio, distinguendo gli impiegati che esigono interessi usurari attraverso azioni legali o in modo coatto da chi, al contrario, è assegnato all'incarico di cassiere dell'usuraio: mentre i primi sono tenuti alla restituzione in quanto veri e propri usurai, i secondi «non fissano il prezzo del prestito usurario e neppure stipulano dei contratti di usura, benché questi siano realizzati alla loro presenza e con la loro partecipazione alla consegna del denaro. Costoro non sono tenuti alla restituzione [...], sebbene commettano peccato mortale»³²¹.*

Un'ulteriore complicazione a cui confessori o *probi viri* dovettero porre attenzione era la possibilità che il patrimonio dell'usuraio non fosse sufficiente per restituire i maltolti e, allo stesso tempo, per mantenere la propria famiglia. Le conseguenze delle riparazioni non potevano mettere sul lastrico la famiglia dell'usuraio o, nella peggiore delle ipotesi messa in risalto da Pietro Olivi, portare le figlie alla prostituzione o i figli al brigantaggio per poter sopravvivere³²². Rispetto a questa circostanza, Tommaso di Chobham ritiene giusto ringraziare l'usuraio ma, nel caso in cui egli non riuscisse a ottenere tale grazia, avrebbe potuto trattenere per sé le usure ma vivendo parsimoniosamente e avrebbe dovuto promettere di restituire il maltolto non appena fosse stato in grado³²³. Riguardo alla famiglia dell'usuraio, però, Pietro Olivi afferma che la moglie e i parenti che vivono con l'usuraio di soli beni ottenuti con l'usura sono obbligati alla restituzione di «ciò che hanno ricevuto per il loro vitto, per il loro mantenimento e per qualsiasi altra ragione»³²⁴, così come colui che sposa la figlia di un usuraio è

³¹⁸ Olivi Pietro di Giovanni, *Usure, compere e vendite: la scienza economica del 13. Secolo* a cura di Spicciiani A., Vian P. e Andenna G., Milano, Europa, 1990, p. 153.

³¹⁹ Ibidem.

³²⁰ Ibidem.

³²¹ Ivi, p. 154.

³²² Ceccarelli G., «L'usura nella trattatistica teologica» cit., pp. 16-17.

³²³ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 75.

³²⁴ Olivi Pietro di Giovanni, *Usure, compere e vendite* cit., p. 154.

obbligato alla restituzione della dote se fosse costituita da un capitale ottenuto illegalmente³²⁵. Su quest'ultimo aspetto, Olivi è consapevole di come fosse frequente che il genero non fosse a conoscenza dell'attività illegale del suocero o che proprio quella dote provenisse da attività illecite. Tuttavia, nel caso in cui la moglie – in quanto titolare legale dei beni dotali – non avesse acconsentito alla restituzione della dote, la mancata fruizione di quei beni – volontaria o involontaria – poteva delinearci come l'unica soluzione per non cadere nel peccato³²⁶. La moglie dell'usuraio, inoltre, è una figura che può giocare un ruolo interessante nella dinamica della salvezza del marito peccatore. Tommaso di Chobham spiega che la moglie dell'usuraio, nel caso in cui vivesse solo di beni usurari, aveva facoltà sia di lasciare l'usuraio «*a causa della fornicazione spirituale [del marito] e di quella corporale, poiché non deve il servizio del suo corpo a un marito siffatto*», sia di convincerlo a restituire, così come Cristo mangiando con ladri e peccatori riuscì a persuaderli a restituire ciò che avevano rubato (Lc 19, 1-10)³²⁷. La donna, quindi, ha un ruolo di notevole rilievo nel processo di salvezza del marito usuraio, perché grazie alla sua opera di convincimento può salvarlo. Va detto, infatti, che la Chiesa aveva una duplice immagine della donna: da un lato è Eva, che – come abbiamo già visto nel paragrafo II.3. – trascina Adamo e tutta l'umanità nel debito usurario del peccato originale, dall'altro in lei è riposta l'ultima speranza per convertire il marito alla restituzione dei propri guadagni illeciti³²⁸. La restituzione, dunque, oltre ad essere strettamente collegata al tema dell'intangibilità dei beni ecclesiastici grazie alla vicinanza semantica al concetto di *imvasio*, è anche una prassi che coinvolge moltissime categorie sociali e professionali e costituisce una restaurazione di un ordine socioeconomico controllato dal clero³²⁹.

Allargando lo sguardo sul tema della restituzione, è interessante notare che essa non riguardava soltanto gli usurai in senso stretto ma tutti coloro che operassero estorsioni o danneggiassero in qualche modo la ricchezza della comunità. Il legame tra la restituzione e la ricomposizione di una violazione della ricchezza intangibile dell'*ecclesia fidelium* è rintracciabile già nel canone XXII del Concilio Lateranense III, nel quale i poteri laici che imponessero tasse al clero e ad altre figure come mercanti, pellegrini e contadini, senza l'approvazione dei *probi viri* e dei sovrani sono obbligati a restituire il maltolto sotto pena di scomunica³³⁰. Ecco, quindi, che sia i beni della Chiesa sia quelli di figure meno potenti (mercanti, pellegrini, contadini ecc.) condividono un principio di salvaguardia della propria integrità e di

³²⁵ Ivi, p. 155.

³²⁶ Ibidem.

³²⁷ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., p. 75.

³²⁸ Ivi, p. 76.

³²⁹ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., pp. 165-166.

³³⁰ Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliarum* cit., p. 222, Concilio Lateranense III, c. XXII.

inalienabilità, garantito dai membri del clero stesso³³¹. Allo stesso modo, il canone XXIV dello stesso concilio condanna alla scomunica e dichiara eretici tutti coloro che commercino con i Saraceni e siano attivi nel brigantaggio e nella pirateria, fintantoché non abbiano restituito ciò che hanno sottratto³³². Appare evidente, quindi, che la *restitutio* debba essere intesa come ricostruzione di un'integrità sacra di un certo tipo di ricchezza che, fosse essa ecclesiastica o laica, agli occhi della Chiesa era intesa come ricchezza della Cristianità e, in virtù di ciò, doveva essere amministrata e regolamentata secondo i dettami degli uomini consacrati³³³.

Il Concilio di Lione II (1274)³³⁴ fu sicuramente un altro momento giuridicamente importante sulla questione delle restituzioni. Dai testi del concilio, infatti, emerge con chiarezza che la Chiesa si ritrovava in grave difficoltà nell'arginare il fenomeno usurario, cosa che l'avrebbe portata a rinnovare i suoi sforzi concentrando l'attenzione proprio sul momento della confessione dell'usuraio in punto di morte, sulla stesura del testamento e sul comportamento da adottare in merito alla sepoltura³³⁵. È quindi in questo contesto conciliare che l'attenzione sulla restituzione dei *male ablata* raggiunge il suo massimo³³⁶.

Il pentimento dell'usuraio, però, non è sempre facile da ottenere. Sono numerosi gli *exempla* in cui l'usuraio, anche se in punto di morte, rifiuta di pentirsi e quindi di restituire le usure. In alcuni *exempla*, è la moglie a fallire nel tentativo di convertire il marito e altre volte ella invece approfitta del mancato pentimento del coniuge defunto per appropriarsi dei suoi beni. Stefano di Borbone, infatti, racconta la condotta approfittatrice della moglie di un usuraio di Besançon, il quale sarebbe morto senza pentirsi né fare testamento e tutte le sue ricchezze sarebbero andate alla moglie: quest'ultima si sarebbe risposata poco dopo con uno dei suoi nemici portando in dote tutte le ricchezze del marito defunto³³⁷. Ma il mancato pentimento non può essere solo demerito della moglie dell'usuraio. È sempre Stefano di Borbone a raccontare un *exemplum* in cui san Domenico in persona avrebbe fallito nella conversione di un usuraio italiano in fin di vita:

alla presenza di un prete, gli ordinò di restituire le usure; ma quello rifiutò, dicendo che non voleva lasciare nella miseria i figli e le figlie. Turbati, gli amici chiesero all'usuraio di promettere [di pentirsi] finché avesse ricevuto la confessione, e per non fare a meno di una sepoltura cristiana. Quello promise,

³³¹ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., p. 170.

³³² Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliorum* cit., p. 222, Concilio Lateranense III, c. XXIV.

³³³ Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., pp. 169-170.

³³⁴ Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliorum* cit., pp. 303-333, Concilio di Lione II, cc. I-XXXI.

³³⁵ Ivi, pp. 328-330, Concilio di Lione II, cc. XXVI-XXVII.

³³⁶ Nelson B. N., *Religion: the Usurer and the Merchant Prince* cit., p. 106.

³³⁷ Le Goff J., *La borsa e la vita* cit., pp. 80-81.

*ma convinto di ingannarli. Non appena se ne andarono dopo che aveva ricevuto la comunione, si mise a gridare che era tutto in fiamme e che aveva l'inferno in bocca: 'Brucio completamente' e, alzando una mano: 'Ecco che brucia tutta quanta', e così le altre membra. È così che morì e fu consumato*³³⁸.

Ma non è solo l'ottusità di fronte al pentimento a rendere difficile il processo di salvezza dell'usuraio nei racconti dei predicatori duecenteschi. Il corpo e l'anima agonizzanti dell'usuraio in fin di vita sono spesso oggetto di una vera e propria guerra tra angeli e demoni, raccontata sempre all'interno di narrazioni particolarmente evocative. Cesario di Heisterbach, infatti, racconta la vicenda del sincero pentimento di un usuraio colto da un male mortale, a causa del quale non era riuscito a restituire tutte le usure: dopo che le sue innumerevoli ricchezze illecite, convertite in elemosine, furono elargite grazie ad un parente – nonché abate benedettino – al quale l'usuraio morente si era rivolto, il suo cadavere venne seppellito all'interno del monastero in una cappella e venne circondato da schiere di cantori. Tuttavia,

*la notte stessa, i frati che cantavano videro apparire quattro spiriti neri che presero posto a sinistra del feretro [...]. Subito quattro angeli vennero a prendere posto sulla destra del feretro, di fronte ai demoni. Questi intonarono il salmo 36 di David, in cui Dio promette di punire l'ingiustizia, e dissero: 'Se Dio è giusto e le sue parole veritiere, quest'uomo è nostro, poiché è colpevole di tutto ciò'. Gli angeli santi replicarono: 'Poiché citate il canto di David, continuate fino in fondo; visto che tacete, continueremo noi'. E cantarono il versetto [...] 'I figli degli uomini spereranno nella protezione delle tue ali. Come Dio è giusto e la Scrittura vera, questo figlio dell'uomo è nostro; si è rifugiato in Dio e andrà a Dio perché ha sperato nella protezione delle sue ali [...]'. In barba ai demoni confusi e muti, gli angeli portarono in cielo l'anima del peccatore pentito ricordando le parole di Gesù: 'Ci sarà gioia nel Cielo per gli angeli di Dio a causa di un solo peccatore che fa penitenza' [Lc 15, 10]*³³⁹.

Al di là delle narrazioni molto suggestive ed efficaci degli *exempla*, ciò che è interessante osservare è la centralità che la restituzione ricopre in una logica di salvezza dell'anima: essa è prova tangibile del pentimento, grazie al quale è possibile intraprendere un percorso che attraverso la penitenza porti l'anima dell'usuraio a scampare alla dannazione eterna. Sono la restituzione e il pentimento che le sta alle spalle a salvare l'usuraio dalla sua condanna e dalla sua cattiva reputazione. È lo stesso Jacques de Vitry ad innalzare una lode all'usuraio pentito, dicendo che «[...] *colui che prima veniva chiamato crudele sarà chiamato misericordioso; colui che era chiamato scimmia e volpe sarà chiamato agnello e colomba, colui che veniva detto servitore del diavolo sarà chiamato servo di nostro Signore Gesù Cristo che vive*»³⁴⁰.

³³⁸ Ivi, pp. 81-82.

³³⁹ Ivi, pp. 83-84.

³⁴⁰ Ivi, pp. 85-86.

In conclusione, al di là delle difficoltà che gli uomini del Medioevo sicuramente incontrarono nella sua attuazione, la restituzione dei *male ablata* ebbe un significato importante e rappresentò una riparazione per una condotta socialmente pericolosa e contraria alla logica del *bonum commune*, a causa di pratiche economiche dettate dall'avarizia e in antitesi a ciò che veniva considerato lecito dai cosiddetti *probi viri*, veri e propri garanti delle regole che la comunità si era posta per stimolare l'arricchimento dei suoi individui. Restituire, soprattutto in modo pubblico come per gli usurai manifesti, rappresentava un indennizzo relativo a un danno morale ed economico inferto alla comunità e il mezzo per l'usuraio per essere nuovamente ammesso nella collettività e per ripulirsi di una cattiva reputazione³⁴¹. Inoltre, la *restitutio* era anche il primo passo per l'usuraio per salvare la propria anima peccatrice di *cupiditas* ma era un'operazione non sempre semplice e che nell'immaginario collettivo veniva a più riprese raccontata in termini di una vera e propria agonia tra inferno e paradiso, tra dannazione e salvezza, una situazione dalla quale era possibile uscire attraverso un unico modo: la restituzione.

³⁴¹ Ceccarelli G., «L'usura nella trattatistica teologica» cit., p. 22; un caso noto e interessante a tal proposito è quello della Cappella degli Scrovegni a Padova: questo edificio venne realizzato agli inizi del secolo XIV con la restituzione dei proventi ottenuti con l'usura dai banchieri Scrovegni, costituendosi come esempio concreto e visibile di un patrimonio ottenuto illegalmente restituito e reinvestito per il bene comune (Todeschini G., *I mercanti e il tempio* cit., pp. 174-184).

Parte seconda: I *male ablata* nei testamenti veneziani del secolo XIII

Oggetto della seconda parte di questo lavoro è lo studio dei *male ablata* contenuti nei testamenti selezionati. L'analisi prenderà le mosse da un iniziale studio delle deliberazioni e delle magistrature preposte a contrastare il fenomeno usurario a Venezia nel Duecento, per poi procedere con l'indagine dei profili sociali dei testatori e, infine, con l'analisi delle usure e del formulario con cui vengono predisposte le restituzioni nei testamenti.

III. Usura e usurai a Venezia nel secolo XIII

III.1. *Leggi, provvedimenti e magistrature antiusura nella Venezia del secolo XIII*

Prima di entrare nel vivo dello studio sui provvedimenti antiusura a Venezia, riteniamo interessante presentare per sommi capi la posizione del sociologo americano Benjamin Nelson in merito alla diffusione dell'usura nei centri mercantili italiani come Venezia e Genova, poiché egli trae le sue conclusioni prendendo proprio in considerazione le restituzioni contenute nei testamenti. Infatti, considerando le restituzioni come indicatore della presenza dell'usura in un determinato contesto geografico, Nelson asserisce che nei centri finanziari e commerciali della Lombardia e della Toscana bassomedievali il problema dell'usura fosse maggiormente percepito rispetto a città mercantili come Genova o Venezia, poiché in quest'ultime è presente un minor numero di attestazioni di restituzioni rispetto alle prime. Secondo il sociologo americano, la ragione sarebbe da individuare nel fatto che in queste due città il capitale avrebbe mostrato una maggiore predisposizione a confluire in accordi commerciali, in prestiti a cambio marittimo o in assicurazioni, dal momento che quella del prestito feneratizio non rappresentava l'attività principale per gli uomini d'affari di queste due grandi repubbliche marinare. Di conseguenza, secondo l'interpretazione di Nelson, l'usura non avrebbe rappresentato un problema così ingombrante come in altre realtà statuali o, comunque, non sarebbe stata un'impellenza a cui dover dare la precedenza

rispetto ad altre questioni³⁴². Vediamo, dunque, se quanto affermato da Nelson trova effettivamente riscontro nei provvedimenti che i *consilia* veneziani adottarono per fare fronte a questo problema durante il secolo XIII.

L'inizio della repressione usuraria, ed ereticale in senso più ampio, è incerto per Venezia, e tale incertezza è dovuta principalmente alla mancata concordanza tra quanto riportato da Paolo Sarpi e quanto rinvenuto nelle fonti duecentesche. Nel suo *Discorso dell'origine, forma, leggi ed uso dell'ufficio dell'Inquisizione nella città, e dominio di Venezia*, pubblicato nel 1638, Sarpi afferma che nel primo terzo del secolo XIII a Venezia non è possibile parlare di eresie ed eretici, cosa che renderebbe la città di s. Marco un caso singolare nel panorama italiano dell'epoca³⁴³. Questa affermazione trova effettivamente riscontro nella mancata menzione di eretici ed eresia tanto nella promissione ducale di Jacopo Tiepolo quanto negli statuti del 1242³⁴⁴. Tuttavia, nel 1622 è lo stesso Sarpi ad affermare che un primo *officium super patarenis*, con competenza anche in tema di usura e composto da tre giudici, avrebbe fatto la sua comparsa a Venezia intorno ai primi anni Venti del secolo XIII, per far fronte al diffondersi dell'eresia dovuta all'arrivo in città di profughi ghibellini eretici³⁴⁵. Secondo Nicola Quandel, il vero intento di Sarpi sarebbe stato quello di trovare una giustificazione alla presenza di magistrature e normative contro gli eretici in una realtà lagunare che doveva essere presentata come ortodossa, additando la causa della presenza dell'eresia a Venezia all'arrivo di rifugiati ghibellini di cui però non sarebbe possibile parlare negli anni Venti del Duecento, non essendosi ancora incrinati i rapporti tra Federico II e il papato³⁴⁶. La natura di questa magistratura, secondo Sarpi, sarebbe stata totalmente laica: il clero era interdetto da tale *officium*, anche se poteva essere comunque consultato in materia di ortodossia. La laicità della magistratura sarebbe stata una caratteristica che avrebbe reso Venezia una realtà praticamente unica nel panorama dell'Italia settentrionale, proprio per non aver fatto passare in mani ecclesiastiche la giurisdizione su eretici ed usurai, peculiarità che si sarebbe mantenuta anche nei secoli successivi³⁴⁷. Tuttavia, la datazione riportata da Sarpi non trova riscontro nei riferimenti documentari di tale *officium*, i quali risalgono agli anni Cinquanta del secolo, in

³⁴² Nelson B. N., *Religion: the Usurer and the Merchant Prince* cit., p. 113.

³⁴³ Da Milano I., «L'istituzione dell'inquisizione monastico-papale a Venezia nel secolo XIII» in Idem, *Eresie medioevali: scritti minori*, Rimini, Maggioli Editore, 1983, p. 449.

³⁴⁴ Ivi, pp. 449-450.

³⁴⁵ Ivi, p. 451;

³⁴⁶ Quandel N., «Parfit a la foi de Jesu Crist et obeissant a Sainte Yglise»: *ipotesi ed interpretazioni del conformismo religioso nella Venezia di età comunale (secc. XII-XIII)*, tesi di laurea, Corso di laurea magistrale in Storia dal Medioevo all'età contemporanea, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2015-2016, pp. 31-33 <<http://hdl.handle.net/10579/9512>>.

³⁴⁷ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., pp. 228-229.

concomitanza con l'approvazione della prima legge contro l'usura³⁴⁸. Il 21 giugno 1254, infatti, venne deliberata in Maggior Consiglio la prima legge antiusura, con la quale si stabiliva

quod nullus Venetus homo nec femina dare debeat ad usuram nec dari faciat per se nec per aliquam personam in Veneciis nec foris Veneciis aliquo modo vel ingenio, sub pena totius capitalis et prode et librarum XXX et soldorum XII et accusator habeat terciam partem³⁴⁹.

Due anni più tardi, il 13 febbraio 1256, venne redatto il capitolare dell'*officium super patarenis et usurariis*, ovvero una magistratura costituita da tre membri e la cui istituzione – secondo Reinhold Mueller e secondo Ilarino da Milano – potrebbe essere addirittura precedente a tale data: le prime dieci carte del manoscritto del capitolare vennero scritte sicuramente prima del febbraio 1256, data in cui vennero aggiunte nuove delibere come quella sull'usura del 1254³⁵⁰. Tenendo a mente quanto affermato da Paolo Sarpi, sia Mueller sia Ilarino da Milano notano come già la promissione ducale di Marino Morosini del 1249 fosse diversa rispetto a quella del predecessore Jacopo Tiepolo, proprio per il fatto che ora il doge avrebbe dovuto scegliere alcuni uomini di comprovata fede e di incrollabile diligenza per scovare gli eretici e per condannarli³⁵¹. In modo analogo, l'istituzione della magistratura *super patarenis et usurariis* sembra ricalcare quanto espresso nella promissione del doge Morosini e questo potrebbe essere un ulteriore indizio per il quale non sarebbe fuori luogo pensare ad un'istituzione precedente al 1256³⁵². Dopo Sarpi, nota Ilarino da Milano, gli storiografi del XVIII secolo considerano la promissione ducale di Marino Morosini come data di partenza della repressione dell'eresia a Venezia³⁵³.

Gli *officiales super patarenis et usurariis* rimanevano in carica un anno e investigavano su eretici ed usurai veneziani e forestieri: la scoperta del reo era segreta e veniva comunicata alla Signoria, alla quale spettava il compito di emettere la sentenza³⁵⁴. Le pene comminate potevano consistere nel bando dalla città per gli stranieri oppure in una multa per i Veneziani. In caso di usura, la condanna veniva annunciata pubblicamente e, coerentemente a quanto

³⁴⁸ Ivi, p. 229.

³⁴⁹ Archivio di Stato di Venezia (da qui in poi indicato come ASVe), *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune II (1248-1283), c. 58r, parte del 21 giugno 1254 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=24>>; una trascrizione della parte è contenuta anche in *Deliberazioni del Maggior Consiglio*, ed. Cessi, vol II, Bologna, Zanichelli, 1931, p. 222.

³⁵⁰ Da Milano I., «L'istituzione» cit., p. 452; Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 230.

³⁵¹ Ivi, p. 229; Da Milano I., «L'istituzione» cit., pp. 457-458.

³⁵² Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 230.

³⁵³ Da Milano I., «L'istituzione» cit., p. 450.

³⁵⁴ Ivi, p. 453.

espresso nella parte del 21 giugno 1254, l'usuraio veniva multato e tutto il capitale e i profitti sarebbero stati sequestrati ed incamerati dal Comune (*sub pena totius capitalis et prode et librarum XXX et soldorum XII*)³⁵⁵. Pertanto, le restituzioni non rientravano tra i compiti del Comune e, cosa ancora più interessante, il capitolare specificava che la legge dovesse valere anche per gli usurai stranieri presenti a Venezia, i quali – nota Mueller – erano molto numerosi, mentre era raro trovare Veneziani che prestassero ad usura fuori Venezia³⁵⁶. La condanna pubblica di un eretico come usuraio farebbe intuire una certa sinonimia tra i due termini. Ilarino da Milano, infatti, nota che nel capitolare i capitoli successivi al secondo non parlano quasi più di eresia ma di usura, facendo forse emergere la vera natura di tale *officium* (va ricordato che la Chiesa condannava il prestito ad interesse mentre gli eretici ne difendevano la liceità)³⁵⁷. Pertanto, praticare l'usura poteva comportare un sospetto di eresia o forse equivalere a una prova della stessa³⁵⁸. Sulla base di queste considerazioni, sembra che nelle autorità laiche prevalesse la preoccupazione per l'aspetto civile ed economico dell'eresia in merito all'usura piuttosto che l'aspetto dogmatico religioso³⁵⁹.

Intorno alla metà del secolo XIII l'approvazione di *partes* e la disposizione di provvedimenti riguardo all'usura e alla regolarità dei rapporti di tipo creditizio fu particolarmente intensa a Venezia. I testi delle parti del Maggior Consiglio fanno trapelare una particolare preoccupazione per quanto riguarda i rapporti creditizi che avevano luogo in città tra Veneziani e stranieri. Lo stesso anno del capitolare dell'*officium super patarenis et usurariis* – il 12 aprile – venne approvata una parte per la quale né il doge né altri avrebbero dovuto «se intromettere de cetero modo aliquo ad dandum pignora alicui pro imprestitis aut mercatis que facta sint in Veneciis cum hominibus Hungarie vel Alemanie»³⁶⁰. È probabile che la ragione alla base di questa deliberazione fosse proprio la poca chiarezza dei rapporti di tipo creditizio che potevano instaurarsi tra Veneziani e stranieri, nei quali sembra che il prestare su pegno fosse una pratica effettivamente ben avviata e in odore di usura. Già nel XII secolo

³⁵⁵ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 230.

³⁵⁶ Ivi, pp. 248-249.

³⁵⁷ Da Milano I., «L'istituzione» cit., p. 453; il catarismo, eresia maggiormente diffusa e perseguitata nel secolo XIII, considerava lecita l'usura – in opposizione alla Chiesa cattolica. Il fatto che gruppi ereticali, come i catari, sostenessero la liceità o l'illegittimità di alcune pratiche condannate o approvate dalla Chiesa cattolica portò l'inquisizione duecentesca in Italia a elaborare un concetto di eresia molto più elastico ed ampio, che coinvolse anche usurai, bestemmiatori, spergiuri e trasgressori dell'etica cristiana sulla sessualità, soggetti che non per forza aderivano anche a correnti religiose eterodosse ma la cui condotta li rendeva sospetti di eresia (D'Alatri M., *Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti*, I, Roma, Istituto storico dei Cappuccini, 1986, pp. 20-21).

³⁵⁸ Ivi, pp. 453-454.

³⁵⁹ Ivi, p. 454.

³⁶⁰ ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune I (1232-1282), c. 31r, parte del 12 aprile 1256 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=22>>.

era consuetudine che a Venezia il contratto di mutuo prevedesse un interesse legale annuo del 20% (*de quinque sex secundum usum patrie nostre*), il quale di solito decorreva fin da subito, ma poteva anche capitare che decorresse solo dopo un certo lasso di tempo – a volte un mese o un anno – facendolo sembrare un interesse moratorio per evitare possibili accuse di usura³⁶¹. Ma cosa ancor più importante è il fatto che quasi tutti i mutui contratti nel ducato avevano come garanzia un pegno, costituito prevalentemente da beni immobili, il cui valore doveva corrispondere al doppio della somma del capitale e dell'interesse, come prevedeva la pena in caso di mora³⁶². Per comprendere meglio il significato di tali deliberazioni è necessario allargare lo sguardo sulla situazione socioeconomica veneziana alla metà del Duecento. Non bisogna dimenticare che la guerra contro Federico II e la minaccia del *basileus* e dei Mongoli in Levante avevano compromesso la stabilità dei traffici marittimi, a cui si aggiunsero la concorrenza sempre più spietata di Genova e la perdita di importanti mercati come la Barbaria, per cui la produzione ed il trasporto di merci avevano raggiunto prezzi altissimi e proibitivi per chi non fosse sufficientemente ricco³⁶³. La strategia adottata dalle autorità veneziane fu quella di salvare ad ogni costo gli affari con il Levante, anche se le misure adottate – tra cui si annoverano gli *Statuta navium* del 1255 – andarono a vantaggio soltanto di coloro che ancora potevano reggere l'impatto della crisi economica: in sostanza, gli operatori economicamente più deboli non vennero tutelati e questo permise ai più ricchi e finanziariamente dotati di proporsi come unici protagonisti sulla scena degli affari internazionali³⁶⁴. Alla luce di ciò, la deliberazione del 1254 e l'istituzione di un *officium* sull'usura, se letti all'interno del contesto socioeconomico veneziano della metà del secolo, risultano ancora più significative: a fronte di una crisi dei traffici e del conseguente impoverimento di una parte della popolazione, la spasmodica ricerca di denaro aveva probabilmente favorito la proliferazione di pratiche usuarie nel tessuto economico cittadino e le autorità preoccupate avevano deciso di intervenire. La crisi peggiorò ancora di più dopo la riconquista bizantina di Costantinopoli, a seguito della quale venne assestato un duro colpo alla stabilità dei traffici veneziani che dall'Egeo si spingevano fino al Mar Nero attraverso il Bosforo: mercanzie ne arrivavano sempre meno e quelle poche che arrivavano erano passate per troppe mani e, di conseguenza, il loro prezzo era lievitato enormemente³⁶⁵.

³⁶¹ Luzzatto G., «*Capitale e lavoro nel commercio veneziano*» in Luzzatto G., *Studi di storia economica veneziana*, Padova, CEDAM, 1954, p. 98.

³⁶² Ibidem.

³⁶³ Cracco G., «*Venezia nel Medioevo*» cit., pp. 82-83.

³⁶⁴ Ivi, p. 84.

³⁶⁵ Ivi, p. 87; per ridurre le spese dovute ai dazi e alle gabelle sulle merci, le autorità veneziane furono solerti nel cercare di stipulare patti con gli stati mediorientali – Impero Romano d'Oriente, Egitto, Impero di Trebisonda – al fine di agevolare il commercio dei beni da acquistare o vendere sulle piazze

Tra il novembre 1269 e l'agosto 1270 altri due provvedimenti vennero adottati dal Maggior Consiglio con l'intento di regolare i rapporti di scambio e di credito tra forestieri e Veneziani. Il 24 novembre 1269 il Maggior Consiglio intervenne contro la pratica di richiedere «pignora sive represalia» nei rapporti di credito e di mercato tra Veneziani e Fermani³⁶⁶, così come il 27 agosto 1270 lo stesso consiglio, a seguito di un accordo firmato tra il doge e gli ambasciatori di Rimini, proibì qualsiasi tipo di comportamento economico illecito tra Veneziani e Riminesi, costituito dalla richiesta di pegni moralmente deprecabili in sede di mutui o scambi di merci³⁶⁷. È chiaro, dunque, che le autorità veneziane erano particolarmente preoccupate per l'insinuazione di pratiche poco lecite all'interno delle dinamiche di mercato che coinvolgevano la città e i suoi interessi, soprattutto nella misura in cui questi erano collegati con l'estero e con i mercati e i mercanti stranieri – negli ultimi due casi, la preoccupazione è quella di mantenere buoni rapporti di scambio con alcuni centri adriatici, la cui ostilità non avrebbe giovato a Venezia. E sono infatti forestieri – questa volta toscani – i protagonisti di una delle più importanti delibere contro l'usura che furono varate nell'ultimo quarto del Duecento: il 16 maggio 1281 il Maggior Consiglio approvò una parte nella quale fu stabilito di inviare un nunzio al podestà di Treviso, affinché venissero allontanati da Mestre «Tuscani et alii qui dant ad usuram»³⁶⁸. Consapevoli della possibilità che il podestà trevigiano potesse rifiutare, venne precisato che, in caso di fallimento della missione diplomatica, la questione sarebbe dovuta passare «illis qui sunt et erunt super usuris», ai quali sarebbe spettato il compito di far «publice stridari quod aliquis de Veneciis civis seu habitator non presumat seu audeat ire in Mestrina ad accipiendum ad usuram peccuniam, in pena librarum XXV». Inoltre, verso la fine del testo della parte, venne stabilito

commerciali del Mediterraneo orientale. Orlando, a tal proposito, asserisce che «l'obiettivo era quello di attenuare sensibilmente l'impatto dei dazi sulle proprie attività commerciali, per aumentarne la redditività e potenziare il proprio ruolo di grande competitor nei mercati internazionali. Il patto diveniva così l'occasione per negoziare la diminuzione dei tributi sulle merci vendute e comprate (se possibile, la loro totale esenzione), il contenimento della miriade di imposte locali sugli scambi, talora difficili anche solo da identificare tanto erano numerose e varie (oltre che spesso soggette ad ogni forma di esosità e abuso da parte degli ufficiali preposti alla loro riscossione) e l'eliminazione delle tariffe di transito, le più fastidiose per Venezia» (Orlando E., *Venezia, il diritto pattizio e il commercio mediterraneo nel basso medioevo* in «Reti Medievali Rivista», 17, 1 (2016), Firenze University Press, pp. 22-23 <<http://www.rmoa.unina.it/3319/>>).

³⁶⁶ ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune I (1232-1282), cc. 36v-37r, parte del 24 novembre 1269 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=22>>.

³⁶⁷ Ivi, c. 38r, parte del 27 agosto 1270

<<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=22>>.

³⁶⁸ Con il termine *toscani* le fonti dell'epoca dell'Italia nordorientale intendono principalmente i fiorentini, che nel resto d'Europa erano noti come *lombardi*. Mestre, inoltre, fra XIV e XVI secolo divenne sede di un'importante comunità ebraica e di tre banchi di prestatori ebrei, autorizzati dalle autorità veneziane a prestare su pegno – a Venezia fu per costoro proibito avere banchi e prestare ad usura fino agli inizi del secolo XVI (Mueller R. C., «*Banchi ebraici*» cit., pp. 112-113; 115-119).

il divieto di accesso in città per qualsiasi straniero o toscano che avesse praticato l'usura a Mestre, così come venne proibito a chiunque di dare alloggio ad un usuraio o ad un suo messo (la pena, in tutti questi casi, era di cento lire *pro quolibet*)³⁶⁹. La missione diplomatica però fallì, le nuove regole vennero pubblicate il 29 agosto a Rialto e due giorni dopo a S. Marco e, infine, aggiunte al capitolare della magistratura competente³⁷⁰.

Ciò che emerge da tutte queste *partes* del Maggior Consiglio non è solo il continuo tentativo di controllare il mercato degli scambi ma anche di regolare e arginare fenomeni usurari che evidentemente non erano stati inibiti con la prima legge del 1254 e con l'istituzione dell'*officium super patarenis et usurariis*. L'attenzione, oltretutto, è particolarmente concentrata sui rapporti con gli stranieri, con i quali i cittadini veneziani sembrano spesso trovare delle forme di lucro più rapido ma economicamente e moralmente ambiguo e, perciò, pericoloso e dannoso per l'ordine sociale che le autorità intendevano mantenere³⁷¹. L'attività creditizia esisteva dunque a Venezia e non solo nella forma di mutuo. Il sistema dei prestiti forzosi, infatti, rappresentava a tutti gli effetti una forma di credito che fruttava un interesse annuale, il quale si aggirava intorno al 5% ma poteva arrivare fino al 6-7% per chi acquistasse tali obbligazioni sul libero mercato³⁷². Tuttavia, in caso di particolari necessità, il Comune era solito ricorrere al credito di banchieri o altri privati cittadini, pagando però un interesse che variava secondo la situazione del mercato e che in generale era più alto di quello sui prestiti forzosi, aggirandosi tra l'8 e il 12%³⁷³. D'altro canto, secondo la consuetudine veneziana, il tasso annuale d'interesse da pagare nei contratti di mutuo tra privati era molto più alto, aggirandosi intorno al 20% o al 24% nei casi di prestiti a cambio marittimo³⁷⁴. Venezia, tuttavia, non rappresentò un caso a sé. Nelle legislazioni comunali delle città lombarde fino alla metà del Duecento i tassi di 2, 3 o 4 soldi per lira all'anno (ovvero del 10, 15 e 20%) sembrano quelli più correntemente ammessi. A Milano, già nel 1197 il console dei mercanti, membro del collegio consolare, aveva decretato di rispettare il limite di 3 soldi per lira per i

³⁶⁹ ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune II (1248-1283) c. 59r, parte del 16 maggio 1281 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=24>>; una trascrizione della parte è contenuta anche in *Deliberazioni del Maggior Consiglio*, ed. Cessi, vol II, Bologna, Zanichelli, 1931, p. 224.

³⁷⁰ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 251.

³⁷¹ Luzzatto G., *Tasso d'interesse e usura* cit., p. 195.

³⁷² Ivi, p. 191; intorno al 1252 sono gli Ufficiali agli imprestiti ad essere attestati come amministratori della riscossione, della restituzione, del versamento degli interessi e del trasferimento di tali obbligazioni (Knapton M., «*La finanza pubblica*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-del-comune-gli-ordinamenti-la-finanza-pubblica_\(Storia-di-Venezia\)>](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-del-comune-gli-ordinamenti-la-finanza-pubblica_(Storia-di-Venezia)>)).

³⁷³ Luzzatto G., *Tasso d'interesse e usura* cit., pp. 191-192.

³⁷⁴ Ivi, pp. 193-194; Idem, «*Capitale e lavoro*» cit., pp. 100-101.

debiti privati e di 2 soldi per lira per i debiti pubblici³⁷⁵. Appare evidente che in ambiente lagunare la variazione dei tassi d'interesse sui mutui non rappresentò un grosso problema né destò particolare scandalo. Se la consuetudine locale considerava come normali tassi d'interesse anche molto alti come quelli al 20% o al 24% annuo, è chiaro che il discorso sull'usura non può ridursi ad un semplice studio sull'importo percentuale dei tassi d'interesse e che, quindi, la materia con cui l'*officium super patarenis et usurariis* doveva aver a che fare era, come vedremo, più articolata e complessa.

Il capitolare del 1256 stabiliva anche le modalità con cui procedere contro gli eretici e gli usurai in sede giudiziaria. In realtà, già la promissione ducale di Marino Morosini del 1249 dava alcune indicazioni, soprattutto in merito al ruolo del clero. Dopo la denuncia segreta alla Signoria, infatti, la promissione prevedeva che intervenissero il patriarca di Grado, il vescovo di Castello e tutti gli altri vescovi del ducato o, come verrà aggiunto nella promissione di Giacomo Contarini del 1275, i loro vicari in caso di vacanza della carica³⁷⁶: essendo gli unici giudici competenti in materia di dogmi della Fede, a costoro spettava la sentenza sul contenuto ereticale delle opinioni degli indagati ma, anche se indipendenti nella funzione giudiziaria e fondamentali per le sanzioni penali dopo il verdetto, il loro ruolo non andava oltre la consultazione o l'intervento su richiesta delle autorità laiche³⁷⁷. Nella sostanza,

al potere ecclesiastico mancava l'iniziativa propria e l'azione direttiva, di cui godevano, come d'un diritto e d'un dovere, i vescovi di tutte le altre diocesi d'Italia e delle regioni estere. Quivi l'autorità ecclesiastica conduceva la ricerca zelante degli eretici, istituiva il processo, regolandone la procedura, pronunciava la condanna, rimettendo l'esecuzione della sentenza nei casi di pena capitale al braccio secolare³⁷⁸.

Questo carattere laico dell'inquisizione veneziana potrebbe rappresentare la causa principale della tolleranza del governo veneziano in materia di eterodossia ma, secondo Ilarino da Milano, sebbene manchino le fonti sul funzionamento di questo tribunale, sarebbe errato pensare che questa legislazione penale non venne mai applicata e che la Signoria non mandò sul rogo chi era stato giudicato dal clero come eretico o usuraio³⁷⁹. Stando a quanto contenuto

³⁷⁵ Mainoni P., «*Credito e usura fra norma e prassi*» cit., pp. 138-140.

³⁷⁶ Da Milano I., «*L'istituzione*» cit., p. 458.

³⁷⁷ Ivi, pp. 458-459.

³⁷⁸ Ivi, p. 459.

³⁷⁹ Ibidem; su tale problematica ritorna anche Quandel, il quale prende le distanze dal mito della Venezia «porto franco», tollerante e liberale verso l'eterodossia, poiché se è vero che non sono ancora pervenute fonti che delineino con certezza l'ampiezza della presenza ereticale in laguna, è vero anche che la tesi della liberalità e tolleranza dell'uomo veneziano del Duecento, intento soltanto agli interessi mercantili e, quindi, guidato da un'anacronistica mentalità imprenditoriale priva di qualsiasi spiritualità

nel capitolare del 1256, gli usurai dovevano essere condannati nel caso confessassero il proprio crimine ma, nel caso ciò non avvenisse, potevano essere condannati solo sulla base di due testimonianze affidabili ed approvate da almeno due dei tre giudici. Nel caso in cui, però, solo uno dei due testimoni venisse approvato, era possibile richiedere un giuramento ad una tra le due parti nel processo: nel caso in cui il giuramento venisse prestato dall'usuraio che si difendeva da solo, egli doveva essere assolto; nel caso in cui il giuramento venisse prestato da un testimone dell'informatore, l'usuraio veniva condannato³⁸⁰. Il giuramento poteva essere richiesto dagli *officiales* anche nel caso di mancanza di testimoni, così come nel caso in cui l'accusato e la parte lesa negassero entrambi il proprio coinvolgimento in un contratto usurario; se entrambe le parti avessero continuato a negare la loro colpa, sarebbero state assolte. La condanna, tuttavia, era facilmente applicabile qualora chi fosse imputato di usura non avesse obbedito alla convocazione dei giudici oppure l'informatore avesse prestato giuramento: in quest'ultimo caso la parte colpevole sarebbe stata multata con la perdita di tutto il capitale e con il pagamento del doppio dell'usura³⁸¹. Pertanto, non sarebbe azzardato affermare che intorno alla metà del Duecento i giudici preposti a procedere nel giudicare eretici e usurai avessero un ampio margine d'azione³⁸².

L'8 luglio 1270, tuttavia, il Maggior Consiglio decretò la fusione in un'unica magistratura «de duobus officiis, videlicet de illo usurarum et patarenorum et de canalibus» con uno staff costituito da «unum tabellionem et pueros» e con un salario di 30 lire pro quolibet³⁸³. Cinque anni più tardi, al nuovo *officium* venne assegnato il compito dello scavo dei canali e, come nota Reinhold Mueller analizzando il *Liber officiorum* del Maggior Consiglio, sembra che la materia dell'usura – così come quella dell'eresia – fosse passata in secondo piano³⁸⁴. Tuttavia, negli anni Ottanta e Novanta del secolo l'attenzione sull'usura sembra ancora presente e la lettura dei provvedimenti legislativi approvati dal Maggior Consiglio non permette di ipotizzare un calo di attenzione verso il problema. Oltre alla già citata deliberazione del 1281 relativa agli usurai di Mestre, nel 1283 il principale *consilium* veneziano deliberò l'assoluto divieto per i rappresentanti veneziani all'estero di richiedere denaro in prestito – soprattutto ad usura – per poter continuare la propria attività e per sopperire ai ritardi burocratici della distribuzione degli stipendi provenienti da Venezia, la quale si sarebbe

e religiosità, non trova sufficienti prove nelle fonti coeve (Quandel N., «Parfit a la foi de Jesu Crist» cit., p. 36).

³⁸⁰ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 250.

³⁸¹ Ibidem.

³⁸² Ivi, p. 251.

³⁸³ ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni, Registri, Comune II (1248-1283)*, c. 58r, parte dell'8 luglio 1270 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=24>>.

³⁸⁴ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., pp. 230-231.

ritrovata a pagare delle usure per contratti stipulati a suo nome³⁸⁵. Il fatto che questo fosse un vero e proprio problema è testimoniato anche da una parte del 25 febbraio 1300 in cui i consiglieri ducali vennero sollecitati a spedire il denaro per tempo ai mercenari in Istria, dal momento che probabilmente i capitani di ventura, non ricevendo i compensi pattuiti, avevano cominciato a chiedere soldi in prestito ad usura, fintantoché non fossero giunte le paghe per i propri soldati³⁸⁶. A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta avvennero anche ulteriori trasformazioni rispetto alle istituzioni competenti in materia di usura e, oltretutto, una nuova definizione delle sfere di competenza tra i poteri laici e quelli ecclesiastici. Intorno al 1290, infatti, l'*officium super publicis communis* (volgarizzato poi in *del Piovego*), che secondo Andrea Da Mosto era già esistente nella prima metà del secolo ma il cui codice venne redatto solo nel 1282³⁸⁷, assorbì l'*officium super canalibus*, competente anche in materia di eresia ed usura, anche se queste due materie non compaiono esplicitamente nel testo della deliberazione³⁸⁸. Quest'*officium* era responsabile di numerose materie già prima di assorbire gli *officiales super canalibus et patarenis*: i tre giudici del Piovego avevano il compito di investigare e recuperare tutte le proprietà demaniali dentro il ducato, tra cui acque, terre, paludi e canneti, comprese quelle invase e impropriamente usurpate da parte di chiese e monasteri che potevano essere convocati in sede di giudizio³⁸⁹. I magistrati erano tre patrizi, eletti dalla Signoria, dai Giudici del Proprio, dai Giudici di Petizion e dall'Avogaria di Comun, restavano in carica per circa sedici o diciotto mesi e dovevano stendere un rapporto sulla loro attività quotidianamente. Di fronte alla mole di materie da trattare, il loro staff fu presto incrementato con l'aggiunta di due notai ecclesiastici, data la difficoltà di trovare notai laici in laguna³⁹⁰.

Altro evento importante fu il concordato del 1289 tra Venezia e papa Niccolò IV in merito all'eresia – dentro la quale rientrava anche l'usura – secondo il quale un inquisitore avrebbe avuto giurisdizione sull'eresia in città e i proventi delle multe sarebbero confluiti in un fondo gestito dal Comune ma che sarebbe dovuto servire per le esigenze monetarie dell'inquisitore³⁹¹. Negli ultimi quarant'anni del secolo XIII, infatti, gli sforzi papali nel combattere l'eresia nell'Italia nord-orientale si erano moltiplicati, per effetto sia della morte di Ezzelino da Romano sia della nuova organizzazione dell'*officium fidei*. Quest'ultimo, affidato

³⁸⁵ Ivi, p. 252.

³⁸⁶ Ibidem.

³⁸⁷ Da Mosto A., *Indice generale* cit., p. 95.

³⁸⁸ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 233.

³⁸⁹ Ivi, p. 232.

³⁹⁰ Ivi, pp. 234-235.

³⁹¹ Ivi, p. 235.

ora agli ordini mendicanti, era molto più aggressivo e determinato a non fare sconti a nessuno che fosse sospettato come eretico³⁹². Forti dell'appoggio papale, che dava loro una posizione di vera e propria superiorità nei confronti delle autorità laiche, gli inquisitori mendicanti, soprattutto francescani, divennero detentori di un grande potere che cercarono di sfruttare completamente anche nei confronti dei rettori delle città venete, minacciati di interdetto o scomunica nel caso in cui si fossero opposti al loro operato. Non solo. La circoscrizione inquisitoriale comprendeva tutto il Veneto attuale e anche la diocesi di Aquileia e l'Istria, pertanto una macroregione particolarmente estesa che includeva anche tutti i territori altoadriatici sottoposti al controllo veneziano³⁹³. Agli occhi del papato, l'inquisizione veneziana doveva apparire un'eccezione pericolosa e un'istituzione anacronistica da eliminare, mentre per Venezia essa doveva rappresentare un simbolo di indipendenza di fronte alla venuta di giudici stranieri – è bene ricordare che neanche l'inquisizione episcopale era mai entrata veramente in vigore³⁹⁴. L'intento dei papi era quello di stabilire in Venezia la sede inquisitoriale principale da cui condurre le indagini su tutta l'Italia nord-orientale e a più riprese sia Innocenzo IV sia Urbano IV intimarono a Venezia di accogliere nei propri statuti le costituzioni papali e imperiali relative all'inquisizione sotto minaccia di scomunica ma ottennero sempre un secco rifiuto dalle autorità veneziane³⁹⁵. Negli anni Ottanta del secolo, tuttavia, anche a Venezia venne sentita l'esigenza di intensificare la repressione dell'eresia e dell'usura, poiché l'inquisizione laica non era composta da uomini esperti in teologia e funzionava a rilento, creando così una situazione favorevole per l'arrivo di eretici dalla Terraferma, dove invece l'inquisizione monastico-papale stava ottenendo grandi successi: Venezia era una città tollerante e priva di inquisitori inviati da Roma e, quindi, rappresentava per molti eretici un luogo ideale dove scappare e vivere in latitanza³⁹⁶. Il 4 agosto 1289, dopo alcuni anni di tentativi e negoziazioni interrotte, venne proclamato pubblicamente l'accordo tra papa Niccolò IV e Venezia che consentiva l'accesso degli inquisitori in città, i quali sarebbero stati finanziati per la loro attività direttamente dal Comune e la cui cassa venne istituita lo stesso anno presso gli *officiales super frumento*, mentre in caso di aiuto avrebbero potuto richiederlo direttamente al doge, che si sarebbe impegnato in prima persona³⁹⁷. Non sorprende, dunque, che un papa di provenienza minoritica come Niccolò IV si prodigasse nel cercare un concordato con il *commune Veneciarum* per mandare in laguna l'inquisizione.

³⁹² Zanella G., *Hereticalia: temi e discussioni*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'altro medioevo, 1995, pp. 31-32.

³⁹³ D'Alatri M., *Eretici e inquisitori* cit., pp. 141-142.

³⁹⁴ Da Milano I., «L'istituzione» cit., p. 460.

³⁹⁵ Ivi, pp. 462-463.

³⁹⁶ Ivi, pp. 468-469.

³⁹⁷ Ivi, pp. 473-475.

Tuttavia, data la vastità della circoscrizione territoriale dell'inquisitore, le sue visite devono essere state solo sporadiche se, come si capisce dalla documentazione superstite, la magistratura del Piovego continuò ad operare da sola³⁹⁸. Nonostante ciò, data la grande quantità di materie e pratiche che i tre giudici dovettero trattare ogni giorno, è abbastanza improbabile che avessero così tanto tempo per perseguire gli eretici e gli usurai, perciò non sarebbe azzardato affermare che quest'ultimi abbiano condotto la propria vita in un modo tutto sommato tranquillo, senza subire costantemente pressioni da parte dell'inquisitore o degli *officiales super publicis communis*³⁹⁹. Questo aspetto differenzierebbe Venezia dal resto dell'Italia settentrionale, dove in buona parte delle città la predicazione dei mendicanti fu molto più incisiva e portò alla cancellazione delle norme sugli interessi, sia pubblici che privati, negli statuti comunali, soprattutto a seguito della rinnovata offensiva contro l'usura attuata dalla Chiesa dopo il Concilio di Lione II del 1274⁴⁰⁰.

Nell'ultimo decennio del secolo XIII si verificarono ulteriori trasformazioni, sia sul piano dei prestiti al Comune sia sul piano della lotta all'eresia. Verso la fine degli anni Ottanta, infatti, gli Ufficiali al frumento vennero incaricati di pagare il *prode* (l'interesse) sugli imprestiti contratti con il Comune, i cui tassi ora non erano più fissi ma si allineavano alle percentuali che si sarebbero ritrovate sul mercato, che tra il 1285 e il 1310 oscillarono tra l'8 e il 12%, facendo sembrare tale magistratura una sorta di banca di Stato *ante litteram*⁴⁰¹. Si trattò di un importante cambiamento, perché da qui in avanti gli imprestiti contratti con il Comune rappresentarono un vero e proprio investimento per i privati, del tutto analogo a quelli che potevano realizzare sulla piazza degli affari. Diversamente, a partire proprio dagli ultimi anni Novanta le autorità cittadine sentirono la necessità di esaminare e mettere per iscritto dei provvedimenti volti a proibire l'usura in alcune tipologie di contratti. Nel maggio 1298 il Maggior Consiglio deliberò che venisse eletta una commissione di cinque *sapientes ad hoc*, i quali avrebbero dovuto redigere una relazione in un tempo massimo di quindici giorni. Nel 1298, tuttavia, il *commune Veneciarum* era impegnato nel secondo conflitto veneto-genovese, che prese una piega drammatica per Venezia proprio il 7 settembre di quell'anno, quando la flotta veneta venne sconfitta nella battaglia di Curzola, al largo della costa dalmata⁴⁰². Il panico

³⁹⁸ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., pp. 235-236.

³⁹⁹ Ivi, pp. 246-247.

⁴⁰⁰ Mainoni P., «Credito e usura fra norma e prassi» cit., pp. 147-153.

⁴⁰¹ Mueller R. C., *The Venetian money market* cit., p. 419.

⁴⁰² Idem, *The Procuratori di San Marco* cit., p. 254; dopo la sconfitta a Curzola, non avvenne alcun attacco alle lagune e la seconda guerra veneto-genovese si concluse senza vincitori né vinti il 25 maggio 1299 con il trattato di Milano (Balard M., «La lotta contro Genova» in Arnaldi G., Cracco G. e Tenenti A. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997

per un imminente attacco genovese alla città sembra essere una plausibile spiegazione della perdita di questa relazione, i cui contenuti vennero però menzionati in un resoconto del 1301, redatto probabilmente dagli stessi *sapientes* del 1298 e registrato in una minuta dei Commemoriali del Comune, nella quale si fa esplicito riferimento a precedenti indagini sull'usura⁴⁰³. La commissione dei cinque *sapientes* era costituita da uomini appartenenti al patriziato mercantile, uguali per prestigio e status sociale agli stessi giudici *super publicis*, ovverosia provenivano da quel ceto sociale e politico che controllava il mondo degli scambi economici e degli affari e che, come vedremo tra poco, era il primo a fare uso dell'usura⁴⁰⁴. Uno di questi sapienti fu Marino Zorzi, che nel 1301 era uno dei magistrati del Piovego e che alla fine del secolo XIII era stato eletto podestà di Chioggia per ben tre volte, incarico che comprendeva anche la giurisdizione in materia di usura⁴⁰⁵: secondo una parte del Maggiore Consiglio del 21 settembre 1288, i giudici del Piovego non dovevano interferire in materia di usura a Chioggia poiché lì la giurisdizione spettava al podestà, il quale avrebbe dovuto «cognoscere et procedere contra usurarios de Clugia sicut cognoscunt et procedunt in Veneciis officiales nostri constituti super usuris», agendo «cum illis conditionibus et cum illis penis ad quas ipsi officiales tenentur»⁴⁰⁶. La relazione che questa commissione produsse è particolarmente interessante, poiché vengono studiate quattro tipologie di contratti normalmente accettate come lecite ma che venivano evidentemente utilizzate anche per transazioni illecite: i prestiti (spesso sotto la forma contrattuale di una colleganza locale), la vendita di lettere di cambio, le operazioni a termine e le vendite a credito con pagamenti differiti⁴⁰⁷.

La prima tipologia consisteva in un prestito di denaro con un tasso d'interesse fisso. Secondo le linee guida della relazione dei *sapientes* era importante stabilire se e quando un tasso fisso potesse risultare accettabile nella situazione per cui una compagnia o una banca avesse accettato denaro in deposito, se attraverso la stipulazione di depositi discrezionali o attraverso contratti che prevedessero una partecipazione degli utili, come nella colleganza⁴⁰⁸. Nel primo caso era importante che la compagnia beneficiaria di depositi – alla pari di una banca – fosse nota pubblicamente per tale attività, meglio ancora se riconosciuta ed

<https://www.treccani.it/enciclopedia/la-lotta-contro-genova_%28Storia-di-Venezia%29/>>).

⁴⁰³ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., pp. 254-255.

⁴⁰⁴ Ivi, p. 265.

⁴⁰⁵ Ivi, pp. 253-254.

⁴⁰⁶ ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Luna Zanetta Pilosus (1283-1300), c. 115v, parte del 21 settembre 1288

<<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=26&nomantica=>>>.

⁴⁰⁷ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 257.

⁴⁰⁸ Ivi, pp. 257-258.

autorizzata dalle autorità, e il *sopracorpo* che avrebbe pagato ai depositanti fosse fisso alla scadenza del deposito e fosse lo stesso tasso con cui venivano pagati tutti i depositanti⁴⁰⁹. La Chiesa non vietava espressamente questo tipo di pratiche, le quali nella forma erano dei “doni” a titolo gratuito che i depositari corrispondevano ai depositanti in segno di gratitudine. Tuttavia, dato che non era previsto un obbligo scritto, era facile che dietro a questi “doni” si nascondessero degli interessi usurari – non a caso nel XV secolo il domenicano sant’Antonino da Firenze li condannerà come usurari, dato che erano usati per le usure palliate⁴¹⁰ e potevano indurre il depositante a cadere nel peccato dell’usura “mentale”, facendogli sperare in un tornaconto su un deposito⁴¹¹. Nel caso in cui, invece, una compagnia non fosse solita accettare depositi fruttiferi era fondamentale che non pagasse un tasso su un prestito maggiore di metà della somma prestata⁴¹². Secondo Mueller, sarebbe possibile interpretare queste linee guida come il frutto di una nuova visione che preferiva il prestito di denaro con un interesse variabile e non più fisso, che si adeguasse quindi alla fluttuazione dei tassi presenti sul mercato. Ciò che è evidente, tuttavia, è che già alla fine del Duecento le banche e le compagnie mercantili accettavano depositi fruttiferi⁴¹³. Nella seconda tipologia rientrava quella che venne comunemente definita colleganza locale, che verso la fine del secolo XIII e poi nel XIV divenne un contratto utilizzato anche per effettuare dei veri e propri prestiti in laguna. Avendo soppiantato sia il prestito a cambio marittimo⁴¹⁴ sia la colleganza bilaterale⁴¹⁵ già agli inizi del XIII secolo, la colleganza di tipo unilaterale venne sempre più spesso utilizzata anche come strumento per prestare denaro a bottegai, artigiani e piccoli commercianti, nel quale il rischio per cui lo *stans* potesse richiedere un ritorno non era più quello della navigazione ma quello del furto o dell’incendio, per il quale – secondo

⁴⁰⁹ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 258.

⁴¹⁰ L’usura palliata era un’usura ottenuta attraverso un prestito di denaro nascosto dietro l’aspetto di un’altra tipologia di contratto (Todeschini G., «*Usury in Christian Middle Ages*» cit., p. 126).

⁴¹¹ De Roover R., *The Scholastics* cit., pp. 262-263.

⁴¹² Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 258.

⁴¹³ Ivi, pp. 258-259.

⁴¹⁴ Il prestito a cambio marittimo era un contratto nel quale un mercante che intendesse intraprendere un viaggio commerciale per mare poteva aumentare gli affari facendosi prestare da un mercante capitalista una certa somma di denaro o della merce che poi sarebbero stati restituiti in moneta diversa dopo un certo termine, con un tasso d’interesse che poteva essere ben superiore al consuetudinario 20%. Il rischio era a carico del mutuante e nel formulario venivano solitamente indicate la nave, il *naulerus*, la rotta da seguire, il porto di arrivo in cui restituire la merce o il denaro (Luzzatto G., «*Capitale e lavoro*» cit., pp. 99-100).

⁴¹⁵ La colleganza – altrimenti nota come *commenda* – era un contratto commerciale per il quale un mercante viaggiatore (*procertans*) e un mercante capitalista (*stans*) investivano una somma di capitale in un’impresa commerciale comune e dividevano i guadagni sulla base di quanto capitale avessero investito. Nel caso di un contratto di colleganza bilaterale, lo *stans* metteva due terzi del capitale mentre il *procertans* il terzo restante ma la ripartizione degli utili sarebbe stata divisa per metà, poiché il lavoro del viaggio del *procertans* doveva essere retribuito (*Novissimo Digesto italiano*, vol. III cit., p. 609).

Frederic Lane – il tasso doveva aggirarsi tra il 5 e l'8% intorno alla metà del secolo XIV, anche se nei documenti non viene mai specificato in modo esplicito⁴¹⁶. Gino Luzzatto precisa che il nome più appropriato per questa tipologia di contratti sarebbe quella di *mutui ad negociandum hic in Rivoalto*, rifiutando la terminologia di colleganza per il semplice fatto che si sarebbe trattato di veri e propri mutui ad interesse, poiché non compaiono divisioni dei capitali o dei profitti e la durata del contratto è solitamente di un anno e poteva essere rinnovato⁴¹⁷. Secondo lo storico americano, d'altra parte, un probabile effetto della dottrina anti-usuraia della Chiesa consisterebbe proprio in questa mancata specificazione dell'interesse e non nel passaggio dall'uso di un tipo di contratto, come il prestito a cambio marittimo, a quello di altro tipo, come la colleganza bilaterale o unilaterale⁴¹⁸. È difficile, tuttavia, capire se si trattasse veramente di una strategia per aggirare le proibizioni dell'usura o se si trattasse di investimenti il cui scopo era il commercio e gli affari:

If the only concern had been the illegality of usury, an agreement between mother and son for a fixed interest could easily have been hidden under a contract for a free loan. There are many examples of such loans *pro amore*. Some of these free loans probably hide the payment of usury; some were probably really accommodation loans such as businessmen have used during the centuries⁴¹⁹.

Detto ciò, è probabile che le medesime incertezze le avessero anche i *sapientes* che tra 1298 e 1301 vennero chiamati a determinare la legittimità di quello che poteva essere richiesto dietro un contratto di colleganza che, a livello locale, con ogni probabilità fu sempre più utilizzata per nascondere un contratto di prestito feneratizio.

Riguardo alle lettere di cambio, le indicazioni dei *sapientes* raccomandavano il divieto per chiunque di prendere a prestito o di prestare denaro che venisse ritirato in Francia o altrove al fine di lucrare sul cambio di valuta, né alcun profitto poteva essere fatto su un affare mercantile fin tanto che la merce che doveva essere venduta non fosse stata consegnata nel luogo a cui era destinata⁴²⁰. Molto probabilmente si trattava di un tipo di contratto di cambio chiamato *instrumentum ex causa cambii*, per il quale «money might be borrowed in Genoa ex causa cambii, with the simple promise to repay the sum at a certain rate in money of Provins at the next fair. This might also be effected with merchandise: goods are bought in Genoa and transferred to France, and the creditor is repaid from the proceeds of the sale

⁴¹⁶ Lane F. C., «*Investment and Usury*» cit., p. 60.

⁴¹⁷ Luzzatto G., *Tasso d'interesse e usura* cit., p. 196; Idem, «*Les activités*» cit., p. 143.

⁴¹⁸ Lane F. C., «*Investment and Usury*» cit. p. 62.

⁴¹⁹ Ivi, p. 63.

⁴²⁰ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., p. 259.

of the goods»⁴²¹. Sebbene il lucro sul cambio di valuta fosse una pratica lecita e comunemente accettata, è probabile che il vero intento dei *sapientes* fosse quello di proibire la situazione per la quale il denaro non venisse realmente consegnato e quindi il cambio fittizio sarebbe stato una vera e propria vendita di credito con un interesse determinato dalla differenza tra le due valute⁴²². Di queste dinamiche erano consapevoli anche gli Scolastici che, alla pari dei *sapientes* veneziani, si trovavano in difficoltà nel riuscire ad individuare quando una lettera di cambio nascondesse un prestito ad interesse. Alcuni storici, come Raymond De Roover, hanno intravisto in questo sistema un ottimo escamotage per i banchieri di accrescere i propri profitti sotto una parvenza di legalità che li avrebbe tenuti lontani dalle accuse di usura da parte della Chiesa⁴²³.

In modo analogo, le prescrizioni del 1301 invitavano a proibire le speculazioni a lungo termine fissando un limite di quindici giorni per la consegna effettiva della mercanzia nelle operazioni a termine. Questa tipologia contrattuale era piuttosto diffusa nel Medioevo e prevedeva l'acquisto o la vendita di merce a credito, cosa che permetteva di speculare sulla variazione di valore che la merce avrebbe avuto tra il momento dell'acquisto e quello della sua effettiva consegna⁴²⁴.

Infine, i cinque patrizi della commissione antiusura individuavano come ultima tipologia contrattuale sospetta la vendita o l'acquisto a credito con pagamento differito, la quale non era di per sé illecita ma il cui utilizzo veniva spesso abusato per nascondere un prestito usurario. La dinamica potrebbe riassumersi in una vendita fittizia, nella quale il bene non viene realmente venduto o acquistato ma, nonostante questo, avviene comunque una transazione di denaro tra due o più soggetti. Una prima dinamica potrebbe essere riassunta secondo uno schema per il quale un mercante vende ad un altro mercante un bene per un certo valore e, allo stesso tempo, gli presta del denaro in contante: alla scadenza del tempo previsto per il saldo della vendita/acquisto fittizi, il secondo mercante avrebbe “pagato” un ammontare che sarebbe corrisposto al valore della merce “acquistata” e del denaro prestato insieme agli interessi⁴²⁵. Una seconda dinamica, invece, poteva essere quella per la quale il venditore rimborsasse la merce venduta a credito, riacquistandola sul posto dalla persona a cui l'aveva appena venduta. Un esempio può essere quello nel quale venisse stipulata una vendita a credito con pagamento differito e contemporaneamente il venditore riacquistasse

⁴²¹ Ivi, p. 260.

⁴²² Ibidem.

⁴²³ De Roover R., *The Scholastics* cit., pp. 265-266.

⁴²⁴ Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco* cit., pp. 261-262.

⁴²⁵ Ivi, p. 262.

dall'acquirente il bene in contanti ma ad un prezzo più basso; alla scadenza del contratto di vendita con pagamento differito, l'acquirente avrebbe pagato una somma maggiorata per un bene che in realtà non aveva mai acquistato. In sostanza, il contratto di vendita di questo tipo non era altro che una garanzia per il venditore-usuraio di vedersi restituito il capitale e gli interessi che egli aveva dato al suo debitore nel momento del riacquisto del bene precedentemente venduto a credito⁴²⁶.

La relazione del 1301 è di notevole interesse per molti aspetti. Essa, infatti, ci consegna un'importante testimonianza di quali strategie fossero utilizzate per mascherare contratti di credito usurario nella Venezia della fine del Duecento o, perlomeno, quali fossero le forme contrattuali sospette agli occhi delle autorità veneziane. Non è un caso poi che questo tipo di riflessioni sull'usura tornassero proprio negli anni a cavallo tra un secolo e l'altro. La magistratura del Piovego era oggetto di pressioni da parte dell'inquisitore francescano fra Antonio da Padova, che proprio in quel periodo reclamava il suo diritto di precedenza e di esclusiva competenza sulla materia dell'eresia e dell'usura, la quale *de facto* doveva essere stata nelle mani degli *officiales* laici per tutti i dodici anni che erano passati dal concordato del 1289 con Niccolò IV⁴²⁷. Se si osserva con attenzione, infatti, nel concordato del 1289 Venezia non aveva accettato l'inserimento delle costituzioni antiereticali nei suoi statuti, e questo cavillo legale le aveva concesso una via aperta per non abolire la propria inquisizione e per esercitare un controllo sugli inquisitori papali⁴²⁸. Proprio nel 1301, l'inquisitore fra Antonio da Padova tentò di smarcarsi dal controllo veneziano, protestando per il comportamento del doge e intimandogli di giurare sulle costituzioni papali e imperiali ma senza ottenere il risultato sperato⁴²⁹.

In definitiva, si potrebbe concludere dicendo che, alla luce di quanto esposto fino a qui, l'usura e l'eresia furono certamente un problema congiunto, che preoccupò le autorità veneziane nel secolo XIII, sicuramente per tutta la seconda metà del secolo dato che il primo vero provvedimento di cui si ha testimonianza venne approvato nel 1254. Tuttavia, la magistratura incaricata di occuparsene venne a più riprese accorpata ad altri *officî*, i cui compiti erano ben altri e sembravano più importanti dell'indagine sull'usura. Ciononostante, le autorità ecclesiastiche non furono incaricate del problema ma la questione rimase saldamente in mani laiche, anche dopo il concordato del 1289 e anche dopo le pressioni provenienti dai potenti inquisitori sostenuti dai pontefici. È interessante notare che le

⁴²⁶ Ivi, pp. 262-263.

⁴²⁷ Ivi, p. 265.

⁴²⁸ Da Milano I., «*L'istituzione*» cit., pp. 477-479.

⁴²⁹ Ivi, p. 480.

competenze dei giudici del Piovego avevano a che fare principalmente con la tutela dei beni pubblici come acque e terreni: se si tiene a mente quanto detto nel paragrafo II.6. in merito al significato di usura come appropriazione indebita e sottrazione di ricchezza al bene comune, senza dimenticare che il concetto di *restitutio* era particolarmente debitore nei riguardi del termine *invasio*, l'attribuzione di tale competenza agli *officiales super publicis* non sembra per niente casuale ma, anzi, estremamente coerente. Inoltre, dall'analisi delle parti del Maggior Consiglio e dalla relazione dei cinque savi del 1301 appare chiaro che l'usura fosse presente e che, anzi, venisse praticata mascherata sotto altre tipologie contrattuali, sia da Veneziani sia da forestieri, i quali sembrerebbero costituire la maggioranza degli usurai presenti nel ducato. Tuttavia, va sempre tenuto a mente che le disposizioni del Maggior Consiglio non vietarono mai i prestiti ad interesse e che il Comune stesso, alla fine del secolo, apportò significative modifiche alla determinazione dei tassi d'interesse da pagare ai propri creditori, individuando negli Ufficiali al frumento la magistratura più adatta per il pagamento del *prode*, ormai non più fisso ma variabile secondo la stima di mercato. Le contromisure adottate dai consilia veneziani, i cui membri – è bene ricordarlo – erano i principali protagonisti della scena degli scambi economici, sembrano voler combattere più gli abusi di certe pratiche che le forme di credito in sé, tanto importanti per una realtà come quella lagunare che viveva e prosperava proprio per il grande afflusso denaro e di merci provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo e che aveva un bisogno costante di finanziamenti per le proprie imprese commerciali.

III.2. *Non solo mercanti: generi ed estrazione sociale dei testatori*

Come anticipato nell'introduzione di questo lavoro, dopo aver scelto di prendere in esame un campione di trecentocinquanta testamenti rogati lungo tutto il secolo XIII abbiamo selezionato e studiato venticinque testamenti che contenevano legati per la restituzione di *male ablata*. Vorremmo iniziare l'analisi di queste restituzioni parlando delle persone nei cui testamenti sono contenuti tali legati, con l'obiettivo di scoprire il grado di diffusione del fenomeno usurario nella società e l'estrazione sociale degli usurai. In questo paragrafo, tuttavia, non verranno presi in considerazione i legati per la restituzione dei *male ablata* (oggetto del prossimo capitolo) ma tutti quegli elementi del testamento che contribuiscono a definire il profilo del testatore o della testatrice. Si è deciso di suddividere il paragrafo in due unità minori, nelle quali verranno trattati prima i testamenti maschili e poi quelli femminili, alcuni dei quali editi mentre molti altri – per quanto ne sappiamo – sono inediti. Tale suddivisione per genere tra testamenti degli uomini e delle donne è stata dettata dalla volontà

di mettere a confronto la compagine sociale che emerge dai testamenti dei primi con quello che emerge dalle ultime volontà delle seconde, al fine di scorgere eventuali analogie o differenze.

III.2.1. *I testamenti maschili*

Una prima categoria di testatori – forse la più scontata e prevedibile – è quella dei mercanti, i cui testamenti sono rogati a Venezia e presso importanti piazze commerciali del Mediterraneo orientale. Il primo esempio che proponiamo è la copia autenticata del testamento di Giovanni Nadal del confinio di S. Angelo Raffaele, rogata a Venezia nel gennaio 1228 ma il cui originale era stato rogato ad Acri nel settembre 1227⁴³⁰. Un primo importante elemento che aiuta ad inquadrare il testatore come mercante è proprio la data topica. S. Giovanni d’Acri, infatti, fu il principale centro in Terrasanta in cui il *commune Veneciarum* si preoccupò maggiormente di inviare suoi rappresentanti a tutelare i propri interessi nel Levante crociato. Acri era la capitale del Regno di Gerusalemme dal 1191 ed era la città più popolosa tra quelle occupate dai crociati in Terrasanta, oltre ad essere un importante porto commerciale: qui arrivavano mercanti, pellegrini, soldati, coloni e capitali liquidi come gli oboli e i sostegni finanziari per la guerra contro i Saraceni, mentre nel suo mercato veniva venduto il cotone di Aleppo e dal suo porto partivano navi cariche di merci provenienti da tutto l’Oriente, tra cui le materie prime per la manifattura del vetro veneziano (ceneri di soda, sabbia sottile e vetri rotti)⁴³¹. Come si evince anche dal testamento di Giovanni Nadal, ad Acri era presente un bailo veneziano, con giurisdizione plenaria su tutti i Veneziani presenti in Terrasanta, pari per grado al podestà di Costantinopoli: costui aveva al suo servizio dei consiglieri, dei giudici e dei *camerarii* inviati da Venezia, e da lui dipendevano anche il bailo di Tiro e quello di Siria, il console di Beirut, il console di Tripoli e il *vicecomes* di Antiochia⁴³². Nonostante a Tiro – città molto più importante di Acri per il commercio di spezie, sete, farmaci e cotone – il quartiere veneziano occupasse un terzo della città, ben

⁴³⁰ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 13 (notaio Angelo Barbaro, prete), 1227, settembre, Acri (copia del 1228, gennaio, Rialto), testamento di Giovanni Nadal del confinio di S. Angelo Raffaele; il testamento non riporta l’indicazione del giorno nella datazione cronica ma solo l’anno, il mese e l’indizione; una trascrizione del testamento di Giovanni Nadal è contenuta anche in Morozzo della Rocca R. e Lombardo A., *Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, vol. II, Roma, 1940, pp. 174-177, n. 636.

⁴³¹ Jacoby D., «*La Venezia d’oltremare nel secondo Duecento*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, pp. 277-278.

⁴³² Rösch G., «*Il “gran guadagno”*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, p. 243.

presto gli sforzi veneziani contro la concorrenza politico-commerciale di Genova e di Pisa furono indirizzati soprattutto su Acri, lasciando Tiro in mano ai Genovesi⁴³³ ma con il risultato di avere più peso ed importanza nella capitale del Regno di Gerusalemme⁴³⁴. Ma se già la data topica del documento originale può far sorgere il sospetto che si tratti di un mercante, è soprattutto l'esplicito riferimento alla società che costui aveva con il fratello a darci conferma della sua professione. Infatti, dopo aver designato due fedecommissari per le commissarie da compiere in Acri⁴³⁵, la prima informazione che Giovanni rende nota nel suo testamento è il fatto che fosse partito da Venezia con 1225 lire di denari veneziani di capitale in comproprietà con Jacopo, fratello e socio, con il quale aveva una società, i cui beni mobili avevano un valore di circa 5000 lire di denari veneziani. Se questo non bastasse per definire il profilo sociale di Giovanni, la lettura del resto del documento non lascia spazio ad equivoci. Il testatore è titolare di ben diciassette contratti di colleganza, stipulati presumibilmente a Venezia prima della sua partenza, per un valore totale di 1525 lire di denari veneziani⁴³⁶. In questi contratti egli ricopre la figura di *socius procertans* (o *tractans/tractator*), ovverosia il mercante viaggiatore che riceveva da un altro mercante (detto *socius stans* che rimaneva in patria) un capitale – in denaro o in merci – da investire nel commercio⁴³⁷. Molto probabilmente quelli di Iohannes erano contratti di colleganza unilaterale, nei quali lo *stans* era il solo a *iacquare* la totalità del capitale mentre il *procertans*, da parte sua, metteva solo il lavoro: il 75% della ripartizione degli utili sarebbe spettata allo *stans* e il 25% al *procertans*⁴³⁸. Tale conclusione si può ricavare da diversi indizi, tra cui la datazione cronica, il genere e l'estrazione sociale dei *socii stantes* e il numero elevato di contratti stipulati. Secondo Frederic

⁴³³ La presenza delle repubbliche marinare italiane nei regni crociati andò a favore sia delle une sia degli altri, poiché Veneziani, Pisani e Genovesi aiutarono il consolidamento del dominio latino su quei territori e, in modo indiretto, rimpinguarono le entrate fiscali dei signori feudali, ottenendo in cambio esenzioni fiscali, libertà di commercio e possesso di quartieri urbani che godevano di completa autonomia ed extraterritorialità (Jacoby D., «*La Venezia d'oltremare*» cit., p. 277).

⁴³⁴ Non è un caso che il primo conflitto veneto-genovese scoppiò proprio a S. Giovanni d'Acri nel 1257, portando la flotta veneziana alla conquista della città e alla distruzione del quartiere genovese (Rösch G., «*Il "gran guadagno"*» cit., pp. 243-246).

⁴³⁵ Il tenore formulare del testamento veneziano prevedeva che, prima della parte dispositiva in senso stretto, venissero nominati i commissari testamentari – due o tre di solito – che avrebbero dovuto dare esecuzione alle volontà del *de cuius* (Besta E., *Il diritto e le leggi civili a Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo* in «Ateneo veneto», vol 20, 2 (1897), pp. 98-99); tuttavia, il termine *fideicommissarius* è stato spesso frainteso con il significato di “esecutore testamentario”: il fedecommissario è un erede che può godere dei beni del *de cuius* ma con l'obbligo di conservarli intatti per lasciarli ad altri successori designati dal *de cuius* (Gatti G., «*Autonomia privata e volontà di testare nei secoli XIII e XIV*» in *Nolens intestatus decedere: il testamento come fonte per la storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione Umbria e editrice Umbra cooperativa, 1985, p. 23).

⁴³⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 13 (notaio Angelo Barbaro, prete), 1227, settembre, Acri (copia del 1228, gennaio, Rialto), testamento di Giovanni Nadal del confinio di S. Angelo Raffaele.

⁴³⁷ Lane F. C., «*Investment and Usury*» cit., p. 58.

⁴³⁸ *Novissimo Digesto italiano*, vol. III cit., pp. 608-609.

Lane, infatti, la colleganza unilaterale avrebbe sostituito le altre forme di contratti commerciali già agli inizi del Duecento⁴³⁹ e sarebbe stata ampiamente utilizzata da uomini e donne di ogni ceto sociale per partecipare al commercio marittimo⁴⁴⁰, oltre al fatto che un *procertans* solitamente stipulava molti contratti di colleganza (come nel nostro caso), ricevendo così «fondi da parecchi amici, parenti e soci d'affari, di modo che un viaggio gli fruttava in effetti molto bene, anche se non ci aveva messo denaro suo»⁴⁴¹. Tra gli accomandanti di Giovanni Nadal compaiono molti uomini di diverse estrazioni sociali, alcuni dei quali appartenenti anche a famiglie già importanti nel contesto lagunare o che lo diventeranno nella seconda metà del secolo (come Bartolomeo Dolfin, Giovanni Barbaro e Giovanni Venier)⁴⁴², ma anche due donne, la sorella Çaneta e Orliana Acotanto, anch'essa appartenente a una delle casate del gruppo dominante dalla metà del secolo XII⁴⁴³. Non solo. Oltre ai diciassette accomandanti, Giovanni aveva ricevuto da Marino Permarin una partita di panni che non era riuscito a vendere completamente, forse proprio per la «maxima infermitate» che lo stava affliggendo e per la quale aveva deciso di fare testamento; allo stesso modo aveva ricevuto da Pietro Trayanico «tanta rauba que ipse michi computavit libras denariorum venetialium sexaginta octo»⁴⁴⁴ e da Pietro Istrego «tante pestate et vergates»⁴⁴⁵ del valore di 150 lire di denari veneziani: i due commissari avrebbero dovuto riportare «istas rationes» a Venezia «in periculo suprascriptorum cuius sunt»⁴⁴⁶.

Il testamento di Giovanni Nadal non lascia spazio a dubbi sulla professione del testatore e, anzi, è ricchissimo di informazioni sul volume degli affari della *fraterna* che costui aveva con il fratello Jacopo e anche sullo stato patrimoniale privato⁴⁴⁷. Al suo servizio, infatti,

⁴³⁹ Lane F. C., «*Investment and Usury*» cit., p. 59.

⁴⁴⁰ Ivi, p. 61.

⁴⁴¹ Idem, *Storia di Venezia*, Torino, Einaudi, 1978, p. 64.

⁴⁴² Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>.

⁴⁴³ Ibidem.

⁴⁴⁴ Caratteristica della documentazione notarile veneziana è la forma soggettiva del testo, impostato sul discorso diretto e sul tempo presente – almeno per quanto riguarda i verbi dispositivi (Bartoli Langeli A., «*Documentazione e notariato*» in Cracco Ruggini L., Pavan M., Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, I, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1992

<https://www.treccani.it/enciclopedia/documentazione-e-notariato_%28Storia-di-Venezia%29/>.

⁴⁴⁵ Non è chiaro a quale tipo di mercanzia faccia riferimento Giovanni con questa espressione.

⁴⁴⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 13 (notaio Angelo Barbaro, prete), 1227, settembre, Acri (copia del 1228, gennaio, Rialto), testamento di Giovanni Nadal del confinio di S. Angelo Raffaele.

⁴⁴⁷ L'unità di base delle società commerciali veneziane erano le società famigliari dette *fraterne*, le quali potevano nascere anche senza un motivo legato al commercio e non era necessario che venisse stipulato un contratto perché la legge le riconoscesse. Queste società spesso nascevano perché i fratelli convivevano nella stessa abitazione, la *ca'*, ed erano comproprietari del patrimonio della famiglia –

Giovanni aveva un servitore, al quale lascia 2 bisanti e la sua tunica grigia⁴⁴⁸; alla moglie Miria restituisce la dote (*repromissa*) di 700 lire e le lascia altre 25 lire «de meo, pro quibus recepi a matre sua filum unum de perle» e le conferisce il diritto di godere di «victum et vestitum de meo» nel caso in cui avesse voluto rimanere nella *domus* con gli eredi; alla figlia Tomasina lascia «pro repromissa in die sponsatione sua» 600 lire di denari veronesi e lascia «omnia mea mobilia et immobilia disordinata» al figlio «karisimo» Niccolò, il quale, una volta raggiunta la maggiore età, gli sarebbe succeduto in qualità di «dominus et auctor in omnibus que michi pertinent»⁴⁴⁹. Pertanto, si può affermare con una certa sicurezza che Giovanni fu un mercante benestante e che investì buona parte della sua ricchezza nei commerci.

Diversamente, i testamenti di Giovanni Firmano, di Niccolò Contarini e di Michele Venier non consentono di delineare un profilo mercantile così evidente come quello di Giovanni Nadal.

La professione di mercante di Giovanni Firmano «habitor in confinio Sancti Augustini», il cui testamento venne redatto a Venezia il 13 aprile 1249, troverebbe conferma in diversi elementi riportati nel testamento. Dall'*intitulatio* è possibile notare che si tratta di uno straniero – un fermano – che risiede a Venezia (*habitor*)⁴⁵⁰, la cui motivazione personale per fare testamento non è più la massima infermità di Giovanni Nadal ma il fatto che «dum sepe me contingit foris Veneciis exire, temui ne in itinere aliquod casu me subriperet et mea bona indisordinata remaneret»⁴⁵¹. È molto probabile che si tratti di uno di quegli operatori economici di Fermo con cui i mercanti veneziani stipulavano e concludevano affari a Rialto, riguardo ai quali il 24 novembre 1269 il Maggior Consiglio decise di vietare ogni forma di pegno sui mutui, fenomeno che evidentemente accadeva anche vent'anni prima di tale deliberazione⁴⁵². I suoi legami con Fermo sono rintracciabili sia nel legato di 10 lire di denari

questo non esclude che i singoli membri avessero dei beni personali svincolati dal patrimonio della società-famiglia (Lane F. C., *I mercanti di Venezia*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 237-245).

⁴⁴⁸ I servitori o gli schiavi non sono rari nei testamenti. Spesso vengono lasciati liberi dai propri padroni e, oltre alla libertà, possono essere beneficiati anche con piccole somme in denaro e con vestiti (Masè F., «*Men and Women preparing for Death in Renaissance Venice (1200-1600)*» in Korpiola M., Lahtinen A. (a cura di) *Planning for death: wills and death-related property arrangements in Europe, 1200-1600*, Leiden; Boston, Brill, 2018, p. 167).

⁴⁴⁹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 13 (notaio Angelo Barbaro, prete), 1227, settembre, Aciri (copia del 1228, gennaio, Rialto), testamento di Giovanni Nadal del confinio di S. Angelo Raffaele.

⁴⁵⁰ I forestieri che risiedessero a Venezia per almeno dieci anni potevano diventare, sotto il profilo giuridico, degli *habitatores* e, quindi, equiparabili in tutto e per tutto ai cittadini (Sorelli F., «*La società*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, p. 536).

⁴⁵¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 2 (notaio Donato, prete di S. Stin), 1249, aprile 13, Rialto, testamento di Giovanni Firmano *habitor* nel confinio di S. Agostino.

⁴⁵² ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune I (1232-1282), cc. 36-37, parte del 24 novembre 1269 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=22>>.

veneziani a due zii «de Firmo» sia nel legato per il figlio Andrea di «omnes meas terras et possessiones quas habeo in Firmo et in eius pertinenciis [et omnia] mea bona et habere disordinata»⁴⁵³. Le Marche, così come la Puglia e la Romagna, erano importanti esportatrici di derrate alimentari a Venezia. In modo particolare, l'obiettivo veneziano nelle Marche era quello di trovarvi rifornimenti alimentari continui e di colpire Ancona come possibile concorrente, facendo accordi con gli altri centri adriatici come Fano, Recanati, Osimo e Senigallia: da questi centri i Veneziani importavano grani, carni, vino e olio che potevano essere venduti per l'approvvigionamento lagunare oppure potevano essere rivenduti ai comuni padani⁴⁵⁴. È probabile, quindi, che Giovanni fosse uno di quei mercanti che aveva preso parte a questo flusso di affari con Venezia per il commercio delle derrate alimentari. Il mesocollo del testamento, tuttavia, non permette di trarre ulteriori informazioni sulla professione di Giovanni, ma il fatto che egli dia facoltà ai commissari di poter investire «ad lucrandum» quanto lasciato al figlio e alla figlia, tanto a Venezia quanto fuori Venezia, «ad periculum et utilitatem eiusdem filii mei» lascerebbe intendere una certa familiarità con gli investimenti nel commercio. Infine, il restante patrimonio che emerge dai legati non è paragonabile a quello di Giovanni Nadal ma certamente ben si addice ad un modesto mercante: alla figlia lascia 250 lire di denari veneziani «pro sua repromissa», ai nipoti Rinaldo e Matteo 50 lire di denari veneziani e alla moglie Richelda la sua *repromissa* e 50 lire di denari veneziani, ma solo nel caso in cui fosse rimasta vedova e avesse vissuto con gli eredi⁴⁵⁵.

Un altro *habitor*, questa volta sul Bosforo, è Niccolò Contarini, il cui testamento venne rogato il 12 dicembre 1252 a Costantinopoli⁴⁵⁶. Diversamente da Giovanni Firmano, in questo caso il testatore è senza ombra di dubbio un veneziano, come si evince dal cognome. Dal testamento, breve e non particolarmente ricco d'informazioni⁴⁵⁷, è possibile

⁴⁵³ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 2 (notaio Donato, prete di S. Stin), 1249, aprile 13, Rialto, testamento di Giovanni Firmano *habitor* nel confinio di S. Agostino.

⁴⁵⁴ Rösch G., «Il "gran guadagno"» cit., pp. 250-255.

⁴⁵⁵ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 2 (notaio Donato, prete di S. Stin), 1249, aprile 13, Rialto, testamento di Giovanni Firmano *habitor* nel confinio di S. Agostino; la moglie del testatore poteva succedere alla pari degli eredi solo se fosse rimasta vedova: entro un anno e un giorno dalla morte del marito, la vedova poteva recarsi dal vescovo di Castello e ricevere la benedizione, dopo la quale veniva redatto un *breviarium* firmato da giudici nel quale veniva ufficializzata la *viduatio* – in questo periodo di tempo la donna poteva decidere se restare o andarsene e poteva usufruire dei beni del marito. Nel caso accettasse di rimanere vedova poteva godere dell'alloggio nella casa del marito e anche di *victum et vestitum* solo nel caso in cui fosse rimasta a vivere con i figli minorenni (Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., pp. 28-29).

⁴⁵⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 15 (notaio Michele Adamo, prete di S. Cassiano), 1252, dicembre 12, Costantinopoli, testamento di Niccolò Contarini *habitor* in Costantinopoli.

⁴⁵⁷ L'eventualità per la quale un testamento contenga poche disposizioni o legati dalla consistenza non specificata potrebbe essere dovuto a molti aspetti, tra i quali l'ormai affermata abitudine di fare testamento anche a fronte di pochi beni da lasciare o un aggravamento della malattia oppure la

ricostruire un possibile profilo del de cuius, prendendo come punti di partenza il cognome e la datazione topica: si tratta infatti di un Contarini a Costantinopoli, ovverosia un uomo appartenente a quel gruppo di grandi schiatte – Dandolo, Morosini, Querini, Contarini ecc. – che rappresentavano la classe dei grandi mercanti internazionali, la quale dopo il 1250, per fare fronte alla crisi economica, fu promotrice della politica a favore dei traffici internazionali ad ogni costo, divenendo la vera detentrica del potere politico attraverso il controllo del Maggior Consiglio⁴⁵⁸. Costantinopoli era la sede del podestà veneziano che aveva giurisdizione su tutti i Veneziani presenti in città e nei territori veneziani della Romania⁴⁵⁹, risiedendo nel quartiere veneziano che dall'originaria posizione sul Corno d'Oro si era allargato già nel 1220 con la costruzione di un nuovo fondaco per merci e mercanti, inglobando altri quartieri circostanti⁴⁶⁰. La grave infermità di Niccolò e la presenza nel testo di frasi cariche di religiosità e di irrequietezza di fronte alla morte («cogitare cepi de die superne evocationis ab ergastulo huius instabilis vite ne ipsius fluxibilitate quam nimia repente raperer» oppure «quando noster Redemptor me de presenti turbine huius fragilis vite vocaret») potrebbero spiegare la scarsa quantità di informazioni contenute nel testamento, dettate al notaio – veneziano anche lui – in un momento in cui probabilmente la malattia si era aggravata ed era necessario comunicare in fretta le proprie volontà, almeno quelle fondamentali⁴⁶¹. Analizzando i pochi legati che danno un'idea dello stato patrimoniale di Niccolò, appare chiaro che egli disponesse di una ricchezza monetaria non indifferente: ai tre figli e alla figlia lascia 1000 iperperi, a ciascuna sorella 50 iperperi, al cognato 25 lire veneziane di piccoli, a cui si aggiunge il legato di 400 iperperi per la restituzione dei *male ablata* che avremo modo di analizzare in seguito. Se l'aspetto della ricchezza monetaria può far

mancanza di tempo (Sorelli F., «Capacità giuridiche e disponibilità economiche delle donne a Venezia. Dai testamenti femminili medievali» in Rossi M. C. (a cura di) *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), Caselle di Sommacampagna (VR), Cierre, 2010, pp. 191-192).

⁴⁵⁸ Cracco G., «Venezia nel Medioevo» cit., pp. 88-90; Cracco G., «Mercanti in crisi: realtà economiche e riflessi emotivi nella Venezia de Tardo Duecento» in Cracco G., Castagnetti A., Collodo S., *Studi sul Medioevo veneto*, Torino, Giappichelli, 1981, pp. 9-13; la Cronaca trecentesca attribuita a Pietro Giustinian annovera i Contarini all'interno di una lista chiamata *Proles nobilium venetorum*, dentro la quale figurano come una delle tredici casate più antiche e prestigiose di Venezia, definite nel XIV secolo «case vecchie» (Chojnacki S., «La formazione» cit., <https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>).

⁴⁵⁹ Ravegnani G., «La Romania veneziana» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, pp. 204-205.

⁴⁶⁰ Rösch G., «Il "gran guadagno"» cit., p. 234.

⁴⁶¹ Il testamento nel Duecento poteva essere scritto direttamente dal testatore o da un suo delegato – detto testamento «in scriptis» – oppure poteva essere rogato dal notaio sotto dettatura – detto testamento nuncupativo (Petrucci A., «Note su il testamento come documento» in *Nolens intestatus decedere: il testamento come fonte per la storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione Umbria e editrice Umbra cooperativa, 1985, pp. 12-13).

pensare ad un mercante, un ulteriore elemento a supporto potrebbe essere il legato di 2 iperperi «cuilibet alii ecclesie campi Venetorum» per le luminarie, segno sicuramente del legame – e forse anche della probabile residenza – di Niccolò con il quartiere veneziano di Costantinopoli dove alloggiavano e operavano i mercanti provenienti dalla laguna⁴⁶².

Altro esponente delle casate mercantili, oltre che membro di una delle famiglie più antiche per partecipazione al governo della città, è Michele Venier del confinio di S. Cassiano⁴⁶³. Il testamento è una copia autentica, rogata a Venezia il 10 febbraio 1248 il cui originale era stato rogato il 3 febbraio 1246⁴⁶⁴. Oltre al fatto che la datazione topica del testamento è Rialto, la differenza sostanziale con il testamento di Niccolò Contarini consiste nel fatto che Michele non è affetto da grave infermità ma decide di dettare le ultime volontà al notaio per paura di morire *intestatus*. Questo elemento è importante perché potrebbe aver inciso notevolmente sulla stesura del suo testamento, lungo e dettagliato, cosa che invece potrebbe non essersi verificata per il testamento di Niccolò Contarini. Il testamento di Michele è probabilmente uno di quelli in cui è più difficile ricostruire il profilo del testatore, poiché il testo è per la maggior parte un vero e proprio elenco di lasciti patrimoniali, che ad una lettura frettolosa e superficiale non permette di ricavare molte informazioni⁴⁶⁵. Tuttavia, è stato possibile ricostruire un profilo partendo sia dal cognome sia dall'estrazione sociale dei fedecommissari, i quali, al di là della moglie Danieta⁴⁶⁶, sono definiti «viro nobiles» e sono il cognato Lorenzo Polani di S. Maria Iubanico, Leonardo Donà di S. Maria Formosa e il genero Marco Memo di S. Marcuola, tutti appartenenti a famiglie di spicco nella società veneziana dell'epoca e che entreranno a fare parte del patriziato con la Serrata del 1297⁴⁶⁷.

⁴⁶² ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 15 (notaio Michael Adamo, prete di S. Cassiano), 1252, dicembre 12, Costantinopoli, testamento di Niccolò Contarini *habitor* in Costantinopoli.

⁴⁶³ I Venier fecero parte della classe di governo veneziano già a partire dal secolo XI e per tutto il Duecento, ancor prima della Serrata, furono attivi nel consiglio ducale e nel governo della città (Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>.).

⁴⁶⁴ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 19 (notaio Beltrame, prete di S. Maria Assunta), c. 2, 1246, febbraio 3, Rialto (copia del 1248, febbraio 10, Rialto), testamento di Michele Venier del confinio di S. Cassiano; nel fascicolo dello stesso notaio è presente un'altra copia autenticata dello stesso testamento, rogata a Rialto il 6 marzo 1248 (c. 1).

⁴⁶⁵ Gatti G., «*Autonomia privata*» cit., p. 20.

⁴⁶⁶ Le donne potevano tranquillamente essere designate come fedecommissarie alla pari degli uomini: gli Statuti tiepoleschi del 1242 proibivano tale compito soltanto ai religiosi e alle religiose che ne fossero stati incaricati dopo la professione ma era consentito per abati, badesse, priori e priore (Sorelli F., «*Capacità giuridiche*» cit., p. 188).

⁴⁶⁷ I Polani, i Donà e i Memmo (o Memo) rientravano nel novero delle famiglie che potevano vantare un antico prestigio dovuto alla partecipazione al governo della città, cosa che troverebbe ulteriore conferma nel titolo di *nobiles viros* che accompagna i loro nomi – a questa data, come per il secolo successivo, è probabile che questo titolo avesse sia un significato giuridico-funzionale (ovvero designava chi era stato investito di qualche incarico pubblico) sia storico-culturale (cioè indicava un

Ma l'aspetto forse più interessante, anche in questo caso, è il patrimonio che emerge dai legati in favore della moglie, dei figli, della Chiesa, dei poveri e delle anime sua, dei suoi cari defunti e delle vittime dell'usura. Riguardo ai legati per la Chiesa, per i poveri e per le anime parleremo in modo più approfondito più avanti, ma per il momento è sufficiente dire che l'ammontare di tali legati supera le 1500 lire di denari veneziani, a cui si aggiunge una quantità imprecisata di oro, argento, perle e pietre preziose. Ancora più interessanti sono però i legati per la moglie, per i figli e per gli altri parenti. A ciascuna delle tre figlie nubili – Filippa, Armelenda e Costanza – lascia 1100 lire, una piccola cassa (*arcella*), «omnes suos pannos» e «unum cocleare de argento»; alla figlia Tomasina, monaca di S. Zaccaria, lascia 30 lire di denari veneziani; alla figlia Maria, monaca di S. Lorenzo⁴⁶⁸, lascia 35 lire di denari veneziani per la sua consacrazione e altre 30 lire «ad suam utilitatem»; alla figlia Elena, monaca di S. Giacomo in Paludo, lascia 100 lire di denari veneziani per la sua consacrazione e altre 30 lire «ad suam utilitatem», con la precisazione che, fintantoché non fosse stata consacrata, i commissari testamentari avrebbero dovuto consegnarle 15 lire di denari veneziani all'anno. Anche due sorelle, Beata e Savina, monache in S. Zaccaria, risultano legatarie di 25 e di 10 lire di denari veneziani ciascuna, mentre una terza sorella, Matilde Zane, è legataria di 25 lire di denari veneziani «ad suam utilitatem». Il patrimonio di Michele Venier però non si limita solo a beni mobili ma anche a beni immobili, presenti sia a Venezia sia a Costantinopoli. Dopo aver restituito alla moglie tutta la sua *repromissa* e i suoi panni, e dopo averle lasciato 100 lire di denari veneziani e il suo letto «ornatum in quo iacebat, cum uno siphon de argento minori et duobus coclearibus de argento», Michele ordina la divisione della domus e delle sue proprietà immobiliari nel confinio di S. Cassiano tra le figlie, la moglie – solo nel caso in cui fosse rimasta vedova e avesse vissuto con le figlie nubili – e il figlio Tommaso, al quale spetta la percentuale più grande del «podere» e metà del *massaraticum*⁴⁶⁹ del padre. Attraverso la divisione delle proprietà è possibile ricostruire una parte della fisionomia di questi beni

certo tipo di famiglie dal retaggio importante per la storia della città) (Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <[⁴⁶⁸ S. Lorenzo, monastero benedettino femminile fondato nel IX secolo, era una delle istituzioni religiose dei più antiche e prestigiose in città, alla quale erano legate molte famiglie del patriziato lagunare, a tal punto che diventerà rifugio per molte donne provenienti da questo ceto sociale \(Masè F., «*Men and Women*» cit., p. 160\).](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>>).</p>
</div>
<div data-bbox=)

⁴⁶⁹ Con il termine *massaraticum* si intende l'insieme delle masserizie presenti in una abitazione. Il *Glossarium* del Du Cange, alla voce «*Massariticum*», riporta il seguente passo dagli Statuti Veneti del 1242, lib. 4, cap. 16: «Si aliquis reliquerit alicui Massariticum, volumus, quod nomine Massaritici intelligantur ea omnia, quibus is, qui reliquit, utebatur in domo ad communem usum, vel utilitatem et commodum ejus, et familiae suae, exceptis his, quae sunt in auro, argento, et gemmis, etc.» («*Massariticum*» (par C. du Cange, 1678), dans du Cange, *et al.*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm., Niort : L. Favre, 1883-1887, t. 5, col. 298b.

<<http://ducange.enc.sorbonne.fr/MASSARITICUM>>).

immobili, costituiti da una domus divisa in *brachia*, da un portico, un pozzo, un forno e un orto⁴⁷⁰. Riguardo ai beni a Costantinopoli, invece, il testamento non offre dettagli: Michele Venier lascia «eidem suprascripto filio meo totum meum podere quod habeo apud Constantinopolim pro libris denariorum venecialium trecentis» ma non dà alcuna indicazione sulla fisionomia di tale proprietà immobiliare⁴⁷¹. Un ultimo elemento che farebbe propendere verso un profilo mercantile del Venier è il conferimento ai commissari testamentari della facoltà di poter investire *ad lucrandum* «hic in Rivoalto» e «eciam per mundum» tutti i beni lasciati alle figlie nubili «ad fortunam earum in earum periculo», la qual cosa – come nel caso di Giovanni Firmano – sembra essere indicativa di una certa conoscenza e dimestichezza delle dinamiche del mondo degli affari⁴⁷².

Altro testamento di mercante è quello di Giovanni Gallina del confinio di S. Felice, rogato a Venezia il 20 dicembre 1285. Anche in questo caso il cognome riconduce il testatore nella cerchia delle famiglie che sarebbero rientrate nel patriziato dopo il 1297⁴⁷³ ma in questo caso, più che in quelli precedenti, è l'approfondita conoscenza degli investimenti *ad lucrandum* e delle società fraterne che lo definirebbero come uomo d'affari. Alla figlia Filippa, infatti, lascia 100 lire di denari veneziani per la sua monacazione e altre 200 lire «que dentur in Rivoalto ad lucrandum ad ipsius utilitatem et omni anno habeat prode». È evidente che il de cuius avesse dimestichezza con gli investimenti, probabilmente con i prestiti al Comune o con i depositi fruttiferi presso qualche banco a Rialto⁴⁷⁴, tanto da disporre che 200 lire di denari veneziani venissero investite e il cui interesse (*prode*)⁴⁷⁵ dovesse costituire una rendita annuale e vitalizia alla figlia Filippa il cui destino era la monacazione, fatto di per sé interessante dato che in teoria gli uomini e le donne consacrati non dovevano possedere

⁴⁷⁰ I beni immobili in laguna posseduti dalla nobiltà non erano solo case, botteghe o altre costruzioni che potessero essere utilizzate per uso proprio oppure date in affitto ma anche vigne, orti, giardini, paludi, saline o tratti d'acqua per la pesca o per costruire mulini (Sorelli F., «*La società*» cit., p. 516).

⁴⁷¹ La possibilità di acquistare beni immobili nel Levante dipendeva dall'andamento delle conquiste e dei successi politico-economici di Venezia che poteva portare, come nel caso di Niccolò Contarini, al trasferimento definitivo oltremare (Sorelli F., «*La società*» cit., p. 518).

⁴⁷² ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 19 (notaio Beltrame, prete di S. Maria Assunta), c. 2, 1246, febbraio 3, Rialto (copia del 1248, febbraio 10, Rialto), testamento di Michele Venier del confinio di S. Cassiano.

⁴⁷³ Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <[⁴⁷⁴ In una deliberazione dell'8 aprile 1285 si ha notizia di un banco a Ca' Bollani, prova evidente che le attività in cui la nobiltà era impegnata non erano solo quelle commerciali ma anche quelle creditizie \(Sorelli F., «*La società*» cit., p. 519\).](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>>.</p></div><div data-bbox=)

⁴⁷⁵ Mueller R. C., *The Venetian money market* cit., p. 419.

nulla⁴⁷⁶. Giovanni Gallina rientrerebbe bene sotto il profilo del mercante anche per la conoscenza del funzionamento delle società fraterne. Egli, infatti, istituisce come eredi residuali i figli delle seconde nozze – di cui non dice né i nomi né quanti siano – ai quali spetta «totum meum mobile et stabile inordinatum», dando potestà ai commissari di «dare in collegancia, investire et disvestire» i beni mobili lasciati agli eredi fintantoché essi non avessero raggiunto la maggiore età⁴⁷⁷. Una volta che «quilibet meorum filiorum» avesse raggiunto la maggiore età legale, «tulerit seu acceperit sic ipso iure totaliter divisus de fraterna compagnia a reliquis filiis meis fratribus suis» e i commissari avrebbero avuto la facoltà di far redigere «quamcumque securitatis cartam, tam de fraterna compagnia, quam de filiali subiectione, quam eiam quamcumque securitatem quam facere possem pro filiis meis etatem non habentibus». Appare evidente che la volontà del testatore non è solo quella di assegnare i suoi beni a tutti i figli in egual misura e di tutelarne i diritti patrimoniali ma è anche quella di non disperdere il patrimonio familiare attraverso numerosi legati per ogni figlio. La volontà che i figli costituiscano una *fraterna compagnia* sembra avere proprio questa finalità e i commissari testamentari sono chiamati a soprintendere alla sua costituzione. Questa volontà troverebbe ulteriori conferme in altri due passaggi del testamento. Il primo riguarda la situazione in cui uno dei figli volesse rinunciare alla propria quota della fraterna: in questo caso Giovanni dà facoltà agli altri figli e ai commissari di concordare e corrispondere un prezzo per la quota rifiutata, stabilendo che «pars proprietatis cuiuslibet meorum filiorum suam partem proprietatis reffutantis totaliter deveniat in reliquos filios meos, tam iure reffutatorio quam iure dimissorio, quia eis dictam proprietatem dimitto». Il secondo passo del testamento è invece meno esplicito ma contiene implicazioni molto evidenti: il testatore ordina che la moglie Filippa debba vivere con i figli nella sua domus, godendo di vitto e alloggio e della condizione di «dona et domina» ma solo dopo aver giurato di rimanere vedova

⁴⁷⁶ Luzzatto G., «*Les activités*» cit., p. 142; scrive Masè a proposito dei testamenti conservati nell'archivio del monastero femminile di S. Lorenzo: «Nuns were not supposed to own property any longer as they gave everything they possessed to the monastery, but they could receive perpetual annuities bequeathed for their so called “*utilitates*” or “*necessitates*” in addition to the monastic dowry» (Masè F., «*Men and Women*» cit., p. 162); la riprova che Giovanni effettuasse prestiti al Comune sarebbe confermata anche dal fatto che, come si vedrà nel prossimo capitolo, è proprio il *commune Venetiarum* il beneficiario della restituzione del maltolto contenuta nel suo testamento.

⁴⁷⁷ Gli statuti tiepoleschi del 1242 fissavano la maggiore età a 12 anni, tanto per i ragazzi quanto per le ragazze (Sorelli F., «*La società*» cit., p. 530); prima degli statuti del Tiepolo, tuttavia, sembra che la maggiore età si raggiungesse tra i 12 e i 14 anni: dallo studio dei testamenti dei secoli IX-XII, Bonnini afferma che la maggiore età era raggiunta sulla base di quanto fosse stato stabilito tra contraente e tutore del minore, spiegando quindi il perché di questa variazione (Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., pp. 23-25).

e casta. Costringere la moglie a prestare tale giuramento aveva l'obiettivo preciso di mantenere i beni dotali all'interno della famiglia e a disposizione dei figli legittimi⁴⁷⁸.

Un'altra categoria di testatori nelle cui ultime volontà sono stati trovati dei legati per la restituzione di *male ablata* sono gli artigiani, compagine del più ampio e composito insieme di Veneziani non nobili ma attivi economicamente, socialmente e politicamente, definito *populus*⁴⁷⁹. Il primo caso che proponiamo è il testamento di Domenico *de lameriis* «*habitor*» nel confinio di S. Moisè, rogato a Venezia il 31 ottobre 1264. Il suo testamento è breve e contiene poche informazioni, cosa che potrebbe essere imputata sia all'infermità di cui risulta «*gravatus*» sia al fatto che egli risulti intestatario di «*debita clarefacta*» che devono essere saldati dai suoi commissari testamentari. Ma al di là di questo aspetto, ciò che può permettere una ricostruzione del profilo sociale del testatore è proprio la locuzione *de lameriis*, la quale rinvierebbe alla fabbricazione delle *lameriae*, ovvero sia le corazze costituite da piastre metalliche di ampie dimensioni, applicate su un supporto di cuoio oppure di tela, utilizzate sia dai cavalieri sia dai fanti di medio o basso rango – come le milizie comunali – e che intorno alla metà del Duecento sembrano godere di particolare diffusione⁴⁸⁰. Il patrimonio che emerge dai pochi legati del suo testamento, inoltre, non è minimamente paragonabile a quello dei mercanti di cui si è parlato poc'anzi, confermando l'ipotesi dell'appartenenza a una classe sociale economicamente più modesta: le somme dei legati sono tutte calcolate in soldi e non in lire (a parte la *repromissa* della moglie, la quale però ammonta ad appena 25 lire di denari veneziani) e il legato di maggior valore è proprio quello di 100 soldi di denari veneziani per la restituzione dei maltoti⁴⁸¹.

Ancora più scarso di informazioni è il testamento di Avanzio *marangon* del confinio di S. Gregorio, rogato a Venezia il 23 giugno 1297. Anche in questo caso sarebbe il termine

⁴⁷⁸ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 102, f. 16 (notaio Leonardo, prete di S. Stae), c. 13, 1285, dicembre 20, Rialto, testamento di Giovanni Gallina del confinio di S. Felice; scrive Bonnini: «il desiderio che stava più a cuore dell'uomo sposato e con figli pare fosse quello di impedire il disgregarsi di ciò che aveva creato, cioè la famiglia stessa, sia sotto un profilo 'vantaggiosamente' patrimoniale sia sotto uno 'umanamente' affettivo. Non per niente, allo scopo di conservare unito il nucleo domestico, si tendeva a 'favorire' la decisione della donna di rimanere con gli eredi e non risposarsi. Alla vedova sarebbe stata trasferita la *potestas* che il *pater* esercitava sui membri della famiglia e sulle ricchezze domestiche. [...] Poteva accadere che fosse il testatore a richiedere alla moglie e agli *heredes* di continuare a gestire il patrimonio domestico insieme oppure, visto i vantaggi economici che discendevano dal mantenere la comunione dei beni, la decisione partiva proprio dai membri della famiglia, al di là del volere paterno» (Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., p. 34).

⁴⁷⁹ Sorelli F., «*La società*» cit., p. 520.

⁴⁸⁰ Vignola M., *Armamenti corazzati e archeologia: spunti per uno studio interdisciplinare. Il caso dell'Italia e dei contesti friulani* in «*Quaderni Cividalesi*», vol. 30, 2008, pp. 143-144
<https://www.academia.edu/4178268/Armamenti_corazzati_e_archeologia>.

⁴⁸¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 23 (notaio Gubertino, prete di S. Geminiano), c. 4, 1264, ottobre 31, Rialto, testamento di Domenico *de lameriis habitator* nel confinio di S. Moisè.

marangon (falegname) a definire il profilo sociale del *de cuius*, poiché il testamento non lascia emergere nessun altro elemento utile per una descrizione più dettagliata. Il testo, infatti, oltre alla nomina dei fedecommissari, presenta appena quattro legati, di cui uno riguarda la restituzione di 100 soldi «*pro male ablatis*» e un altro riguarda il lascito di 9 lire di denari veneziani «*pro missis celebrandis pro anima mea*», somme che poco si discostano da quelle contenute nel testamento di Domenico *de lameriis*. Nonostante Stanley Chojnacki inserisca i Marangon nel novero di ventiquattro casate minori attive nel governo della città sia prima sia dopo la Serrata del Maggior Consiglio ed estintesi alla fine del Trecento⁴⁸², nel caso in questione sembrerebbe più plausibile che *marangon* stia ad indicare la professione di falegname e non un cognome riferibile all'omonima famiglia, data l'esiguità del patrimonio che traspare dal testamento e per il fatto che il fedecommissario, nonché «*cognatum*»⁴⁸³, si chiama Jacopo *marangon*⁴⁸⁴.

Decisamente più benestante è Domenico Prevedello del confinio di S. Polo, fabbricante di soles (*solarius*)⁴⁸⁵, il cui testamento venne rogato a Venezia nell'agosto del 1294⁴⁸⁶. Secondo quanto contenuto nelle disposizioni del suo testamento, Domenico è proprietario di «*quoddam territorium in districtu diocesis Tarvisine*», il quale ogni anno produce «*staria novem frumenti*»: i commissari testamentari avrebbero dovuto portarli a Venezia e dividerli in modo tale che sei di questi sarebbero andati «*ad expensas*» dei figli Pasquale e Lorenzo e i restanti tre alla moglie Aselgarda. A quest'ultima, oltre alla possibilità di godere di tutti i beni del marito qualora fosse rimasta a vivere con i figli, viene restituita tutta la *repromissa*, «*omnes suos pannos de dorso de suo portare, tam de lino quam de lana sive seta*» e le viene lasciato un letto «*cum duobus plumaciis, duobus pariis linteaminum et*

⁴⁸² Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <[⁴⁸³ I cognati, così come le nuore e i generi, rientrano tra la parentela acquisita che con maggiore frequenza si trova nei testamenti \(Sorelli F. \(a cura di\), «*Ego Quirina*» cit., p. LXIX\).](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>.</p></div><div data-bbox=)

⁴⁸⁴ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 34 (notaio Gerardo, prete di S. Maria Iubanico), c. 5, 1297, giugno 23, Rialto, testamento di Avanzio *marangon* del confinio di S. Gregorio.

⁴⁸⁵ Sorelli F., «*La società*» cit., p. 525.

⁴⁸⁶ Il giorno della data cronica non è leggibile a causa della perdita dell'inchiostro sul supporto pergameneo.

una cultra et duobus aurigeriis»⁴⁸⁷, un paio di «mantilos», «tovaia» e «façolos» e tutto il *massaraticum* del marito⁴⁸⁸.

Ultimo caso di testamento di un uomo sicuramente appartenente al mondo della manifattura è quello di Enrigo, *samitarius* del confinio di S. Giovanni Crisostomo, rogato a Venezia il 12 agosto 1296. Nonostante si dichiarò affetto da una grave infermità, il suo testamento è particolarmente lungo e contiene al suo interno numerosi elementi che lo farebbero rientrare all'interno del mondo degli artigiani più facoltosi. Se il testamento di Avanzio non permette di stabilire con estrema certezza se costui fosse un marangone oppure no, il termine *samitarius* (setaiolo), in questo caso, non lascia spazio a dubbi sulla professione di Enrigo, oltre al fatto stesso che nel testamento emergono molti elementi che confermerebbero questa professione. Egli infatti lascia «pro quolibet de magistris meis» 3 lire di denari veneziani e «pro quolibet de pueris et puellis laboratoribus meis» 40 soldi, mentre a un certo Pietro figlio di Bonaventura Francesco lascia 20 soldi di grossi e due telai, «unum de seta et aliud de açis», e a Bianca, «laboratrici mee», lascia 10 lire di denari veneziani⁴⁸⁹. Leggendo questi legati appare evidente che non si trattasse di un semplice artigiano ma di un vero e proprio imprenditore del tessile, che presumibilmente doveva avere un suo laboratorio, fornito di telai per la lavorazione della seta e di personale composto di *magistri*, tessitori e tessitrici⁴⁹⁰. Esaminando il valore dei legati pii e dei lasciti per i familiari, è possibile affermare che Enrigo fosse un setaiolo facoltoso: se già i legati pro anima e a favore della Chiesa superano le 450 lire, ciò che egli dispone per la famiglia supera di gran lunga tale cifra e dà un'idea anche della tipologia di beni che costui possedeva. Il legato alla moglie – nonché commissaria – Grazia (alla quale restituisce la *repromissa* e lascia 200 lire di denari veneziani, «unum par de vestibus suis» delle migliori, un letto corredato, il *massaraticum* e un letto corredato per la serva), quello alla nipote Bonaventura (alla quale lascia 130 lire di denari

⁴⁸⁷ Il letto e il suo corredo sono i beni domestici che nei testamenti vengono lasciati con maggior frequenza, la loro descrizione è spesso molto dettagliata – come in questo caso – e, secondo Masè, sarebbero stati considerati come una sorta “*casa nella casa*” («house in the house») (Masè F., «*Men and Women*» cit., p. 172).

⁴⁸⁸ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 35 (notaio Andrea, prete di S. Cassiano), c. 11, 1294, agosto [s.d.], Rialto, testamento di Domenico Prevedello *solarius* del confinio di S. Polo; una trascrizione del testamento è contenuta in Arbitrio F., *Aspetti della società veneziana del XIII secolo (sulla base di 37 testamenti trascritti e pubblicati)*, tesi di laurea, Università di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1979-1980, pp. 232-236, la quale purtroppo non è stata consultata perché non reperibile.

⁴⁸⁹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 106, f. 27 (notaio Marco, prete di S. Giovanni Crisostomo e *ducalis aule cancellarius*), c. 24, 1296, agosto 12, Rialto, testamento di Enrigo *samitarius* del confinio di S. Giovanni Crisostomo.

⁴⁹⁰ I primi statuti di una corporazione di *samitari* a Venezia risalgono al 1278, la quale raccoglieva al suo interno i tessitori della seta che producevano diverse tipologie di tessuti, tra cui panni serici di lusso come gli sciamiti e i drappi auroserici (Molà L., *La comunità dei Lucchesi a Venezia: immigrazione e industria della seta nel tardo medioevo*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1994, p. 167).

veneziani), quello a Orso, commissario e «consanguineus» (a cui lascia 100 lire di denari veneziani) e quello a Filippa, nipote della moglie defunta (a cui lascia 10 lire di denari veneziani), sono solo alcune delle tante disposizioni a favore di parenti e familiari che possono dare un'idea della ricchezza del patrimonio di beni *mobili* che costui possedeva alla data del testamento. Infatti, continuando la lettura del documento, appare evidente che Enrigheto non possedesse immobili, tant'è vero che destina 10 soldi di grossi «ad investiendum in livellis vel in terra» e dispone che la moglie, alla pari degli eredi, possa dimorare nella casa a S. Giovanni Crisostomo di cui è affittuario, «solvendo quantum ego solvere debebam secundum formam carte mee ipsius affitacionis»⁴⁹¹. Enrigheto non è veneziano di origine. In favore della sua anima, infatti, dispone che i suoi commissari affidino 20 soldi di grossi «alicui mercatori fideli de Luca», il quale avrebbe dovuto distribuirli secondo le seguenti indicazioni: 5 soldi agli eredi di Ugolino, *tabernarius* della contrada di S. Cristoforo a Lucca, e altri 15 soldi per i poveri della stessa città. Appare evidente, quindi, un legame con Lucca, città di cui era originario, i cui poveri – come vedremo – saranno anche i destinatari della restituzione delle sue ricchezze illecite⁴⁹². La professione di setaiolo, la residenza nel confinio di S. Giovanni Crisostomo e il riferimento al mercante lucchese sono dati che trovano effettivi riscontri con quanto studiato da Luca Molà sulla comunità lucchese a Venezia nei secoli XIV e XV, secoli in cui ci fu una grossa immigrazione di Lucchesi in laguna. Per il secolo XIII la presenza lucchese fu limitata principalmente a mercanti che si trattenevano in città per qualche tempo per acquistare soprattutto sete grezze, coloranti, cotone e spezie provenienti dal Levante e per vendere soprattutto panni di lana fabbricati a Lucca⁴⁹³. Enrigheto non è un mercante. Tuttavia, egli è un setaiolo residente a S. Giovanni Crisostomo, confinio che insieme a S. Bortolomeo, S. Canciano e SS. Apostoli diventerà sede di numerose famiglie di setaioli lucchesi scappati dalla riconquista ghibellina di Lucca del 1314⁴⁹⁴. La scelta di questi *confinia* come sede per le attività seriche da parte degli immigrati lucchesi non sembra per nulla casuale: proprio in questa zona tra Cannaregio e Rialto erano già presenti da tempo numerosi *samitari*, pertanto è comprensibile perché i setaioli lucchesi che emigrarono a Venezia nei secoli XIV e XV decisero di stabilirsi proprio in questa zona⁴⁹⁵. Il riferimento al mercante

⁴⁹¹ Dato l'interesse costante sia dei nobili sia dei ricchi popolani per l'acquisto di terreni e case in laguna, è probabile che molti artigiani – come in questo caso – non fossero proprietari della bottega o dell'officina in cui conducevano la loro attività (Sorelli F., «*La società*» cit., p. 525).

⁴⁹² ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 106, f. 27 (notaio Marco, prete di S. Giovanni Crisostomo e *ducalis aule cancellarius*), c. 24, 1296, agosto 12, Rialto, testamento di Enrigheto *samitarius* del confinio di S. Giovanni Crisostomo.

⁴⁹³ Molà L., *La comunità dei Lucchesi* cit., pp. 22-23.

⁴⁹⁴ Ai mercanti lucchesi invece vennero concesse alcune botteghe in calle della Bissa (Ivi, pp. 25-26; pp. 29-30).

⁴⁹⁵ Ivi, p. 30.

lucchese di fiducia è un'ulteriore prova della provenienza del *de cuius*: il legame tra tessitori e mercanti lucchesi era molto stretto e fondamentale per la produzione serica, poiché erano proprio i secondi a fornire la seta grezza ai primi, mentre quella che non veniva lavorata a Venezia veniva spedita a Lucca per via di terra⁴⁹⁶.

Una terza categoria di testatori è quella dei funzionari pubblici, rappresentati nel testamento di Giovanni Michiel del confinio di S. Sofia e «potestas Torcelli». Il testamento di Giovanni venne rogato a Venezia ma la datazione cronica non è facilmente determinabile a causa di una lacuna del testo, dovuta ad una lacerazione della pergamena e ad una macchia di muffa che non consentono di leggere l'ordinale dell'anno per intero, mentre il giorno e il mese («mense aprilis, die ultimo exeunte») sono facilmente leggibili. Se l'indicazione dell'indizione («decima») dovesse essere corretta, l'ordinale «secundo» - unico elemento che è possibile leggere chiaramente dopo la lacuna – farebbe ipotizzare tre possibili datazioni croniche per il testamento: 1222, 1252 e 1282⁴⁹⁷. Da Mosto, tuttavia, indica come unica data del fascicolo del notaio Romano Bucco, prete di S. Leonardo, il 1222⁴⁹⁸. La questione della datazione, quindi, rimane aperta⁴⁹⁹. Invece, ciò di cui è impossibile dubitare è la carica di podestà di Torcello – confermata anche dalla firma autografa dell'*auctor* nell'escatocollo del documento – ricoperta da Giovanni Michiel, appartenente al novero delle tredici famiglie più antiche e nobili della città, secondo il già citato elenco delle *Proles nobilium* della *Cronaca* trecentesca dello pseudo-Giustinian⁵⁰⁰. L'appartenenza ad una grande casata e il prestigio della carica sono visibili anche nel patrimonio personale che emerge dai diversi legati del testamento. Tuttavia, ciò che è interessante notare è il fatto che la prima disposizione testamentaria non sia il lascito della decima al vescovado di Castello ma il pagamento di tutti i debiti e la restituzione alla moglie Nicholota Michiel della *repromissa* di 300 lire di denari veneziani e di una proprietà «posita in confinio Sancti Apollenaris, quam ipsa michi dedit pro parte sue repromisse», oltre alla quale le lascia anche «omnia sua indumenta». Il patrimonio

⁴⁹⁶ Ivi, pp. 176-177; p. 208; p. 217.

⁴⁹⁷ Cappelli A., *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo: dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni*, settima edizione, Milano, Hoepli, 2012, pp. 323-325.

⁴⁹⁸ Da Mosto A., *Indice generale* cit., p. 246.

⁴⁹⁹ Probabilmente Da Mosto data il testamento sulla base degli anni di attività del notaio ma si tratta solo di una supposizione che non trova conferma nelle carte conservate nel fascicolo del notaio stesso, poiché il testamento di Giovanni Michiel è il solo documento presente nel fascicolo.

⁵⁰⁰ Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>; il clan dei Michiel, alla pari di altri clan come i Contarini, i Badoer o i Morosini, vantava un'antichissima affermazione e partecipazione alla vita politica della città, addirittura precedente alla nascita del Comune intorno agli anni Quaranta del XII secolo (Sorelli F., «*La società*» cit., p. 513).

di Giovanni emerge in modo più chiaro dalle disposizioni per i figli e per la propria anima. Quest'ultime si aggirano intorno al valore complessivo di circa 100 lire di denari veneziani, mentre le altre sono costituite da un primo legato importante di 1000 lire di denari veneziani per la *repromissa* della figlia Cecilia, da ricavarsi dalla totalità dei suoi beni mobili divisi in tante parti quanti sono i figli. Giovanni, inoltre, dispone che la moglie, fintantoché fosse rimasta «sine viro», avrebbe potuto vivere da «domna et domina» nella sua domus, usufruendo di tutti i beni del marito e dei di lui eredi. Non solo. Giovanni risulta titolare di altre proprietà appartenenti in origine a Cecilia Michiel «comitissa, quondam uxor mea», delle quali lascia 100 lire di denari veneziani alla nipote Cecilia «uxor Guidolini de Vegla, filia quondam Lauren[tii] filii mei»⁵⁰¹.

Una quarta categoria di testatori è quella rappresentata dal testamento di Giovanni, prete di S. Pantalon, rogato a Venezia il 23 dicembre 1267. Il fatto che un sacerdote rientri tra i testatori nelle cui ultime volontà sono contenuti dei legati per la restituzione delle usure potrebbe sembrare curioso e singolare, ma in realtà – come testimoniano le parti del Maggior Consiglio del 23 luglio 1284, del 18 ottobre 1284 e del 27 luglio 1288 – sembra che alcuni tra i membri del clero secolare conducessero una vita molto più simile a quella dei laici che a quella degli ecclesiastici: qualcuno aveva famiglia, altri erano attivi nel commercio, altri ancora erano impegnati in traffici illegali, compivano frodi testamentarie e aggressioni⁵⁰². Nel nostro caso, Giovanni doveva essere un prestatore oltre che un sacerdote, dal momento che non solo dispone la restituzione di 50 lire di denari veneziani di guadagni illeciti ma nel suo lungo testamento compaiono anche debiti e crediti: egli deve saldare un debito di 18 denari grossi nei confronti di Giovanni Trevisan del confinio di S. Biagio e un altro di 10 lire di denari veneziani nei confronti di Bartholota «de confinio Sancti Steni»; d'altra parte, rimette il credito di 50 lire che aveva fatto ad Angelo Bon del confinio di S. Gregorio alla figlia di quest'ultimo, nonché pronipote del de cuius, Alixa. Il patrimonio che emerge dai legati del testamento di Giovanni è indubbiamente molto vasto ed è costituito soprattutto da beni mobili, in denaro e non solo. L'unico riferimento ad una proprietà immobiliare compare subito dopo il lascito per la decima, affinché fosse venduta «sicut meis commissariis suprascriptis melius apparuerit secundum consuetudinem Veneciarum», e dalla lettura delle ultime righe del testamento capiamo solo che fosse ubicata a S. Pantalon e fosse «terre et case coopertam et discoopertam». I beni mobili, al contrario, sono più dettagliati ed equamente distribuiti tra i legati a favore del clero e quelli a favore dei familiari e, soprattutto,

⁵⁰¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 14 (notaio Romano Bucco, prete di S. Leonardo), [1222], aprile 30, Rialto, testamento di Giovanni Michiel del confinio di S. Sofia e podestà di Torcello.

⁵⁰² Sorelli F., «*La società*» cit., p. 529; Bonini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., p. 41.

dei parrocchiani di S. Pantalon, che costituiscono circa la metà degli oltre cento legatari beneficiati da Giovanni, minuziosamente elencati lungo tutto il testamento. Sia il primo sia il secondo gruppo di legati, molto più lungo e articolato, è costituito principalmente da lasciti in denaro del valore complessivo di circa 150 lire, ai quali si aggiungono anche disposizioni per beni come una tunica (lasciata al frate minore Jacopino), tre coperte di diversi colori (lasciate a tre nipoti diversi), due vesti di lino (lasciate a *magister* Alberto del confinio di S. Polo), due mantelli e «siclum unum et siglellum unum <f>erreum» (lasciati alla nipote Tomasina) e due libri, uno di salmi e un *Moralia de Iob* (lasciati rispettivamente ai preti Raffaele Tinto, *plebanus* di S. Giovanni Battista, e a Enrico, *plebanus* di S. Margarita)⁵⁰³. Nonostante fosse un *presbiter* facoltoso, il contenuto del testamento non permette di risalire con certezza alla famiglia di origine di Giovanni⁵⁰⁴: nel testo compaiono numerosi nipoti, alcuni dei quali portano il cognome Bon, ma non è sicuro che Giovanni fosse un Bon, dato che il già citato Angelo Bon, debitore del de cuius e marito della nipote Jacopina, viene indicato semplicemente come «vir eiusdem Iacobine»⁵⁰⁵.

Gli ultimi quattro testamenti maschili che prenderemo in considerazione non consentono di definire sempre con esattezza quale fosse l'estrazione sociale dei testatori, ma le proprietà, i beni e le informazioni che emergono dalle loro ultime volontà possono quantomeno darci un'idea del livello di agiatezza – e, probabilmente, dell'estrazione sociale – in cui costoro si ritrovavano al momento della dettatura delle loro ultime volontà. Dal testamento di Marino Pino «habitor in confinio Sancti Blasii»⁵⁰⁶, è possibile avanzare l'ipotesi che si trattasse di un uomo appartenente ad una famiglia facoltosa, elemento che troverebbe conferma nel gran numero di ricchezze e beni contenuti nei legati testamentari, tra i quali anche un legato di 100 lire di denari veneziani «pro anima domini Petri Pino, bone memorie episcopi Castellani, avunculi mei»⁵⁰⁷. Oltre ad aver avuto lo zio vescovo di Castello

⁵⁰³ Si tratta di libri a carattere religioso, in continuità con quanto evidenziato da Bonnini per i testamenti di chierici nei secoli precedenti (Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., p. 41).

⁵⁰⁴ Il clero lagunare aveva stretti legami con la società perché i chierici erano quasi tutti veneziani di origine: quelli di origine nobile solitamente occupavano gli incarichi più prestigiosi e parte di quelli meno importanti, mentre i prelati di origine popolare raramente riuscivano ad ascendere alle gerarchie ecclesiastiche più alte (Ivi, p. 527).

⁵⁰⁵ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 8 (notaio Dionisio, prete di S. Martino), 1267, dicembre 23, Rialto, testamento di Giovanni *presbiter ecclesie Sancti Pantaleonis*.

⁵⁰⁶ Il testamento venne redatto in breviatura il 19 settembre 1255 a Venezia dal notaio Pietro Dente, prete di S. Basso. Tuttavia, essendo quest'ultimo deceduto anzitempo, il testamento venne rogato «in hanc publicam formam» dal cancelliere e notaio Giovanni, prete di S. Giovanni Confessore, solo nel luglio 1259 – anche in questo caso non è leggibile il giorno della data a causa di una lacuna del supporto pergameneo.

⁵⁰⁷ Pietro Pino apparteneva ad una famiglia che nel secolo XIII, grazie alle ricchezze ottenute con il commercio e con attività finanziarie come i prestiti, stava emergendo ed ottenendo importanza insieme ad altre famiglie come i Bembo, i Mairano, i Barbo e i Calbo. Costui fu vescovo di Torcello

– uno dei più importanti vescovadi lagunari –, un altro elemento che rafforzerebbe l'ipotesi di un'estrazione sociale importante è la parentela con il prestigioso clan familiare dei Polani attraverso la persona di Marco «Pollani», definito «genero meo», al quale si potrebbero aggiungere anche il legato di 3 lire di denari veneziani a favore di una certa Octa Dandolo e quello di 50 lire di denari veneziani a favore di Maria Michiel, monaca presso il monastero di S. Zaccaria, evidenti prove che esistessero rapporti anche con altre famiglie tra le più in vista della città⁵⁰⁸. I beni contenuti nel testamento di Marino sono molti e dal valore considerevole. I numerosi legati a favore dell'anima, della Chiesa e dei poveri superano il valore complessivo delle 400 lire ma i beni più consistenti sono quelli contenuti nelle disposizioni a favore dei familiari: alla moglie Cristiana, nonché commissaria, oltre a restituire la dote, Marino lascia 300 lire di denari veneziani, tutto il *massaraticum* e «napos et omnes vasellos meos de argento»; alla figlia Çaneta lascia 1000 lire di denari veneziani; ai nipoti Pietro, Bartolomea, Beata e Agnese Pino lascia 300 lire da dividere «inter eos equaliter»; «servitrici mee Marie et Francisco» lascia 7 lire a ciascuno insieme alle «suas vestes» e al nipote Pietro Pino e al genero Marco Polani «omnia mea arma». Le ricchezze possedute da Marino non si limitano a monete, vasellame e armi ma comprendono anche beni immobili, di cui però non fornisce una descrizione accurata: egli dispone semplicemente che per soddisfare le esigenze di ogni disposizione debbano essere vendute «omnes meas possessiones et proprietates terrarum et casarum quas habeo in hoc mundo»⁵⁰⁹.

Nonostante la mancanza di informazioni inequivocabili, le ultime volontà di Marino Pino possiedono comunque un certo grado di eloquenza da cui poter partire per avanzare delle ipotesi su chi fosse il nipote del vescovo di Castello. Paradossalmente, il lunghissimo

dal 1234/35 fino al 1254, coronando una carriera ecclesiastica di tutto rispetto: fu suddiacono pontificio, canonico di S. Marco e arcidiacono di Castello. Durante la sua carriera sbrìgò diverse questioni anche con il vescovo di Padova, collaborò con il futuro papa Gregorio IX e instaurò tutta una serie di relazioni con canonici e vescovi legati all'ambiente pontificio. Una volta consacrato vescovo tenne un sinodo e fece compilare l'Ordinario della Chiesa di Castello e, secondo Rigon, sarebbe stato un uomo colto e particolarmente sensibile al valore della parola nell'attività pastorale del vescovo (Rigon A., «I vescovi veneziani nella svolta pastorale dei secoli XII e XIII» in Tonon F. (a cura di) *La Chiesa di Venezia nei secoli XI-XIII*, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1988, pp. 36-37.)

⁵⁰⁸ Il monastero femminile di S. Zaccaria, fin dalla sua fondazione nel secolo IX, fu sede di monache di origine prevalentemente aristocratica e mantenne sempre uno stretto legame con il potere dogale. La sua importanza e il suo prestigio divennero presto cosa nota anche oltre i confini del ducato, tanto che nel secolo XI molti imperatori fecero visita al monastero non solo per pregare ma anche per stipulare accordi di politica internazionale (Rapetti A., «*Women and monasticism in Venice in the Tenth to Twelfth Centuries*» in *Women in the Medieval monastic world*, edited by Burton J. And Stöber K., Turnhout, Brepols, 2015, pp. 151-153).

⁵⁰⁹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 21 (notaio Giovanni, prete di S. Giovanni Confessore e *ducalis aule cancellarius*), c. 2, 1259, luglio [s. d.], Rialto, riduzione in pubblica forma del testamento di Marino Pino *habitor* nel confinio di S. Biagio (1255, settembre 19, Rialto).

testamento di Giovanni Sgaldario del confinio di S. Margarita, rogato a Venezia il 17 dicembre 1261⁵¹⁰, è molto più criptico e non permette di arrivare a conclusioni univoche. Marina Niero ipotizza che il cognome *Sgaldario* derivi da una carica pubblica, come quella del gastaldo⁵¹¹, che però già a partire dal dogado di Pietro Ziani (1205) stava scomparendo a favore di quella del podestà⁵¹². In realtà, gli Sgaldario furono una famiglia che, insieme ad altre come i Barozzi, i da Molin e i Giustinian, comparve sulla scena politica della città nel secolo X e furono presenti anche nei due secoli successivi⁵¹³, come attestano alcune sottoscrizioni di suoi membri in qualità di testimoni in diversi atti dogali precedenti alla nascita del comune⁵¹⁴. Pertanto, alla luce di questa considerazione e per l'altezza cronologica del testamento, l'ipotesi che Giovanni fosse un funzionario pubblico non trova sufficienti elementi a supporto e non convince del tutto. La probabile appartenenza alle classi medio-alte della società troverebbe conferma sia nel matrimonio della figlia Marcheta con Marino Grimani⁵¹⁵ sia nell'ingente patrimonio di cui è proprietario, vero e proprio dato inconfutabile che lo fa rientrare con buona probabilità nel novero dei cittadini più ricchi della città – o comunque, il più ricco tra i testatori oggetto di questo studio: i soli legati più a favore della propria anima e della Chiesa superano le 4600 lire di denari veneziani e i legati a favore di opere di pubblica utilità – come lo scavo dei rii o la riparazione dei ponti – si aggirano attorno alle 400 lire. La parte più interessante delle disposizioni, però, è quella riguardante la famiglia, i numerosi conoscenti e i debitori. Il legato più interessante è quello per la moglie e commissaria Daria, alla quale restituisce la dote di 1000 lire di denari veneziani e alla quale lascia tutto il *massaraticum*, l'oro, l'argento, le pietre preziose, tutte le suppellettili e «domum

⁵¹⁰ Il testamento è tradito in copia autentica, datata 7 novembre 1269.

⁵¹¹ Niero M., *Edilizia minore a Venezia tra il XIII e il XIV secolo*, tesi di dottorato di ricerca in Storia delle arti, ciclo XXVII, corso di dottorato interateneo in Storia delle Arti Ca' Foscari-IUAV-Università di Verona, anno di discussione 2015, p. 171, <<http://hdl.handle.net/10579/5624>>.

⁵¹² Zordan G., *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova, CEDAM, 1973, pp. 355-356.

⁵¹³ Rösch G., *Der venezianische Adel bis zur Schließung des Großen Rats: zur Genese einer Führungsschicht*, Sigmaringen, Thorbecke, 1989, p. 42; p. 67.

⁵¹⁴ Ad esempio, un certo *Iohannes Sgaldario* – probabilmente un avo del nostro Giovanni – compare come testimone in una donazione del 1090 fatta dal doge Vitale Falier al monastero di S. Giorgio Maggiore, nella quale il cognome Sgaldario compare insieme ad altri cognomi rinomati come Corner, Badoer, Falier, Michiel, Navagerio, Caroso ecc (Cornaro F., *Ecclesiae venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae*, VIII, Venetiis, Typis Jo: Baptistae Pasquali, 1749, p. 214

<<https://play.google.com/books/reader?id=ukUTAAAAYAAJ&hl=it&pg=GBS.RA1-PA214>>).

⁵¹⁵ I Grimani, assieme ai Donà e ai Lando, rientrano nel novero delle cosiddette “case ducali” contenute nell'elenco delle *Proles nobilium venetorum* (Chojnacki S., «La formazione» cit., <https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>>).

maiolem et domos de segentibus quas [h]abeo in contrata Sancte Margarite»⁵¹⁶, con la facoltà di poterle investire o locare «secundum quod bonum sibi videbitur pro se et pro anima mea in vita sua». Il legato per la moglie, qui brevemente riassunto, è emblematico della ricchezza posseduta da Giovanni alla data della redazione del testamento, un patrimonio costituito sia da beni mobili sia, soprattutto, immobili. Cominceremo analizzando rapidamente proprio i secondi, dato che hanno avuto particolare importanza per ricerche sull'edilizia minore veneziana nel Duecento come quella di Marina Niero. Il testatore, infatti, dispone che, dopo la morte della moglie, tutte le proprietà nella contrada di S. Margarita «sint filiarum mearum et heredum et pro heredum earum successive, veniendo de herede in heredem semper et imperpetuum tali condicione, quod non possit eas vendere nec aliquo modo allienare», e che «totus redditus vel utilitas, qui vel que exiverit de domibus de contrata Sancte Margarite» siano divise in otto parti, tante quante sono le figlie. Tuttavia, nel caso in cui una di queste fosse deceduta senza eredi, tutte le proprietà sarebbero state divise in sette parti, che Giovanni descrive minuziosamente nel documento e che costituiscono la parte più consistente delle sue disposizioni testamentarie⁵¹⁷: dalle divisioni appare chiaro che le proprietà immobiliari consistessero in primis in una *domus maior*, collocata vicino alla chiesa di S. Margarita, di due piani, con fronte sul rio e con una torre annessa, alla quale si poteva accedere attraverso una scala collocata nel *liagò*⁵¹⁸ vicino alla riva, una *curia parva* e una *magna*, quattro *porticus*, due forni, un orto, un pozzo, una latrina e due *brachia*, uno rivolto verso campo S. Margherita e costituito da sei *hospicia* e l'altro confinante con la proprietà della famiglia Celsi; in secondo luogo, la proprietà era costituita anche da sette domus *de segentibus* che confinavano con il *brachium* della *domus maior* rivolto verso il campo⁵¹⁹. La ricchezza degli immobili trova un suo corrispettivo anche nei beni mobili contenuti nei legati per gli altri familiari: ad Albaresa, definita come *consanguinea*, lascia 15 lire di denari veneziani, mentre alle

⁵¹⁶ La *domus maior* o *magna* indica la casa di residenza padronale, con pianta rettangolare e con la facciata sui lati brevi (chiamati *capita*) che di solito si affacciavano sui rii e internamente davano su un cortile, detto *curia*; la *domus de segentibus*, invece, corrispondeva ad un'abitazione minore che poteva essere inglobata nella *domus maior* oppure sorgeva accanto ad essa, come in questo caso (Niero M., *Edilizia minore* cit., p. 39.)

⁵¹⁷ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 4, 1261, dicembre 17, Rialto (copia del 1269, novembre 7, Rialto), testamento di Giovanni Sgaldario del confinio di S. Margarita.

⁵¹⁸ Il Mutinelli, nel suo *Lessico Veneto*, alla voce «Diagò, Liagò» dice: «dal greco *beliacon*, luogo esposto al sole. Era fabbrichetta di legno, collocata sopra il tetto delle case, destinata a porvi ad asciugare i panni ed il bucato. Furono poscia i *liagò* denominati *altane*, chiamandosi *diagò*, e non più *liagò*, quello sporto di una finestra, che sia munito di cristalli, d'onde si vede da qualsivoglia parte senza aver uopo di esporsi alle ingiurie della pioggia e del freddo» (Mutinelli F., *Lessico Veneto*, Venezia, Andreola, 1851, pp. 126-127

< https://play.google.com/books/reader?id=_fDAAAACAAJ&hl=it&pg=GBS.PA126>).

⁵¹⁹ Niero M., *Edilizia minore* cit., pp. 172-174.

figlie ed ai nipoti di quest'ultima lascia 40 lire «inter ipsas dividendas»; alle due nipoti Margarita e Costanza lascia rispettivamente 500 lire di denari veneziani «ad maritandum» e 200 lire di denari veneziani «et usque trecentas, secundum quod bonum videbitur suprascripte uxori et commissarie mee»; alla figlia Marcheta, vedova di Marino Grimani, lascia piena potestà sulla proprietà – descritta anch'essa con dovizia di particolari – che egli le aveva comprato nel confinio di S. Polo; alle altre otto figlie, dei cui nomi conosciamo solo quelli di Benevenuta e Maria, lascia ad ognuna una *repromissa* di 1000 lire e, una volta deceduta la moglie, anche tutti gli «avetatica mea, que feci communi Veneciarum»⁵²⁰, nella cui spartizione rientra di diritto anche la figlia Marcheta. I nomi di Benevenuta e Maria compaiono per due motivi diversi. La seconda è moglie di Giovanni Vigelmo, il quale viene designato dallo Sgaldario come commissario testamentario dopo la morte della moglie Daria e per tale incarico viene beneficiato del lascito di 20 soldi di grossi, mentre la prima è menzionata perché sposata con Giovanni Lançol, il quale risulta debitore verso il suocero per una somma di 700 lire di denari veneziani. Nel testamento di Giovanni Sgaldario, infatti, sono contenute remissioni di debiti e anche ordini di riscossioni di crediti. Egli ordina «quod reddantur omnes carte fracte illis qui michi aliquid debent dare accipiendo ab ipsis illam solucionem», tra i quali c'è anche il «gener meus dilectus» Giovanni Lançol, grazie al cui debito di 700 lire la moglie Benevenuta riceve soltanto 300 delle 1000 lire di denari veneziani previste per la sua *repromissa*, che però Giovanni devolve a favore delle nipoti «ad maritandum». Diversa è, invece, la questione del credito di 200 lire di denari veneziani fatto a Giovanni Roardo, il quale sembra essere un debitore insolvente, da cui difficilmente sarebbe stato possibile riscuotere tutto il credito («debeo recipere a Iohanne Roardo libras denariorum venecialium ducentas, pro quibus habeo duas manifestacionis cartas fractas ab ipso, de quibus una est clamata, alia vero non volo quod reddatur ei pro libris denariorum venecialium centum si non potest commissaria mea melius facere»). In maggior numero sono i debitori ai quali lo Sgaldario rimette i propri crediti e che, oltretutto, sono beneficiari di ulteriori lasciti: a Marco Masulo e a sua moglie rimette un debito di 100 lire, mentre a Marco Bon del confinio di S. Fosca lascia «omnes cartas quas michi fecit» e alle sue figlie Nicolota e Maria lascia 150 lire di denari veneziani a ciascuna «ad nubendum vel monachandum»; allo stesso modo, a Rigobon, fratello del defunto Giovanni «presbiter Sancti Iacobi de Luprio»,

⁵²⁰ Scrive Knapton: «Si tratta di un prelievo straordinario (ma anche ripetuto) sicuramente in uso nel secolo XII per finanziare spese belliche, poi definito nel 1229 come tassa sostitutiva dell'obbligo di prestare servizio militare (forma impositiva, quest'ultima, destinata a durare nel tempo, ormai scissa dal nome avetatico)» (Knapton M., «*La finanza pubblica*» cit. <[https://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-del-comune-gli-ordinamenti-la-finanza-pubblica_\(Storia-di-Venezia\)>](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-del-comune-gli-ordinamenti-la-finanza-pubblica_(Storia-di-Venezia)>)); alla pari degli imprestiti, gli *avetatica* dovevano essere restituiti dalle autorità comunali (Sorelli F., «*Capacità giuridiche*» cit., p. 192).

lascia «cartam unam de libris denariorum venencialium quinquaginta quam michi fecit dictus [Rig]obon»⁵²¹. Pertanto, se non è possibile definire in modo sicuro Giovanni come funzionario pubblico né tantomeno come mercante appartenente ai clan familiari più importanti della città, è però indubbio che fosse un uomo molto ricco e che fosse impegnato in pratiche creditizie, talvolta – come vedremo – anche illecite.

Molto più modesta sembra la condizione sociale di Natale Burdo del confinio di S. Nicolò, il cui testamento venne rogato a Venezia il 6 gennaio 1300. In questo caso più degli altri, è soprattutto il patrimonio contenuto nelle ultime volontà che può permetterci di avanzare delle ipotesi sull'estrazione sociale di Natale, il quale presumibilmente dovette appartenere agli strati medio-bassi della società. Dopo aver stabilito che «omnes dimissorias» dovessero essere calcolate secondo la lira di denari piccoli, oltre alle circa 30 lire in legati pro anima e a favore della contrada di S. Nicolò, Natale restituisce alla moglie e commissaria Benevenuta la *repromissa* – senza specificarne il valore –, lascia alle due nipoti Imperatrice e Magdalena 5 lire a ciascuna e al fratello, nonché frate, Deodato lascia 5 lire «pro suis necessitatibus». Natale Burdo, inoltre, risulta proprietario anche di una casa di legno, provvista di orto, che aveva ereditato dal padre Niccolò e che lascia ai nipoti, figli di Francesco Burdo «condam filii mei naturalis» ma alla condizione che «ipsi nepotes mei seu neptes mee dare debeant predicte Benevenute uxori et commissarie mee soldos denariorum venencialium grossorum vigintiduos quos predictus Franciscus, olim pater eorum, michi dare debebat» e stabilendo che, in caso di inadempienza, la proprietà sarebbe rimasta «in discretionem predicte commissarie mee»⁵²².

Infine, il testamento di Margarito Cupo del confinio di S. Paternian – nonostante esca di poco dai limiti cronologici del nostro lavoro⁵²³ – è di notevole interesse poiché qui sono i legati a favore dei poveri e degli infermi, oltre che per l'anima, a costituire la parte più dettagliata delle sue disposizioni, che complessivamente si aggirano attorno al valore di 350 lire di denari veneziani. I lasciti per i familiari sono molto più generici e non permettono di entrare nel dettaglio, aspetto curioso se si considera che il de cuius si dichiara «sanus mentis et corporis». Quello che però sembra certo è che Margarito fosse proprietario di immobili: egli lascia «liberum et absollutum ab omni vinculo servitutis» il suo servitore Giovanni, al

⁵²¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 4, 1261, dicembre 17, Rialto (copia del 1269, novembre 7, Rialto), testamento di Giovanni Sgaldario del confinio di S. Margarita.

⁵²² ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 77, f. 16 (notaio Giovanni Falier, prete di S. Nicolò), 1300, gennaio 6, Rialto, testamento di Natale Burdo del confinio di S. Nicolò.

⁵²³ Il testamento venne rogato a Venezia il 10 ottobre 1300.

quale dona 25 lire e lo «stacium competentem in meis domibus dum vixerit», senza dare alcuna specificazione in merito alla composizione di quest'ultime. Egli, inoltre, risulta confratello della Scuola della Misericordia, ai cui fratelli lascia una candela ciascuno. Quanto viene lasciato ai figli e commissari Andrea, Marco e Catarina, sono i beni inordinati che non vengono descritti direttamente ma, stando alle numerose casistiche relative alla loro spartizione nel caso in cui uno di loro fosse morto «sine heredibus masculis», è possibile quantificare un valore complessivo di circa 1000 lire di denari veneziani. Pertanto, Margarito sembra essere un uomo facoltoso ma non ai livelli di Giovanni Sgaldario, anche se con ogni probabilità apparteneva allo stesso ceto sociale. Il cognome di Margarito è quello di un clan familiare appartenente alla nobiltà minore, a quel gruppo di famiglie che nel ventennio tra il 1261 e il 1282 occupano regolarmente almeno un seggio nel Maggior Consiglio⁵²⁴ ma la cui presenza è confermata già in età precomunale sia dalla presenza come testimoni in diversi atti dogali⁵²⁵ sia dalla partecipazione al commercio marittimo⁵²⁶. L'appartenenza della famiglia alla nobiltà è testimoniata anche dalla presenza di alcuni suoi membri in importanti monasteri privilegiati dall'aristocrazia lagunare, come S. Giorgio Maggiore (un certo Leonardo Cupo fu abate nel 1150) e S. Zaccaria (una Maria Cupo fu badessa nel 1284)⁵²⁷. Venendo al caso specifico di Margarito, dal suo testamento emerge che la figlia Catarina fosse sposata con certo Marco Barbo⁵²⁸, esponente di una famiglia che nel corso del Duecento aveva avuto molti membri presenti nel consiglio ducale e che ora era parte del patriziato uscito fuori dalla Serrata⁵²⁹, dato che confermerebbe quanto detto sull'appartenenza del Cupo alla classe dirigente lagunare. Inoltre, si potrebbe ipotizzare anche che nella sua vita egli avesse ricoperto incarichi pubblici. Negli atti processuali del Codice del Piovego, infatti, insieme a Marino Badoer e Giovanni Grimani compare come terzo giudice proprio un Margarito Cupo, in carica dal giugno 1288 al settembre 1289⁵³⁰. Inoltre, secondo gli studi genealogici sulla nobiltà veneziana di Marco Barbaro, un certo Margarito Cupo sarebbe stato giudice del Procurator nel 1296⁵³¹. Se è vero che questi casi di omonimia possono indurre a sospettare che si tratti

⁵²⁴ Rösch G., *Der venezianische Adel* cit., pp. 125-129.

⁵²⁵ Ivi, p. 67.

⁵²⁶ Ivi, p. 78.

⁵²⁷ Ivi, pp. 200-201.

⁵²⁸ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 17 (notaio Domenico, prete di S. Basilio), 1300, ottobre 10, Rialto, testamento di Margarito Cupo del confinio di S. Paternian.

⁵²⁹ Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>.

⁵³⁰ Rösch G., *Der venezianische Adel* cit., p. 225.

⁵³¹ Ivi, p. 227.

della stessa persona, è vero anche che non ci sono informazioni di alcun tipo su questi incarichi nel testamento del nostro Margarito.

III.2.2. *I testamenti femminili*

Un altro gruppo di testamenti nei quali sono stati trovati dei legati per la restituzione delle usure sono femminili⁵³². Sono in tutto dieci e, come per i testamenti maschili fin qui esaminati, propongono un panorama sociale vario e a volte difficile da definire. Soltanto tre di questi sono editi nel già citato volume *“Ego Quirina”: testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261)* pubblicato nel 2015, curato da Fernanda Sorelli, il quale rappresenta fino ad ora uno degli lavori storiografici più importanti sui testamenti femminili veneziani per il secolo XIII (altri studi sui testamenti veneziani del Duecento, che comprendono testamenti femminili, sono le tesi di laurea di Arbitrio F., *Aspetti della società veneziana del XIII secolo (sulla base di 37 testamenti trascritti e pubblicati)* tesi di laurea, Università di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1979-1980, di Bellato M. C., *Aspetti di vita veneziana del XIII secolo (sulla base di 26 testamenti trascritti e pubblicati)*, tesi di laurea, Università di Padova, Facoltà di Magistero, a.a. 1976-1977 e di Levantino L., *Testamenti di donne a Venezia (1251-1261). Aspetti religiosi*, tesi di laurea, Università degli studi di Padova, 1999).

Il primo testamento che esaminiamo è quello di Elena Valaresso Memo del confinio di S. Marcuola, le cui ultime volontà sono tradite in un estratto all'interno di un quaderno di commissarie dei Procuratori di S. Marco, prive di datazione cronica e topica. Il testamento però è citato in una quietanza del 15 maggio 1259, rilasciata dal notaio Domenico Teudi ai Procuratori di S. Marco, al priore di S. Giorgio in Alga e a Maria Miglani, per cui non sarebbe sbagliato pensare ad una datazione del testamento precedente a tale data e probabilmente a Rialto⁵³³. Dall'estratto, estremamente sintetico, capiamo che Elena era figlia di Marco Valaresso e moglie di Andrea Memo, uomini appartenenti a due casate di origine antica e

⁵³² Come giustamente ricorda Giovanni Rossi, da un punto di vista giuridico non esiste la categoria di testamento femminile, poiché le finalità e le formalità che costituiscono il testamento non sono differenziate tra uomini e donne, quindi non esistono due tipologie negoziali e documentarie basate sul genere di chi fa testamento (Rossi G., «*Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi*» in Rossi M. C. (a cura di) *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), Caselle di Sommacampagna (VR), Cierre, 2010, p. 45).

⁵³³ Sorelli F. (a cura di), *“Ego Quirina”* cit., p. 164, n. 76, ASVe, *Procuratori di S. Marco, de Ultra*, b. 188, Commissaria Elena Memo, not. Dominicus Teudi, quaderno di commissaria, ff. 2va-5vb, ante 1259, maggio 15, [Rialto], testamento di Elena Valaresso Memo del confinio di S. Marcuola.

facenti parte dell'élite politica ed economica della Venezia del Duecento⁵³⁴. Dall'elenco dei legati emerge un ricco patrimonio personale, segno del benessere e del prestigio familiare, e la maggior parte di questi lasciti sono destinati a chiese, ospedali e monasteri, beneficiari di beni per un valore totale superiore alle 600 lire e contenenti anche beni mobili e immobili dal valore non specificato (come i letti lasciati agli ospedali di S. Maria dei Crociferi, S. Trinità e S. Lazzaro, il quale è anche beneficiario di «illas aquas, quas habeo in Pupilie partibus»). Completano il quadro le 300 lire lasciate al marito Andrea, le 10 lire alla zia Maria Gorio, le 10 lire alla nipote Thomasina, le 15 lire alla balia Silaloe e le 10 lire e 40 soldi al notaio Domenico Teudi «*pro factura testamenti*» e «*pro dim<i>ssoria*»⁵³⁵.

Altra donna appartenente a una delle famiglie più antiche e importanti della città è Auria, moglie di Domenico Gradenigo e *habitatrix* nel confinio di S. Provolo, il cui testamento è pervenuto in copia autenticata, rogata a Venezia il 25 maggio 1266 ma il cui originale era stato rogato il 1 settembre 1260⁵³⁶. Non è solo il matrimonio con un Gradenigo a darci informazioni sull'estrazione sociale di Auria. Nonostante non ci siano notizie sul padre, la madre Maria porta il cognome Bembo, così come la sorella Aldesa, monaca a S. Lorenzo, è una Bembo, la qual cosa farebbe pensare che il padre di Auria discendesse proprio da questa nobile famiglia. Inoltre, la sorella e commissaria Palma è indicata nel testamento come vedova di un Michiel, prova evidente che la famiglia di origine di Auria doveva essere una del gruppo delle grandi casate al vertice della società veneziana⁵³⁷. Sebbene non sia in estratto come quello di Elena Valaresso Memo, il testamento di Auria non è molto ricco d'informazioni e il patrimonio contenuto nei legati pii e nei lasciti a favore di familiari e di conoscenti non è così cospicuo. Rispetto al testamento di Elena, il numero dei lasciti pro anima e a favore della Chiesa è minore e la loro consistenza patrimoniale complessiva si aggira intorno alle 140 lire di denari veneziani, mentre i legati per i familiari sono più numerosi e più consistenti: alla sorella Aldesa Bembo, monaca presso il monastero di S. Lorenzo, lascia 25 lire di denari veneziani «*in suis utilitatibus expendendis*» e 25 lire a ciascuna delle tre sorelle e commissarie

⁵³⁴ Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <[⁵³⁵ Sorelli F. \(a cura di\), «*Ego Quirina*» cit., pp. 164-165, ASVe, *Procuratori di S. Marco, de Ultra*, b. 188, Commissaria Elena Memo, not. Dominicus Teudi, quaderno di commissaria, ff. 2va-5vb, ante 1259, maggio 15, \[Rialto\], testamento di Elena Valaresso Memo del confinio di S. Marcuola.](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>.</p></div><div data-bbox=)

⁵³⁶ Ivi, pp. 177-179, ASVe, *S. Zaccaria*, Perg., b. 2, n. 8, not. Donatus Venero, 1260, settembre 1, Rialto (copia del 1266, maggio 25, Rialto), testamento di Auria moglie di Domenico Gradenigo *habitatrix* nel confinio di S. Provolo.

⁵³⁷ Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <[119](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>.</p></div><div data-bbox=)

Angelera, Palma e Filippa; alla madre Maria Bembo, monaca presso il monastero di S. Maria della Celestia, lascia 10 lire; al nipote e commissario Marco Bembo lascia 10 lire e anche a ciascuno dei nipoti Giovannino e Leonardo Bembo lascia 10 lire; a Regina, moglie di Matteo Steno, lascia 100 lire; ad Angelera, moglie di Domenico Marangon, lascia 10 lire; ad Agnese dela Porta lascia 10 lire e alla nipote Nicolota Michiel 50 lire⁵³⁸.

I brevi testamenti di Cuniça Girardo e Antonia «relictæ Marci Barbaro» sono interessanti perché sono espressione delle ultime volontà di due donne appartenenti a famiglie della nobiltà minore, che in passato avevano avuto dei membri nel Maggior Consiglio o che nel tardo Duecento erano in ascesa, affermandosi definitivamente come membri del patriziato nel secolo XIV. I Girardo erano membri del Maggior Consiglio già prima della Serrata del 1297, anche se compaiono nell'elenco delle «case nuove» nobilitate nel 1381 per il loro contributo offerto durante la Guerra di Chioggia: probabilmente erano parte di quel gruppo di casate che Stanley Chojnacki definisce «riserva periferica», ovvero sia un insieme di famiglie che in modo altalenante fornivano propri membri ai principali consilia cittadini – è probabile che i Girardo fossero rimasti assenti dalle dinamiche di governo fino al 1381, quindi per oltre un secolo⁵³⁹. Oltretutto, Cuniça era moglie di Giovanni Coppo del confinio di S. Barnaba, esponente anche lui di un clan familiare in ascesa che si affermerà proprio nel secolo successivo⁵⁴⁰. Il breve testamento di Cuniça, rogato a Venezia il 5 settembre 1283, non contiene altre informazioni utili per tentare un approfondimento sulla sua persona. Quello che è certo è che il patrimonio che emerge dai legati è decisamente più modesto rispetto a quanto dichiarato nelle ultime volontà di Elena Memo e Auria Gradenigo: alla nipote e commissaria Lena Çoveni lascia 15 lire di denari veneziani; al nipote Angelo Girardo lascia 5 lire e alla nipote Maria «uxori Venerii» 20 soldi; ad Alba, «filuoge mee», lascia 20 soldi e al marito tutto il restante dei beni non ordinati e «omnes raciones, quas habeo supra domum, que domus fuit condam Leonardi Girardo fratris mei, que domus posita est in confinio Sancti Barnabe, tali modo et ordine quod post mortem dicti viri residuum quod superfuerit de eo quod sibi dimitto detur pro anima mea et sua, in discrezione suprascripte Lene nepti et commissarie mee». Anche la ricchezza che emerge dai pochi legati per l'anima

⁵³⁸ Sorelli F. (a cura di), «*Ego Quirina*» cit., pp. 177-179, ASVe, S. Zaccaria, Perg., b. 2, n. 8, not. Donatus Venero, 1260, settembre 1, Rialto (copia del 1266, maggio 25, Rialto), testamento di Auria moglie di Domenico Gradenigo *habitatrix* nel confinio di S. Provolo.

⁵³⁹ Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>.

⁵⁴⁰ Ibidem.

è allineata a questi valori, aggirandosi complessivamente intorno alle 20 lire⁵⁴¹. Al contrario, della famiglia di origine di Antonia, vedova di Marco Barbaro, non c'è traccia nel testamento, rogato a Venezia il 25 maggio 1291. Anche i Barbaro, così come i Coppo, entrarono a far parte del governo veneziano negli ultimi trent'anni del Duecento e verso la metà del secolo successivo furono tra le famiglie che si affermarono con maggior peso nel novero delle cosiddette "case nuove", insieme ai Loredan, ai Trevisan, ai Marcello e ai Lion⁵⁴². Il testamento di Antonia è molto breve e povero di informazioni. Oltre a dare alla figlia Biriola 100 lire del patrimonio del marito per il matrimonio o la monacazione⁵⁴³, la testatrice lascia tutti i beni inordinati al figlio e commissario Niccolò Barbaro, tra cui 50 lire di denari veneziani che devono essere investite e dal cui guadagno devono essere date ogni anno 5 lire alla monaca Thomasina del monastero di S. Matteo di Costanziano «dum ipsa vixerit». Il patrimonio che emerge dai legati per gli enti religiosi è ancora più scarso e non supera le 15 lire – di cui 10 sono solo per i *male ablata*⁵⁴⁴.

Di estrazione sociale sicuramente diversa dalle testatrici fin qui considerate è Gisla, «uxor Vicentii pelliparii» del confinio di S. Tomà⁵⁴⁵. Il testamento di Gisla, rogato a Venezia il 18 novembre 1277, è breve e contiene pochi dati che permettano di andare oltre la semplice qualificazione di coniuge di un pellicciaio. Dalla lettura dei legati testamentari, appare subito evidente il divario con i patrimoni posseduti da Elena Memo o da Antonia Barbaro: al figlio e commissario Marco *pelliparius* lascia 21 soldi e 7 denari grossi e lascia tutto il resto dei beni e della sua dote non ordinati al marito e ai tre figli in modo uguale, specificando che tutte le *dimissorie*, sia quelle a favore dell'anima – di un valore complessivo di circa 18 lire di denari veneziani – sia quelle a favore dei familiari, «solvantur ad denarios parvos»⁵⁴⁶.

Gli altri cinque testamenti femminili contengono informazioni non così tanto eloquenti da collocare con sicurezza le testatrici in un determinato contesto sociale, come

⁵⁴¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 27 (notaio Agostino, prete di S. Barnaba), 1283, settembre 5, Rialto, testamento di Cuniça Girardo, moglie di Giovanni Coppo del confinio di S. Barnaba.

⁵⁴² Chojnacki S., «*La formazione*» cit., <[⁵⁴³ Fondamentale per il sostentamento di qualsiasi donna era la dote, che doveva essere corrisposta sia in vista di un matrimonio sia per l'entrata in monastero \(Sorelli F., «*La società*» cit., p. 532\).](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobiltà-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>>.</p></div><div data-bbox=)

⁵⁴⁴ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 30, f. 26 (notaio Andrea Celso, prete di S. Margarita), 1291, maggio 25, Rialto, testamento di Antonia, vedova di Marco Barbaro del confinio di S. Margarita.

⁵⁴⁵ Nel secolo XIII, grazie alla crescita economica e demografica, non sono più soltanto le donne aristocratiche a fare testamento, bensì anche mogli e figlie di artigiani o piccoli commercianti, lavoratrici, balie e serve (Sorelli F., «*Capacità giuridiche*» cit., p. 186).

⁵⁴⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 154, f. 2 (notaio Giovanni de Raynerio, prete di S. Polo), c. 9, 1277, novembre 18, Rialto, testamento di Gisla, moglie di Vincenzo *pelliparius* del confinio di S. Tomà.

invece è stato possibile fare con le prime cinque. Tuttavia, quasi sicuramente si tratta di donne appartenenti al *populus* e non alle grandi schiatte mercantili, stando ai cognomi dei rispettivi padri e mariti.

La prima è Benedetta Belli Albiço del confinio di S. Geremia, il cui testamento venne rogato a Venezia il 19 marzo 1260. Sposata con Niccolò Albiço, Benedetta è in possesso di una quantità di beni mobili non indifferenti: al marito lascia 100 lire di denari veneziani; alle nonne Dominica e Belina lascia 12 lire e 10 soldi a ciascuna; alla sorella Floremlasa lascia 20 lire di denari veneziani e la «cordelam meam de dreçis et frisetum» e alla madre Agnese e al padre Oderico Belli lascia rispettivamente 50 e 100 lire, valori di gran lunga superiori alle 20 lire contenute nei legati per la Chiesa e per la sua anima⁵⁴⁷. Se è vero che in genere è praticamente impossibile riuscire a definire l'età dei testatori, in questo caso l'eccezionale menzione di entrambe le *aviae* (cioè le nonne) ancora in vita e la presenza – non molto frequente – di entrambi i genitori potrebbe essere preso come dato per ipotizzare una giovane età della testatrice, dietro la cui paura di morire *intestata* potrebbe nascondersi la paura per il parto⁵⁴⁸.

Anna, «uxor Raynerii de Sena» del confinio di S. Basso, sembrerebbe invece una forestiera, probabilmente giunta a Venezia insieme al marito, forse in cerca di affari, di lavoro oppure in quanto rifugiati politici⁵⁴⁹. Lo stato di conservazione del supporto pergameneo del testamento è scadente, cosa che non permette di conoscere con precisione la data del documento, rogato a Venezia nel 1279 il giorno 8 di un mese non più leggibile purtroppo. Non sappiamo se la brevità del testo e la conseguente povertà di legati sia dovuta, almeno in parte, alla grave infermità «plurima» di cui Anna è «aggravata», tuttavia dalle sue disposizioni capiamo che in un determinato periodo della sua vita aveva vissuto con sua sorella Aylisa, nonché commissaria, alla quale lascia 5 lire di denari veneziani e altri 10 denari grossi come restituzione del maltolto ottenuto quando vivevano insieme. Il legato per la sorella è quello più sostanzioso, mentre dai restanti emerge un patrimonio molto più modesto: a Ranieri, prete di S. Basso e padrino, lascia 20 soldi; alla nipote Nida lascia una guarnacca, una

⁵⁴⁷ Sorelli F. (a cura di), «*Ego Quirina*» cit., pp. 170-171, n. 80, ASVe, *Procuratori di S. Marco, de Ultra*, b. 37, Commissaria Odorico Belli, not. Benedictus Manfredus, 1260, marzo 19, Rialto, testamento di Benedetta Belli Albiço del confinio di S. Geremia.

⁵⁴⁸ Ivi, p. LXX; testamenti di donne gravide compaiono nella documentazione veneziana solo alla fine del secolo XIII ma, secondo Sorelli, è probabile che, prima di tale data, per alcune donne sane che esprimono paura della morte nel proprio testamento si possa trattare di donne prossime al parto (Ivi, p. LXVII).

⁵⁴⁹ Idem, «*Capacità giuridiche*» cit., pp. 186-187.

«gonelam [de lin]o et pignolatum unum et omnes meas mudandas»; alla nipote Auda lascia 15 soldi e al marito e commissario tutti beni non ordinati⁵⁵⁰.

Di buona salute gode invece Cneta, «bona uxor Petri Maçuto» del confinio di S. Canciano, il cui testamento venne rogato a Murano il 29 agosto 1283 ma il cui supporto pergamenaceo versa in uno stato di conservazione scadente, a causa di due importanti lacune lungo il margine sinistro che compromettono la lettura del testo. Dalle disposizioni che possono essere ancora lette con chiarezza, appare evidente che Cneta fosse una donna molto devota e godesse di un modesto patrimonio. Insieme alle quasi 30 lire di beni mobili che lascia a numerose chiese e monasteri di Murano in favore della sua anima e di quella dei suoi genitori, tra i legati pii compaiono anche un calice d'argento del valore di 9 lire da dare «uni pauperi sacerdoti» e «tria staria frumenti et duo begoncii vini» da donare «pro anima mea», quest'ultimi probabilmente ottenuti grazie ad «unam proprietatem terre et case» che la testatrice possedeva a S. Pietro di Castello e che lascia al figlio Andrea insieme ad «omnia mea supelletilia» e a tutto il resto dei beni non ordinati, con la clausola che il marito Pietro, nonché commissario, avrebbe potuto abitarvi e godere di parte delle suppellettili «donec ipse vixerit». Oltre al marito Pietro e alla figlia Benedetta, ai quali lascia rispettivamente 40 e 20 lire di denari veneziani, compaiono anche due donne, Octa e Viana, di cui non è dato sapere quale legame avessero con la testatrice ma alle quali Cneta lascia 20 soldi ciascuna⁵⁵¹.

Le ultime due testatrici che trattiamo sono due omonime, residenti nello stesso confinio di S. Canciano e che dettano il proprio testamento a pochi mesi di distanza per paura di morire *intestate*: sono Cecilia, moglie di Marco Bisoli, e Cecilia, moglie di Marino Mozzo. Il testamento di Cecilia «uxor Marci Bisoli» venne rogato a Venezia il 28 ottobre 1288: il testo è molto breve e descrive nel dettaglio soltanto i legati pro anima – del valore complessivo di 30 lire –, mentre le disposizioni per il marito e per il figlio sono contenute nella formula generica «totum reliquum bonorum meorum dimitto predictis viro et filio meis» con la sola puntualizzazione che il figlio non debba «molestare» il padre «super dimissoria quam sibi dimitto». Si potrebbe affermare, dunque, che la paura di morire abbia spinto Cecilia

⁵⁵⁰ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 29 (notaio Angelo, prete di S. Maria Iubanico), 1279, [s. m.] 8, Rialto, testamento di Anna, moglie di Ranieri da Siena del confinio di S. Basso.

⁵⁵¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 21, 1283, agosto 29, Murano, testamento di Cneta, moglie di Pietro Maçuto del confinio di S. Canciano.

a prestare maggiore attenzione alle disposizioni più utili per la salvezza dell'anima piuttosto che ai legati per i familiari⁵⁵².

Altrettanto breve è il testamento di Cecilia «uxor Marini Mozzo», rogato a Venezia l'8 gennaio 1289, dal cui testo – diversamente dal caso precedente – emerge una descrizione del patrimonio più dettagliata anche se parziale, a causa della presenza di una macchia sul supporto pergameneo che non permette di leggere bene le disposizioni finali del testamento. Al di là delle 12 lire di denari veneziani in legati pii – tra cui sono comprese anche quelle da restituire «pro malis ablatis» –, il patrimonio che la testatrice dispone a favore di familiari e inquilini è molto più sostanzioso: alla figlia e commissaria Tomasina lascia 100 lire di denari veneziani; alla nipote Maria 10 lire di denari veneziani; al marito Marino lascia 110 lire di denari veneziani e a Manybilia «que mecum moratur»⁵⁵³ lascia 10 soldi di piccoli⁵⁵⁴.

Pratiche economiche illecite, insomma, non furono esercitate soltanto dagli uomini d'affari che viaggiavano per il Mediterraneo in cerca di profitto, ma anche dagli artigiani, dai popolani e dagli ecclesiastici. I testamenti di queste persone, oltre a raccontare qualcosa del loro vissuto, sono la prova che il fenomeno usurario in laguna era trasversale a tutti i ceti sociali e, soprattutto, non riguardava principalmente gli stranieri presenti nel ducato. Mettendo a confronto il caso senese studiato da Matthieu Allingri con quello veneziano, appaiono analogie e differenze sostanziali: in laguna le restituzioni prima della metà del secolo XIII sono effettuate principalmente da mercanti e uomini d'affari mentre a Siena la pratica delle restituzioni sembra molto più precoce e non coinvolge solo i banchieri e i mercanti delle grandi famiglie senesi ma anche notai, artigiani e bottegai, probabilmente a causa dell'opera pastorale del vescovo e del clero senese, molto più ricettivo di quello veneziano nell'applicare le condanne dei concili lateranensi III e IV⁵⁵⁵. Questa capillarità e trasversalità è riscontrabile anche nei testamenti femminili, le cui *autrices* provengono da contesti sociali diversi e,

⁵⁵² ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 106, f. 27 (notaio Marco, prete di S. Giovanni Crisostomo e *ducalis aule cancellarius*), c. 15, 1288, ottobre 28, Rialto, testamento di Cecilia, moglie di Marco Bisoli del confinio di S. Canciano.

⁵⁵³ La presenza di persone ospitate in casa è esigua nei testamenti duecenteschi e la ragione della loro convivenza con i testatori non è mai chiara – Sorelli ipotizza che possa trattarsi di forme di solidarietà o di aiuto nelle mansioni domestiche (Sorelli F. (a cura di), *“Ego Quirina”* cit., pp. LXIX-LXX).

⁵⁵⁴ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 77, f. 14 (notaio Giovanni Fradello, prete di S. Maria Nova), 1289, gennaio 8, Rialto, testamento di Cecilia, moglie di Marino Mozzo del confinio di S. Canciano.

⁵⁵⁵ Allingri M., «*Les remissions d'usures, moyen d'ajustement d'un équilibre entre profit et réputation (Sienne, XIIIe-XIVe siècle)*» in Gaulin J. L. e Todeschini G. (a cura di) *Male ablata: la restitution des biens mal acquis (XIIe-XVe siècle)*, Roma, École Française de Rome, 2019, pp. 131-133

<<https://otmed.academia.edu/MatthieuALLINGRI>>.

probabilmente, anche da aree geografiche diverse. Se l'usura fu ciò che li accumulò tutti in vita, la restituzione dei maltolti fu ciò che li accumulò in punto di morte e in sede di testamento ma, come vedremo, con modi e formule talvolta differenti.

IV. Le restituzioni dei *male ablata*

IV.1. *Il formulario e le caratteristiche delle restituzioni*

Rolandino Passeggeri, celebre giurista bolognese del secolo XIII, la cui opera sull'*ars notaria*, la *Summa totius artis notariae*, rappresentò un modello per tutto il notariato italiano fino al XVII secolo⁵⁵⁶, nel trattato *Flos testamentorum* (pubblicato intorno agli anni Novanta del secolo), propone un modello di struttura da adottare per la stesura del testamento, pur consapevole che l'ordine dei capitoli potesse variare a seconda delle consuetudini territoriali⁵⁵⁷. Egli individua come modello da seguire quello del testamento in uso nella Bologna del Duecento, organizzato secondo il principio del raggruppamento delle disposizioni simili, ordinate in modo tale che al proemio debbano seguire, per importanza, i legati pro anima⁵⁵⁸ e successivamente l'*heredis institutio* e i legati particolari a favore di familiari e conoscenti⁵⁵⁹. Tale modello, secondo Rolandino, non risponderebbe solo alla necessità di dare una certa eleganza al testamento ma alla base avrebbe anche motivazioni di natura giuridica e morale-religiosa. Con un modello come questo, apparirebbe in modo chiaro che

⁵⁵⁶ Giansante M., *Passeggeri, Rolandino* in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 81, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2014 <[⁵⁵⁷ Chiodi G., «*Rolandino e il testamento*» in Tamba G. \(a cura di\) *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Bologna – città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, Milano, Giuffrè editore, 2002, pp. 487-489.](https://www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-passaggeri_(Dizionario-Biografico)/>.</p></div><div data-bbox=)

⁵⁵⁸ «Il fulcro sostanziale intorno a cui si costruisce la versione medievale e cristiana [del testamento] è la preoccupazione per la sorte della propria anima, prima che per quella del proprio patrimonio. Per questo le disposizioni relative al luogo di sepoltura, di solito nel cimitero presso la chiesa dedicata al santo a cui si è devoti, i legati per l'anima, incrementati dall'affermarsi della credenza nel purgatorio e dall'idea di una sorta di contabilità dei meriti acquisiti che può essere migliorata anche post mortem, i lasciti più a favore della Chiesa e dei poveri, costituiscono una parte fondamentale, se non addirittura preponderante, nel contenuto dei testamenti dell'età di mezzo ed intridono questi atti di una sentita e genuina preoccupazione per la vita ultraterrena, introducendo il lettore moderno nella dimensione della trascendenza, che è invece assente nella struttura tipica dei testamenti romani» (Rossi G., «*Il testamento*» cit., p. 54.)

⁵⁵⁹ Chiodi G., «*Rolandino*» cit., pp. 490-491.

all'erede sarebbe spettato soltanto ciò che fosse rimasto dalla detrazione dei debiti per la salvezza dell'anima del *de cuius*⁵⁶⁰. Ma anche all'interno delle disposizioni pro anima deve esistere, secondo Rolandino, un ordine ben preciso. In questo tipo di legati la precedenza va alle disposizioni per le restituzioni dei *male ablata*, poiché esse rappresentano il saldo di un debito, solo dopo il quale è possibile disporre tutti gli altri legati pro anima e la nomina degli esecutori testamentari, veri responsabili dell'esecuzione di questa tipo di disposizioni⁵⁶¹.

Ciò che è importante per Rolandino è il ruolo di mediazione che il notaio ricopre nel permettere al testatore di conseguire la salvezza dell'anima⁵⁶². A tal proposito, il giurista suggerisce quattro categorie di formule per la restituzione dei *male ablata* che permettano al notaio di esprimere al meglio i diversi tipi di rapporto tra il *de cuius* e le ricchezze illecite che devono essere restituire. Nel caso in cui il testatore abbia poche cose da restituire e ricordi tanto le vittime quanto ciò che ha estorto, la formula deve essere precisa e inequivocabile, mentre nel caso in cui il *de cuius* ricordi ma non voglia confessare per paura di essere infamato, Rolandino suggerisce di redigere una scheda a parte, da sigillare e da consegnare a una persona fidata – come un confessore – davanti a due testimoni, nella quale debbano essere contenute le restituzioni dei *male ablata*, facendone menzione nel testamento attraverso un legato a favore di un esecutore che dovrà adempiere a questa volontà⁵⁶³. La terza formula, invece, deve rendere giustizia a quella situazione nella quale il testatore, avendo compiuto così tante estorsioni nell'arco della sua vita, non riesca a menzionare tutte le sue vittime e la natura del *male ablatum*. Rolandino suggerisce che la restituzione venga effettuata da esecutori che individuino le vittime o coloro che possano avere prove per avanzare diritti sulla restituzione. Infine, per l'ultima formula, Rolandino contempla la situazione nella quale il testatore abbia coscienza di essersi arricchito indebitamente ma non abbia certezza delle persone a cui indirizzare la restituzione: in questo caso, il giurista bolognese suggerisce di disporre un legato pro anima per gli esecutori testamentari affinché costoro ne distribuiscano la somma su consiglio di uomini religiosi⁵⁶⁴.

⁵⁶⁰ Ivi, p. 490; simile è la struttura del testamento proposta dall'*Ars Notaria* di Ranieri di Perugia e da quella di Salatiere: esse propongono un modello secondo il quale, dopo il proemio, debbano seguire nel testamento le disposizioni per le elemosine e per la sepoltura, le designazioni degli esecutori testamentari e l'*heredis institutio* (Giansante M., *Male ablata* cit., pp. 198-199).

⁵⁶¹ La novità di Rolandino rispetto a Ranieri di Perugia e Salatiere consisterebbe proprio nell'attenzione rivolta ai *male ablata*, praticamente assente nelle opere dei suoi predecessori (Ibidem); Rolandino, inoltre, precisa che l'inosservanza di questo tipo di ordine non compromette la validità del testamento (Chiodi G., «*Rolandino*» cit., p. 491).

⁵⁶² Ivi, p. 493.

⁵⁶³ Ivi, p. 494.

⁵⁶⁴ Ivi, pp. 494-495.

Lo studio condotto da Massimo Giansante su trentadue testamenti bolognesi⁵⁶⁵ – compresi in un arco cronologico che va dal 1251 al 1348 – trova pieno riscontro con la prassi suggerita da Rolandino sulle restituzioni delle usure:

la restituzione dei male ablata è, senza eccezioni, la prima clausola del testamento, sempre introdotta da *in primis* o *primo*, e preceduta solo dal proemio, in cui si succedono: data e nome del testatore, arenga, cenno alle condizioni mentali e fisiche del testatore, tipologia dell'atto e sua destinazione conservativa, cioè il deposito del documento sigillato presso la sagrestia conventuale, confermato in coda all'atto da un'apposita nota. Alla fine di questa parte introduttiva e prima dell'elencazione degli altri legati, vengono disposte le restituzioni⁵⁶⁶.

I *male ablata* contenuti nei testamenti bolognesi sono prevalentemente di origine usuraia, anche se non mancano restituzioni di ricchezze ottenute in altro modo puntualmente specificato, come appropriazioni indebite o malversazioni a danno di singoli o di comunità – questi ultimi casi riportati da Giansante riguardano le estorsioni perpetrate da pubblici rappresentanti del comune bolognese durante l'incarico. Ciò che però accomuna entrambe le tipologie è il lessico utilizzato, ricorrente nella maggior parte dei legati: il verbo «*extorquere*» è quello maggiormente utilizzato e compare all'interno della ricorrente espressione «*omnia quae reperitur extorsisse a quibuscumque*»⁵⁶⁷. I destinatari delle restituzioni non sono sempre ben individuati e questo dà luogo a lasciti di *male ablata* incerti, i quali assumono le sembianze di disposizioni per iniziative assistenziali o a favore dei bisognosi – nei casi di prestatori di professione, le cifre per tali usure incerte non raggiungono valori molto alti (5 o 10 lire di bolognini di solito) poiché, essendo dei professionisti, la loro attività era di solito ben documentata, quindi difficilmente non era possibile risalire alle vittime delle estorsioni⁵⁶⁸. In ogni caso, la motivazione principale che spinge i testatori a restituire i proventi di attività usuarie o illecite è la salvezza della propria anima e di quella delle loro vittime, come se si creasse una sorta di legame tra le parti attraverso la ricomposizione di un equilibrio e la condivisione di benefici spirituali. Inoltre, nel caso in cui il de cuius fosse erede di un usurario, la restituzione poteva essere compiuta a favore dell'anima del padre, dell'avo o del marito – oltre che della propria⁵⁶⁹.

⁵⁶⁵ Giansante M., *Male ablata* cit., pp. 183-216.

⁵⁶⁶ Ivi, p. 204.

⁵⁶⁷ Ivi, p. 205.

⁵⁶⁸ Ivi, p. 206.

⁵⁶⁹ Ivi, p. 209.

Per certi versi, le restituzioni dei *male ablata* contenute nei testamenti veneziani hanno delle somiglianze con i casi bolognesi dello studio di Giansante ma complessivamente mantengono una loro originalità, legata soprattutto al *tenor formularis* del testamento veneziano. Infatti, dopo l'invocazione verbale e la datazione, cronica e topica, il mesocollo del testamento veneziano principia solitamente con un'arenga – basata di solito su passi biblici o riflessioni melanconiche – sulla fugacità dell'esistenza e sulla necessità di non lasciare i propri beni senza disposizione alcuna⁵⁷⁰, alla quale segue il nome del testatore, la sua residenza, la dichiarazione dello stato di salute fisica e mentale e delle motivazioni personali per le quali chiede al notaio di redigere il suo testamento⁵⁷¹. La prima vera disposizione è la nomina dei fedecommissari, che devono eseguire le volontà del de cuius e che, di solito, sono due o tre⁵⁷². Di seguito, introdotta dalla locuzione *in primis* o *in primis omnium*, compare il legato per la decima (*rectum decimum* o *rectam decimam*) da destinarsi al vescovo della propria diocesi in base ai beni posseduti⁵⁷³: nel secolo XIII la consuetudine del legato per la decima era ormai consolidata a Venezia, tanto da non essere più precisati né l'importo né la diocesi⁵⁷⁴. Ovviamente le eccezioni non mancano, nemmeno tra i venticinque testamenti che abbiamo selezionato. Michele Venier, nel suo testamento, specifica che il legato per la decima deve essere devoluto all'*episcopatus Castellanus*⁵⁷⁵, così come il podestà torcellano Giovanni Michiel dispone il lascito della decima per l'*Ecclesia Castellana* ma non come primo legato, bensì come disposizione da effettuarsi solo dopo che i commissari testamentari avranno saldato tutti i suoi debiti e restituito alla moglie la dote («Post hec vero, dimitto rectum decimum Ecclesie Castellane secundum more huius terre»)⁵⁷⁶. Anche per Giovanni Nadal il legato per la decima non è il primo in assoluto: la prima metà delle disposizioni è costituita dai lasciti pii per le chiese e per i poveri di Acri e dalle indicazioni ai commissari per la buona riuscita degli affari in cui è coinvolto, mentre la seconda metà è costituita dai legati da eseguirsi in Venezia, primo

⁵⁷⁰ Besta E., *Il diritto* cit., pp. 98-99.

⁵⁷¹ Sorelli F. (a cura di), *“Ego Quirina”* cit., p. XXIV.

⁵⁷² Besta E., *Il diritto* cit., p. 99; tra IX e XII secolo, invece, il numero dei commissari testamentari poteva variare da due a un massimo di sette ed erano spesso mogli, figli, parenti o persone di fiducia (Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., p. 22).

⁵⁷³ L'unico caso in cui manca il legato per la decima è quello del testamento di Niccolò Contarini (ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 15 (notaio Michele Adamo, prete di S. Cassiano), 1252, dicembre 12, Costantinopoli, testamento di Niccolò Contarini *habitor* in Costantinopoli).

⁵⁷⁴ Sorelli F. (a cura di), *“Ego Quirina”* cit., pp. LXXVIII-LXXIX; affermata nel secolo VIII, la decima era un'imposta che i fedeli offrivano al proprio vescovo ed era teoricamente calcolata sulla decima parte dei beni delle persone (Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., p. 43).

⁵⁷⁵ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 19 (notaio Beltrame, prete di S. Maria Assunta), c. 2, 1246, febbraio 3, Rialto (copia del 1248, febbraio 10, Rialto), testamento di Michele Venier del confinio di S. Cassiano.

⁵⁷⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 14 (notaio Romano Bucco, prete di S. Leonardo), [1222], aprile 30, Rialto, testamento di Giovanni Michiel del confinio di S. Sofia e podestà di Torcello.

fra tutti la restituzione della *repromissa* alla moglie e solo successivamente il legato per la decima «pro anima mea»⁵⁷⁷.

Già in questi primi aspetti, la differenza nei loro caratteri intrinseci tra i testamenti bolognesi e quelli veneziani è molto evidente⁵⁷⁸ e questo contribuisce non poco anche alla collocazione nel testo dei legati per le restituzioni. Inoltre, le formule stesse con cui vengono predisposte quest'ultime nei testamenti veneziani variano lungo tutto il secolo XIII. Si possono individuare tre principali modelli di formulario notarile per le restituzioni. Il primo modello compare in sette testamenti, datati tra la metà degli anni Settanta e il 1300, ed è caratterizzato dalla presenza della locuzione *male ablata* inserita all'interno di una formula sintetizzabile in questo modo: *dimitto libras/soldos denariorum venetialium N pro male ablati*. Il secondo modello è presente in undici testamenti, soltanto due dei quali datati dopo la metà degli anni Settanta, ed è solitamente caratterizzato da perifrasi (*si de bonis alicuius...*) e da un lessico (*pro malo forte aquisito...*) che esprimono incertezza o dubbio sull'avvenuta estorsione: in questo secondo modello ricorrono spesso particolari verbi (*accipere, extorquere, habere*) o avverbi (*fraudulenter, iniuste, indebite, male, malo modo*) che danno l'idea di un'estorsione. Il terzo ed ultimo modello, infine, è presente in sette testamenti, datati lungo tutto il secolo, e condivide molti aspetti con il secondo ma si differenzia dallo stesso per la ricorrente presenza del verbo *fraudare/defraudare*, che in alcuni casi viene sostituito dal verbo *habere*. Ulteriore elemento che distingue il primo modello dagli altri due, inoltre, è la posizione occupata nell'ordine dei legati testamentari: se il secondo e il terzo modello di formule si assomigliano anche per il fatto che essi compaiono spesso come ultimi tra i legati pii o tra gli ultimi legati in generale, il primo modello invece compare sempre tra i primi lasciati pii – che di solito sono i primi legati in assoluto – e, come avremo modo di vedere, prima della disposizione per la sepoltura. Nella seguente tabella vengono messi a confronto i tre modelli di formulario e il loro ordine all'interno delle disposizioni testamentarie, prendendo come esempio tre testamenti femminili:

⁵⁷⁷ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 13 (notaio Angelo Barbaro, prete), 1227, settembre, Acri (copia del 1228, gennaio, Rialto), testamento di Giovanni Nadal del confinio di S. Angelo Raffaele.

⁵⁷⁸ Rispetto al testamento romano, inoltre, le leggi lagunari non prevedevano l'obbligatorietà formale dell'*heredis institutio*, poiché l'erede coincideva con il discendente che, da un punto di vista legale, era chiamato a succedere al defunto (Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., p. 18).

Modello	Esempio di formulario notarile	Ordine nel testamento (dopo il legato per la decima)	Anno	Testatrice
I	«dimitto libras denariorum venecialium quinque pro malo ablato»	Secondo	1283	Cuniça Girardo
II	«Item [dimitto] libras quinque pro malo forte aquisito et pro anima mea»	Sesto (ultimo dei legati pii)	1260	Benedetta Belli Albiço
III	«volo quod distribuantur grossi sex pro remedio animarum illorum quibus forte aliquid aliquo tempore defraudavi»	Ottavo (terzultimo legato del testamento)	1279	Anna, moglie di Ranieri da Siena

Il primo modello di formulario, come si è detto, è quello che può essere riassunto nella formula *dimitto libras/ soldos denariorum venetialium N pro male ablatis*. L'aspetto interessante da notare è il fatto che questo tipo di formula compare a partire dall'ultimo quarto del secolo in sette testamenti contenenti restituzioni di guadagni illeciti, datati tra il 1277 e il 1300. Il primo caso da noi ritrovato, infatti, è quello rappresentato dal testamento del 1277 in cui Gisla, moglie di Vincenzo *pelliparius* di S. Tomà, dopo aver lasciato 15 lire di denari piccoli veneziani per la celebrazione di messe per la sua anima, lascia 40 soldi di denari piccoli «pro male ablatis»⁵⁷⁹. Allo stesso modo, anche Cuniça Girardo lascia 5 lire di denari veneziani «pro malo ablato» subito dopo averne devolute altrettante «in sacrificiis»⁵⁸⁰, così come Cecilia, «uxor Marini Mozzo», lascia 5 lire di denari veneziani «pro malis ablatis» prima di lasciarne altre 5 ai Predicatori presso i quali desidera farsi seppellire⁵⁸¹. La stessa somma di 5 lire, espressa però in soldi (100), è quanto lasciato «pro male ablatis» da Avanzio *marangon*, unico legato pio del suo testamento insieme alle 9 lire di denari veneziani per la celebrazione di messe per la sua anima⁵⁸², mentre Domenico Prevedello *solaris*, dopo il legato per la decima, lascia 25 lire di denari veneziani «distribueudas in sacrificiis, in pauperibus et aliter pro anima

⁵⁷⁹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 154, f. 2 (notaio Giovanni de Raynerio, prete di S. Polo), c. 9, 1277, novembre 18, Rialto, testamento di Gisla, moglie di Vincenzo *pelliparius* del confinio di S. Tomà.

⁵⁸⁰ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 27 (notaio Agostino, prete di S. Barnaba), 1283, settembre 5, Rialto, testamento di Cuniça Girardo, moglie di Giovanni Coppo del confinio di S. Barnaba.

⁵⁸¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 77, f. 14 (notaio Giovanni Fradello, prete di S. Maria Nova), 1289, gennaio 8, Rialto, testamento di Cecilia, moglie di Marino Mozzo del confinio di S. Canciano.

⁵⁸² ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 34 (notaio Gerardo, prete di S. Maria Iubanico), c. 5, 1297, giugno 23, Rialto, testamento di Avanzio *marangon* del confinio di S. Gregorio.

mea et pro male ablati»⁵⁸³. In questi primi cinque casi non sono mai menzionati i destinatari delle restituzioni, i cui valori non sono eccessivamente elevati e complessivamente si allineano con le somme degli altri lasciti contenuti nei rispettivi testamenti. Ciò che emerge con maggiore evidenza, tuttavia, è la posizione che questo legato occupa nell'ordine delle disposizioni: si trova nel gruppo dei legati pii – quasi sempre successivi a quello per la decima – come seconda o terza disposizione e precede sempre quella per la sepoltura, quando quest'ultima viene indicata (come nei testamenti di Cuniça Girardo e di Cecilia, moglie di Marino Mozzo)⁵⁸⁴. Questo particolare ordine troverebbe ragione nel nuovo clima di condanna dell'usura a partire dal Concilio di Lione II del 1274. I canoni XXVI e XXVII del concilio, infatti, riprendono la condanna degli usurari manifesti promossa dal canone XXV del Concilio Lateranense III (1179), in particolar modo la proibizione della sepoltura ecclesiastica per l'usuraio, che viene ripresa nel canone XXVII⁵⁸⁵: il concilio delibera il divieto di sepoltura in suolo consacrato per tutti gli usurari manifesti, anche per coloro i quali avessero dato disposizione nel proprio testamento di restituire i maltolti ottenuti con l'usura, fintantoché le usure non fossero state effettivamente restituite o ne fosse stata assicurata la restituzione⁵⁸⁶. Non va dimenticato, inoltre, che proprio in questi anni, cioè tra la fine degli

⁵⁸³ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 35 (notaio Andrea, prete di S. Cassiano), c. 11, 1294, agosto [s.d.], Rialto, testamento di Domenico Prevedello *solarius* del confinio di S. Polo.

⁵⁸⁴ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 27 (notaio Agostino, prete di S. Barnaba), 1283, settembre 5, Rialto, testamento di Cuniça Girardo, moglie di Giovanni Coppo del confinio di S. Barnaba; ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 77, f. 14 (notaio Giovanni Fradello, prete di S. Maria Nova), 1289, gennaio 8, Rialto, testamento di Cecilia, moglie di Marino Mozzo del confinio di S. Canciano.

⁵⁸⁵ Proibire la sepoltura ecclesiastica agli usurari manifesti era una minaccia «particolarmente dura per la mentalità dell'uomo medioevale, in quanto l'atto della esclusione era immagine e simbolo della impossibilità di partecipare all'ultimo momento della storia umana, cioè al giudizio finale, tra coloro che Dio ritiene suoi figli [...]» (Andenna G., «"Non remittetur peccatum nisi restituatur ablatum"» (c. 1, C. XIV, q. 6): una inedita lettera pastorale relativa all'usura e alla restituzione dopo il secondo Concilio di Lione» in *Società, istituzioni, spiritualità: Studi in onore di Cinzio Violante*, I, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1994, p. 96.)

⁵⁸⁶ «27. *Quamquam usurarii manifesti de usuris quas receperant, satisfieri expressa quantitate vel indistincte in ultima voluntate mandaverint, nihilominus tamen eis sepultura ecclesiastica denegetur, donec vel de usuris ipsis fuerit, prout patiuntur facultates eorum, plenarie satisfactum vel illis quibus est facienda restitutio, si praesto sint ipsi aut alii qui eis possint acquirere vel, eis absentibus, loci ordinario aut eius vices gerenti sive rectori parochiae in qua testator habitat, coram aliquibus fidedignis de ipsa parochia (quibus quidem ordinario, vicario et rectori, praedicto modo, cautionem huiusmodi, eorum nomine liceat praesentis constitutionis auctoritate recipere, ita quod illis proinde actio acquiratur), aut servo publico de ipsius ordinarii mandato, idonee de restitutione facienda sit cautum. Ceterum si receptorum usurarum sit quantitas manifesta, illam semper in cautione praedicta exprimi volumus; alioquin aliam recipientis cautionem huiusmodi arbitrio moderandam. Ipse tamen scienter non minorem quam verisimiliter creditur, moderetur et si secus fecerit, ad satisfactionem residui teneatur. Omnes autem religiosos et alios, qui manifestos usurarios contra praesentis sanctionis formam ad ecclesiasticam admittere ausi fuerint sepulturam, poenae in Lateranensi concilio contra usurarios promulgatae, statuimus subiacere. Nullus manifestorum usurariorum testamentis intersit aut eos ad confessionem admittat sive ipsos absolvat, nisi de usuris satisfecerint vel de satisfaciendo pro suarum viribus facultatum praesentent, ut praemittitur, idoneam cautionem. Testamenta quoque manifestorum usurariorum aliter facta non valeant, sed sint irrita ipso iure» (Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliorum* cit., pp. 329-330, Concilio di Lione II, c. XXVII.)*

anni Settanta e i primi anni Ottanta, anche a Venezia il problema dell'usura stava tornando a preoccupare le autorità pubbliche, come dimostra la già citata deliberazione del 16 maggio 1281 sugli usurai toscani di Mestre⁵⁸⁷. Sia la parte del 1281 sia i canoni conciliari, tuttavia, hanno come obiettivo gli usurai manifesti e stranieri: il capitolo XXVI del Concilio di Lione II stabilisce l'osservanza della condanna degli usurai disposta dal Concilio Lateranense III aggiungendo la proibizione per qualsiasi comunità di accogliere forestieri che avessero intenzione di esercitare l'usura pubblicamente, pena la scomunica⁵⁸⁸. Anche se non sembra trattarsi di usurai manifesti, è plausibile che questo rinnovato clima di condanna e di lotta contro pratiche usurarie abbia influito in modo significativo sul formulario delle restituzioni nelle ultime volontà dei testatori che abbiamo analizzato. Questa tendenza, inoltre, trova dei paralleli anche con quanto evidenziato dallo studio di Giansante su Bologna e dai lavori di Samuel Cohn, discussi da Allingri⁵⁸⁹, sulla situazione senese: non sembra un caso che, al di là di un singolo testamento del 1251, la serie di testamenti studiati da Giansante cominci proprio con un documento del 1275⁵⁹⁰, né che il numero di testamenti senesi contenenti riferimenti ai *male ablata* tra il 1276 e il 1362 subisca un'impennata, arrivando a centododici, a fronte dei trentanove testamenti fino al 1275⁵⁹¹. È evidente che dopo il Concilio di Lione II ci fu sicuramente un cambiamento di sensibilità verso l'usura⁵⁹² e questo, inevitabilmente, ha portato un cambiamento nei testamenti di chi, nell'arco della sua vita, aveva commesso il

⁵⁸⁷ ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune II (1248-1283) c. 59r, parte del 16 maggio 1281 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=24>>.

⁵⁸⁸ «26. *Usurarum voraginem, quae animas devorat et facultates exhaurit, compescere cupientes, constitutionem Lateranensis concilii contra usurarios editam, sub divinae maledictionis interminatione, praecipimus inviolabiliter observari. Et quia quo minor feneratoribus aderit fenerandi commoditas, eo magis adimetur fenus exercendi libertas, hac generali constitutione sancimus, ut nec collegium nec alia universitas vel singularis persona, cuiuscunque sit dignitatis, conditionis aut status, alienigenas et alios non oriundos de terris ipsorum, publice pecuniam fenebrem exercentes aut exercere volentes, ad hoc domos in terris suis conducere vel conductas habere aut alias habitare permittat, sed huiusmodi usurarios manifestos omnes infra tres menses de terris suis expellant, numquam aliquos tales de cetero admitturi. Nemo illis ad fenus exercendum domos locet vel sub alio titulo quocunque concedat. Qui vero contrarium fecerint, si personae fuerint ecclesiasticae, patriarchae, archiepiscopi, episcopi, suspensionis; minores vero personae singulares, excommunicationis; collegium autem seu alia universitas, interdicti sententiam ipso facto se noverit incursum. Quam si per mensem animo sustinuerint indurato, terrae ipsorum, quandiu in eis iudem usurarii commorantur, extunc ecclesiastico subiaceant interdicto. Ceterum si laici fuerint, per suos ordinarios ab huiusmodi excessu, omni privilegio cessante, per censuram ecclesiasticam compescantur» (Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliarum* cit., pp. 328-329, Concilio di Lione II, c. XXVI.)*

⁵⁸⁹ Allingri fa riferimento, in particolare, al lavoro di Cohn *Death and property in Siena, 1205-1800: strategies for the afterlife*, Baltimore, 1988.

⁵⁹⁰ Giansante M., *Male ablata* cit., p. 204.

⁵⁹¹ Allingri M., «*Les remissions d'usures*» cit., p. 137.

⁵⁹² Il caso della lettera pastorale del Capitolo della Chiesa Maggiore di Novara, studiata da Andenna, è un ulteriore esempio dell'effetto delle condanne dell'usura del Concilio di Lione II, in particolare modo delle prescrizioni del canone XXVII riguardo alla relazione tra la sepoltura degli usurai e le restituzioni dei maltolti: la lettera contiene disposizioni per i confessori sulle modalità con cui costoro avrebbero dovuto agire per ottenere la confessione dell'usuraio e le garanzie per la restituzione dei *male ablata* (Andenna G., «*Non remittetur peccatum*» cit., pp. 99-101).

peccato di usura (anche per quanto riguarda Venezia tale tendenza è confermata dai numeri: dei venticinque testamenti raccolti lungo tutto il secolo XIII, più della metà – tredici – sono datati tra il 1277 e il 1300).

Questo rinnovato clima di condanna trova riscontro anche nelle restituzioni contenute nei testamenti di Antonia, «relicta Marci Barbaro», e di Cneta, moglie di Pietro Maçuto, nei quali il formulario utilizzato per le restituzioni risente di questo cambiamento ma conserva ancora caratteristiche tipiche di modelli precedenti. Antonia infatti, dopo il legato di 100 lire di denari veneziani per la figlia Biriola e dopo aver ordinato la celebrazione di mille messe e la donazione di tre denari grossi per ogni congregazione del clero di Venezia, come terzo legato pio dispone di dare 10 lire di denari veneziani «si aliquo tempore habui de malle ablatis et, si habui, luceant pro animabus illorum quorum habui, sin autem luceant anime mee»⁵⁹³. Si tratta a tutti gli effetti di un lascito di *male ablata* incerti, con la differenza che, rispetto al formulario del primo modello, qui compaiono i destinatari della restituzione – anche se generici –, ovvero le anime delle vittime delle estorsioni⁵⁹⁴. Ma il grado di incertezza che Antonia trasmette nel legato per la restituzione dei *male ablata* non è lo stesso che compare nel testamento di Cneta. Se è vero che nel testamento di quest'ultima compare un legato di 40 soldi di denari veneziani «pro male ablatis», è vero anche che tale restituzione non è inserita tra i legati iniziali pro anima né tantomeno ricopre una delle prime posizioni nel dettato delle disposizioni. La restituzione, infatti, compare verso la fine del testamento, dopo i legati pii e dopo quelli a favore dei familiari, ed è seguita da un ulteriore legato che specifica «ut si quid defraudaverim de bonis et habere alicuius malo modo aut non compleverim commissarias michi commissas in ea quod defraudavi, luceat anime illius vel illorum cuilibet quibus defraudavi»⁵⁹⁵. Le restituzioni di questi due testamenti sono rappresentative della trasformazione del modello di formulario che i legati per i *male ablata* subirono nell'ultimo quarto del secolo a Venezia. Infatti, oltre al primo modello di formulario (*dimitto libras/soldos denariorum venetialium N pro male ablatis*) e alla presenza della locuzione *male ablatis* – ormai ricorrente dalla fine degli anni Settanta –, continuano a mantenersi anche altri due modelli di formule, quelli che sopra abbiamo definito come secondo e terzo, in uso prima

⁵⁹³ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 30, f. 26 (notaio Andrea Celso, prete di S. Margarita), 1291, maggio 25, Rialto, testamento di Antonia, vedova di Marco Barbaro del confinio di S. Margarita.

⁵⁹⁴ Il formulario della restituzione di Antonia trova delle somiglianze con quanto rilevato per le usure incerte nei testamenti bolognesi, in cui le restituzioni vanno a favore sia delle anime delle vittime sia di quella dell'usuraio (Giansante M., *Male ablata* cit., p. 209).

⁵⁹⁵ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 21, 1283, agosto 29, Murano, testamento di Cneta, moglie di Pietro Maçuto del confinio di S. Canciano.

della metà degli anni Settanta e che non scomparirono del tutto dopo l'introduzione del nuovo formulario.

Il secondo modello di formule, che compare in ben undici testamenti, soltanto due dei quali datati dopo la metà degli anni Settanta, esprime la volontà del de cuius di restituire delle somme di denaro a favore delle anime delle vittime e, nel caso in cui non fossero state commesse estorsioni, a favore della propria e in remissione dei propri peccati. È caratterizzato da una formula che nella maggior parte dei casi si presenta come periodo ipotetico (*si de bonis alicuius...*) o come perifrasi che esprime comunque una qualche incertezza sul reale esercizio di usura durante la propria vita (*pro malo forte aquisito...*). È caratterizzata dalla presenza di avverbi o forme avverbiali (*contra iusticiam, fraudulenter, iniuste, indebite, male, malo modo, minus recte, minus iuste, plus debito*) e verbi (*accipere, auferre, extorquere, extrahere, habere*) che ricorrono costantemente e rendono in modo inequivocabile l'idea di un'estorsione e, soprattutto, di un'appropriazione di ricchezze non dovute. Nelle ultime volontà di Giovanni Firmano il legato di 100 lire di denari veneziani «ad dandum pro anima mea et animabus illorum si forte aliquod extorsi vel habui ab eis contra iusticiam, ut sint ad remedium illorum peccatorum» è il solo – per questo modello di formule – ad essere ordinato subito dopo la disposizione per la decima, e questo potrebbe essere spiegato con la provenienza del testatore da un contesto culturale diverso da quello veneziano e forse più simile a quello bolognese⁵⁹⁶. Generalmente, infatti, a differenza del primo modello, questo tipo di formula compare tra gli ultimi legati pii o addirittura tra le ultime disposizioni del testamento. Oltre a fungere da ottimo esempio in tal senso, le restituzioni di Giovanni Michiel, podestà di Torcello, e di Michele Venier sono le uniche nelle quali non è precisato l'importo da restituire. Giovanni Michiel, infatti, ordina che dalla sua quota disponibile da devolvere pro anima sia ricavata la somma da restituire «si de bonis alicuius fraudulenter accepi vel habui» e, in tal caso, «valeat ei tantum in quantum esset ab eo iniuste acceptum vel ablatum a me»⁵⁹⁷, così come Michele Venier dispone che tutti i denari lasciati per la remissione dei suoi peccati «valeant eciam ad remissionem peccatorum omnium quorum forte aliquid iniuste habui»⁵⁹⁸. Al di là di questi due esempi, le somme da restituire sono sempre specificate e in alcuni casi figurano come legati particolarmente sostanziosi. Nonostante compaiano come penultimo tra i legati pii, i

⁵⁹⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 2 (notaio Donato, prete di S. Stin), 1249, aprile 13, Rialto, testamento di Giovanni Firmano *habitor* nel confinio di S. Agostino.

⁵⁹⁷ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 14 (notaio Romano Bucco, prete di S. Leonardo), [1222], aprile 30, Rialto, testamento di Giovanni Michiel del confinio di S. Sofia e podestà di Torcello.

⁵⁹⁸ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 19 (notaio Beltrame, prete di S. Maria Assunta), c. 2, 1246, febbraio 3, Rialto (copia del 1248, febbraio 10, Rialto), testamento di Michele Venier del confinio di S. Cassiano.

400 iperperi lasciati da Niccolò Contarini per le anime di tutti coloro «quorum minus recte habui» nel caso in cui «aliquo tempore habui de bonis alterius iniuste» sono il lascito più sostanzioso tra quelli per la propria anima e per gli istituti religiosi⁵⁹⁹. Allo stesso modo, il legato di 50 lire di denari veneziani da dare in elemosina ai poveri, affinché queste «luceant eorum animabus a quibus eas malo modo extrassi plus debito», costituisce un terzo del valore di tutti i legati pii contenuti nel testamento di Giovanni, prete di S. Pantalon⁶⁰⁰, mentre, in proporzione diversa, l'ordine di distribuire «de consilio sapientum pro anima mea» 100 soldi di denari veneziani «si de bonis alicuius habui minus iuste» rappresenta il legato più ricco tra quelli destinati alla salvezza dell'anima di Domenico *de lameriis*⁶⁰¹. Al contrario, le restituzioni predisposte da Elena Valaresso, Benedetta Belli Albiço e Auria, moglie di Domenico Gradenigo, sono decisamente più modeste rispetto ai valori degli altri legati contenuti nelle loro ultime volontà. «Pro animabus illorum aut illarum, a quibus malo modo accepi» Elena Valaresso lascia 15 lire di denari veneziani⁶⁰², mentre Benedetta e Auria ordinano di restituire 5 lire veneziane «pro malo forte aquisito et pro anima mea»⁶⁰³ e «ut expendantur pro anima mea ut, si male accepi ab aliqua persona, sint et luceant eis a quibus accepi»⁶⁰⁴. Rientra in questo modello di formule anche la restituzione presente nel testamento di Giovanni Gallina, con la differenza che in questo caso è indicato un preciso destinatario: egli lascia al *commune Venetiarum* 100 lire di denari veneziani «pro incertis male retentis quas dicto communi dimitto propter conscientiam»⁶⁰⁵. Giovanni Gallina, infatti, era un uomo d'affari e conosceva il sistema della finanza pubblica ma evidentemente l'interesse che doveva aver riscosso per i suoi prestiti turbava la sua coscienza, tanto da predisporre la restituzione di una somma considerevole a favore del Comune. Il suo caso è analogo ad altri testamenti studiati da Reinhold Mueller nel secolo XIV, nei quali il Comune è legatario di restituzioni di guadagni

⁵⁹⁹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 15 (notaio Michele Adamo, prete di S. Cassiano), 1252, dicembre 12, Costantinopoli, testamento di Niccolò Contarini *habitor* in Costantinopoli.

⁶⁰⁰ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 8 (notaio Dionisio, prete di S. Martino), 1267, dicembre 23, Rialto, testamento di Giovanni *presbiter ecclesie Sancti Pantaleonis*.

⁶⁰¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 23 (notaio Gubertino, prete di S. Geminiano), c. 4, 1264, ottobre 31, Rialto, testamento di Domenico *de lameriis habitator* nel confinio di S. Moisè.

⁶⁰² Sorelli F. (a cura di), «*Ego Quirina*» cit., p. 164, n. 76, ASVe, *Procuratori di S. Marco, de Ultra*, b. 188, Commissaria Elena Memo, not. Dominicus Teudi, quaderno di commissaria, ff. 2va-5vb, ante 1259, maggio 15, [Rialto], testamento di Elena Valaresso Memo del confinio di S. Marcuola.

⁶⁰³ Ivi, pp. 170-171, n. 80, ASVe, *Procuratori di S. Marco, de Ultra*, b. 37, Commissaria Odorico Belli, not. Benedictus Manfredus, 1260, marzo 19, Rialto, testamento di Benedetta Belli Albiço del confinio di S. Geremia.

⁶⁰⁴ Ivi, pp. 177-179, n. 84, ASVe, *S. Zaccaria*, Perg., b. 2, n. 8, not. Donatus Venero, 1260, settembre 1, Rialto (copia del 1266, maggio 25, Rialto), testamento di Auria moglie di Domenico Gradenigo *habitratrix* nel confinio di S. Provolo.

⁶⁰⁵ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 102, f. 16 (notaio Leonardo, prete di S. Stae), c. 13, 1285, dicembre 20, Rialto, testamento di Giovanni Gallina del confinio di S. Felice.

usurari che nei testamenti vengono lasciati *propter conscientiam*⁶⁰⁶. In ultimo, va sottolineato come i testamenti di Giovanni Gallina e di Margarito Cupo siano gli unici due rogati verso la fine del secolo (quello di Margarito è del 1300) in cui è presente questo formulario per le restituzioni delle usure. Tuttavia, se nelle ultime volontà di Giovanni il legato per la restituzione era tra gli ultimi legati pii, in quello di Margarito il lascito di 50 lire di denari veneziani «pro anima[bus] illorum quorum bona si forte habui aliqua indebite» rientra invece tra i primi legati per la sua anima e per quella dei suoi familiari deceduti, ulteriore segno della mutata sensibilità riguardo all'usura in ambiente lagunare alla fine del secolo⁶⁰⁷.

Il già citato testamento di Cneta presenta al suo interno un buon esempio di coesistenza di due modelli di formulario, il primo («dimitto pro male ablati sodos denariorum venecialium quadraginta») e il terzo («ordino ut si quid defraudaverim de bonis et habere alicuius malo modo aut non compleverim commissarias michi commissas in ea quod defraudavi, luceat anime illius vel illorum cuilibet quibus defraudavi»), evidente prova della trasformazione del formulario notarile dopo il Concilio di Lione II, come abbiamo visto anche nel caso di Antonia Barbaro⁶⁰⁸. Quest'ultimo modello di formulario compare in sette testamenti, rogati lungo tutto il secolo, e condivide molte caratteristiche con il secondo (la forma di periodo ipotetico o di affermazione incerta sull'avvenuta estorsione, la collocazione alla fine dei legati pii o del testamento, il destinatario nelle anime delle vittime o, nel caso non fosse avvenuta la frode, nella propria). Ciò che lo differenzia dal secondo, tuttavia, è la presenza ricorrente del verbo *fraudare/defraudare*, mentre solo in tre casi compare il verbo *habere*. È possibile ipotizzare, inoltre, una possibile connessione tra questo formulario e il lessico utilizzato nell'episodio evangelico in cui il ricco Zaccheo, noto peccatore ed esattore delle tasse per i Romani a Gerico, rispose a Gesù quando Egli chiese di essere ospitato nella sua casa (Lc 19, 5-8): «*Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus et, si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum*»⁶⁰⁹. In questa risposta di Zaccheo è contenuta la volontà di beneficiare i bisognosi e, allo stesso tempo, la promessa di restituire il quadruplo del valore nel caso in cui avesse defraudato qualcuno: lessico e sintassi analoghi sono facilmente riscontrabili anche in quest'ultimo modello di formulario notarile delle restituzioni dei nostri

⁶⁰⁶ Mueller R. C., *The Venetian money market* cit., pp. 422-423.

⁶⁰⁷ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 17 (notaio Domenico, prete di S. Basilio), 1300, ottobre 10, Rialto, testamento di Margarito Cupo del confinio di S. Paternian.

⁶⁰⁸ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 21, 1283, agosto 29, Murano, testamento di Cneta, moglie di Pietro Maçuto del confinio di S. Canciano.

⁶⁰⁹ *Nova Vulgata, Evangelium secundum Lucam*, 19, 5-8

<http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evangelium_lucam_it.html#19>.

usurai. Nel testamento di Giovanni Nadal, il secondo lascito pio da effettuare a Venezia, dopo la decima, è proprio quello di 300 lire di denari veneziani «de societate quam habeo cum iamdicto fratre meo Iacobo» che i commissari testamentari avrebbero dovuto donare «pro animabus illorum quos defraudatus fui et, si tantum non fui defraudatus, residuum scit pro anima mea et fratris mei»⁶¹⁰. La restituzione di Giovanni rappresenta un caso singolare per questo tipo di formule, poiché compare tra le prime disposizioni pro anima e perché viene fatta anche a favore dell'anima del fratello socio. Al contrario, il legato di 25 lire di denari «pro anima illorum quibus aliquid defraudavi in vita mea» predisposto da Marino Pino non compare nemmeno nel novero dei legati per l'anima o per la Chiesa ma verso la fine del testamento, prima della disposizione conclusiva per la vendita di tutti i beni immobili⁶¹¹. Anche nel caso del testamento di Anna, moglie di Ranieri da Siena, il legato per la restituzione del maltolto compare tra le ultime disposizioni testamentarie, ma qui il motivo sembra più chiaro: Anna lascia 10 denari grossi alla sorella Aylisa «pro restauracione aliter rei vel rerum» nel caso in cui «sibi fraudavi cum secum olim stabam» e, successivamente, dispone la distribuzione di altri 6 denari grossi «pro remedio animarum illorum quibus forte aliquid aliquo tempore defraudavi»⁶¹². Siamo di fronte al secondo caso di usura certa – dopo quello di Giovanni Gallina – della quale la testatrice ricorda bene la vittima, anche se si riserva comunque un certo grado di dubbio. Oltretutto, sembrerebbe trattarsi di un possibile caso di usura domestica, cioè di quell'usura che le deliberazioni del Maggior Consiglio non sembrano prendere in considerazione ma che esisteva a Venezia, il cui pagamento non avveniva tanto in monete quanto in merci o in beni mobili⁶¹³. Invece, fa caso a sé per la sua collocazione nel testamento il legato di 500 lire di denari veneziani che Giovanni Sgaldario dispone «si quo modo aliquem defra[u]davi ut distribuatur pro animabus eorum, sin autem distribui debeant pro anima mea»: la restituzione è inserita all'interno dei legati più ma, in particolare, tra i legati per i poveri e tra quelli destinati ad opere di pubblica utilità, che però non sono le prime disposizioni in assoluto che compaiono nel testamento⁶¹⁴. Le restituzioni contenute nelle ultime volontà di Cecilia, moglie di Marco Bisoli, di Enrigo

⁶¹⁰ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 13 (notaio Angelo Barbaro, prete), 1227, settembre, Acri (copia del 1228, gennaio, Rialto), testamento di Giovanni Nadal del confinio di S. Angelo Raffaele.

⁶¹¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 21 (notaio Giovanni, prete di S. Giovanni Confessore e *ducalis aule cancellarius*), c. 2, 1259, luglio [s. d.], Rialto, riduzione in pubblica forma del testamento di Marino Pino *habitor* nel confinio di S. Biagio (1255, settembre 19, Rialto).

⁶¹² ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 29 (notaio Angelo, prete di S. Maria Iubanico), 1279, [s. m.] 8, Rialto, testamento di Anna, moglie di Ranieri da Siena del confinio di S. Basso.

⁶¹³ Luzzatto G., *Tasso d'interesse* cit., p. 201.

⁶¹⁴ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 4, 1261, dicembre 17, Rialto (copia del 1269, novembre 7, Rialto), testamento di Giovanni Sgaldario del confinio di S. Margarita.

samitarius e di Natale Burdo sono accomunate dalla presenza del verbo *habere* al posto di *defraudare* e dalla collocazione nel testamento tra gli ultimi legati pii. Dopo aver destinato 30 lire di denari veneziani da distribuire pro anima in vario modo, Cecilia ordina che il «residuum predictarum librarum triginta⁶¹⁵ distribuatur pro anima mea et illorum forte a quibus habui aliquid de suo»⁶¹⁶, mentre Enrigheto dispone che 20 soldi di grossi vengano consegnati a un mercante lucchese di fiducia affinché questi ne dia 5 agli eredi «condam Ugolini tabernarii» della contrada di S. Cristoforo di Lucca e gli altri «inter pauperes eiusdem terre et luceant pro animabus eorum a quibus forte habui aliquid de suo»⁶¹⁷. Se però la somma di 20 soldi di grossi non è allineata con i valori degli altri legati del testamento di Enrigheto (decisamente più alti), le 5 lire «pro animabus illorum quorum habui bona sua in vita mea» sono un valore in linea con la ricchezza che complessivamente emerge dai legati del testamento di Natale Burdo, tanto in quelli pii – dei quali la restituzione dei maltolti è l'ultimo – quanto in quelli destinati ai familiari⁶¹⁸.

In definitiva, la caratteristica delle restituzioni contenute nei testamenti veneziani appare molto diversa da quella bolognese. Se da un lato, come a Bologna, i testatori condividono l'intenzione di restituire le usure alle proprie vittime o, perlomeno, alle loro anime con mutuo beneficio spirituale⁶¹⁹, dall'altro nei testamenti veneziani le usure sono quasi tutte incerte, salvo due casi, e hanno come destinatari le anime delle proprie possibili vittime. Oltretutto, mentre nel caso bolognese i testatori sono tutti appartenenti all'élite cittadina e nella maggior parte dei casi appartengono al Cambio o alla Mercanzia⁶²⁰, l'estrazione sociale degli *auctores* dei testamenti veneziani, come si è già visto, è molto più varia e non comprende soltanto i mercanti provenienti dai grandi clan familiari al vertice della vita pubblica lagunare. Anche nei testamenti femminili sono presenti restituzioni di usure, ma se in quelli bolognesi esse appaiono spesso come doti o eredità di padri o mariti usurai, in quelli veneziani non ci

⁶¹⁵ Circa 15 lire di denari veneziani.

⁶¹⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 106, f. 27 (notaio Marco, prete di S. Giovanni Crisostomo e *ducalis aule cancellarius*), c. 15, 1288, ottobre 28, Rialto, testamento di Cecilia, moglie di Marco Bisoli del confinio di S. Canciano.

⁶¹⁷ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 106, f. 27 (notaio Marco, prete di S. Giovanni Crisostomo e *ducalis aule cancellarius*), c. 24, 1296, agosto 12, Rialto, testamento di Enrigheto *samitarius* del confinio di S. Giovanni Crisostomo.

⁶¹⁸ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 77, f. 16 (notaio Giovanni Falier, prete di S. Nicolò), 1300, gennaio 6, Rialto, testamento di Natale Burdo del confinio di S. Nicolò.

⁶¹⁹ Giansante M., *Male ablata* cit., p. 209.

⁶²⁰ Ivi, pp. 203-204.

sono specificazioni di alcun tipo e, oltretutto, la forma soggettiva del testo farebbe pensare ad un'attività illecita condotta in prima persona⁶²¹.

IV.2. *Voglia di riconciliazione: i legati per la salvezza dell'anima e per il bene comune nei testamenti degli usurari veneziani*

Il proposito di quest'ultimo paragrafo è quello di individuare la relazione e mettere a confronto i legati per le restituzioni dei *male ablata* con le altre disposizioni testamentarie a favore della salvezza dell'anima, con i lasciti per gli enti ecclesiastici e con quelli per le opere di pubblica utilità, al fine di valutare, per quanto possibile, se il significato e il peso di queste restituzioni possano essere guardati anche da altre prospettive. Intendiamo condurre questa analisi comparativa attraverso due modalità: la prima è quella del confronto tra la finalità del legato per la restituzione e quella degli altri legati pii con cui esso è in relazione, mentre la seconda è quella del confronto quantitativo tra le somme lasciate alle anime delle vittime dell'usura e quelle contenute nelle altre disposizioni pie, con l'obiettivo di comprendere fino in fondo non solo la finalità ma anche il peso e l'importanza che queste restituzioni dovevano avere per i testatori. Il discorso sul formulario (paragrafo IV.1.) ritornerà utile per mettere a confronto questi legati con gli altri legati pii. Tuttavia, non verranno presi in considerazione tutti i testamenti selezionati per questo lavoro ma soltanto quelli nei quali sono contenuti dei legati pii maggiormente significativi per la loro concretezza operativa sottesa al sentimento di carità e di religiosità dei testatori. Nell'ordine delle disposizioni testamentarie, infatti, le restituzioni sono spesso collocate accanto o in relazione a legati particolarmente interessanti per la loro originalità, volti tanto alla salvezza dell'anima quanto alle necessità sociali della propria comunità, come l'assistenza ai poveri e ai malati, la costituzione di doti per orfane e vedove, il restauro dei luoghi di culto oppure la riparazione dei pozzi e delle cavane. La relazione che compare tra questi legati e le restituzioni dei *male ablata* permette di intravedere una sfumatura di significato ulteriore per quest'ultime: sebbene l'atto di restituire abbia la finalità di beneficiare spiritualmente le anime delle vittime dell'usura, la concretezza di alcune restituzioni e il valore civile dei lasciti ai quali la restituzione è spesso legata le conferiscono anche un'importanza sociale, maggiormente evidente in alcuni testamenti rispetto ad altri proprio per l'originalità che hanno alcune di queste disposizioni. Esperienze di questo connubio tra sensibilità religiosa e civica sono attestate per il secolo precedente anche in altre

⁶²¹ Ivi, pp. 209-210; a Venezia, una volta raggiunta la maggiore età, le donne potevano essere attive nella vita economica della città alla pari degli uomini e coltivare gli affari anche dopo aver preso i voti (Sorelli F., «Capacità giuridiche» cit., p. 193).

aree dell'Italia settentrionale, come il caso della costruzione e della gestione del ponte sulla Staffora a Voghera studiato da Grado Merlo⁶²²: al di là dei conflitti tra il vescovo di Tortona – sostenuto dal comune di Voghera – e il monastero femminile del Senatore di Pavia per il controllo sull'area del ponte, le opere di costruzione e di restauro del ponte, nonché le offerte attraverso le quali queste vennero finanziate, erano fatte tanto «*pro amore Dei*» o «*nomine abbatisse*» quanto «*nomine comunis Vigerie et pauperum*»⁶²³. Nel caso vogherese, queste due finalità si intrecciarono a tal punto da portare in quest'area all'istituzione di un ospedale per i lebbrosi, alla costruzione di una chiesa e di un nuovo ponte⁶²⁴. È proprio l'intreccio e la relazione tra la componente religiosa e quella civica dei legati più e delle restituzioni dei *male ablata* che intendiamo analizzare in quest'ultimo paragrafo, chiaramente per quanto concerne i testamenti che abbiamo raccolto.

Secondo Giuseppina De Sandre Gasparini, la religiosità che emerge dai testamenti veneziani del Duecento si esprime in forme più esplicite rispetto ad altre realtà statuali del Veneto: in laguna, i testatori sembrano più preoccupati della sorte della propria anima rispetto a quelli della Terraferma, cosa che troverebbe conferma nella presenza di tante disposizioni dettagliate e nella dovizia di particolari su quanto deve essere fatto a suffragio della propria anima dopo la morte⁶²⁵. Alcune forme di carità, come ad esempio i legati per le chiese, per i monasteri o per gli ospedali dei poveri e degli infermi, sembrano essere abituali nelle ultime volontà dei Veneziani del Duecento, probabilmente per una qualche forma di intervento o di suggerimento da parte del prete-notaio che redigeva il testamento⁶²⁶. Tuttavia, nel caso del testamento di Margarito Cupo emerge in maniera più vivida la sua personale religiosità a fronte della mediazione notarile: egli dispone che con i suoi beni venga pagato un sacerdote che per cinque anni celebri una messa a suffragio della sua anima e di quella dei suoi avi defunti e che, quando costui sarà «*inpredictus*», venga pagato un altro sacerdote, in modo che il primo anno la messa venga celebrata il giorno della beata Vergine Maria e nei quattro anni successivi venga officiata il giorno dei morti ma, nelle domeniche e nei festivi in cui non si celebrano i morti, questa venga officiata il giorno di s. Giovanni Evangelista⁶²⁷.

⁶²² Merlo G. G., «*Esperienze religiose e opere assistenziali in un'area di ponte tra XII e XIII secolo*» in Sergi G., *Luoghi di strada nel medioevo. Fra Po, il mare e le alpi occidentali*, Torino, Scriptorium 1996, pp. 213-234 <<http://www.rmoa.unina.it/3059/1/8MERLO.pdf>>.

⁶²³ Ivi, p. 217.

⁶²⁴ Ivi, p. 234.

⁶²⁵ De Sandre Gasparini G., «*La pietà laicale*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, pp. 936-937.

⁶²⁶ Ivi, p. 941.

⁶²⁷ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 17 (notaio Domenico, prete di S. Basilio), 1300, ottobre 10, Rialto, testamento di Margarito Cupo del confinio di S. Paternian.

Questa disposizione lascia emergere una certa attenzione ad un'amministrazione efficace della salvezza e un concreto sentimento religioso di Margarito che non sempre appare dalle disposizioni per le chiese e per i monasteri nei testamenti veneziani: esse spesso si limitano ad indicare una somma di denaro da destinare a un ente pio senza ulteriori specificazioni⁶²⁸. Ad esempio, i legati pii contenuti nel testamento di Giovanni Michiel, podestà di Torcello, appaiono tutti in quest'ultima forma, molto diffusa ma poco eloquente («dimitto libras denariorum venecialium viginti monasterio Sancti Iacobi de Palude et libras denariorum venecialium decem dimitto monasterio Sancti Nicholai de Litore»): il de cuius si limita a dire che i lasciti ai monasteri lagunari, ricavati dalla sua quota disponibile, dovranno andare a suffragio della sua anima («una pars similiter fiat plus pro me, que mea pars volo ut pro anima mea distribuatur prout inferius declarabitur»)⁶²⁹. Ma anche quelli contenuti nel testamento di Domenico *de lameriis*, pochi e meno sostanziosi rispetto a quelli del podestà di Torcello, si presentano come lasciti pii senza particolari dettagli che lascino emergere un sentimento religioso più vivido e personale («Dimitto presbitero Matheo ecclesie Sancti Moysi, patrino meo, soldos denariorum venecialium triginta. Domui Dei soldos viginti. Domui Misericordie soldos viginti. Volo celebrari pro anima mea missas centum»)⁶³⁰.

Come è stato anticipato nel sottoparagrafo III.2.1., i legati pii del testamento di Margarito Cupo ammontano complessivamente a 350 lire di denari veneziani e sono particolarmente interessanti sotto numerosi aspetti, sia di continuità sia di originalità. Il legato per la celebrazione di quattromila messe «pro anima mea et meorum mortuorum» è una disposizione in linea con la consuetudine testamentaria veneziana ma che non trova confronti nella Terraferma veneta⁶³¹, mentre il fatto che gli enti religiosi beneficiati dai suoi lasciti siano i conventi dei Mendicanti e gli ospedali per i poveri – fa eccezione il solo monastero cistercense di S. Margherita di Torcello, al quale lascia 15 lire di denari veneziani – rappresenta un tratto di originalità che lascia pensare ad un atteggiamento particolarmente sensibile verso la povertà da parte di Margarito⁶³²: i primi legatari in assoluto sono proprio i Minori di S. Maria e i Predicatori di SS. Giovanni e Paolo, ai quali lascia 10 lire di denari veneziani ciascuno, ma egli non manca di beneficiare anche gli Eremitani di S. Stefano di un legato di

⁶²⁸ De Sandre Gasparini G., «*La pietà*» cit., p. 942; Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., p. 46.

⁶²⁹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 14 (notaio Romano Bucco, prete di S. Leonardo), [1222], aprile 30, Rialto, testamento di Giovanni Michiel del confinio di S. Sofia e podestà di Torcello.

⁶³⁰ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 23 (notaio Gubertino, prete di S. Geminiano), c. 4, 1264, ottobre 31, Rialto, testamento di Domenico *de lameriis habitator* nel confinio di S. Moisè.

⁶³¹ De Sandre Gasparini G., «*La pietà*» cit., p. 934.

⁶³² Questa sensibilità nei confronti della povertà è riscontrabile anche nel fatto che Margarito Cupo era confratello della Scuola di S. Maria della Misericordia, legata ai Minori di S. Maria dei Frari (Ivi, p. 948.)

5 lire, somma identica a quella lasciata a fra Stefano da Milano del monastero di S. Mattia di Murano. Sugli stessi valori si aggirano anche i lasciti di 10 lire «in infirmis existentibus in hospitale Domus Dei» e «in hospitale Domus Misericordie»⁶³³, due ospedali che ebbero più successo di altri nei legati testamentari dei Veneziani nella seconda metà del Duecento⁶³⁴, mentre gli altri ospedali di *infirmi* che vengono beneficiati di 5 lire di denari veneziani ciascuno sono quello di S. Maria dei Crociferi, di S. Giovanni Evangelista, di S. Marco «de Brolio» e di S. Lazzaro; è interessante il fatto che si specifichi che a S. Lazzaro non sono ospitati gli *infirmi*⁶³⁵ ma i *languentes*, segno di una certa consapevolezza sulla diversità dei malati⁶³⁶. Il legato di 50 lire di denari veneziani da restituire «pro animarum illorum quorum bona si forte habui aliqua indebite» compare associato ad un ulteriore gruppo di legati particolarmente interessanti, che esprimono bene la carità personale di Margarito ed hanno uno scopo specifico: la beneficenza verso i bisognosi per ottenere meriti per la propria anima. Egli infatti dispone un lascito di altre 50 lire «in pauperibus induendis», di 25 lire «pauperibus saturandis», di 50 lire «pauperibus muliebris maritandis» e di 10 lire «pauperibus sororibus religiosis», alle quali lascia anche un denaro grosso e mezza lira di candele «pro unaquaque», affinché dicano «unum psalterium et psalmos pro [anima mea et] meorum mortuorum»⁶³⁷. La restituzione, quindi, inserita in questo gruppo di legati, assume un significato più preciso ed evidente proprio per il suo contesto: nella volontà del testatore, la restituzione delle ricchezze illecite si accompagna alla carità verso i poveri da vestire e sfamare, verso le donne povere prive di dote e verso le donne religiose povere, ovvero dei soggetti da beneficiare non solo per meritare la salvezza della propria anima ma anche in una prospettiva di pacificazione e coesione sociale.

⁶³³ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 17 (notaio Dominicus, prete di S. Basilio), 1300, ottobre 10, Rialto, testamento di Margaritus Cupo del confinio di S. Paternian.

⁶³⁴ De Sandre Gasparini G., «*La pietà*» cit., p. 941.

⁶³⁵ In alcune fonti il termine *infirmus* potrebbe far riferimento al lebbroso ma spesso viene utilizzato in modo generico e non è sempre semplice capire se e quando assuma questa specificità (Varanini G. M. e De Sandre Gasparini G., «*Gli ospedali dei "malsani" nella società veneta del XII-XIII secolo: tra assistenza e disciplinamento urbano*» in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, dodicesimo convegno di studi, Pistoia 9-12 ottobre 1987, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e Arte di Pistoia, 1990, p. 141).

⁶³⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 17 (notaio Dominicus, prete di S. Basilio), 1300, ottobre 10, Rialto, testamento di Margaritus Cupo del confinio di S. Paternian; la data della fondazione dell'ospedale dei lebbrosi di S. Lazzaro è controversa ma è verosimile che in un primo momento esistesse un ricovero di lebbrosi nella zona dei SS. Gervasio e Protasio che, nella seconda metà del secolo, si sarebbe trasferita in quella che sarebbe diventata l'isola di S. Lazzaro (Varanini G. M. e De Sandre Gasparini G., «*Gli ospedali*» cit., pp. 149-150).

⁶³⁷ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 17 (notaio Domenico, prete di S. Basilio), 1300, ottobre 10, Rialto, testamento di Margarito Cupo del confinio di S. Paternian; gli aiuti alle ragazze da marito o che devono monacarsi erano comuni nella Venezia duecentesca e l'importanza sociale di questi legati sembra maturare in laguna prima di altre realtà statuali della Terraferma veneta (De Sandre Gasparini G., «*La pietà*» cit., p. 942.)

Dopo il legato per la restituzione dei maltolti, nel testamento di Margarito compare un legato particolarmente interessante, tipico della religiosità veneziana presente nei testamenti duecenteschi e che lo mette in relazione con il testamento di Marino Pino, ovvero il legato di 75 lire che aveva ricevuto dalla madre «pro pasagio Terre Sancte»⁶³⁸. La tensione nei confronti della crociata è un elemento che emerge con una certa frequenza nei testamenti veneziani, una crociata che non sembra che debba essere effettivamente eseguita ma che suscita una notevole preoccupazione tanto tra la nobiltà quanto tra i popolani più abbienti: la motivazione di fondo non sembra essere tanto l'ormai improbabile e chimerica riconquista di Gerusalemme e del Santo Sepolcro, dopo l'abbandono da parte dei cristiani di San Giovanni d'Acrida, pochi anni prima, ma quella di poter godere dei benefici spirituali e delle grazie promesse dalla Chiesa per avervi preso parte o per avervi lasciato un obolo⁶³⁹. Nel caso di Margarito è più probabile la seconda eventualità, mentre il legato di 25 lire di denari veneziani che Marino Pino destina «hominibus crusatis euntibus in servicium Sancte Ecclesie, tam ultra mare quam ad alium locum»⁶⁴⁰ a suffragio della sua anima, potrebbe fare riferimento alla crociata contro Ezzelino da Romano che si stava compiendo proprio in quegli anni⁶⁴¹. Giorgio Cracco ha studiato in modo molto puntuale ed approfondito l'importanza della crociata che Martino da Canal enfatizza nella sua opera *Les Estoires de Venise*, composta a Venezia tra la fine degli anni Sessanta e il 1275, data in cui si conclude la sua opera: le crociate rappresenterebbero un emblema della santità veneziana e dell'obbedienza della città di san Marco alla Chiesa, tanto spirituale quanto temporale⁶⁴². Gli interessi del cronista – evidenzia Cracco – sarebbero quelli di narrare la storia di Venezia nella sua ascesa a potenza marittima internazionale dopo la IV Crociata, nella quale la città, personificata dal doge Enrico Dandolo, fu assoluta protagonista in quanto santa e ciecamente fedele verso la Chiesa, come se la santità e l'obbedienza al papato fossero il fondamento stesso della storia della città lagunare⁶⁴³. Tuttavia, quello in cui Da Canal scrisse la sua cronaca fu un momento di crisi per Venezia, tanto per i disordini interni quanto, soprattutto, per l'instabilità dei traffici levantini dovuta alla concorrenza e alle guerre con Genova e con Bisanzio: la glorificazione del sentimento crociato della Venezia successiva alla conquiste della IV Crociata, così come

⁶³⁸ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 17 (notaio Domenico, prete di S. Basilio), 1300, ottobre 10, Rialto, testamento di Margarito Cupo del confinio di S. Paternian.

⁶³⁹ De Sandre Gasparini G., «*La pietà*» cit., p. 940.

⁶⁴⁰ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 21 (notaio Giovanni, prete di S. Giovanni Confessore e *ducalis aule cancellarius*), c. 2, 1259, luglio [s. d.], Rialto, riduzione in pubblica forma del testamento di Marino Pino *habitor* nel confinio di S. Biagio (1255, settembre 19, Rialto).

⁶⁴¹ De Sandre Gasparini G., «*La pietà*» cit., p. 940.

⁶⁴² Cracco G., *Società e Stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze, Leo S. Olschki, 1967, p. 273.

⁶⁴³ Ivi, p. 276.

l'esaltazione di una città senza rivali e metafora della santità cristiana per l'obbedienza alla Chiesa di Roma, sono funzionali al messaggio che il cronista volle trasmettere, ovvero la necessità di una nuova crociata per rifondare l'Impero Latino d'Oriente e ristabilire il primato economico-politico di Venezia sul Levante⁶⁴⁴. È probabile che una visione simile fosse condivisa anche da altri nella Venezia del secondo Duecento, specialmente dopo il trattato del Ninfedo e la caduta dell'Impero Latino d'Oriente. Tuttavia, non è dato sapere con certezza se questa particolare visione fosse diffusa nella coscienza della cittadinanza in misura tale da spingere i testatori, come Margarito o Marino, a lasciare legati a favore della crociata per ragioni "politiche" e per sensibilità verso il bene della città, oltre ai motivi puramente spirituali.

Osservando attentamente il testamento di Marino Pino, si nota che il legato per le restituzioni delle ricchezze illecitamente ottenute non compare nel gruppo delle disposizioni iniziali a favore di monasteri e conventi, bensì dopo il lascito alla moglie del *massaraticum* e prima della disposizione per la vendita di ogni immobile con il cui ricavato pagare «omnes suprascriptas dimissorias», quindi tra le ultime disposizioni contenute nel testamento. I beneficiari delle disposizioni pro anima di Marino sono comuni nei testamenti veneziani della sua epoca: egli lascia un tappeto al monastero di S. Maria delle Vergini e a due zie, monache presso lo stesso cenobio, 25 lire di denari veneziani «inter eas dividendas»; al monastero di S. Spirito lascia 5 lire di denari veneziani; ai Minori 10 lire e ai Predicatori 5 lire di denari veneziani; a ciascuna delle otto congregazioni del clero di Venezia⁶⁴⁵ lascia 10 lire di denari veneziani; al monastero di S. Giorgio, dove vuole essere sepolto, lascia 10 lire di denari veneziani mentre a ciascuno dei cinquanta monasteri «de districtu Veneciarum» lascia 20 soldi⁶⁴⁶. La scelta di essere sepolti in un monastero è in linea con un'antica consuetudine testamentaria veneziana, così come i legati per le congregazioni del clero realtino e la scelta

⁶⁴⁴ Ivi, pp. 277-279.

⁶⁴⁵ Le congregazioni del clero veneziano hanno origine antica e lo stato delle fonti non consente di datarle tutte con certezza. Nemmeno la ragione della loro formazione è certa ma stando a quanto si può leggere nei proemi delle loro matricole è probabile che questi chierici si fossero riuniti per fini spirituali, di mutua assistenza e di preghiera a suffragio dei defunti, accogliendo ecclesiastici provenienti da ogni parte della città. Intorno alla metà del Duecento erano otto in tutto (S. Michele Arcangelo, S. Marcuola, S. Luca, S. Maria Mater Domini, S. Maria Formosa, S. Silvestro, S. Canciano e S. Paolo) e diventeranno nove solo nel 1293, quando venne fondata la congregazione di S. Salvatore. Nel corso del Duecento, i lasciti testamentari a favore delle congregazioni consistevano tanto in immobili quanto in generiche somme di denaro, la cui finalità era spesso la richiesta di celebrare l'anniversario della morte oppure le messe a suffragio della propria anima e dei propri parenti defunti (Betto B., *Le nove congregazioni del clero di Venezia (sec. XI-XV): ricerche storiche, matricole e documenti vari*, Padova, Antenore Editrice, 1984, pp. 9-10; p. 23; p. 36; p. 39; pp. 52-54.)

⁶⁴⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 21 (notaio Giovanni, prete di S. Giovanni Confessore e *ducalis aule cancellarius*), c. 2, 1259, luglio [s. d.], Rialto, riduzione in pubblica forma del testamento di Marino Pino *habitor* nel confinio di S. Biagio (1255, settembre 19, Rialto).

di voler beneficiare tutti i monasteri del ducato, anche se con somme dal valore differente⁶⁴⁷. È possibile ipotizzare, quindi, che la restituzione per le anime di coloro che Marino aveva defraudato in vita non abbia un significato diverso da quello contenuto nel testamento di Margarito Cupo, con la differenza che nel testamento di quest'ultimo esso sembra avere una sfumatura ulteriore per via della particolarità delle disposizioni con cui la restituzione si lega e dentro le quali è inserita. Anche nel testamento di Marino compare un lascito di 5 lire «unicuique de quinque [hos]pitalibus infirmorum»⁶⁴⁸ ma questo non è direttamente associato al gruppo iniziale dei legati pii e non lo è nemmeno al legato per la restituzione dei maltolti.

Diversamente, nel testamento di Michele Venier il legato per la remissione dei peccati di tutti coloro dai quali «forte aliquid iniuste habui» rientra nel gruppo delle disposizioni a favore delle anime dei cari defunti e a favore dei bisognosi. Egli infatti lascia 100 lire di denari veneziani per l'anima del padre, 50 lire di denari veneziani per l'anima della figlia Imigla, 25 lire di denari veneziani per l'anima della madre e altre 25 lire per l'anima della sorella Adelecta. Tuttavia, i lasciti maggiormente interessanti sono quello di 200 lire di denari veneziani «pro maritandis viduis et orphanis mulieribus ut commissariis meis utilius apparebit», a cui si aggiunge l'elemosina di 50 lire di denari veneziani da distribuire «inter pauperes mee contrate»⁶⁴⁹, evidente dimostrazione di interesse verso i bisogni sociali della città e della propria parrocchia⁶⁵⁰, dentro i quali rientra anche la necessità di restituire quanto sottratto ingiustamente a favore dell'anima delle vittime di usura. La concretezza religiosa di Michele emerge anche dagli altri legati per chiese e monasteri, oltre che per la propria anima. Egli lascia 1000 lire di denari veneziani affinché vengano celebrate duemila messe per la remissione dei suoi peccati e di quelli dei suoi cari defunti: anche in questo caso emerge esplicitamente la concretezza contabile del testatore per la propria salvezza, visto che ogni messa aveva un costo di mezza lira. A ciascuna congregazione del clero realtino Michele lascia 50 soldi di denari veneziani e agli ospedali «retinentibus pauperes infirmos», come quelli di S. Maria dei Crociferi, di S. Trinità, di S. Giovanni Evangelista, di S. Marco Evangelista e di S. Lazzaro, lascia 10 lire di denari veneziani. Seguono poi numerosissimi lasciti di somme

⁶⁴⁷ De Sandre Gasparini G., «*La pietà*» cit., pp. 933-934.

⁶⁴⁸ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 21 (notaio Giovanni, prete di S. Giovanni Confessore e *ducalis aule cancellarius*), c. 2, 1259, luglio [s. d.], Rialto, riduzione in pubblica forma del testamento di Marino Pino *habitor* nel confinio di S. Biagio (1255, settembre 19, Rialto).

⁶⁴⁹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 19 (notaio Beltrame, prete di S. Maria Assunta), c. 2, 1246, febbraio 3, Rialto (copia del 1248, febbraio 10, Rialto), testamento di Michele Venier del confinio di S. Cassiano.

⁶⁵⁰ Il legame con la parrocchia di origine o di residenza si ritrova spesso nei testamenti dell'epoca, attraverso disposizioni particolari – come le elemosine per i poveri – oppure attraverso legati a favore della ristrutturazione della chiesa parrocchiale o della fabbricazione di paramenti e di oggetti liturgici (De Sandre Gasparini G., «*La pietà*» cit., p. 932.)

comprese tra le 10 lire e i 40 soldi di denari veneziani a svariati monasteri e conventi ubicati a Venezia (S. Giorgio Maggiore – dove vuole essere sepolto –, S. Lorenzo, S. Zaccaria, i Predicatori e i Minori, S. Adriano, gli Eremitani di Castello e di S. Maria di Nazareth, S. Daniele, S. Maria della Celestia e S. Maria delle Vergini) e nelle altre località del ducato veneziano, come Ammiana (S. Andrea, S. Marco, S. Lorenzo, SS. Apostoli, S. Angelo e S. Pietro di Casacalba), Murano (gli Eremitani di S. Mattia, S. Cipriano e S. Michele), S. Erasmo (gli Eremitani) e S. Giacomo in Paludo. Già nel sottoparagrafo III.2.1. era emerso come Michele possedesse un podere e 300 lire di denari veneziani a Costantinopoli: anche nella capitale dell'Impero Latino d'Oriente egli dispone che metà del valore della vendita del podere e metà delle 300 lire vengano distribuite «pauperibus, monasteriis et hospitalibus et personis indigentibus», mentre l'altra metà debba essere distribuita a Venezia «pro anima mea» a discrezione dei commissari testamentari⁶⁵¹.

Il testamento di Elena Valaresso Memo, per quanto sia una copia in estratto, è costituito principalmente da legati pii, spesso generici e poco eloquenti ma che in alcuni casi lasciano trasparire una religiosità concreta che va oltre la sinteticità delle formule dispositive. Il legato per la restituzione dei maltolti – come si è detto nel paragrafo IV.1. – compare tra gli ultimi legati pii, alcuni dei quali, anche in questo caso, sono particolarmente interessanti e sembrano trasmettere in maniera più vivida la volontà della testatrice attraverso disposizioni più originali e singolari. La restituzione delle 15 lire «pro animabus illorum aut illarum, a quibus malo modo accepi» compare dopo il lascito di un letto e di 5 lire «ut de ipsis denariis semel pascantur infirmi» a ciascuno degli ospedali di S. Lazzaro, S. Maria dei Crociferi e S. Trinità⁶⁵², e dopo i legati di 100 lire per la celebrazione di messe a favore dell'anima, di 150 lire «pro indumentis pauperum», di 20 lire al monastero di S. Giacomo in Paludo e dopo aver disposto di far leggere «pro anima mea» duecento «psalteria». Di seguito alla restituzione, invece, la testatrice lascia 10 soldi a ciascun monastero del ducato, al notaio 10 lire «pro factura testamenti» e altri 40 soldi, a tre sacerdoti – di cui uno è il padrino – tre legati per un valore di 80 soldi e 5 lire «uni homini, qui vadat Romam pro anima mea»⁶⁵³. Il sentimento della carità appare molto evidente in questi legati e l'inserimento della restituzione in questo

⁶⁵¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 19 (notaio Beltrame, prete di S. Maria Assunta), 1246, febbraio 3, Rialto (copia del 1248, febbraio 10, Rialto), testamento di Michele Venero del confinio di S. Cassiano.

⁶⁵² Il letto, sulla cui importanza rinviamo a quanto detto per il testamento di Domenico Prevedello nel paragrafo III.2.1, oltre a poter essere legato a servi o schiavi rappresentava anche un dono di un certo valore per gli ospedali dei poveri (Masè F., «*Men and Women*» cit., p. 173).

⁶⁵³ Sorelli F. (a cura di), «*Ego Quirina*» cit., p. 165, n. 76, ASVe, *Procuratori di S. Marco, de Ultra*, b. 188, Commissaria Elena Memo, not. Dominicus Teudi, quaderno di commissaria, ff. 2va-5vb, ante 1259, maggio 15, [Rialto], testamento di Elena Valaresso Memo del confinio di S. Marcuola.

gruppo le conferisce una sfumatura di significato più concreta, poiché posta sullo stesso contesto della donazione di tre letti per gli ospedali per i poveri e del desiderio di mandare in pellegrinaggio a Roma un uomo per ottenere meriti per la salvezza della propria anima. Nel testamento di Elena non mancano il legato di 50 soldi a ciascuna congregazione del clero realtino, così come non mancano i legati per i numerosi monasteri lagunari che abbiamo già incontrato nel testamento di Michele Venier. Ma ciò che colpisce di più, e che ben si collega alle disposizioni analizzate poc'anzi, sono le altrettanto numerose disposizioni a favore dei poveri: Elena decide di devolvere 50 lire «in vestire pauperes, videlicet Sancte Margarithae, Sancti Augustini», 50 lire «in maritare orphanas et viduas pauperes», 50 lire «in vestire alios pauperes» e altre 50 lire «in missis celebrandis», senza dimenticare le 10 lire da dare ai poveri di S. Agostino e «illas aquas, quas habeo in Pupilie partibus» che dona agli infermi di S. Lazzaro⁶⁵⁴. Nei testamenti femminili raccolti e studiati per questo lavoro non c'è riscontro di una particolare forma di carità verso le donne indigenti che si differenzi in qualche aspetto dai testamenti maschili: l'attenzione verso costoro si ritrova tanto nel testamento di Margarito Cupo quanto in quello Elena Valaresso Memo con le stesse formule e con la stessa finalità. Anzi, si potrebbe dire che – sempre sulla base dei testamenti studiati per questo lavoro – ci fosse maggiore attenzione e sensibilità da parte maschile piuttosto che da parte femminile, poiché oltre al caso di Elena l'unico testamento femminile in cui compare una disposizione di questo tenore («ut induantur decem pauperes gonella quilibet a soldis denariorum venecialium quelibet») è quello di Cneta, moglie di Pietro Maçuto⁶⁵⁵.

Il caso offerto dal testamento di Giovanni Sgaldario è senza ombra di dubbio uno dei più interessanti. Il legato per la restituzione di 500 lire di denari veneziani per le anime di coloro che egli aveva defraudato è inserito all'interno di un folto gruppo di legati dalla forte valenza religiosa e sociale. Egli infatti lascia «in utilitate pauperum hospitalis Sancte Marie Cruciferorum» 100 lire di denari veneziani, altre 100 lire ai canonici di S. Salvatore «in adiu[tor]io ad faciendum cooperire trullum eiusdem ecclesie de blunbo», ovvero sia per la copertura in piombo del tetto di una struttura circolare dalla volta rotonda (*trullus*)⁶⁵⁶, «in opere ecclesie Sancte Anne de Veneciis» lascia 50 lire di denari veneziani e «in opere monasterii Sancti Clementis» - presso il quale vuole essere sepolto – lascia 1000 lire di denari

⁶⁵⁴ Ivi, pp. 164-165.

⁶⁵⁵ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 21, 1283, agosto 29, Murano, testamento di Cneta, moglie di Pietro Maçuto del confinio di S. Canciano.

⁶⁵⁶ «Trullus» (par C. du Cange, 1678), dans du Cange, *et al.*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm., Niort : L. Favre, 1883-1887, t. 8, col. 199a.

<<http://ducange.enc.sorbonne.fr/TRULLUS>>.

veneziani «ad faciendum illud laborerium in dicto monasterio» che aveva ordinato di far fare alla moglie e commissaria, «computando omnes illos denarios quos iam expendidi in laborerio dicti monasterii, tam in cavanna quam in campanile quam in alio opere». Ma se il monastero di S. Clemente⁶⁵⁷ sembra essere particolarmente beneficiato dalla devozione di Giovanni, in quanto luogo destinato a conservare le sue spoglie mortali, anche il monastero di S. Martino «de Bonalbergo»⁶⁵⁸ gode di un lascito di 50 lire di denari veneziani «in reparacione» e sempre «computando omnes illos denarios quos iam expendidi in reparacione eiusdem loci», mentre al monastero di S. Andrea di Ammiana lo Sgaldario lascia un lotto di terra «que fuit Martini Maduri de Torcello» e a tutti i monasteri e gli ospedali «que sunt a Grado usque ad Caput Aggeris» lascia 500 lire di denari veneziani. La restituzione dei maltolti, oltre ad essere inserita nel novero delle disposizioni riportate fin qui, apre un lungo elenco di legati destinati ai poveri e ad altre opere di pubblica utilità, come le 500 lire di denari veneziani «ad maritandum feminas et ponendum in monasteria», le 300 lire di denari veneziani ai poveri di Venezia e le altrettante lire a favore dei poveri di Murano, Mazzorbo, Burano, Torcello e Ammiana, senza dimenticare le 100 lire a favore dei poveri «de Littore Maiore et Littore Parvo». Chiudono questo elenco il legato di 100 lire di denari veneziani «in putheis faciendis et conciandis ubi necesse [fu]erit», il legato di 200 lire di denari veneziani «in cavannis faciendis et conciandis», il legato di 25 lire di denari veneziani «in adiutorio ad cavandum rivos de Torcello» e quello di 500 lire di denari veneziani «[in] vestibus pauperum»⁶⁵⁹. La restituzione, insomma, arricchisce il proprio significato grazie alla collocazione all'interno di un lungo elenco di disposizioni volte sia alla salvezza dell'anima sia, soprattutto, a necessità di pubblica utilità, ovverosia problemi importanti per la società veneziana che riguardavano tanto il restauro dei luoghi sacri quanto l'assistenza ai poveri e la manutenzione delle cavane, dei pozzi e dei rii per la navigazione.

Anche Giovanni Gallina, come il suo omonimo Sgaldario, sembra devoto in modo particolare ad un monastero, quello femminile di S. Mattia di Murano, al quale lascia «omnia que expendidi pro sororibus dicti monasterii, tam in bobus quam etiam in terris, domibus, hedificiis et vineis». Anche nel testamento del Gallina la restituzione delle 100 lire di denari

⁶⁵⁷ Il complesso di S. Clemente, costituito da una chiesa e da un ospedale per i pellegrini e che il nostro Sgaldario definisce *monastero*, era una struttura fondata agli inizi degli anni Quaranta del secolo XII sull'omonima isola di S. Clemente ed era gestita da canonici regolari che dipendevano direttamente dal patriarca di Grado (Carraro S., *La laguna delle donne: il monachesimo femminile a Venezia tra IX e XIV secolo*, Pisa, Pisa University Press, 2015, p. 45).

⁶⁵⁸ Di questo monastero non è nota l'ubicazione.

⁶⁵⁹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 4, 1261, dicembre 17, Rialto (copia del 1269, novembre 7, Rialto), testamento di Giovanni Sgaldario del confinio di S. Margarita.

veneziani «pro incertis male retentis» al Comune, per quanto collocata alla fine dell'elenco dei legati pii, arricchisce il suo significato se osservato nell'insieme in cui è inserito. Oltre al legato di 25 lire ai Predicatori e ai tradizionali lasciti per le congregazioni del clero e per alcuni familiari in monastero, anche in questo caso il legato per la restituzione segue immediatamente quello di 5 lire di denari veneziani per gli ospedali Domus Dei e Domus Misericordie, quello di 10 lire di denari veneziani per l'ospedale di S. Maria dei Crociferi e quello di 25 lire «pro missis»⁶⁶⁰. È evidente che, anche in questo caso, il fatto che il legato per la restituzione delle usure compaia affiancato ad altre disposizioni dai risvolti assistenziali e più latamente sociali, oltre che caritatevoli, lascerebbe intendere una finalità civile, oltre che religiosa, che va oltre il semplice atto del restituire. E questo aspetto troverebbe riscontro tanto nell'unico lascito pio di Domenico Prevedello di 25 lire di denari veneziani «distribuendas in sacrificiis, in pauperibus et aliter pro anima mea et pro male ablati, secundum quod melius videbitur commissariis meis»⁶⁶¹, quanto nella restituzione disposta da Giovanni, prete di S. Pantalon, il quale ordina che «libre denariorum venecialium quinquaginta dentur pauperibus et luceant eorum animabus a quibus eas malo modo extrassi plus debito»⁶⁶², evidente riprova della stretta relazione di significato tra quanto viene lasciato per gli indigenti e quanto viene restituito alle anime delle vittime dell'usura⁶⁶³. Anche il testamento di Natale Burdo offre un'ulteriore conferma di questa associazione di significato: insieme alla restituzione, egli lascia 20 soldi di denari piccoli a Vito, prete e padrino, 40 soldi «pro fabrica predictae ecclesie Sancti Nicolay» e 8 lire per «unam caritatem in predicta contrata Sancti Nicolay» a favore della propria anima⁶⁶⁴. Nel testamento del prete di S. Pantalon, inoltre, il legato per la restituzione è anche in stretta relazione con due disposizioni di particolare concretezza che egli ordina a favore della propria anima: lascia a Raffaele Tinto, prete e commissario, «quendam librum meum sermonum, incipientem “Cum appropinquaret

⁶⁶⁰ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 102, f. 16 (notaio Leonardo, prete di S. Stae), c. 13, 1285, dicembre 20, Rialto, testamento di Giovanni Gallina del confinio di S. Felice.

⁶⁶¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 35 (notaio Andrea, prete di S. Cassiano), c. 11, 1294, agosto [s.d.], Rialto, testamento di Domenico Prevedello *solarius* del confinio di S. Polo.

⁶⁶² ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 8 (notaio Dionisio, prete di S. Martino), 1267, dicembre 23, Rialto, testamento di Giovanni *presbiter ecclesie Sancti Pantaleonis*.

⁶⁶³ Un ulteriore esempio di questa relazione è riscontrabile anche nel testamento di Enrigo, il quale invia 20 soldi di grossi a Lucca, di cui 15 vengano distribuiti «inter pauperes eiusdem terre et luceant pro animabus eorum quibus forte habui aliquid de suo» (ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 106, f. 27 (notaio Marco, prete di S. Giovanni Crisostomo e *ducalis aule cancellarius*), c. 24, 1296, agosto 12, Rialto, testamento di Enrigo *samitaris* del confinio di S. Giovanni Crisostomo).

⁶⁶⁴ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 77, f. 16 (notaio Giovanni Falier, prete di S. Nicolò), 1300, gennaio 6, Rialto, testamento di Natale Burdo del confinio di S. Nicolò.

Iesus Ierosolimam”’, ut oret pro anima mea», mentre ad Enrico, prete di S. Margarita, lascia «quendam meum librum Morralium de Iob, ut oret pro anima mea»⁶⁶⁵.

Un'altra modalità di analisi che si è dimostrata fruttuosa – già brevemente anticipata nel paragrafo IV.1. – è quella della comparazione tra le somme da restituire e quelle contenute negli altri legati pii, in modo tale da poter comprendere quale peso queste restituzioni assumessero nel novero delle disposizioni a suffragio della propria anima o a favore della comunità. Il primo caso effettivamente interessante è quello di Giovanni Nadal. La somma della restituzione che costui lascia alle anime di coloro che aveva defraudato – 300 lire di denari veneziani – è ricavata dal capitale sociale che aveva in comune con il fratello (la restituzione, come si è visto nel paragrafo IV.1., è compiuta a favore dell'anima di entrambi) e corrisponde circa al 6% del capitale sociale della fraterna ma, se messo a confronto con gli altri legati pii, il suo peso aumenta: «de mee proprietate» Giovanni ordina che vengano lasciati «pro anima mea» altre 300 lire di denari veneziani da distribuire in Venezia, mentre ad Acri lascia 8 bisanti «ad Sanctum Georgium delo Çibino», un bisante «ad Sanctum Marcum de Veneciis in Accon» e un bisante «ad altare Sancte Marie Ianuensium». Inoltre, come legati particolari, lascia al padrino Pietro 6 bisanti per la fabbricazione di una pianeta con la quale celebrare una messa a favore della propria anima «et insuper ei provideatur de hoc quod circa me multum labore fatigavit, tam in navi quam in infirmitates meas». Non mancano poi il legato pro anima di 2 bisanti per Lorenzo, prete di S. Marco di Acri, per la stesura del testamento e l'ordine di vendere i «viles panni mei», con il cui guadagno fare una carità ai poveri di Acri «secundum quod videbitur commissarii<s> meis pro consilio domini Nicolay Tonisto, baiuli nostri»⁶⁶⁶. Appare evidente, quindi, che se il valore della restituzione viene messo a confronto con gli altri legati dello stesso genere il suo peso assume una certa importanza, che raggiunge quasi il 50% del totale del valore dei legati pii.

Ancora più interessanti sono i casi offerti dalle ultime volontà di Giovanni Firmano, i cui unici legati pii sono quello delle 100 lire di denari veneziani a favore della sua anima e di quella di coloro ai quali «aliquod extorsi vel habui ab eis contra iusticiam» e le 25 lire di denari veneziani «pro sacrificiis»⁶⁶⁷, e dai 400 iperperi restituiti da Niccolò Contarini alle anime delle

⁶⁶⁵ L'aspetto interessante di questi due legati è proprio il realismo delle disposizioni, ovverosia l'accuratezza nell'individuazione di quali libri debbano essere donati affinché i legatari preghino per l'anima del testatore (ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 8 (notaio Dionisio, prete di S. Martino), 1267, dicembre 23, Rialto, testamento di Giovanni *presbiter ecclesie Sancti Pantaleonis*).

⁶⁶⁶ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 13 (notaio Angelo Barbaro, prete), 1227, settembre, Acri (copia del 1228, gennaio, Rialto), testamento di Giovanni Nadal del confinio di S. Angelo Raffaele.

⁶⁶⁷ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 2 (notaio Donato, prete di S. Stin), 1249, aprile 13, Rialto, testamento di Giovanni Firmano *habitor* nel confinio di S. Agostino.

probabili vittime dell'usura⁶⁶⁸: nel testamento di Giovanni il valore della restituzione delle usure incerte copre l'80% del valore totale lasciato in legati pii, mentre nelle ultime volontà di Niccolò la percentuale dovrebbe aumentare leggermente, stando all'incompletezza dei valori indicati negli altri legati pii (egli lascia «cuilibet sorori mee» 50 iperperi «pro remedio anime mee», così come lascia 2 iperperi «cuilibet alii ecclesie campi Venetorum», ma nel testamento non dice né quante sorelle né quante altre chiese). Un valore percentuale simile a quello dei due mercanti sopracitati è riscontrabile anche nel testamento di Antonia, vedova di Marco Barbaro: il legato per la restituzione di 10 lire di denari veneziani «de male ablatis» costituisce circa l'80% del valore complessivo dei legati pii, oltre a rappresentare il principale legato pro anima insieme alla volontà di far celebrare mille messe ad hoc – gli altri legati pii sono il lascito di 3 denari grossi a ciascuna congregazione del clero veneziano, il legato di 20 soldi di denari veneziani al prete e padrino Andrea Celso e il legato di 30 soldi di denari veneziani a un frate minore di Venezia⁶⁶⁹.

Peso minore, ma pur sempre elevato, riveste la somma della restituzione contenuta nelle ultime volontà di Domenico *de lameriis*, il cui legato pro anima di 100 soldi di denari veneziani da distribuire «de consilio sapientum» «si de bonis alicuius habui minus iuste» costituisce circa il 60% del valore complessivo dei legati pii contenuti nel suo testamento, di cui fanno parte i 30 soldi di denari veneziani lasciati al padrino e prete Matteo di S. Moisè, i 20 soldi a ciascuno degli ospedali Domus Dei e Domus Misericordie e l'ordine di far celebrare cento messe a suffragio della propria anima⁶⁷⁰. Analogamente al caso di Giovanni Nadal, le restituzioni predisposte da Cecilia, moglie di Marco Bisoli, e da Cecilia, moglie di Marino Mozzo, costituiscono circa il 50% del valore complessivo delle disposizioni a favore della propria anima. La prima ordina la distribuzione di 30 lire di denari veneziani da distribuire «pro anima mea», di cui metà per la sua anima e per quella di coloro «a quibus habui aliquid de suo» e l'altra metà per le otto congregazioni del clero realtino, per la celebrazione di messe a suffragio dell'anima, per i due preti padrini e per il monastero femminile di S. Lorenzo, presso il quale vuole farsi seppellire⁶⁷¹. Anche per la seconda testatrice la restituzione di 5 lire di denari veneziani «pro malis ablatis» costituisce poco meno della metà del valore

⁶⁶⁸ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 15 (notaio Michele Adamo, prete di S. Cassiano), 1252, dicembre 12, Costantinopoli, testamento di Niccolò Contarini *habitor* in Costantinopoli.

⁶⁶⁹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 30, f. 26 (notaio Andrea Celso, prete di S. Margarita), 1291, maggio 25, Rialto, testamento di Antonia, vedova di Marco Barbaro del confinio di S. Margarita.

⁶⁷⁰ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 23 (notaio Gubertino, prete di S. Geminiano), c. 4, 1264, ottobre 31, Rialto, testamento di Domenico *de lameriis habitator* nel confinio di S. Moisè.

⁶⁷¹ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 106, f. 27 (notaio Marco, prete di S. Giovanni Crisostomo e *ducalis aule cancellarius*), c. 15, 1288, ottobre 28, Rialto, testamento di Cecilia, moglie di Marco Bisoli del confinio di S. Canciano.

complessivo delle disposizioni per la propria anima, dal momento che l'altra metà è rappresentata dal legato di 5 lire di denari veneziani ai Predicatori – presso i quali desidera farsi seppellire –, dal lascito di 6 denari grossi a ciascuna congregazione del clero veneziano e dalla volontà di far celebrare mille messe a suffragio della propria anima⁶⁷².

Gli ultimi testamenti nei quali le restituzioni ricoprono un peso interessante tra le disposizioni pie sono quello di Avanzio *marangon*, quello di Giovanni, prete di S. Pantalon, e quello di Benedetta Belli Albiço. Nel brevissimo testamento di Avanzio i soli due legati pii sono quello di 9 lire di denari veneziani «pro missis celebrandis pro anima mea» e quello di 100 soldi di denari veneziani «pro male ablatis», il quale costituisce poco più di un terzo del valore totale lasciato in legati pii⁶⁷³, di poco superiore al peso ricoperto dalla restituzione delle 50 lire di denari veneziani ordinata dal prete di S. Pantalon che, invece, costituisce esattamente un terzo del valore totale dei legati pii contenuti nel suo testamento⁶⁷⁴. Infine, è di poco inferiore – circa il 28% - il peso costituito dalle 5 lire che Benedetta restituisce «pro malo forte aquisito et pro anima mea, secundum quod apparuerit suprascriptis meis commissariis dare et distribuere», se messo a confronto con i 20 soldi lasciati a ciascuna congregazione del clero veneziano, con i 40 soldi devoluti a ciascuno degli ospedali di Domus Dei e Domus Misericordie, con il legato di 10 soldi al padrino e di 5 soldi a ciascun sacerdote di S. Geremia e di S. Maria Iubanico «pro missis celebrandis»⁶⁷⁵.

Mettendole in relazione con gli altri legati per natura simili, dunque, è possibile guardare le restituzioni dei *male ablata* da altre prospettive. Il confronto con i legati pii, ai quali la restituzione è collegata o nel novero dei quali è inserita, permette di scorgere un significato più ricco e complesso, che va oltre il semplice atto del restituire. La concretezza della destinazione e l'originalità di alcuni legati pii con i quali la restituzione è in stretto rapporto getta su di essa una luce diversa. Per la coscienza dei testatori essa deve aver avuto una valenza sia religiosa come mutuo beneficio spirituale, tanto per l'anima dell'usuraio quanto per quella delle sue vittime, sia civile come azione concreta che vuole incidere positivamente sul tessuto

⁶⁷² ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 77, f. 14 (notaio Giovanni Fradello, prete di S. Maria Nova), 1289, gennaio 8, Rialto, testamento di Cecilia, moglie di Marino Mozzo del confinio di S. Canciano.

⁶⁷³ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 34 (notaio Gerardo, prete di S. Maria Iubanico), c. 5, 1297, giugno 23, Rialto, testamento di Avanzio *marangon* del confinio di S. Gregorio.

⁶⁷⁴ ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 8 (notaio Dionisio, prete di S. Martino), 1267, dicembre 23, Rialto, testamento di Giovanni *presbiter ecclesie Sancti Pantaleonis*.

⁶⁷⁵ Sorelli F. (a cura di), "Ego *Quirina*" cit., p. 170, n. 80, ASVe, *Procuratori di S. Marco, de Ultra*, b. 37, Commissaria Odorico Belli, not. Benedictus Manfredus, 1260, marzo 19, Rialto, testamento di Benedetta Belli Albiço del confinio di S. Geremia.

sociale di appartenenza, sulla comunità di cui fanno parte entrambe le parti: la forte connessione con il realismo di certe disposizioni per opere di carità verso i poveri o verso gli ospedali degli infermi – senza dimenticare quelle a sostegno delle istituzioni ecclesiastiche nel ducato – arricchisce il significato delle restituzioni di sfumature civili e sociali, oltre che religiose. In alcuni testamenti, inoltre, l'importanza e il peso che esse ricoprono emerge vistosamente se messe a confronto con quanto viene lasciato negli altri legati pii: in alcuni casi, queste somme ricoprono più della metà del valore di quanto viene lasciato complessivamente a suffragio della propria anima, mentre in altri casi esse costituiscono circa la metà o un terzo di quanto viene lasciato a chiese, monasteri e ospedali.

Conclusione

Gli uomini e le donne che vissero in Europa nei secoli della cosiddetta *rivoluzione commerciale* assistettero ad importanti fenomeni di trasformazione del loro modo di vivere, di pensare e di agire. Nel Duecento, la nuova ricchezza monetaria aveva cambiato considerevolmente la morfologia della società, la quale lentamente ma inesorabilmente si stava staccando sempre di più dal modello rigido e gerarchico del mondo feudale. L'ambiente cittadino, dinamico e multiforme, era diventato il palcoscenico del cambiamento di questo mondo: alla ricchezza di tipo fondiario e alla centralità della componente rurale del mondo feudale si sostituì la ricchezza monetaria, ottenuta con il commercio a lungo raggio e con la produzione manifatturiera, sviluppatasi grazie ad una maggiore sicurezza sulle vie di comunicazione, alla coniazione di nuove monete, allo sviluppo di nuove tecniche contabili e al miglioramento dei sistemi di produzione artigianale che ebbero luogo nelle città europee. Questa nuova ricchezza favorì rapidi guadagni e altrettanto rapide ascese sociali, venendosi a creare una nuova classe di ricchi costituita da mercanti, banchieri, cambiavalute e imprenditori della manifattura, persone che non basavano il proprio prestigio sulla proprietà di castelli o signorie nel contado e che, nella maggior parte dei casi, non potevano vantare lignaggi prestigiosi come le famiglie di antica origine feudale. Nella città di Venezia, come del resto anche in altre città dell'Italia centro-settentrionale, fu proprio questa classe di mercanti e uomini d'affari a prendere le redini del governo comunale nel XII secolo e a far coincidere i propri interessi commerciali nel Levante con quelli della città: la conquista di Costantinopoli nel 1204 e le annessioni territoriali che seguirono furono il successo più clamoroso di questo connubio di interessi economici e politici della città e della sua classe dirigente. Questa tendenza divenne particolarmente evidente nella seconda metà del Duecento, quando la concorrenza di potenze straniere e la caduta dell'Impero Latino d'Oriente causarono una contrazione dei traffici e una crisi economica per la città lagunare, a fronte della quale la sua classe dirigente decise di adottare la strategia della difesa ad oltranza dei commerci marittimi, che però avvantaggiò soprattutto i grandi mercanti. Nel 1297 arrivò a compimento quel processo definito *serrata* del Maggior Consiglio, ovvero venne tracciato un solco tra chi poteva avere i requisiti per accedere alla classe dirigente della città e chi invece doveva rimanerne fuori: vi rientrarono tutte le grandi schiatte mercantili e altre famiglie che nella seconda metà del Duecento erano in ascesa, ma nella sostanza si può tranquillamente parlare della formazione, non più solo *de facto* ma adesso anche *de iure*, di un sistema politico in mano

a quelle stesse famiglie che avevano guidato la politica economica della città nella seconda metà del secolo e che d'ora in poi rappresenteranno il *patriziato* veneziano.

In quanto contraltare di questa nuova ricchezza, anche la povertà assunse un significato religioso nuovo agli occhi degli uomini del XII e del XIII secolo e divenne il tratto distintivo di nuovi ordini religiosi come i Predicatori e i Minori. Sulle orme del loro fondatore, i frati francescani, ad esempio, decisero di vivere secondo un modello che rappresentava un vero e proprio rovesciamento dei valori che stavano guidando il mondo della rivoluzione commerciale, operando nei contesti urbani e scegliendo di vivere in povertà, rifiutando ogni tipo di proprietà personale – soprattutto in denaro – per vivere di elemosina e di lavoro manuale per il proprio sostentamento. Furono portatori presso i laici di una nuova sensibilità verso i poveri e verso le sofferenze del corpo, la quale diede vita ad una vera e propria moltiplicazione di fondazioni di istituti ospedalieri per l'accoglienza e la cura dei poveri e degli infermi nelle città europee del secolo XIII. La devozione laica verso questo tipo di istituzioni e verso i frati è riscontrabile anche nei testamenti raccolti per questo lavoro, in alcuni dei quali – come quello di Margarito Cupo o quello di Elena Valaresso Memo – in modo più evidente di altri.

Anche la Chiesa venne investita dai cambiamenti socioeconomici di questi secoli. Già a partire dal secolo XI, i suoi membri si interessarono sempre di più al problema della ricchezza, al suo significato in termini di bene per la collettività, alla sua corretta gestione e alla sua amministrazione, arrivando a condannare con nuovo slancio quei comportamenti viziosi dall'avarizia e dalla cupidigia, tanto dei prelati quanto dei laici, come l'usura, la simonia e il furto. Inoltre, tra la seconda metà del XII e per tutto il XIII secolo, essa cercò sempre di più di inserirsi all'interno delle dinamiche della sfera economica per regolarla, proponendo se stessa e i propri membri – definiti *probi viri* – come unico organismo in grado di giudicare la liceità o l'illegittimità di certi comportamenti economici, poiché soltanto gli ecclesiastici erano considerati in grado di conoscere e soppesare il valore della ricchezza per metterla in circolazione affinché fosse utile per l'*ecclesia fidelium*.

Erroneamente considerata da una certa storiografia economica degli anni Cinquanta e Sessanta come manifesto di un pensiero economico medievale incapace di accogliere la possibilità di far fruttificare il denaro e troppo influenzato dalle prescrizioni ecclesiastiche, l'usura non rientrava tra le attività economiche lecite, anzi, rappresentava l'anti-modello per eccellenza della condotta del buon amministratore, poiché essa era guidata dall'avarizia e dal desiderio di arricchirsi indebitamente, con il fine di accumulare ricchezza che avrebbe potuto essere messa a frutto per il bene della comunità. Sulla scorta dell'insegnamento dei Padri della

Chiesa, che avevano visto nell'usura un'oppressione ingiusta nei confronti dei poveri, a partire dal *Decretum Gratiani* la Chiesa considerò usura qualsiasi cosa venisse richiesta in più di fronte al valore di un bene prestato. Ma con l'introduzione dei valori del *lavoro*, del *rischio* e del *giusto prezzo* nei trattati dei teologi del secolo XIII, il concetto di usura e, in generale, di attività economica illecita fu oggetto di uno studio più approfondito e di una ridefinizione. Qualora un manufatto avesse aumentato il suo valore grazie all'intervento di un mercante o di un artigiano, venderlo ad un prezzo minore sarebbe stato ingiusto nei confronti di chi avesse apportato delle migliorie al prodotto, dunque non tutto ciò che fosse chiesto in più avrebbe dovuto essere considerato usura, neanche la richiesta degli interessi di mora sulla tardata restituzione di un mutuo né tantomeno la trattenuta dei frutti di un bene fondiario dato in pegno ad un ente ecclesiastico a fronte di un prestito.

Nonostante questa evoluzione e la rivalutazione in positivo di certi operatori economici – come il mercante o il banchiere – l'usura e gli usurai continuarono a rappresentare un problema economico e sociale per la Chiesa lungo tutto il Duecento, come dimostrano i canoni dei concili e i trattati teologici. In un primo momento, le condanne ecclesiastiche non intaccarono gli statuti cittadini, la cui base giuridica era il diritto romano-giustiniano, che non proibiva l'attività feneratizia ma si limitava a stabilire dei tetti massimi alle percentuali di tassi d'interesse in alcune tipologie di obbligazioni. Ma nel secondo Duecento, sotto la pressione delle condanne ecclesiastiche dell'usura e per merito della predicazione degli ordini mendicanti, in molte città italiane le norme statutarie sui tassi d'interesse vennero in buona parte annullate. Nella legislazione veneziana di questo periodo non compaiono norme volte alla proibizione dei tassi sui prestiti, bensì deliberazioni volte a proibire la richiesta di pegni eccessivi a garanzia dei mutui contratti tra Veneziani e stranieri sulla piazza realtina. Inoltre, sulla base delle medesime fonti legislative, l'usura non sembra essere stata un grosso problema per Venezia, almeno per la prima metà del secolo XIII, ma sicuramente non per le ragioni individuate da Benjamin Nelson, bensì per il probabile clima di tolleranza verso eretici e usurai che vigeva in laguna per tutta la prima metà del Duecento. Il limite della prospettiva di Nelson, infatti, è quello di voler delineare l'andamento del fenomeno usurario prendendo soltanto in considerazione le restituzioni dei *male ablata* contenute nei testamenti rogati in un determinato contesto geografico: se dovessimo seguire questa proposta, allora dovremmo concludere che l'usura fu presente a Venezia soprattutto a partire dall'ultimo quarto del secolo XIII, per via del maggior numero di testamenti che, rispetto alla prima metà del secolo, contengono restituzioni di guadagni illecitamente acquisiti. Ma una tale conclusione non sarebbe verosimile, poiché contrasterebbe con quanto

espresso nelle deliberazioni del Maggior Consiglio e con la documentazione notarile conservata negli archivi, che testimonia la presenza di pratiche feneratizie in laguna ben prima degli anni Settanta del Duecento⁶⁷⁶. Detto ciò, va ricordato che i primi veri provvedimenti antiusura vennero presi dalle autorità veneziane solo intorno alla metà del secolo, con la promissione ducale di Marino Morosini, con la deliberazione del 1254 e con la redazione del capitolare dell'*officium super patarenis et usurariis*, ma ciò non significa che pratiche feneratizie illecite non venissero praticate in laguna anche prima della metà del Duecento. L'analisi dei profili sociali dei testatori, inoltre, dimostra che pratiche usuarie erano diffuse attraverso ogni categoria sociale, dai mercanti originari delle grandi schiatte nobiliari agli artigiani, dai funzionari pubblici ai sacerdoti. Vale la stessa cosa anche per i testamenti femminili: la compagine sociale delle testatrici che restituiscono usure è molto varia e comprende tanto coloro che appartenevano ai grandi clan familiari dei Valaresso o dei Gradenigo quanto coloro che erano mogli o vedove di artigiani e di popolani. Ciò dimostra una diffusione di pratiche creditizie ed usuarie nella società veneziana del Duecento a tutti i suoi livelli, senza distinzione di genere: diversamente da quanto emerge nei lavori di Massimo Giansante su Bologna o di Matthieu Allingri su Siena, nei quali gli usurai che restituiscono *male ablata* sono nella stragrande maggioranza uomini – mercanti, banchieri o cambiavalute provenienti da importanti schiatte locali –, a Venezia il coinvolgimento delle donne nelle restituzioni è maggiore (dieci testamenti su venticinque, ovvero il 40%) e non sembra dovuto ad eredità di padri o di mariti usurai ma, semmai, ad attività usuarie condotte in prima persona. Sembra esistere, infine, una certa sinonimia tra i termini *eresia* e *usura* nelle fonti veneziane e questo crea non pochi problemi allo storico per delineare con chiarezza l'evoluzione dell'una e dell'altra, anche se – come si è detto – è probabile che le due cose non dovessero essere considerate troppo diverse, dato che molti eretici – come i catari – consideravano lecito il prestito ad interesse. A supporto di questa sinonimia, si potrebbe aggiungere che tanto gli eretici quanto gli usurai erano visti come degli esclusi dalla società e su di loro incombeva la scomunica, e questo è ben visibile nei canoni del Concilio Lateranense III e del Concilio di Lione II, senza dimenticare il fatto che il destino delle anime tanto degli uni quanto degli altri era la dannazione eterna, a meno che non avessero accettato di ritornare nell'ortodossia o avessero dato disposizione di restituire le ricchezze ottenute con la loro attività illecita.

La restituzione dei *male ablata*, infatti, rappresentava un momento cruciale per la salvezza dell'anima della *vilis persona*, poiché attraverso di essa era possibile intraprendere quel cammino di purificazione che l'avrebbe risparmiata dalle fiamme dell'inferno, destinandola

⁶⁷⁶ Luzzatto G., «*Les activités*» cit., pp. 126-128; Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»* cit., p. 41.

al purgatorio. Negli *exempla* dei predicatori duecenteschi questo cammino non sembra sempre facile da intraprendere ed è spesso ricco di ostacoli, sia per motivi legati all'ottusità dell'usuraio morente a non voler restituire il maltolto sia per l'intervento del maligno in persona. Tutti questi elementi ricorrono spesso nei sermoni dei predicatori sugli usurai e sulla loro morte, e questo consente di comprendere quale fosse l'immagine sociale che gli uomini e le donne del secolo XIII avevano nei loro riguardi (ladri del tempo di Dio, figli del demonio, somiglianti a Giuda, pericolosi e voraci come i ragni, le volpi o i lupi, esseri contro natura perché capaci di rendere prolifico il denaro sterile) e quale stato di angoscia tutta questa retorica dovesse causare in costoro in punto di morte. Nonostante il *commune Veneciarum* li perseguitasse, li giudicasse e li punisse attraverso i suoi *officiales*, nel Duecento nessuna legge veneziana stabilì che i giudici avrebbero dovuto obbligare i rei di usura a restituire né che il Comune si sarebbe dovuto occupare della restituzione dei *male ablata*: l'usuraio veniva punito solamente con la confisca del capitale e del *prode* usurario e con il pagamento di una multa, che venivano entrambi incamerati dal Comune. Pertanto, le restituzioni contenute nei nostri testamenti devono essere state il frutto di un moto di coscienza del testatore o della testatrice, influenzato sicuramente dai racconti suggestivi contenuti nei sermoni dei predicatori e dalla condanna ecclesiastica dell'usura, che – come si è visto – comportò concreti cambiamenti nel formulario notarile e nell'ordine interno delle disposizioni testamentarie a partire dal Concilio di Lione II del 1274. A tal proposito, salvo i due casi di Giovanni Gallina e di Anna, moglie di Ranieri da Siena, le usure restituite nei nostri testamenti sono tutte *incertae*. La maggior parte delle restituzioni, infatti, rispecchia un'operazione abbastanza comune nel Basso Medioevo rispetto a questo tipo di usure, ovverosia quella di distribuire i *male ablata* a favore delle anime di coloro che erano stati vittime dell'usuraio, donandoli a un istituto religioso o ai poveri a discrezione dei commissari testamentari, in modo tale che questa ricchezza illecitamente acquisita tornasse a circolare in modo virtuoso attraverso un nuovo e legittimo investimento per il bene comune. Come si è visto, infatti, oltre alla compensazione spirituale, tanto per l'anima di chi riceve quanto per quella di chi restituisce, le restituzioni contenute nei nostri testamenti sono legate in molti casi ad altre disposizioni relative a concrete opere di carità religiosa e civile, come particolari donazioni e sussidi per gli ospedali dei poveri e degli infermi, costituzioni di doti per vedove e orfane per sposarsi o per monacarsi, spese per vestire o nutrire i poveri, lasciti per la costruzione o per la riparazione di luoghi sacri come chiese e monasteri, disposizioni particolari per la costruzione o per la riparazione di pozzi e cavane o per lo scavo dei rii per la navigazione. La posizione nel testamento, il formulario con cui sono espresse e il legame che le restituzioni hanno con questi legati particolari permettono di rispondere affermativamente al quesito che ci siamo

posti nell'introduzione e che è stato alla base di questo lavoro. Infatti, grazie a tutti questi elementi è possibile affermare l'esistenza di una sfumatura di significato ulteriore per quanto riguarda le restituzioni dei *male ablata*, ovvero sia un significato civile e sociale, oltre che religioso, espresso attraverso la stretta relazione delle restituzioni con disposizioni particolari per opere di carità concrete, reali e sensibili nei confronti delle necessità sociali del proprio contesto di appartenenza.

Fonti

Fonti inedite:

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 15 (notaio Michele Adamo, prete di S. Cassiano), 1252, dicembre 12, Costantinopoli, testamento di Niccolò Contarini *habitor* in Costantinopoli.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 27 (notaio Agostino, prete di S. Barnaba), 1283, settembre 5, Rialto, testamento di Cuniça Girardo, moglie di Giovanni Coppo del confinio di S. Barnaba.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 29 (notaio Angelo, prete di S. Maria Iubanico), 1279, [s. m.] 8, Rialto, testamento di Anna, moglie di Ranieri da Siena del confinio di S. Basso.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 35 (notaio Andrea, prete di S. Cassiano), c. 11, 1294, agosto [s.d.], Rialto, testamento di Dominico Prevedello *solarius* del confinio di S. Polo.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 13 (notaio Angelo Barbaro, prete), 1227, settembre, Acri (copia del 1228, gennaio, Rialto), testamento di Giovanni Nadal del confinio di S. Angelo Raffaele.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 14 (notaio Romano Bucco, prete di S. Leonardo), [1222], aprile 30, Rialto, testamento di Giovanni Michiel del confinio di S. Sofia e podestà di Torcello.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 8, f. 19 (notaio Beltrame, prete di S. Maria Assunta), c. 2, 1246, febbraio 3, Rialto (copia del 1248, febbraio 10, Rialto), testamento di Michele Venier del confinio di S. Cassiano.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 30, f. 26 (notaio Andrea Celso, prete di S. Margarita), 1291, maggio 25, Rialto, testamento di Antonia, vedova di Marco Barbaro del confinio di S. Margarita.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 2 (notaio Donato, prete di S. Stin), 1249, aprile 13, Rialto, testamento di Giovanni Firmano *habitor* nel confinio di S. Agostino.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 8 (notaio Dionisio, prete di S. Martino), 1267, dicembre 23, Rialto, testamento di Giovanni *presbiter ecclesie Sancti Pantaleonis*.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 17 (notaio Domenico, prete di S. Basilio), 1300, ottobre 10, Rialto, testamento di Margarito Cupo del confinio di S. Paternian.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 77, f. 14 (notaio Giovanni Fradello, prete di S. Maria nova), 1289, gennaio 8, Rialto, testamento di Cecilia, moglie di Marino Mozzo del confinio di S. Canciano.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 77, f. 16 (notaio Giovanni Falier, prete di S. Nicolò), 1300, gennaio 6, Rialto, testamento di Natale Burdo del confinio di S. Nicolò.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 21 (notaio Giovanni, prete di S. Giovanni Confessore e *ducalis aule cancellarius*), c. 2, 1259, luglio [s. d.], Rialto, riduzione in pubblica forma del testamento di Marino Pino *habitor* nel confinio di S. Biagio (1255, settembre 19, Rialto).

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 23 (notaio Gubertino, prete di S. Geminiano), c. 4, 1264, ottobre 31, Rialto, testamento di Domenico *de lameriis habitator* nel confinio di S. Moisè.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 34 (notaio Gerardo, prete di S. Maria Iubanico), c. 5, 1297, giugno 23, Rialto, testamento di Avanzio *marangon* del confinio di S. Gregorio.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 102, f. 16 (notaio Leonardo, prete di S. Stae), c. 13, 1285, dicembre 20, Rialto, testamento di Giovanni Gallina del confinio di S. Felice.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 106, f. 27 (notaio Marco, prete di S. Giovanni Crisostomo e *ducalis aule cancellarius*), c. 15, 1288, ottobre 28, Rialto, testamento di Cecilia, moglie di Marcus Bisoli del confinio di S. Canciano.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 106, f. 27 (notaio Marco, prete di S. Giovanni Crisostomo e *ducalis aule cancellarius*), c. 24, 1296, agosto 12, Rialto, testamento di Enrigheto *samitarius* del confinio di S. Giovanni Crisostomo.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 4, 1261, dicembre 17, Rialto (copia del 1269, novembre 7, Rialto), testamento di Giovanni Sgaldario del confinio di S. Margarita.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 138, f. 14 (notaio Donato Pantaleo, prete di S. Maria di Murano), c. 21, 1283, agosto 29, Murano, testamento di Cneta, moglie di Pietro Maçuto del confinio di S. Canciano.

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 154, f. 2 (notaio Giovanni de Raynerio, prete di S. Polo), c. 9, 1277, novembre 18, Rialto, testamento di Gisla, moglie di Vincenzo *pelliparius* del confinio di S. Tomà.

ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune I (1232-1282), c. 31r, parte del 12 aprile 1256 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=22>>

ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune I (1232-1282), cc. 36v-37r, parte del 24 novembre 1269 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=22>>

ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune I (1232-1282), c. 38r, parte del 27 agosto 1270 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=22>>

ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune II (1248-1283), c. 58r, parte del 21 giugno 1254 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=24>>

ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune II (1248-1283), c. 58r, parte dell'8 luglio 1270 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=24>>

ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Comune II (1248-1283) c. 59r, parte del 16 maggio 1281 <<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=24>>

ASVe, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, Registri, Luna Zanetta Pilosus (1283-1300), c. 115v, parte del 21 settembre 1288

<<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/ua.htm?idUa=26&nomantica=>>

Fonti edite:

Alberigo G. et al. (a cura di) *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. bilingue, Bologna, EDB, 1991

Arbitrio F., *Aspetti della società veneziana del XIII secolo (sulla base di 37 testamenti trascritti e pubblicati)* tesi di laurea, Università di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1979-1980

Decretum Magistri Gratiani, seu concordia discordantium canonum, in Aemilius Friedberg (a cura di) *Corpus Iuris Canonici*, Pars Prior, ed. Lipsiensis secunda, 1879,

<<http://www.internetsv.info/Archive/DecretumGr.pdf>>.

Deliberazioni del Maggior Consiglio, ed. Cessi, vol II, Bologna, Zanichelli, 1931

Nova Vulgata, Evangelium secundum Lucam

<http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-lucam_lt.html#19>.

Olivi Pietro di Giovanni, *Usure, compere e vendite: la scienza economica del 13. Secolo* a cura di Spicciati A., Vian P. e Andenna G., Milano, Europa, 1990

Sorelli F. (a cura di), *“Ego Quirina”: testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261). Documenti trascritti da Zamboni L. e Levantino L.*, Roma, Viella, 2015, p. 164, n. 76, ASVe, *Procuratori di S. Marco, de Ultra*, b. 188, Commissaria Elena Memo, not. Dominicus Teudi, quaderno di commissaria, ff. 2va-5vb, ante 1259, maggio 15, [Rialto], testamento di Elena Valaresso Memo del confinio di S. Marcuola; pp. 177-179, n. 84, ASVe, *S. Zaccaria*, Perg., b. 2, n. 8, not. Donatus Venero, 1260, settembre 1, Rialto (copia del 1266, maggio 25, Rialto), testamento di Auria moglie di Domenico Gradenigo *habitatrix* nel confinio di S. Provolo; pp. 170-171, n. 80, ASVe, *Procuratori di S. Marco, de Ultra*, b. 37, Commissaria Odorico Belli, not. Benedictus Manfredus, 1260, marzo 19, Rialto, testamento di Benedetta Belli Albiço del confinio di S. Geremia.

Bibliografia

Albini G., «*Ospedali e società urbana: Italia centro-settentrionale, secoli XIII-XVI*» in Ammannati F. (a cura di) *Assistenza e solidarietà in Europa secc. XIII-XVIII*, Atti della “Quarantesima Settimana di Studi” 22-26 aprile 2012, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Firenze University Press, 2013

<https://www.academia.edu/35475074/Ospedali_e_societ%C3%A0_urbana_Italia_a_centro_settentrionale_secoli_XIII_XVI_in_Social_Assistance_and_Solidarity_in_Europe_from_the_13th_to_the_18th_Centuries_a_cura_di_F_Ammanati_Firenze_e_2013_pp_384_398?email_work_card=title>

Alighieri D., *La Divina Commedia*, Milano, Bietti, 1966

Allingri M., «*Les remissions d'usures, moyen d'ajustement d'un équilibre entre profit et reputation (Sienne, XIIIe-XIVe siècle)*» in Gaulin J. L. e Todeschini G. (a cura di) *Male ablata: la restitution des biens mal acquis (XIIe-XVe siècle)*, Roma, École Française de Rome, 2019
<<https://otmed.academia.edu/MatthieuALLINGRI>>

Andenna G., «“Non remittetur peccatum nisi restituatur ablatum” (c.1, C. XIV, q. 6): una inedita lettera pastorale relativa all'usura e alla restituzione dopo il secondo Concilio di Lione» in *Società, istituzioni, spiritualità: Studi in onore di Cinzio Violante*, I, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1994

Azzara C., Rapetti A. M., *La Chiesa nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2009

Balard M., «*La lotta contro Genova*» in Arnaldi G., Cracco G. e Tenenti A. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997

<https://www.treccani.it/enciclopedia/la-lotta-contro-genova_%28Storia-di-Venezia%29/>

Bartoli Langeli A., «*Documentazione e notariato*» in Cracco Ruggini L., Pavan M., Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, I, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1992

<https://www.treccani.it/enciclopedia/documentazione-e-notariato_%28Storia-di-Venezia%29/>

- Bartoli Langeli A., *L'edizione dei testi documentari. Riflessioni sulla filologia diplomatica* in «Schede medievali», vol. 20/21 (1991)
- Berlioz J., *Cesario di Heisterbach* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol 1, A-E, Roma, Città Nuova; Parigi, Éditions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1998
- Berlioz J., *Exemplum, exempla* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol 1, A-E, Roma, Città Nuova; Parigi, Éditions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1998
- Berlioz J., *Stefano di Bourbon* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol. 3, P-Z, Roma, Città Nuova; Parigi, Éditions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1999
- Betto B., *Le nove congregazioni del clero di Venezia (sec. XI-XV): ricerche storiche, matricole e documenti vari*, Padova, Antenore Editrice, 1984
- Besta E., *Il diritto e le leggi civili a Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo* in «Ateneo veneto», vol. 20, 2 (1897)
- Bonnini A., *Per «divinam inspirationem»: uomini e testamenti nella Venezia dei secc. IX-XII* in «Studi Veneziani», N.S. XLIX (2005), Pisa; Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2005
- Brandolisio E., *Testamenti di donne a Venezia nell'anno della Peste Nera*, tesi di laurea, Corso di Laurea in Storia, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2003-2004
- Brentano R., «*Considerazioni di un lettore di testamenti*» in *Nolens intestatus decedere: il testamento come fonte per la storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione Umbria e editrice Umbra cooperativa, 1985
- Carraro S., *La laguna delle donne: il monachesimo femminile a Venezia tra IX e XIV secolo*, Pisa, Pisa University Press, 2015
- Cappelli A., *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo: dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni*, settima edizione, Milano, Hoepli, 2012
- Ceccarelli G., «*L'usura nella trattatistica teologica sulle restituzioni dei male ablata (XIII-XIV secolo)*» in Quaglioni D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005

- Ceccarelli G. et Frigeni R., «*Un inedito sulle restituzioni di metà duecento: l'Opusculum di Manfredi da Tortona*» in Gaulin J. L. e Todeschini G. (a cura di) *Male ablata: la restitution des biens mal acquis (XIII-XV^e siècle)*, Roma, École Française de Rome, 2019
- Chiodi G., «*Rolandino e il testamento*» in Tamba G. (a cura di) *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Bologna – città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, Milano, Giuffrè editore, 2002
- Chojnacki S., «*La formazione della nobiltà dopo la Serrata*» in Arnaldi G., Cracco G. e Tenenti A. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, <https://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-la-formazione-della-nobilita-dopo-la-serrata_%28Storia-di-Venezia%29/>.
- Clark M. J., *Love of God and Neighbor: Living Charity in Aquinas' Ethics* in «New Blackfriars», July 2011, vol. 92, n. 1040 (July 2011), published by Wiley, <<https://www.jstor.org/stable/43251536>>.
- Cornaro F., *Ecclesiae venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae*, VIII, Venetiis, Typis Jo: Baptistae Pasquali, 1749, <<https://play.google.com/books/reader?id=ukUTAAAAYAAJ&hl=it&pg=GBS.RA1-PA214>>.
- Cracco G., «*Mercanti in crisi: realtà economiche e riflessi emotivi nella Venezia de Tardo Duecento*» in Cracco G., Castagnetti A., Collodo S., *Studi sul Medioevo veneto*, Torino, Giappichelli, 1981
- Cracco G., *Società e Stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze, Leo S. Olschki, 1967
- Cracco G., «*Venezia nel Medioevo: un "altro mondo"*», in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. VII, Torino, UTET, 1987
- D'Alatri M., *Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti*, I, Roma, Istituto storico dei Cappuccini, 1986
- Da Milano I., «*L'istituzione dell'inquisizione monastico-papale a Venezia nel secolo XIII*» in Da Milano I., *Eresie medioevali: scritti minori*, Rimini, Maggioli Editore, 1983

- Da Mosto A., *Indice generale, storico, descrittivo ed analitico dell'Archivio di Stato di Venezia*, tomo I, Roma, Biblioteca d'arte Editrice, 1937
- De Gregori G. (1936), *Roberto di Courçon*, in *Enciclopedia italiana* Treccani <[https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-di-courcon_\(Enciclopedia-Italiana\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-di-courcon_(Enciclopedia-Italiana)/>)
- De Roover R., *The Scholastics, Usury, and Foreign Exchange* in «The Business History Review», Autumn, 1967, vol. 41, n. 3 (Autumn, 1967), published by The President and Fellows of Harvard College, <<https://www.jstor.org/stable/3112192>>
- De Sandre Gasparini G., «*La pietà laicale*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995
- Diplomatica et sigillographica : travaux preliminaires de la Commission internationale de diplomatique et de la Commission internationale de sigillographie : pur une normalisation internationale des editions de documents et un vocabulaire international de la diplomatique et de la sigillographie*, Zaragoza, Institucion Fernando el Catolico, Catedra Zurita, 1984
- Du Cange et al., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*. Niort : L. Favre, 1883-1887 <<http://ducange.enc.sorbonne.fr/>>
- Duby G., *Le origini dell'economia europea: guerrieri e contadini nel Medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1978
- Evangelisti P., *Il pensiero economico nel Medioevo: ricchezza, povertà, mercato e moneta*, Roma, Carocci, 2016
- Gatti G., «*Autonomia privata e volontà di testare nei secoli XIII e XIV*» in *Nolens intestatus decedere: il testamento come fonte per la storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione Umbria e editrice Umbra cooperativa, 1985
- Giansante M., *Male ablata. La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi fra XIII e XIV secolo* in «Rivista internazionale di diritto comune», vol. 22, 2011, <<http://www.rmoa.unina.it/635/>>
- Giansante M., *Passaggeri, Rolandino* in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 81, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2014 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-passaggeri_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-passaggeri_(Dizionario-Biografico)/>).

- Hocquet J. C., *Denaro, navi e mercanti a Venezia (1200-1600)*, Roma, Il Veltro, 1999
- Jacoby D., «*La Venezia d'oltremare nel secondo Duecento*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995
- Kaye J., «*Changing definitions of money, nature, and equality c. 1140-1270, reflected in Thomas Aquinas' questions on usury*» in Quaglion D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005
- Knapton M., «*La finanza pubblica*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995
<[https://www.treccani.it/enciclopedia/1-eta-del-comune-gli-ordinamenti-la-finanza-pubblica_\(Storia-di-Venezia\)>](https://www.treccani.it/enciclopedia/1-eta-del-comune-gli-ordinamenti-la-finanza-pubblica_(Storia-di-Venezia)>)
- Kollewijn R., *Alcune osservazioni di ordine iconografico a proposito del "Girolamo penitente" di Princeton* in «*Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz*», 1990, 34. Bd., H. 3 (1990), published by Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, <<https://www.jstor.org/stable/27653291>>.
- Lane F. C., *I mercanti di Venezia*, Torino, Einaudi, 1982
- Lane F. C., «*Investment and Usury*» in *Venice and history: the collected papers of Frederic C. Lane*, edited by a committee of colleagues and former students, Baltimora, The Johns Hopkins Press, 1966
- Lane F. C., *Storia di Venezia*, Torino, Einaudi, 1978
- Lane F. C., «*The funded debt of the Venetian Republic, 1262-1482*» in *Venice and history: the collected papers of Frederic C. Lane*, edited by a committee of colleagues and former students, Baltimora, The Johns Hopkins Press, 1966
- Le Goff J., *La borsa e la vita: dall'usuraio al banchiere*, Cles (TN), A. Mondadori, 1992
- Le Goff J., *La nascita del Purgatorio*, Torino, Einaudi, 1982
- Le Goff J., *Lo sterco del diavolo: il denaro nel Medioevo*, Roma; Bari, GLF editori Laterza, 2012
- Le Goff J., «*Mestieri leciti e mestieri illeciti nell'Occidente medievale*» in Le Goff J., *Tempo della Chiesa e tempo del mercante e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Torino Einaudi, 1977

- Longère J., *Giacomo di Vitry* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol 2, F-O, Roma, Città Nuova; Parigi, Éditions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1998
- Luzzatto G., «*Capitale e lavoro nel commercio veneziano*» in Luzzatto G., *Studi di storia economica veneziana*, Padova, CEDAM, 1954
- Luzzatto G., «*Les activités économiques du Patriciat vénitien (Xe-XIVe siècles)*» in Luzzatto G., *Studi di storia economica veneziana*, Padova, CEDAM – Casa editrice dott. Antonio Milani, 1954 (pubblicato inizialmente in «*Annales d'histoire économiques et sociale*», vol. 9 (1937))
- Luzzatto G., *Tasso d'interesse e usura a Venezia nei secoli XIII-XV* in «*Miscellanea in onore di Roberto Cessi*», I, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1958
- Mainoni P., «*Credito e usura fra norma e prassi: alcuni esempi lombardi (sec. XII-prima metà XIV)*» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005
- Maloney R. P., *The teaching of the Fathers on usury: an historical study on the development of Christian thinking* in «*Vigiliae Christianae*», dicembre, 1973, vol. 27, n. 4 (Dec., 1973), published by Brill <<http://www.jstor.com/stable/1582909>>
- Masè F., «*Men and Women preparing for Death in Renaissance Venice (1200-1600)*» in Korpiola M., Lahtinen A. (a cura di) *Planning for death: wills and death-related property arrangements in Europe, 1200-1600*, Leiden; Boston, Brill, 2018
- Merlo G. G., «*Esperienze religiose e opere assistenziali in un'area di ponte tra XII e XIII secolo*» in Sergi G., *Luoghi di strada nel medioevo. Fra Po, il mare e le alpi occidentali*, Torino, Scriptorium 1996 <<http://www.rmoa.unina.it/3059/1/8MERLO.pdf>>.
- Merlo G. G., *Frate Francesco*, Bologna, Il Mulino, 2013
- Molà L., *La comunità dei Lucchesi a Venezia: immigrazione e industria della seta nel tardo medioevo*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1994
- Montanari M. (in collaborazione con Giuseppe Albertoni, Tiziana Lazzari, Giuliano Milani), *Storia Medievale*, Roma, GLF Laterza, 2002

- Mueller R. C., «*Banchi ebraici tra Mestre e Venezia nel tardo medioevo*» in Israel U., Jütte R. e Mueller R. C. (a cura di) «*Iterstizj: culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal Medioevo all'Età Moderna*», Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010
- Mueller R. C., «*Eva a dyabolo peccatum mutuavit: peccato originale, prestito usurario e redemptio come metafore teologico-economiche*» in Quaglioni D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005
- Mueller R. C., *The Procuratori di San Marco and the Venetian credit market*, New York, Arno Press, 1977
- Mueller R. C., *The Venetian money market: banks, panics, and the public debt, 1200-1500*, vol. 2, Baltimora e Londra, Johns Hopkins University Press, 1997
- Mutinelli F., *Lessico Veneto*, Venezia, Andreola, 1851
- <https://play.google.com/store/books/details?id=_fFDAAAACAAJ&rdid=book-_fFDAAAACAAJ&rdot=1>
- Nelson B. N., *Religion: the Usurer and the Merchant Prince – Italian businessmen and the Ecclesiastical law of restitution, 1100-1500* in «The journal of Economic History», 1947, vol. 7, supplement: Economic growth: a symposium (1947), published by Cambridge University Press on behalf of the Economic History Association <<https://www.jstor.org/stable/2113271>>
- Nicolini U., «*I frati minori: da eredi a esecutori testamentari*» in *Nolens intestatus decedere: il testamento come fonte per la storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione Umbria e editrice Umbra cooperativa, 1985
- Niero M., *Edilizia minore a Venezia tra il XIII e il XIV secolo*, tesi di dottorato di ricerca in Storia delle arti, ciclo XXVII, corso di dottorato interateneo in Storia delle Arti Ca' Foscari-IUAV-Università di Verona, anno di discussione 2015,
- <<http://hdl.handle.net/10579/5624>>.
- Novissimo Digesto italiano*, vol. III (CAT-COND), Milano, UTET, 1959
- Orlando E., *Venezia, il diritto pattizio e il commercio mediterraneo nel basso medioevo* in «Reti Medievali Rivista», 17, 1 (2016), Firenze University Press,

<http://www.rmoa.unina.it/3319/>

Parisse M., *Gerboh di Reichersberg* in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, vol 2, F-O, Roma, Città Nuova; Parigi, Éditions du Cerf; Cambridge, L. Clarke, 1998

Petrucci A., «*Note su il testamento come documento*» in *Nolens intestatus decedere: il testamento come fonte per la storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione Umbria e editrice Umbra cooperativa, 1985

Pezzolo L., «*The via italiana to capitalism*», in L. Neal and J. Williamson *History of Capitalism, I*, Cambridge, 2013

<https://www.academia.edu/25360237/Via_Italian_to_capitalism>

Pratesi A., *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, Jouvence, 1999

Pratesi A., *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie* in «Rassegna degli Archivi di Stato», vol. 17, 1957

Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», vol. 91 (1984)

Quaglioni D., «*Standum canonistis? Le usure nella dottrina civilistica medievale*» in Quaglioni D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005

Quandel N., «*Parfit a la foi de Jesu Crist et obeissant a Sainte Yglise: ipotesi ed interpretazioni del conformismo religioso nella Venezia di età comunale (sec. XII-XIII)*», tesi di laurea, Corso di laurea magistrale in Storia dal Medioevo all'età contemporanea, Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2015-2016 <<http://hdl.handle.net/10579/9512>>.

Rapetti A., «*Women and monasticism in Venice in the Tenth to Twelfth Centuries*» in *Women in the Medieval monastic world*, edited by Burton J. And Stöber K., Turnhout, Brepols, 2015

Ravegnani G., «*La Romània veneziana*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995

Rigon A., «*I vescovi veneziani nella svolta pastorale dei secoli XII e XIII*» in Tonon F. (a cura di) *La Chiesa di Venezia nei secoli XI-XIII*, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1988

- Rösch G., *Der venezianische Adel bis zur Schließung des Großen Rats: zur Genese einer Führungsschicht*, Sigmaringen, Thorbecke, 1989
- Rösch G., «*Il “gran guadagno”*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995
- Rossi F., «*Melior ut est florenus*»: *note di storia monetaria veneziana*, Roma, Viella, 2012
- Rossi G., «*Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi*» in Rossi M. C. (a cura di) *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), Caselle di Sommacampagna (VR), Cierre, 2010
- Sapori A., *Il mercante italiano nel Medioevo: quattro conferenze tenute all'École Pratique des Hautes-Études*, Milano, Jaca Book, 1983
- Silvestrelli M. R., «*Sistemi di finanziamento dei grandi cantieri della piazza di Perugia*» in *Finanziare cattedrali e grandi opere pubbliche nel Medioevo. Nord e media Italia (secoli XII-XV)*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 2003
- Smalley B., *Lo studio della Bibbia nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 1972
- Soldi Rondinini G., «*In Fabrica artis: il duomo di Milano partecipazione di popolo (e favore di principi?)*» in *Finanziare cattedrali e grandi opere pubbliche nel Medioevo. Nord e media Italia (secoli XII-XV)*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 2003
- Soloveitchik H., «*The Jewish attitude in the High and Late Middle Ages (1000-1500)*» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005
- Sorelli F., «*Capacità giuridiche e disponibilità economiche delle donne a Venezia. Dai testamenti femminili medievali*» in Rossi M. C. (a cura di) *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), Caselle di Sommacampagna (VR), Cierre, 2010
- Sorelli F. (a cura di), «*Ego Quirina*»: *testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261). Documenti trascritti da Zamboni L. e Levantino L.*, Roma, Viella, 2015
- Sorelli F., «*La società*» in Cracco G. e Ortalli G. (a cura di) *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995
- Talamanca M., *Elementi di diritto privato romano*, Milano, Giuffrè Editore, 2001

- Todeschini G., «*Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam gratiam (Ambrogio, De Tobia, 16, 56)*» in Quagliani D., Todeschini G. e Varanini G. M. (a cura di) *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Atti del convegno internazionale tenutosi a Trento (3-5 settembre 2001), Roma, École Française de Rome, 2005
- Todeschini G., *Eccezioni e usura nel Duecento: osservazioni sulla cultura economica medievale come realtà non dottrina* in «Quaderni storici», agosto 2009, nuova serie, vol. 44, no. 131 (2), Sistemi di eccezione (AGOSTO 2009), <<https://www.jstor.org/stable/43779647>>
- Todeschini G., *I mercanti e il tempio: la società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, Il Mulino, 2002
- Todeschini G., «*Il denaro come fattore di inclusione o di esclusione: da Graziano a Cusano*» in Lambertini R. e Sileo L. (a cura di) *I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell'Europa medievale*, Atti del convegno della Società italiana per lo studio del pensiero medievale (S.I.S.P.M.): Roma, 19-21 settembre 2005, Porto, Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, 2010
- Todeschini G., *La ricchezza degli ebrei: merci e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1989
- Todeschini G., «*Morale economica ed esclusione sociale nelle città di mercato europee alla fine del Medioevo (XIII-XV secolo)*» in Sabaté Curull F. e Pedrol M. (a cura di) *El mercat: un món de contactes i intercanvis*, Reunió científica: XVI Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, celebrat a Balaguer els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2011, Lleida, 2014
- <https://www.academia.edu/7743231/Morale_economica_ed_esclusione_sociale_nelle_citt%C3%A0_di_mercato_europee_alla_fine_del_Medioevo_xiii_xv_secolo>
- Todeschini G., «*The incivility of Judas. "Manifest" usury as a metaphor for the "infamy of fact" (infamia facti)*» in Vitullo J. & Wolfthal D. edd., *Money, Morality, and Culture in Late Medieval and Early Modern Europe*, Ashgate, Aldershot, 2010
- <https://www.academia.edu/2376304/The_incivility_of_Judas_Manifest_usury_as_a_metaphor_for_the_infamy_of_fact_infamia_facti_>
- Todeschini G., «*Usury in Christian Middle Ages. A Reconsideration of the Historiographical Tradition (1949-2010)*» in Ammannati F. (a cura di) *Religione e istituzioni religiose nell'economia*

europa 1000-1800, Atti della “Quarantesima Settimana di Studi” (8-12 maggio 2011),
Firenze, Firenze University Press, 2012

Varanini G. M. e De Sandre Gasparini G., «*Gli ospedali dei “malsani” nella società veneta del XII-XIII secolo: tra assistenza e disciplinamento urbano*» in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, dodicesimo convegno di studi, Pistoia 9-12 ottobre 1987, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e Arte di Pistoia, 1990

Vignola M., *Armamenti corazzati e archeologia: spunti per uno studio interdisciplinare. Il caso dell'Italia e dei contesti friulani* in «Quaderni Cividalesi», vol. 30, 2008

<https://www.academia.edu/4178268/Armamenti_corazzati_e_archeologia>

Zanella G., *Hereticalia: temi e discussioni*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'altro medioevo, 1995

Zordan G., *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova, CEDAM, 1973

Sitografia

<https://www.academia.edu/>

<http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/>

<https://www.britannica.com/>

<http://dspace.unive.it/>

<http://ducange.enc.sorbonne.fr/>

<http://www.internetsv.info>

<https://www.jstor.org/>

<https://play.google.com/books>

<http://www.rmoa.unina.it/>

<https://www.treccani.it/>

<http://www.vatican.va/archive/>

Appendice documentaria

In questa breve appendice sono riportate tre trascrizioni di testamenti, particolarmente interessanti sia per gli aspetti delle formule notarili con le quali vengono restituiti i *male ablata* sia per il contenuto generale del testamento.

I criteri con i quali sono state realizzate le seguenti trascrizioni sono quelli proposti nel corso della seconda metà del secolo scorso dalla Commission internationale de diplomatique, dalla Commission internationale de sigillographie⁶⁷⁷ e da diplomatisti come Alessandro Pratesi⁶⁷⁸ e Attilio Bartoli Langeli⁶⁷⁹ per la trascrizione e l'edizione delle fonti documentarie medievali. Sono state sciolte le abbreviazioni⁶⁸⁰ e divise le parole⁶⁸¹, l'uso delle maiuscole e della punteggiatura è stato riportato all'uso moderno, sono state usate le parentesi tonde per indicare risoluzioni dubbie di segni abbreviativi incerti, le quadre e le uncinate per indicare rispettivamente lacune materiali del testo – eventualmente integrate – e integrazioni dovute ad evidenti *lapsus calami* dello scriba. L'ortografia originale è stata rispettata quasi completamente, tranne nel caso della distinzione tra la vocale *u* e la consonante *v* e nel caso della sostituzione di *j* con *i*, mentre le citazioni letterali sono state chiuse tra virgolette. Si è deciso di riportare la trascrizione senza capoversi, salvo per le sottoscrizioni e per la *completio* notarile nell'escatocollo, e di contraddistinguere il passaggio da una riga all'altra mediante una piccola barra verticale, come in uso nelle edizioni⁶⁸². Le trascrizioni, infine, sono corredate da un piccolo apparato di note in calce alla pagina, costituito da note critiche (alfabetiche) al testo o al supporto materiale del documento⁶⁸³.

⁶⁷⁷ *Diplomatica et sigillographica* cit., pp. 42-49.

⁶⁷⁸ Pratesi A., *Genesis e forme* cit., pp. 99-104; Idem, *Una questione di metodo* cit., pp. 316-321.

⁶⁷⁹ Bartoli Langeli A., *L'edizione dei testi documentari* cit., pp. 127-131.

⁶⁸⁰ Sebbene non si stia trattando di edizioni critiche ma di trascrizioni, si è deciso di seguire il criterio utilizzato nelle edizioni riguardo alla non necessaria segnalazione dello scioglimento di ogni singola abbreviazione tramite parentesi tonde, privilegiando la resa grafica solitamente adottata per l'edizione dei documenti al fine di permettere una lettura del documento più agevole (Bartoli Langeli A., *L'edizione dei testi documentari* cit., p. 129; *Diplomatica et sigillographica* cit., p. 44; *Progetto di norme* cit., p. 497; Pratesi A., *Una questione di metodo* cit., p. 328).

⁶⁸¹ Tuttavia, si è deciso di mantenere unita la formula *imperpetuum*.

⁶⁸² Pratesi A., *Genesis e forme* cit., pp. 105-106.

⁶⁸³ Ivi, p. 107.

1259, luglio [s. d.]. Rialto.

Trascrizione della riduzione in pubblica forma del testamento di Marino Pino, *habitor* nel confinio di S. Biagio (1255, settembre 19. Rialto)

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 85, f. 21 (notaio Giovanni, prete di S. Giovanni Confessore e *ducalis aule cancellarius*), c. 2, 1259, luglio [s. d.], Rialto, riduzione in pubblica forma del testamento di Marino Pino *habitor* nel confinio di S. Biagio (1255, settembre 19, Rialto).

Pergamena, mm. 500x190.

In nomine Dei eterni amen. Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo quingentesimo nono, mense iulii die d[...] | exeunte, indicione seconda, Rivoalto. Cum Petrus Dente, presbiter ecclesie Sancti Bassi notarius, abbreviasset testamenti Marini [Pino] | habitatoris in confinio Sancti Blasii^a et morte preventa ipsum testamentum complere non posset, ego infrascriptus Ioh[annes], | plebanus ecclesie Sancti Iohannis confessoris, notarius et ducalis aule cancellarius de mandato domini Raynerii Geno, Dei gra[tia] | ducis Venetiarum et eius consilii, abbreviaturam eiusdem testamenti sub infrascriptis anno, mense, die et indicione [...] | in carta scripta non tamen roborata per ipsum notarium in hanc publicam formam reduxi. Anno ab incarnatione domini [nostri Iesu] | Christi millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, mense septembris, die duodecimo exeunte, indicione quartadecima, Rivoalto. Cum vite sue terminum [quisque] | prorsus ignoret et nichil certius habeamus quam quod mortis non possumus evitare discrimen, unicuique recte [imminet] precavendum ne in occulto occumbat et sua bona inordinata et indisposita derelinquat. Idcirco ego Marinus [Pino], | habitator in confinio Sancti Blasii, cum infirmitate essem detentus, sanam tamen habens mentem integrumque consilium, timens quod p | redictum est, cepi cogitare de die mortis mee ne repentinus casus huius fragilis vite me subripiens omnia m[ea] | bona sic inordinata et indisposita remanerent, hec me divina misericordia pertractante vocato ad me p[resbitero Petro] | Dente, ecclesie Sancti Bassi notario, rogavi eum ut hoc meum scriberet testamentum, in quo esse constituo [meos fi] | deles commissarios Stephanum Manolle[ssum] et Christianam, uxorem meam, ut, secundum quod hic ordinavero d[arique iussero], | sic ipsi post meum compleant et persolv[ant] obitum. Primo dimitto rectum decimum. Volo et ordino quod [...] | Cristiana, uxor et commissaria mea, debeat extrahere suam repromissam et supra repromissam suam dimitto ei libras [denariorum] | venecialium trecentas. Filie mee Çanete dimitto libras denariorum venecialium mille. Monasterio Sancte Marie de [Ver] | ginibus dimitto unum meum tapetum. Amitis meis Grilie et Marchisine, monachus ipsius monast[erii] | dimitto libras denariorum venecialium viginti quinque inter eas dividendas. Volo et ordino dari hominibus crusatis | euntibus in servicium Sancte Ecclesie, tam ultra mare quam ad alium locum, pro anima mea libras denariorum venecialium | viginti quinque. Monasterio Sancti Spiriti dimitto libras quinque. Fratibus minoribus libras decem. Quinquaginta | monasteriis de districtu Veneciarum quibus melius apparuerit commissariis meis dare dimitto soldos vi | ginti pro unoquoque. Fratibus predicatoribus libras quinque. Ordino distribui pro anima domini Petri Pino, | bone memorie episcopi Castellani avunculi mei, libras denariorum venecialium centum, sicut melius apparuerit commissariis | meis. Unicuique de octo congregationibus Rivoalti dimitto libras denariorum decem. Nepoti meo Petro | Pino et neptibus meis Bartholomee et Beate atque Agneti, filio et filiabus fratris mei Natalis, | dimitto libras denariorum trecentas inter eos equaliter. Servitrici mee Marie et Francisco dimitto suas^b | vestes et libras denariorum septem pro unoquoque. Otte Dandulo libras tres. Domine Mariae Michaele, monache | Sancti Çacharie, libras quinquaginta. Presbitero Petro Dente, patrino et notario meo libras decem. Çenciliane libras tres. | Omnia mea arma dimitto nepoti meo Petro Pino et genero meo Marco Pollani inter eos. Monasterio Sancti | Georgii, ubi ordino sepelli, libras denariorum decem. Totum meum massaraticum et napos et omnes vascellos meos | de argento dimitto Cristiane, uxori mee, super eo quod sibi dimitto. Pro anima illorum quibus

^a Blasii *su abrasione*.

^b *La seconda s di suas in sopralinea*.

aliquid defraudavi|in vita mea distribui ordino libras denariorum viginti quinque, secundum discretionem commissariorum meorum et or|dino atque volo vendi omnes meas possessiones et proprietates terrarum et casarum, quas habeo in hoc mundo [...]c|ubique et, de denariis inde receptis, ordino compleri et solui omnes suprascriptas meas dimissorias. Et si aliquid|remaneret disordinatum de meis bonis, totum ordino distribui pro anima mea, secundum quod melius|apparuerit commissariis meis. Pro pauperibus, orphanis, viduis et in operibus ecclesiarum, unicuique de quinque [hos]|pitalibusd infirmorum dimitto libras quinque et, si mea bona non sufficerent, ad omnia suprascripta complenda|ordino minui unicuique pro parte secundum rationem. Item ordino dari Otobellino samitario soldos quinque|denariorum venecialium grossorum quos ego debebam dare ei pro Çunselmo samitario. Preterea do et confero plenissimam|virtutem et potestatem suprascriptis meis fidelibus commissariis post obitum meum inquirendi, interpellandi, advocatorem,|interdicta et preceptae tollendi, placitandi, respondendi, intromittendi, suprascripta complendi et excuciendi omnia mea bona et|habere, mobilia et immobilia, a cunctis meis debitoribus, ubicumque vel apud quemcumque invenire poterunt,|cum carta et sine carta, per curiam et sine curia, et securitatis cartam et omnes alias cartas ad suprascripta oportunas|faciendi sicut egomet vive[n]s facere possem et deberem, neminef sibi contradicente. Et hoc meum te|stamentum firmum et inviolabile esse iudico imperpetuum. Si quis igitur ipsum frangere vel corrumpere presumpserit,|habeat sibi contrarium Deum Patrem omnipotentem et Iesum Christum, filium Eius, et Spiritum Sanctum et sub anathematis|vinculo trecentorum decem et octo sanctorum patrum constrictus permaneat et insuper componat cum suis heredibus et|successoribus suprascriptis meis commissariis et eorum successoribus auri libras quinque et hec mei testamenti carta in sua permaneat firmitate.

+ Signum suprascripti Marini Pino qui hec rogavit fieri.

+ Ego Daniel Çorçani testis subscripsi^g.

(S.T.)^h Ego Iohannes presbiter plebanus Sancti Iohannis confessoris notarius et ducalis aule cancellarius hanc testamenti cartam cum suprascripto uno teste absente, altero de mandato suprascripti domini ducis et consilii, complevi et roboravi.

Verso:

Testamentum Marini Pino.

1 – 1259 ... luglio. 1255, 12, settembre *di mano moderna*.

2 – 1259, luglio Rialto *in matita e di mano moderna*.

3 – 2 *di mano moderna*.

^c Alcune lettere illeggibili per presenza di una macchia.

^d hos illeggibile per presenza di una macchia.

^e Da interdicta a precepta su abrasione.

^f Sic.

^g Sottoscrizione autografa con inchiostro diverso.

^h Signum tabellionis ricavato da monogramma del nome del notaio: Iohannes.

1267, dicembre 23. Rialto.

Trascrizione del testamento di Giovanni, prete di S. Pantalon

ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 65, f. 8 (notaio Dionisio, prete di S. Martino), 1267, dicembre 23, Rialto, testamento di Giovanni *presbiter ecclesie Sancti Pantaleonis*.

Pergamena, mm. 675x245.

In nomine Dei eterni amen. Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo sexagesimo septimo, mense decembris, die nono exeunte, indictione undecima Rivoalti. Cum vite | sue terminum prosurs ignoret et nichil cercius habeamus quam quod mortis non possumus evitare discrimen, recte uniuque iminet precavendum | ne in occulto occumbat et sua inordinata et indisposita derelinquat. Idcirco ego Iohannes, presbiter ecclesie Sancti Pantaleonis, infirmitate corporis | pergravatus, sana tamen mente integroque consilio ad me vocari feci Dionisium, presbiterum ecclesie Sancti Martini et notarium, ipsumque rogavi ut hoc meum scriberet testa | mentum, in quo esse meos constituo fideicommissarios Raphaelem Tinto, plebanum ecclesie Sancti Iohannis Baptiste, et Bartholomeum Iustinianum de eodem confinio Sancti Pantaleonis, quia, | secundum quod hic ordinavero darique iussero, sic ipsi post meum expleant obitum. In primis omnium dimitto rectum decimun. Item vollo et ordino quod mea proprietates vendi | debeat sicut meis commissariis suprascriptis melius apparuerit secundum consuetudinem Veneciarum. Item dimitto ecclesie Sancti Pantaleonis libras denariorum venecialium viginti quinque ad ipsius ecclesie utilitatem. | Item dimitto cuilibet sacerdotum predictae ecclesie Sancti Pantaleonis soldos denariorum venecialium grossorum tres. Item unicuique clericorum dicte ecclesie Sancti Pantaleonis soldos denariorum parvorum decem. | Item dimitto congregationi Sancti Silvestri libras denariorum parvorum decem. Item dimitto unicuique aliarum congregationum Rivoalti libras denariorum venecialium quinque. Item dimitto pro sacrificiis celebrandis | libras denariorum venecialium decem. Item vollo tumulari et in pace quiescere in dicto confinio Sancti Pantaleonis in archa avunculi mei. Item dimitto Iacobine Pepolle de eodem confinio Sancti Pantaleonis | denarios grossos quatuor. Item dimitto Feltrino de eodem confinio Sancti Pantaleonis denarios grossos quatuor. Item dimitto Marie avuncule Symeonis calegarii de eodem confinio denarios grossos quatuor. | Item Corradine de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Albertino, nepoti Cesaree uxoris Bartholi, de eodem confinio denarios grossos quatuor. Item Glinage de eodem confinio dimitto denarios | grossos quatuor. Item Iacobine filie ipsius Glinage soldos denariorum parvorum triginta dimitto. Item Blasie de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Iacobine Çanisi dimitto denarios | grossos quatuor de eodem confinio. Item dimitto Marie de li Fanti de eodem confinio denarios grossos quatuor. Item Flamie de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Phylippe uxori Pauli calegarii | de eodem confinio relinquo denarios grossos quatuor. Item Marie Cossiane de eodem confinio dimitto grossos quatuor. Item Phylippe Bonistro de eodem confinio relinquo denarios grossos sex. Item Agneti Griçoso | de eodem confinio dimitto denarios grossos sex. Item Bevenute Taglapetra de eodem confinio dimitto denarios grossos sex. Item Bonespricho de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item dimitto | Malgarite tesserici uxori Danielis de eodem confinio libras denariorum venecialium decem. Item Iacobine padoane et Palme ipsius cognate de eodem confinio pro qualibet dimitto denarios grossos quatuor. | Item Bone Çanchan(e) de eodem confinio relinquo denarios grossos quatuor. Item Marie sorori Sidiane de eodem confinio relinquo denarios grossos quatuor. Item Montanarie de eodem | confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Talie de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Blasie et Çanete ambabus sororibus pro qualibet dimitto denarios grossos quatuor. | Item Helene, servitrici Homoboni Guido, de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Michalende de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Malgarite Mala | flama de eodem confinio relinquo denarios grossos quatuor. Item Villane de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Belledonne de eodem confinio dimitto denarios grossos | quatuor. Item Palme, que moratur cum predicta Belladonna, relinquo denarios grossos quatuor. Item Bartholote filie Phylippi Marino sartoris de eodem confinio

denarios grossos | quatuor dimitto. Item Florete de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Girardine et Marie, ambabus sororibus de eodem confinio, dimitto pro qualibet denarios grossos tres. | Item Agneti Travagle de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Gisle de Gebba de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item filie ipsius Gisle | de Gebba dimitto denarios grossos quatuor. Item Luce uxori Marci de le Barche de eodem confinio denarios grossos quatuor. Item Andriote uxori Marci Baffo de eodem confinio | dimitto denarios grossos quatuor. Item Iacobino Pissoço dimitto de eodem confinio denarios grossos quatuor. Item dimitto Aldegarde uxori quondam Gerardi pistrinarii de eodem confinio | denarios grossos tres. Item dimitto Dothe uxori Symeonis calegarii denarios grossos tres. Item Belluçule Çacharie de eodem confinio dimitto soldos denariorum parvorum decem. Item | Sclaratempo de eodem confinio dimitto soldos denariorum parvorum viginti. Item Malgarite filie suprascripte Sclaratempo de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Almengarde | Foschari de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item Sophye tervisane de eodem confinio dimitto denarios grossos quatuor. Item dimitto Marie Ficto servitrici mee | de eodem confinio libras denariorum venecialium decem. Item Blasie de eodem confinio dimitto^a soldos denariorum parvorum viginti. Item Palme uxori Mainardi de eodem confinio libras denariorum venecialium quinque. | Item Bone Tornamontanea de confinio eodem dimitto denarios grossos tres. Item Marchesine Drusaço de confinio Sancti Samuelis dimitto soldos denariorum quadraginta. Item Agneti | nepti mee dilecte dimitto libras denariorum tres. Item Phylippe uxori Petri de Mairano dimitto denarios grossos quatuor. Item Marie filie quondam Mete Pino dimitto denarios grossos quatuor. | Item Cesaree uxori Bartholomei de confinio Sancte Malgarite^b dimitto denarios grossos quatuor. Item Phylippe uxori Manfredini de confinio Sancti Raphaelis dimitto denarios grossos quatuor. | Item Çacharie nurui Erinice dimitto denarios grossos quatuor. Item Marcegaie dimitto denarios grossos duos. Item Rafolise de confinio Sancti Raphaelis dimitto denarios grossos | quatuor. Item Marie filie Leonardi Signolo de confinio Sancte Malgarite dimitto denarios grossos quatuor. Item Marie Treppe de dicto confinio Sancti Raphaelis dimitto denarios grossos | quatuor. Item Bevenute uxori Bernardini dimitto denarios grossos quatuor. Item Viole uxori Marci Tressi de confinio Sanctorum Apostolorum dimitto denarios grossos quatuor. Item Perere | de confinio Sancti Steni dimitto denarios grossos novem. Item Bartholote ipsius Perere filie dimitto libras denariorum venecialium decem de quibus eidem Bartholote quandam manifestacionis cartam | feci. Item dimitto Perere filie suprascripte Bartholote soldos denariorum parvorum quadraginta. Item Richarde dimitto denarios grossos quatuor. Item Alixe filie Iacobi Palaçoli denarios grossos quatuor. | Item Iacobine filie Iustine dimitto denarios grossos quatuor. Item Marco Bono dilecto nepoti meo dimitto coltram meam albam. Item Petro Bono dilecto nepoti meo dimitto | aliam meam coltram çaulam cum bindis celestibus. Item dimitto unam aliam terciam meam coltram rubeam dimitto Andree Bono dile[cto]^c nepoti meo. Item dimitto | Marie uxori Antonii Paulino nepti mee dilecte libras denariorum venecialium decem. Item dimitto Iacobine sorori eiusdem Marie nepti mee dilecte libras denariorum venecialium decem. | Item Vendramine Iusto dimitto denarios grossos tres. Item Sophye tervisane dimitto denarios grossos quatuor. Item Bevenute uxori Paganini relinquo denarios grossos quatuor. Item Be | venute pelliparie dimitto denarios grossos tres. Item Thomasine filie Marini Ficto nepti mee dilecte dimitto libras denariorum venecialium quinque. Item dimitto Malgarite uxori Danielis | Sancti Pantaleonis predicti libras denariorum decem. Item Phylippe Longo de confinio Sancti Iohannis Baptiste dimitto soldos denariorum parvorum quadraginta. Item Iacobine ipsius filie de eodem confinio Sancti Pantaleonis | dimitto soldos denariorum parvorum viginti. Item Iacobine sorori dicte Phylippe de confinio Sancti Raphaelis dimitto soldos denariorum parvorum quadraginta. Item Hendregine dimitto soldos denariorum | parvorum viginti. Item presbitero Architriclino Sancti Pauli dimitto denarios grossos duodecim. Item dimitto pro unoquoque heredum Marci Malplego soldos denariorum viginti. Item Çenoni com | matri mee soldos denariorum viginti. Item magistro Alberto de confinio Sancti Pauli dimitto linteamina duo. Item Thomasine nepti mee, uxori Raphaelis Costantini, | dimitto mantile unum de brachiis sex et mantile unum de manu et

^a *Su abrasione.*

^b *Su abrasione.*

^c *Lettere cancellate da abrasione.*

laveç(ium) unum de bronçio et siclum unum et siglellum unum <f>erreum. Item Iacobine |furlane de eodem confinio Sancti Pantaleonis dimitto soldos denariorum parvorum viginti. Item Iacobine filie Nicholote de Clugia de eodem confinio relinquo libras denariorum |parvorum tres. Item dimitto Marino de Portu soldos denariorum viginti. Item Nicholote nepti mee de confinio Sancti Gervasii pro vestimentis eidem faciendis dimitto |libras denariorum decem. Item fratribus predicatoribus de Veneciis dimitto soldos denariorum venecialium grossorum quinque. Item dimitto fratribus minoribus de Veneciis soldos denariorum grossorum quinque. Item |fratri Iacobino eiusdem ordinis minorum tunicham unam ut meis videbitur commissariis suprascriptis. Item dimitto monasterio Sancti Andree de Amian(a) soldos denariorum parvorum |centum. Item monasterio Sancti Adriani libras denariorum parvorum tres. Item Marie, olim cognate mee, eiusdem monasterii monache libras denariorum tres. Item dimitto |Domui Dei libras denariorum tres. Item Domui Misericordie dimitto libras denariorum tres. Item relinquo Sancte Marie Cruciferorum soldos denariorum parvorum viginti. Item Sancto Iohanni Evangeliste |dimitto soldos denariorum parvorum viginti. Item Sancto Laçaro dimitto soldos denariorum parvorum viginti. Item dimitto Alixe nepti mee dilecte, filie Iacobine neptis mee de |confinio Sancti Gregorii, libras denariorum venecialium quinquaginta quas michi dare debet Angelus Bonus de eodem confinio Sancti Gregorii, vir eiusdem Iacobine, per quandam manifestacionis cartam |testatam et [r]oboratam. Item dimitto unicuique suprascriptorum meorum commissariorum tantum de meis arnesiis que sint valentes libras denariorum venecialium quinque. Item |dimitto suprascripto Raphaeli Tinto, plebano et commissario meo, quendam librum meum sermonum, incipientem “Cum appropinquaret Iesus Ierosolimam”, ut oret pro anima |mea. Item dimitto Henrico, plebano Sancte Malgarite, quendam meum librum Morralium de Iob, ut oret pro anima mea. Item vollo et ordino quod libre denariorum venecialium |quinquaginta dentur pauperibus et luceant eorum animabus a quibus eas malo modo extrassi plus debito. Item vollo quod Marino Ficto nepoti meo de meo massara |tico vel arnesiis provideatur iuxta discretionem dictorum commissariorum meorum. Item dare et reddere debeo Iohanni Trevisano de confinio Sancti Blasii denarios grossos decem et octo. Item |Sancto Angelo de Contorta dimitto soldos denariorum parvorum viginti. Item vollo et ordino quod cetera mea bona inordinata et indisposita secundum discretionem dictorum commissariorum |meorum pro anima mea et animabus pa[tris] et matris mee distribui debeant atque dari. Sciendum quoque est quod suprascriptis meis fideicommissariis tribuo plenissimam virtutem et potestatem |post mortem meam inquirendi, i[n]te[r]pellandi, placitandi, respondendi, advocatum tollendi, intromittendi et excuciendi omnia mea bona et habere, ubicumque |vel apud quemcumque inveniri poterint, cum carta et sine carta, et insuper meam proprietatem in dicto confinio Sancti Pantaleonis positam, terre et case coopertam et discoopertam, per curiam et extra curiam, |per quemcumque usum dandi, vendendi, alienandi, transactandi ut meis suprascriptis commissariis melius videbitur et, si necesse fuerit, etiam de predictis in anima mea iurandi sicut |egomet vivens facere possem ac deberem. Et qualemnam cartam securitatis, vendicionis, alienacionis et transactionis exinde fecer[unt] a me meisque successoribus fir[ma] |imperpetuum, et hoc meum testamentum firmum sit imperpetuum. Si quis ipsum frangere vel corrumpere volluerit, habeat sibi contrarium Deum Patrem omnipotentem |et insuper componat cum suis heredibus et successoribus ad suprascriptos meos fideicommissarios et eorum successores auri libras quinque et hec mei testamenti carta in sua permaneat firmitate.

Signum suprascripti Iohannis presbiteri qui hec rogavit fieri.

+ Ego Antonius Birastro presbiter Sancti Pantaleonis testis subscripsi^e.

+ Ego Paulus presbiter Sancti Pantaleonis testis subscripsi^f.

(S.T.) Ego Dionisius presbiter ecclesie Sancti Martini et notarius complevi et roboravi.

^d Alcune lettere illeggibili.

^e Sottoscrizione autografa.

^f Sottoscrizione autografa.

Verso:

1 - 1263, 23 dicembre, Rialto *in matita e di mano moderna*.

1283, settembre 5. Rialto.

Trascrizione del testamento di Cuniça Girardo, moglie di Giovanni Coppo del confinio di S. Barnaba

(ASVe, *Cancellaria Inferiore, Notai*, b. 2, f. 27 (notaio Agostino, prete di S. Barnaba), 1283, settembre 5, Rialto, testamento di Cuniça Girardo, moglie di Giovanni Coppo del confinio di S. Barnaba).

Pergamena, mm. 410x90.

In nomine Dei eterni amen. Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi | millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, mense setembris, die quinto in | trante, indicione duodecima, Rivoalti. Sollicite quisque | debet vivere et iuxta Salomonis dictum sua senper | novissima cogitare. Quapropter ego Cuniça, uxor Iohannis | Coppo de confinio Sancti Barnabe, timens nec decedere ab inte | stata, sana mente integroque consilio, vocari feci ad me | Augustinum, presbiterum ecclesie Sancti Barnabe et notarium, ipsumque roga | vi ut hoc meum scriberet testamentum, in quo esse constituo | meam commissariam Lenam, neptem meam, uxorem Marci Çoven(i) | de confinio Sancti Gregorii, ut, secundum quod hic ordinavero darique | iussero, sic ipsa post meum compleat obitum. In primis rectum dimitto decimum. Item dimit | to libras denariorum venecialium quinque in sacrificiis. | Item dimitto libras denariorum venecialium quinque pro malo ablato. Item libras | denariorum venecialium quinque inter congregaciones Rivoalti, inter ipsas equaliter | dividendas. Item dimitto libras denariorum venecialium quindecim suprascripte Lene, | nepti et commissarie mee. Item libras denariorum venecialium sex monasterio | Sancte Marie de Portu Scico ubi volo tumulari. Item libras | denariorum venecialium quinque Angelo Girardo, nepoti meo. Item soldos viginti | in opere ecclesie Sancti Barnabe. Item soldos viginti presbitero Marino | ecclesie Sancti Barnabe, padrino meo. Item soldos viginti Petro | de Raynerio, presbitero ecclesie Sancti Barnabe. Item soldos viginti | Marie, uxori Venerii, nepti mee. Item soldos viginti Albe, | filioçee mee. Item dimitto totum meum inordinatum | Iohanni Coppo, viro meo, et omnes raciones quas habeo | supra domum, que domus fuit condam Leonardi Girardo, fratris | mei, que domus posita est in confinio Sancti Barnabe, tali | modo et ordine quod post mortem dicti viri residium quod super | fuerit de eo quod sibi dimitto detur pro anima mea et sua, | in discretione suprascripte Lene, nepti et commissarie mee. | Preterea do et confero plenam virtutem et potestatem procuratoribus Sancti Marci super | commissarias constitutis, quos constituo meos commissarios post mortem meam, | inquirendi, interpellandi, advocatorem, interdicia et precepta tollendi, | placitandi, respondendi, intromittendi atque excuciendi omnia mea | bona et habere a cunctis meis debitoribus, ubicumque vel apud | quemcumque ea vel ex ipsis invenire poterunt, cum carta et sine | carta, per curiam et extra curiam, et securitatis carta vel quicquid opus fuerit | faciendi, sicut egomet vivens possem facere vel deberem, | et omnia habita sive excussa dandi suprascripte Lene, nepti | et commissarie mee, que distribuatur ut superius dictum est. | Si autem dicta Lena commissaria mea obierit antequam prefacta | commissaria mea esset complecta, tunc loco eius sint commissarii | mei procuratores Sancti Marci super commissarias constituti, tradens | eidem talem virtutem et potestatem qualem superius dixi in omnibus | et per omnia, observato ordine superius comprehenso. Et hoc meum | testamentum firmum esse iudico imperpetuum. Si quis ipsum frangere | vel corumpere voluerit, habeat sibi contrarium Deum Patrem | omnipotentem Filiumque Eius dominum Iesum Christum et Spiritum Sanctum et | sub anathematis vinculo trecentorum decem et octo pa[trum] | constrictus permaneat et nusquam suam mereatur [ad]impler[e] | voluntatem et insuper componat cum suis heredibus et successoribus | suprascriptis commissariis meis et eorum s[uc]cessoribus auri libras quinque et hec | mei testamenti carta in sua permaneat firmitate.

Signum suprascripte Cuniçe, que hec rogavi fieri.

+ Ego Daniel [...]ti^a presbiter testis subscripsi^b.

+ Ego Nicolaus da la Ploncha canonicus Sancti Marci testis subscripsi^c.

(S.T.) Ego Augustinus presbiter Sancti Barnabe ac notarius complevi et roboravi.

Verso:

1 – RG *in matita e di mano moderna.*

^a *Alcune lettere illeggibili per presenza di muffa.*

^b *Sottoscrizione autografa.*

^c *Sottoscrizione autografa.*